REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, mercoledì 11 novembre 2026 **Anno LVII - N. 157**



Dosoledo (Bl) Val Comelico, La via dei vecchi Tabiè.

(Archivio fotografico Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale - Regione del Veneto)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1034** del 23 settembre 2026
Concessione di contributo a favore del progetto "Sport come presidio di prevenzione sociale e della violenza di genere" finalizzato alla promozione dell'attività motoria di base, di iniziative in ambito locale per l'accesso ai giovani con povertà educativa alla propedeutica dell'attività sportiva e prevenzione di violenza di genere come veicolo di sensibilizzazione nei confronti della cultura sportiva quale mezzo di inclusione, di socializzazione e di stile di vita sano ed equilibrato. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il Comitato Regionale Veneto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. L.R. n. 8/2015, artt. 13 e 20. 4
[Sport e tempo libero]

n. **1065** del 01 ottobre 2026
Approvazione del Programma "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" e dei relativi schemi di accordo tra Regione del Veneto, Veneto Agricoltura, CREA-AA e TeSAF. 22
[Settore secondario]

n. **1156** del 20 ottobre 2026
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione con lo IUAV di Venezia - ClusterLab H-City, quale struttura tecnica di supporto dell'Osservatorio regionale sulla casa, di cui all'art. 5 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, finalizzato alla prosecuzione delle attività di studio e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali riguardanti l'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023. DGR n. 1517/2023. 53
[Lavori pubblici ed edilizia]

n. **1160** del 20 ottobre 2026
Legge speciale per Venezia. Deliberazione CIPE n. 59 del 31 luglio 2009. Presa d'atto della rimodulazione del programma degli interventi di risanamento, tutela e restauro di edifici di interesse storico-monumentale ubicati nel centro storico e nell'area insulare e approvazione del disciplinare regolante i rapporti con la Diocesi Patriarcato di Venezia e le modalità di attuazione degli interventi. DGR n. 1992 del 3 agosto 2010 e DGR n. 231 del 22 febbraio 2012. 64
[Venezia, salvaguardia]

n. **1215** del 27 ottobre 2026
Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" per la realizzazione del "Progetto operativo di monitoraggio dell'avifauna acquatica nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo - Annualità 2027". L.R. n. 50/1993, art. 1, comma 2. L. n. 241/1990, art. 15, comma 1. 81
[Settore primario]

n. **1231** del 27 ottobre 2026
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) per la valutazione di efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione del Programma Predefinito (PP) n. 5 denominato "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031. 93
[Sanità e servizi sociali]

n. **1234** del 27 ottobre 2026
Adesione al Progetto di Intelligenza Artificiale realizzato all'interno della Missione 6 "Salute", Componente 1 del PNRR. Sub-Investimento 1.2.2.4. Approvazione dello schema di accordo tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e la Regione del Veneto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 104
[Sanità e servizi sociali]

n. **1236** del 27 ottobre 2026
Approvazione schema di convenzione attuativa dell'Accordo quadro stipulato tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona riguardante il finanziamento degli oneri connessi alla chiamata di un professore universitario, già dipendente del Servizio sanitario regionale, vincitore di procedura selettiva bandita dall'Università di Verona per il Settore Scientifico Disciplinare PHYS-06/A "Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali". D.Lgs. n. 502/1992. L. n. 240/2010. L.R. n. 56/1994. DGR n. 247/2019. 115
[Sanità e servizi sociali]

n. **1237** del 27 ottobre 2026
Legge speciale per Venezia. Approvazione dello schema di Disciplinare tra la Regione del Veneto e il Comune di Fossalta di Piave regolante le modalità di realizzazione degli interventi di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti depositati abusivamente presso il capannone di via delle Industrie n. 16 in Comune di Fossalta di Piave (VE). DCR n. 104 del 24 ottobre 2023 e DGR n. 1380 del 20 novembre 2023. 125
[Venezia, salvaguardia]

n. **1238** del 27 ottobre 2026
Legge Speciale per Venezia. Progetto Integrato Fusina. Integrazione del finanziamento e approvazione dello schema di Addendum all'Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira (VE), Fondazione Emma ETS, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A. e dello schema di Addendum alla Convenzione tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A. per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE). 141
[Venezia, salvaguardia]

n. **1244** del 30 ottobre 2026
Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) per l'esecuzione di un progetto di identificazione di specie fungine emergenti nel territorio regionale del Veneto e definizione di strategie integrate per il loro contrasto. L. n. 241/1990, art. 15. 161
[Settore primario]

n. **1245** del 30 ottobre 2026
Approvazione dell'integrazione finanziaria dell'Accordo di collaborazione tra il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia e il Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto per l'esecuzione di analisi per l'accertamento di organismi nocivi su materiale vegetale. DGR n. 1379 del 4 novembre 2025. Determinazioni. 171
[Sanità e servizi sociali]

n. **1320** del 10 novembre 2026
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Comune di Salgareda (TV) per l'utilizzo di due alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessari alla realizzazione del progetto sociale "Casa, Vita, Autonomia" ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. 174
[Sanità e servizi sociali]

n. **1321** del 10 novembre 2026
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Meduna di Livenza (TV) e l'A.T.E.R. di Treviso per l'utilizzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, necessario alla realizzazione del progetto sociale "Una casa per ripartire" ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. 177
[Sanità e servizi sociali]

n. **1322** del 10 novembre 2026
Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Silea (TV) e l'A.T.E.R. di Treviso per l'utilizzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, necessario alla realizzazione del progetto sociale "Progetto di abitazione inclusiva" ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale del 3 novembre 2017, n. 39. 184
[Sanità e servizi sociali]

n. **1323** del 10 novembre 2026
Approvazione dello schema di bando di finanziamento per il sostegno a progetti di coabitazione intergenerazionale e di accompagnamento all'abitare nelle città del Veneto sedi di corsi universitari. Deliberazione/CR n. 105 del 13 ottobre 2026. 191
[Sanità e servizi sociali]

n. **1324** del 10 novembre 2026
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia per la concessione del finanziamento annualità 2026. Approvazione dello schema di Accordo di Partenariato con le articolazioni della Giustizia regionale e l'ANCI Veneto, utile al sostegno e alla prosecuzione di interventi di assistenza generalista alle vittime di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE. 239
[Sanità e servizi sociali]

n. **1325** del 10 novembre 2026
Definizione delle modalità di erogazione del contributo straordinario al Comune di Vicenza per il sostegno al progetto "Serre Querini". Deliberazione/CR n. 104 del 13 ottobre 2026. Legge regionale n. 3/2026, art. 20. 251
[Sanità e servizi sociali]

n. **1326** del 10 novembre 2026
Istituzione dei corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci da tenersi nell'anno 2027. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 9. 265
[Sport e tempo libero]

n. **1327** del 10 novembre 2026
Istituzione del percorso formativo 2027 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, disciplina sci alpino. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2. 268
[Sport e tempo libero]

n. **1328** del 10 novembre 2026
Istituzione del percorso formativo 2027-2028 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, disciplina sci di fondo. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2. 278
[Sport e tempo libero]

n. **1329** del 10 novembre 2026
Istituzione del percorso formativo 2027-2028 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, disciplina snowboard. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2. 287
[Sport e tempo libero]

n. **1330** del 10 novembre 2026
Istituzione di corsi di aggiornamento professionale per Guide alpine, Aspiranti guide alpine e Accompagnatori di media montagna, da effettuarsi nell'anno 2027. Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1. 296
[Sport e tempo libero]

n. **1331** del 10 novembre 2026
Istituzione di corsi di specializzazione e qualifica per maestri di sci da tenersi nell'anno 2027. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 8. 299
[Sport e tempo libero]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 593501)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1034 del 23 settembre 2026

Concessione di contributo a favore del progetto "Sport come presidio di prevenzione sociale e della violenza di genere" finalizzato alla promozione dell'attività motoria di base, di iniziative in ambito locale per l'accesso ai giovani con povertà educativa alla propedeutica dell'attività sportiva e prevenzione di violenza di genere come veicolo di sensibilizzazione nei confronti della cultura sportiva quale mezzo di inclusione, di socializzazione e di stile di vita sano ed equilibrato. Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il Comitato Regionale Veneto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. L.R. n. 8/2015, artt. 13 e 20.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, sulla base delle indicazioni pervenute dal Piano esecutivo annuale per lo sport 2026, si intende dar corso alla partecipazione regionale, mediante la concessione di un contributo, a specifico progetto finalizzato alla promozione dell'attività motoria di base, definito d'intesa con il Comitato Regionale Veneto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Si intende altresì approvare il relativo schema di convenzione che regoli i rapporti tra le parti.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

La Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 recante "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", nel riconoscere il valore sociale, formativo ed educativo della pratica motoria e sportiva, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione, individua i fabbisogni e interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, a favore della sua promozione.

In particolare, l'art. 13 della suddetta L.R. n. 8/2015 prevede il sostegno finanziario della Regione per progetti che attraverso l'attività motoria e sportiva, quale strumento di educazione e prevenzione, raggiungano obiettivi di miglioramento degli stili di vita e della salute dei cittadini.

Con DGR n. 720 del 21 luglio 2026 la Giunta regionale ha approvato il Piano esecutivo annuale per lo sport 2026, che ha previsto la realizzazione di "Azioni regionali per l'organizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali per lo sport", in attuazione dell'art. 13 della L.R. n. 8/2015, con uno stanziamento dedicato complessivo di euro 920.000,00.

Per la realizzazione di tali azioni il Piano ha previsto la sottoscrizione di apposite convenzioni ed accordi con il CONI e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in relazione ad alcune specifiche tematiche, tra cui risultano ricomprese anche le seguenti:

- *"Prevenzione della violenza di genere e sulle donne nello sport";*
- *"Sport come presidio di prevenzione sociale".*

Il Comitato Regionale Veneto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI Veneto) con nota del 15 settembre 2026, acquisita in data 16 settembre 2026 al protocollo regionale n. 514097, ha formalizzato la richiesta di collaborazione con la Regione del Veneto per la realizzazione del progetto denominato "Sport come presidio di prevenzione sociale e della violenza di genere" da realizzarsi su scala regionale, finalizzato alla promozione della pratica motoria e sportiva quale mezzo di inclusione sociale.

Il progetto si articola nelle seguenti iniziative:

1. "*Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 Province insieme, un'unica Regione*": si tratta di un percorso di formazione promosso dal CONI Veneto e dalla Regione del Veneto nelle sette province, con 7 corsi uno per Provincia, per prevenire la violenza di genere, promuovere ambienti sportivi sicuri, inclusivi e rispettosi oltre che per rafforzare le competenze di dirigenti, tecnici, operatori sportivi e degli Enti del Terzo settore in stretta collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, degli Psicologi e dei Centri Antiviolenza della Regione del Veneto. L'obiettivo principale è di promuovere un ambiente sportivo sicuro, inclusivo, rispettoso dell'altruità che possa prevenire ogni forma di violenza di genere, discriminazione e abuso, rivolto al genere femminile in particolare;

2. "*Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia*": l'iniziativa si fonda sul riconoscimento del valore sociale ed educativo dello sport quale strumento di inclusione, prevenzione e coesione comunitaria, in coerenza con le politiche regionali in materia di sport, in ambito sociale e del terzo settore. Si prevede altresì l'accesso dei giovani con povertà educativa alla propedeutica della pratica sportiva come strumento di prevenzione e superamento del disagio giovanile. La pratica sportiva, organizzata tramite le associazioni e società sportive dilettantistiche, opera come presidio territoriale capace di intercettare precocemente situazioni di fragilità e di favorire percorsi di partecipazione, integrazione e benessere, in sinergia con il sistema dei servizi sociali, scolastici e con gli enti del Terzo Settore.

Il costo complessivo per la realizzazione del progetto "Sport come presidio di prevenzione sociale e della violenza di genere" ammonta ad euro 100.000,00, di cui:

- euro 50.000,00 per l'iniziativa "Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 Province insieme, un'unica Regione";
- euro 50.000,00 per l'iniziativa "Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia".

La Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport ha valutato che la proposta progettuale pervenuta dal CONI Veneto risulta in linea con le finalità di promozione dello sport strumento di educazione e prevenzione definite dall'art. 13 della L.R. n. 8/2015, nonché con gli indirizzi stabiliti dal Piano esecutivo annuale per lo sport 2026.

Ciò premesso, si propone alla Giunta regionale di sostenere la realizzazione del progetto "Sport come presidio di prevenzione sociale e della violenza di genere" proposto dal CONI Veneto, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione, il cui schema è riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzata all'attuazione delle seguenti iniziative:

1. "*Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 Province insieme, un'unica Regione*", come riportata nell'**Allegato A1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. "*Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia*", come riportata nell'**Allegato A2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Mediante la sottoscrizione della convenzione il CONI Veneto effettuerà attività diretta di attuazione del progetto, sovrintendendo alla realizzazione delle iniziative e svolgendo compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto.

Le attività dovranno attuarsi nel corso del 2026 e dovranno svolgersi nel territorio veneto.

Si propone di assegnare a favore del CONI Veneto un contributo regionale pari a euro 100.000,00 a titolo di ristoro dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto, con imputazione a valere su risorse regionali che trovano copertura sul capitolo n. 102514 "Azioni regionali per l'organizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali per lo sport (art. 13 e art. 20, L.R. 11/05/2015, n. 8)" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

Eventuali spostamenti di risorse tra le iniziative e qualsiasi altra variazione dei termini della convenzione, tra cui a titolo esemplificativo l'inserimento di nuove progettualità, potranno avvenire previo accordo tra le parti, da formalizzare tramite comunicazione scritta, fatta salva l'invarianza dello stanziamento complessivo.

La convenzione per la Regione del Veneto sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato.

Si rappresenta che l'attività in parola è riconducibile all'Obiettivo operativo prioritario 06.01.02: "*Sostenere lo svolgimento di iniziative di promozione della pratica motoria e sportiva a tutti i livelli, con particolare riguardo per quelle a favore degli atleti con disabilità*" in linea con il DEFR 2026-2028 di cui alla DACR n. 20 del 27 marzo 2026 di approvazione del Documento di Economia e Finanza Regionale e della Nota di aggiornamento al DEFR 2026-2028.

Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative, che verrà finanziata a seguito del presente provvedimento, dovrà evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale e sull'immagine coordinata regionale.

Il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, ivi comprese le eventuali modifiche di carattere non sostanziale allo schema di convenzione nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e

che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 ed in particolare gli artt. 13 e 20;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 124 del 27 settembre 2022, di approvazione del Piano Pluriennale per lo sport 2022-2026 e successivi aggiornamenti;

VISTA la DGR n. 720/2026 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo Sport 2026;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale n. 2 del 10/04/2026 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la Legge regionale n. 3 del 10/04/2026 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTA la DGR n. 219 del 09/04/2026 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il Decreto n. 3 del 15/04/2026 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2026–2028;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l’art. 35 del D.L. n. 34/2019 convertito in L. n. 58/2019;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota del CONI Veneto del 15 settembre 2026, acquisita in data 16 settembre 2026 al protocollo regionale nr. 514097;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Piano esecutivo annuale per lo sport 2026, approvato con DGR n. 720 del 21 luglio 2026, ha previsto la realizzazione di “Azioni regionali per l’organizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali per lo sport”, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 8/2015, da attuarsi mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni ed accordi con il CONI e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in relazione ad alcune specifiche tematiche;
3. di prendere atto che il Comitato Regionale Veneto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI Veneto), con nota del 15 settembre 2026 acquisita in data 16 settembre 2026 al protocollo regionale n. 514097, ha formalizzato la richiesta di collaborazione con la Regione del Veneto per la realizzazione del progetto denominato “Sport come presidio di prevenzione sociale e della violenza di genere” da realizzarsi su scala regionale, finalizzato alla promozione della pratica motoria e sportiva quale mezzo di inclusione sociale, il cui costo complessivo ammonta ad euro 100.000,00 e articolato nelle seguenti iniziative:
 - “*Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 Province insieme, un’unica Regione*”, con un costo di euro 50.000,00;
 - “*Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia*”, con un costo di euro 50.000,00;
4. di sostenere la realizzazione del progetto “Sport come presidio di prevenzione sociale e della violenza di genere” proposto dal CONI Veneto, in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 8/2015 e del Piano esecutivo annuale per lo sport 2026;
5. di approvare lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e CONI Veneto per la realizzazione del progetto di cui al punto 4, come riportato nell’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzata all’attuazione delle seguenti iniziative:
 - “*Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 Province insieme, un’unica Regione*”, come riportata nell’**Allegato A1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - “*Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia*”, come riportata nell’**Allegato A2**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6. di assegnare ai sensi della L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 13 e per le finalità stabilite dal Piano esecutivo annuale per lo sport 2026 di cui alla DGR n. 720/2026, al CONI Veneto, C.F. 01405170588, un contributo complessivo di euro 100.000,00 per l'attuazione del progetto di cui al punto 3;
7. di determinare in Euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102514 "Azioni regionali per l'organizzazione di eventi, progetti e campagne promozionali per lo sport (art. 13 e art. 20, L.R. 11/05/2015, n. 8)" del Bilancio di previsione 2026 – 2028, con imputazione all'esercizio 2026;
8. di dare atto che il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo n. 102514 di cui al punto 7, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
9. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 5;
10. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, ivi comprese le eventuali modifiche di carattere non sostanziale allo schema di convenzione nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 comma 1 e comma 2 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1034 del 23 settembre 2026

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

"Sport come presidio di prevenzione sociale e della violenza di genere"
L.R. 11 maggio 2015, n. 8 – artt. 13 e 20

La **Regione del Veneto – Giunta regionale** (di seguito per brevità denominata "**Regione**"), con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 80007580279 e Partita IVA 02392630279, rappresentata da _____, nato a _____, il_____ in qualità di _____;

E

Il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI** (di seguito per brevità denominato "**CONI**"), con sede in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, Codice Fiscale n. 01405170588, in persona del **Presidente del Comitato Regionale Veneto**, _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto, lo sottoscrive e agisce in nome e per conto del CONI in forza di apposita delega conferita dal Presidente del CONI, _____

Di seguito indicate anche singolarmente come la "**Parte**" e congiuntamente come le "**Parti**"

PREMESSO CHE:

- l'attività sportiva è oggetto di protezione costituzionale all'art. 33 Cost. ultimo comma, il quale ne riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico;
- la L.R. 11 maggio 2015, n. 8 "*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*", all'art. 1 stabilisce che "*La Regione del Veneto riconosce il valore sociale, formativo ed educativo dell'attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del diritto alla salute e al benessere psicofisico, di crescita civile e culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e dell'inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente*";
- nello specifico, il perseguimento di tali obiettivi si realizza anche tramite forme di collaborazione con il CONI, secondo quanto disposto dall'art. 2 L.R. n. 8/2015, per il compimento, in particolare, di azioni specifiche in favore dell'attività motoria di base, di iniziative in ambito locale per la tutela della salute e per la sensibilizzazione nei confronti della cultura sportiva quale mezzo di inclusione, di socializzazione e di stile di vita sano ed equilibrato;
- la L.R. n. 8/2015 all'art. 20 dà la facoltà alla Giunta regionale di promuovere la conclusione di accordi con altre amministrazioni pubbliche a sostegno dell'attività motoria e sportiva;

VISTI:

- la L.R. 11 maggio 2015, n. 8 ed in particolare gli artt. 13 e 20;
- la Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 124 del 27 settembre 2022 di approvazione del Piano pluriennale per lo sport 2022-2026;
- la DGR n. 720 del 21 luglio 2026 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2026, che destina Euro 1.880.874,00, comprensivo delle risorse statali, per le spese correnti 2026;

- i progetti "*Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 province insieme, un'unica regione*" e "*Sperimentazione – Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia*", preventivamente concordati con la Regione, inviato dal CONI con nota del 15 settembre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 514097 del 16 settembre 2026;

- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. ___ del ___ con cui sono stati approvati i progetti "*Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 province insieme, un'unica regione*" e "*Sperimentazione – Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia*" e assegnato un contributo complessivo di Euro 100.000,00 per la loro attuazione;

- Visto l'atto di delega prot. n. 107 del 05.08.2026 con il quale il Presidente del CONI ha conferito al Presidente del Comitato Regionale Veneto il potere di sottoscrivere, in nome e per conto del CONI, la presente Convenzione e i relativi atti esecutivi nei limiti del suo oggetto;

DATO ATTO CHE:

- le iniziative denominate "*Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 province insieme, un'unica regione*" e "*Sperimentazione – Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia*" sono descritti, sotto il profilo operativo, temporale, economico e degli indicatori di risultato, rispettivamente negli Allegati **A1** e **A2** alla presente Convenzione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(Oggetto della Convenzione)

La presente Convenzione disciplina, nell'ambito di una collaborazione istituzionale, gli adempimenti in capo alla Regione e al CONI per l'attuazione delle seguenti iniziative:

a) **"*Prevenzione della violenza di genere nello sport – nelle 7 province insieme, un'unica regione*"**, descritto nell'Allegato **A1**;

b) **"*Sperimentazione – Sport come presidio di prevenzione sociale per la famiglia*"**, descritto nell'Allegato **A2**;

di seguito congiuntamente il "**Progetto**", nelle modalità definite di seguito.

Resta ferma l'autonomia organizzativa del CONI nella scelta delle soluzioni operative necessarie per il conseguimento degli obiettivi progettuali, nel rispetto della presente Convenzione, delle schede progettuali allegate e delle disposizioni applicabili.

Articolo 2
(Progetti)

Con Deliberazione n. ___ del ___, la Giunta regionale ha concesso un contributo complessivo di € 100.000,00, intendendo con ciò concretizzare il sostegno economico per la realizzazione del predetto progetto di promozione della pratica motoria e sportiva quale mezzo di inclusione sociale.

Il progetto da realizzarsi su scala regionale nel corso ed entro la fine dell'anno 2026 è finalizzato alla promozione della pratica motoria e sportiva quale mezzo di inclusione sociale e verrà attuato attraverso il supporto operativo dei soggetti di cui il CONI si avvale, ed articolati nelle seguenti iniziative per la promozione del benessere, della salute e dell'integrazione a tutti i livelli:

- Prevenzione della violenza di genere nello sport: progetto di formazione, aggiornamento, formazione continua promosso dal CONI Veneto e la Regione del Veneto per prevenire la violenza di genere, promuovere ambienti sportivi sicuri, inclusivi e rispettosi e rafforzare le competenze di dirigenti, tecnici, operatori sportive e del Terzo settore.

- Sport come presidio di prevenzione sociale: il progetto si fonda sul riconoscimento del valore sociale ed educativo dello sport quale strumento di inclusione, prevenzione e coesione comunitaria, in coerenza con le politiche regionali in materia di sport, sociale e terzo settore. Lo sport organizzato, attraverso le ASD/SSD, opera come presidio territoriale capace di intercettare precocemente situazioni di fragilità e di favorire percorsi di partecipazione, integrazione e benessere, in sinergia con il sistema dei servizi sociali, scolastici e con gli enti del Terzo Settore. Il progetto promuove un approccio integrato sport–sociale, nel rispetto delle competenze istituzionali e senza sovrapposizioni con l'ambito sanitario, valorizzando le reti territoriali e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati sociali.

Il CONI sovrintende alla realizzazione delle iniziative, le cui schede allegate (come Allegato **A1** e Allegato **A2**) sono parte integrante della Convenzione, svolgendo compiti di coordinamento, monitoraggio e supporto.

Eventuali spostamenti di risorse tra le iniziative e qualsiasi altra variazione dei termini della presente Convenzione, tra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo) l'inserimento di nuove progettualità, potranno avvenire previo accordo tra le Parti, da formalizzare tramite comunicazione scritta.

Articolo 3
(Durata e luogo di svolgimento)

Le attività connesse ai Progetti dovranno attuarsi entro la data del 31 dicembre 2026 e dovranno svolgersi nel territorio della Regione Veneto.

Articolo 4
(Rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute e monitoraggio finale)

La rendicontazione delle attività e delle spese dovrà essere prodotta dal CONI alla Regione entro il termine di cui all'art. 6, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione.

Le spese sostenute dovranno essere documentate da titoli giustificativi intestate al CONI o ai soggetti attuatori, prettamente attinenti all'attività finanziata, riconducibili alle voci di spesa di cui all'art. 6, debitamente quietanzati e fiscalmente validi. Inoltre per tutte le spese è necessario dettagliare la tipologia dei servizi da cui esse derivano.

Su ogni titolo giustificativo deve essere riportata chiaramente la dicitura "DGR n. … del… Progetto "Sport come presidio di prevenzione sociale".

I predetti titoli giustificativi rimangono agli atti del CONI o dei soggetti attuatori e non devono pertanto essere allegati alla rendicontazione da presentare alla Regione; i titoli giustificativi rimangono quindi a disposizione per l'eventuale attività di controllo di cui all'art. 10.

Per la liquidazione del contributo complessivo dovranno essere sostenute e rendicontate spese ammissibili almeno pari al contributo concesso per ciascuna singola iniziativa. Le spese non rendicontate o non ammissibili rideterminerano l'importo del contributo.

Qualora, in sede di rendicontazione, le iniziative inserite dovessero risultare numericamente inferiori a quelle previste ma con spese ammissibili rendicontate almeno pari al contributo concesso, per la conferma del medesimo la Regione valuterà la qualità del programma complessivamente svolto.

Articolo 5

(Spese ammissibili)

Per la realizzazione delle attività, sono ammissibili le voci di spesa direttamente riconducibili a ciascuna iniziativa e illustrate nelle schede allegate (a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture elettroniche relative ad attività di professionisti, ricevute per prestazioni occasionali, ricevute per attività tecnico-sportive, ricevute contributi ASD/SSD, costi relativi alla locazione delle sale riunioni).

Articolo 6
(Obblighi del CONI)

Il CONI si impegna a rispettare le disposizioni della presente Convenzione. In particolare, si impegna a:

- svolgere attività diretta di attuazione dei Progetti, di coordinamento, monitoraggio e supporto all'attività oggetto della presente Convenzione, diramando le opportune indicazioni agli altri soggetti attuatori;

- evidenziare il sostegno regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole sulla comunicazione istituzionale e sull'immagine coordinata regionale per ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che verranno realizzate;

- produrre la rendicontazione di cui all'art. 4 entro il 10 febbraio 2027, con riferimento alle attività fatturate, o altro titolo fiscalmente valido, entro il 31 dicembre 2026.

.
Il CONI si impegna inoltre a trasmettere una relazione generale relativa ad ogni singola iniziativa, nonché gli esiti del monitoraggio di cui all'art. 8.

Articolo 7
(Obblighi della Regione)

La Regione si impegna a provvedere al trasferimento delle risorse al CONI a seguito della verifica della rendicontazione prodotta entro 60 giorni dalla trasmissione della stessa.

La Regione assicura la collaborazione necessaria per la corretta attuazione della Convenzione e comunica tempestivamente al CONI eventuali circostanze che possano incidere sulla regolare liquidazione ed erogazione del contributo, nonché sullo svolgimento dei Progetti.

Articolo 8
(Monitoraggio dei Progetti)

Il monitoraggio è finalizzato alla verifica dei risultati oggettivi conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, alla misurazione del livello di partecipazione, nonché alla rilevazione del numero delle iniziative proposte e l'effettiva realizzazione dei corsi e convegni previsti nelle schede di Progetto.

Articolo 9
(Attività di controllo)

La Regione si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle attività e sulla rendicontazione al fine di accertare che i Progetti ammessi a contributo siano svolti in conformità a quanto stabilito e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Su richiesta della Regione, il CONI è tenuto a farsi parte attiva presso i soggetti attuatori affinché esibiscano gli originali dei titoli giustificativi di spesa dichiarati in fase di rendicontazione e conservati presso di loro.

I controlli sono svolti dalla Regione con modalità compatibili con il regolare svolgimento delle attività del CONI e dei soggetti attuatori e con preavviso scritto, salvo motivate esigenze di verifica immediata.

La richiesta di esibizione di documenti deve indicare specificamente il Progetto interessato, il periodo di riferimento, i documenti richiesti e il termine per la relativa produzione, che non può essere comunque inferiore a 15 giorni lavorativi.

Il CONI non è tenuto a produrre documentazione non prevista dalla presente Convenzione e dagli Allegati **A1** e **A2**.

Articolo 10
(Revoca del contributo)

La Regione si riserva la potestà di revocare totalmente o parzialmente il contributo concesso esclusivamente nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'attività finanziata o di parte di essa tale da pregiudicare in modo rilevante il conseguimento degli obbiettivi progettuali, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 4, ultimo comma;
- mancata presentazione delle rendicontazioni entro i termini stabiliti salvo proroga autorizzata ovvero impedimento non imputabile al CONI;
- esecuzione di spese non riconducibili alle iniziative e non rientranti tra le tipologie di cui all'art. 5.

Prima dell'adozione del provvedimento di revoca totale o parziale, la Regione dovrà formalizzare al CONI le contestazioni, le ragioni della misura proposta e l'eventuale importo oggetto di recupero, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni per presentare osservazioni, chiarimenti, documenti e, in ogni caso, elementi idonei alla regolarizzazione, ove questa sia possibile. In caso di regolarizzazione da parte del CONI entro il predetto termine, la Regione non potrà procedere con la revoca del contributo concesso.

La revoca deve sempre essere proporzionata alla natura, gravità e incidenza dell'eventuale inadempimento o irregolarità accertata. La revoca totale è disposta esclusivamente in caso di mancata realizzazione sostanziale del progetto o altra violazione di gravità tale da compromettere integralmente la finalità del contributo.

Non costituiscono, di per sé, causa di revoca totale le irregolarità meramente formali sanabili, gli scostamenti quantitativi non rilevanti ovvero le modifiche organizzative che non abbiano compromesso le finalità essenziali dei progetti.

Qualora l'inadempimento sia imputabile a un soggetto attuatore o a un beneficiario finale, il CONI sarà eventualmente responsabile nei limiti della propria condotta, degli obblighi direttamente assunti e delle attività di vigilanza ragionevolmente esigibili.

Articolo 10-bis
(Impedimenti oggettivi e forza maggiore)

Qualora eventi straordinari, imprevedibili e non imputabili al CONI impediscano o ritardino lo svolgimento delle attività progettuali, il CONI ne darà tempestiva comunicazione alla Regione, indicando le attività interessate, le conseguenze sull'attuazione e le eventuali misure proposte.

In tali casi le Parti valutano in buona fede la rimodulazione delle attività, la proroga dei termini, la modifica del cronoprogramma o la ridefinizione degli indicatori, nel rispetto delle finalità della Convenzione e dei vincoli di bilancio.

Gli impedimenti oggettivi non comportano revoca del contributo per le attività già regolarmente svolte e per le spese ammissibili già sostenute.

Articolo 11

(Rapporti con terzi e responsabilità)

Ciascuna Parte risponde delle obbligazioni direttamente assunte e delle condotte alla stessa imputabili.

La Regione rimane del tutto estranea ai contratti che il CONI stipula con terzi in relazione alle iniziative di cui alla presente Convenzione. La Regione è esonerata da ogni obbligazione e responsabilità per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nella validità, interpretazione ed esecuzione dei contratti o rapporti tra essi.

Il CONI rimane estraneo agli eventuali atti, omissioni, ritardi e/o, più in generale, agli eventuali inadempimenti imputabili alla Regione nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione.

Articolo 12
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti, nell'ambito della presente Convenzione, agiscono quali autonomi Titolari del trattamento, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n.101/2018, confermando di determinare autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali di cui verranno in possesso, e assumendosi pienamente tutte le conseguenti responsabilità.

Fermo quanto precede, qualora l'attuazione dei Progetti, nell'ambito della presente Convenzione, comporti il trattamento di dati personali, le Parti disciplineranno, con separato Accordo, le modalità e i termini del trattamento, nonché lo specifico ruolo rivestito.

Ai sensi della normativa soprarichiamata, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 13
(Normativa Anticorruzione e Trasparenza)

Nello svolgimento del rapporto contrattuale la Regione si attiene rigorosamente, per quanto di competenza, alle disposizioni e agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012, al D.lgs. 33/2013 e al D.lgs. 39/2013.

La Regione è obbligata, altresì, all'osservanza delle disposizioni contenute nel PIAO adottato dal CONI per il triennio 2026-2028, con particolare riguardo alla sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza", e nel Codice di Comportamento, pubblicati sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, Atti generali (Coni.it).

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Articolo 14
(Comunicazioni)

Ogni formale comunicazione inerente alla presente Convenzione dovrà essere inviata, a mezzo PEC, all'altra Parte.

Art. 15
(Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione e che non fosse possibile definire in via bonaria tra le Parti, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Per le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria, le Parti individuano quale Foro territorialmente competente in via esclusiva il Foro Venezia ai sensi dell'art. 29, comma 2, c.p.c.

Art. 16
(Registrazione dell'atto)

Le Parti danno atto che la presente Convenzione non ha contenuto patrimoniale e pertanto la sua registrazione è richiesta unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Tariffa parte II^ allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trattandosi di un trasferimento di fondi regionali a favore di un Ente pubblico per la promozione dello sport in ambito sociale.

Art. 17
(Norme finali)

Per le motivazioni esposte all'art. 15, le Parti convengono altresì che il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B al DPR n. 642/1972.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e, in particolare, a quelle del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto

Per il CONI il Presidente del Comitato Regionale Veneto

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A1 DGR n. 1034 del 23 settembre 2026

PROGETTO DI COMPETENZA CONI

DENOMINAZIONE PROGETTO

Prevenzione della violenza di genere nello Sport – nelle 7 province insieme, un'unica regione

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Progetto di formazione, anche continua di aggiornamento, promosso dal CONI Veneto e dalla Regione del Veneto nelle 7 province per prevenire la violenza di genere, promuovere ambienti sportivi sicuri, inclusivi e rispettosi oltre che a rafforzare le competenze di dirigenti, tecnici, operatori sportive e degli Enti del Terzo settore in stretta collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e degli Psicologi.

L'obiettivo principale, ma non unico, è di promuovere un ambiente sportivo sicuro, inclusivo, rispettoso dell'altruità che possa prevenire ogni forma di violenza di genere, discriminazione e abuso, rivolto al genere femminile in particolare. Un ambiente sportivo che oltre all'esercizo fisico possa favorire la salute, il benessere psicologico e sociale dei giovani e non solo, educandoli ai valori del rispetto, equità e parità di genere, il tutto come forma di prevenzione primaria delle devianze.

Il primo passo operativo é dedicato, alla formazione di Operatori Sportivi e del Sociale affinchè siano preparati per diffondere codici di condotta chiari per allenatori, dirigenti, atleti e famiglie

La seconda fase del progetto prevede di avviare un percorso formativo, di preparazione fisica e tecnica affinché le donne possano acquisire nozioni e strumenti per una maggiore consapevolezza di sé, per imparare a riconoscere segnali di pericolo e situazioni a rischio, per evitarle o riuscire a fronteggiarle con alcune tecniche difensive di base.

In situazioni difficili e di pericolo, infatti le donne possono adottare strategie di difesa sia fisiche che psicologiche: per questo motivo la prevenzione è fondamentale e i corsi di difesa personale possono fornire strumenti utili per affrontare situazioni rischiose con sicurezza e lucidità.

Il Progetto tende quindi ad avviare un percorso formativo per gli Operatori Sportivi e del Terzo settore, affinchè adottino codici di comportamento corretti e sostenere e preparare le figure dei safeguarding affinchè possano essere in grado di attenzionare situazioni di disagio comportamentale all'interno del mondo dello sport organizzato. Un obiettivo collaterale, ma non marginale, del Progetto è quello dedicato alla capacitazione e prepariazione tecnico fisica delle donne per preparle all'autodifesa personale per affrontare situazioni di rischio.

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO

1. Realizzazione di 7 corsi specialistici in coordinamento con l'Assessorato ai Servizi Sociali, Famiglia, Longevità, Sport e Politiche Abitative; nei corsi saranno date informazioni su figure

tecniche di riferimento e dei servizi presenti nel territorio con funzione di ascolto, accompagnamento e sostegno della persona che ha subito un danno;

2. Realizzazione di 10 corsi sui temi generali e safeguarding con i docenti della Scuola Regionale dello Sport del Veneto;

3. Interventi informativi ('flash comunicativi') in tutti i corsi SRdS;

4. Sono previsti 7 corsi di autodifesa personale di 20 ore ciascuno, durante i quali verranno trattati i seguenti temi: capacitare a una mentalità difensiva, a individuare rischi e punti deboli, attivare modelli di comportamento difensivi, affrontare i pericoli non evitabili, sopravvivere ad una situazione di pericolo, la prevenzione (prima vera difesa), la consapevolezza e la gestione della paura, errori nella difesa, togliersi da qualsiasi presa (in collaborazione con la federazione FIJLKAM);

5. Monitoraggio finale e raccolta feedback.

PIANO ECONOMICO E BUDGET DETTAGLIATO PER VOCE DI COSTO DEL PROGETTO

Corsi specialistici: € 12.000,00
Corsi di formazione e safeguarding: € 20.000,00
Comunicazione e divulgazione: € 4.000,00
Logistica, service e accoglienza: € 8.000,00
Coordinamento, segreteria e monitoraggio: € 6.000,00
TOTALE: € 50.000,00

DESCRIZIONE EVENTUALE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTA

Campagna informativa regionale declinata nelle 7 province, predisposizione e produzione di materiali divulgativi, comunicazione via web e social, supporto informative con la stampa, realizzazione di contenuti audiovisivi e di promozione delle iniziative formative.

SI INDICANO I SOGGETTI ATTUATORI DEL PROGETTO ASSIEME AL CONI

CONI Veneto, Scuola Regionale dello Sport, Regione del Veneto – Assessorato ai Servizi Sociali, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, ASD/SSD, APS, ETS del Terzo Settore e altri partner territoriali, Ordine degli Avvocati e degli Psicologi.

PER OGNI SINGOLA ATTIVITA' PREVISTA DAL PROGETTO SI INDICANO LA TIPOLOGIA E IL NUMERO STIMATO DEGLI UTENTI/BENEFICIARI COINVOLTI O RAGGIUNTI TRAMITE IL PROGETTO

- Formazione di circa 300 dirigenti, tecnici e operatori sportivi; rappresentanti di ASD/SSD, EPS e Federazioni; APS/ETS del Terzo Settore.

- Corsi di autodifesa di circa 100 persone, in prevalenza donne.

PER OGNI SINGOLA ATTIVITA' PREVISTA DAL PROGETTO SE NE INDICA LA SEGUENTE NUMEROSITA'

N.7 corsi specialistici; n.10 moduli formazione generale e Safeguarding; interventi trasversali in tutti i corsi SRdS; n. 1 monitoraggio finale.

PER OGNI SINGOLA ATTIVITA' PREVISTA DAL PROGETTO SI INDICANO IMPATTO/RISULTATI ATTESI

Incremento delle competenze degli operatori, maggiore diffusione della cultura del rispetto e della parità di genere, rafforzamento delle politiche di safeguarding, riduzione dei comportamenti discriminatori e maggiore consapevolezza del ruolo e funzioni di prevenzione primaria svolta dalle organizzazioni sportive e del Terzo Settore.
Misurare il coinvolgimento di operatori nel contesto sportivo, del terzo settore come delle persone/famiglie, che aderiscono ai percorsi formativi e/o educativi per valutare lo sviluppo di iniziative locali innovative da promuovere come "buone pratiche" regionali.

Obiettivi educativi

- Sensibilizzare su cosa sia la violenza di genere (fisica, psicologica, verbale, digitale);
- Sviluppare la capacità di riconoscere comportamenti abusivi o discriminatori;
- Promuovere l'educazione emotiva (gestione della rabbia, empatia, rispetto dei limiti);
- Contrastare stereotipi e ruoli di genere nello sport;

Obiettivi relazionali

· Favorire relazioni basate su:

- Rispetto reciproco e dell'autodeterminazione, in contesto relazionale e digitale
- Collaborazione e gestione dei conflitti
- Inclusione

· Prevenire e contrastare dinamiche di:

- Violenza
- Violenza di genere
- Bullismo e cyberbullismo
- Esclusione sociale

Obiettivi di supporto

- Garantire accesso a figure di riferimento (psicologo dello sport, tutoring, referente safeguarding);
- Coinvolgere le famiglie nel percorso educativo (partecipazione dei genitori ma anche di nonni insieme ai figli/e e nipoti).

PER OGNI SINGOLA ATTIVITA' PREVISTA DAL PROGETTO SI INDICA IL FINANZIAMENTO RICHIESTO

Corsi specialistici: € 12.000,00
Corsi di formazione e safeguarding: € 20.000,00
Comunicazione e divulgazione: € 4.000,00
Logistica, service e accoglienza: € 8.000,00
Coordinamento, segreteria e monitoraggio: € 6.000,00
TOTALE: € 50.000,00

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A2 DGR n. 1034 del 23 settembre 2026

PROGETTO DI COMPETENZA CONI

DENOMINAZIONE PROGETTO

SPERIMENTAZIONE - SPORT COME PRESIDIO DI PREVENZIONE SOCIALE PER LA FAMIGLIA
– Progetto pilota CONI Veneto – Regione del Veneto

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:

Il progetto si fonda sul riconoscimento del valore sociale ed educativo dello sport quale strumento di inclusione, prevenzione e coesione comunitaria, in coerenza con le politiche regionali in materia di sport, sociale e terzo settore.

Lo sport organizzato, attraverso le ASD/SSD, opera come presidio territoriale capace di intercettare precocemente situazioni di fragilità e di favorire percorsi di partecipazione, integrazione e benessere, in sinergia con il sistema dei servizi sociali, scolastici e con gli enti del Terzo Settore. Il progetto promuove un approccio integrato sport–sociale, nel rispetto delle competenze istituzionali e senza sovrapposizioni con l'ambito sanitario, valorizzando le reti territoriali e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati sociali.

L'obiettivo principale, ma non unico, è promuovere lo sport organizzato come strumento di prevenzione primaria del disagio sociale e comportamentale, favorendo l'accesso alla pratica sportiva e rafforzando il ruolo educativo delle società sportive.

In questa prima fase sperimentale, i destinatari del progetto, saranno in primis gli Operatori Sportivi (ASD/SSD) e del Terzo Settore con un collegamento diretto con il Forum Terzo Settore Veneto, in particolare nei casi di EPS che operino anche come APS e/o quali reti associative del Terzo Settore.

Nella seconda fase operativa del progetto si arriverà a favorire l'accesso dei giovani con povertà educativa alla propedeutica alla pratica sportiva e al suo rafforzamento, come strumento di prevenzione e superamento del disagio giovanile, non apparente in particolare, attraverso l'assegnazione di contributi alle ASD (aderenti ai progetti Centri CONI ed Educamp), utili all'inserimento dei non praticanti nel mondo dello sport e al rafforzamento delle attività per i già praticanti che si individueranno anche attraverso l'attività e l'opera degli Operatori che saranno aggiornati da questa progettualità. Già in questo primo anno di svolgimento del progetto ci sarà l'assegnazione di contributi per la pratica sportiva alle asd/ssd in favore dei nuclei familiare di appartenenza.

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO
(in caso di eventi specificare relatori, stakeholder, target coinvolti, testimonial, location e programma, etc…)

1. Avvio del progetto e costituzione della Cabina di Regia.
2. Accreditamento delle ASD/SSD (attraverso i progetti nazionali CONI: Centri CONI e Educamp) e APS/ETS aderenti.
3. Formazione obbligatoria di tecnici e dirigenti (6–8 ore) sui temi della prevenzione, safeguarding e inclusione.
4. Assegnazione di un contributo pari a euro 150 alle ASD aderenti ai progetti nazionali Centri CONI ed Educamp, finalizzato all'inserimento alla pratica

sportiva di giovani in situazioni di disagio economico permettendo alle famiglie la loro iscrizione ai corsi sportivi.

5. Monitoraggio, raccolta dati, valutazione finale e rendicontazione.

PIANO ECONOMICO E BUDGET DETTAGLIATO PER VOCE DI COSTO DEL PROGETTO
(specificando ciascuna tipologia di attività)

10 corsi di formazione operatori sportivi: € 20.000
Realizzazione di 4 Convegni specialistici dedicati alla presentazione, in coordinamento con l'assessorato dedicata alla presentazione del progetto: 10.000 €
Coordinamento e segreteria progettuale: € 2.000 Monitoraggio e valutazione: € 1.000
Comunicazione e strumenti operativi: € 2.000
Contributi alle ASD aderenti ai Centri CONI ed Educamp: 15.000 € TOTALE: € 50.000

DESCRIZIONE EVENTUALE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PREVISTA
(ad es: acquisto spazi sui media, ufficio stampa, service per produzione audio/video, etc…)

Campagna informativa regionale; materiali divulgativi per scuole, Comuni e ASD/SSD, APS/ETS del Terzo Settore; comunicati stampa; supporti digitali e modulistica; diffusione tramite canali istituzionali CONI e Regione.

SI INDICANO I SOGGETTI ATTUATORI DEL PROGETTO, ASSIEME AL CONI
(indicare anche Federazione sportive e/o associazioni/società sportive coinvolte)

CONI Comitato Regionale Veneto (soggetto attuatore); Regione del Veneto; Federazioni Sportive Nazionali (FSN); Discipline Sportive Associate (DSA); Enti di Promozione Sportiva (EPS); ASD/SSD accreditate e APS/ETS del Terzo Settore; scuole; Ambiti Territoriali Sociali; ULSS; enti aderenti al Forum Regionale del Terzo Settore.

PER OGNI SINGOLA ATTIVITA' PREVISTA DAL PROGETTO SI INDICANO LA TIPOLOGIA E NUMERO STIMATO DEGLI UTENTI/BENEFICIARI COINVOLTI O RAGGIUNTI TRAMITE IL PROGETTO (ad es. persone anziane, giovani)

Beneficiari diretti: circa 200–250 tecnici e dirigenti sportivi formati; coinvolgimento di 35–50 ASD/SSD e APS/ETS del Terzo Settore.

Si stima un contributo di 150 € da destinare alle ASD/SSD in favore dei nuclei familiari aderenti ai progetti nazionali CONI (Centri CONI e Educamp) per l'inserimento dei minori segnalati.

PER OGNI SINGOLA ATTIVITA' PREVISTA DAL PROGETTO SI INDICANO QUANTITA' DELLE ATTIVITÀ PREVISTE (es. numero corsi, conferenze, tavole rotonde, etc…)
1 percorso progettuale; 1 avviso di accreditamento; 1 ciclo formativo (6–8 ore); almeno 25–35 ASD/SSD e APS/ETS coinvolte; attività sportive continuative per 6 mesi; 1 report finale di monitoraggio.

PER OGNI SINGOLA ATTIVITA' PREVISTA DAL PROGETTO SI INDICANO IMPATTO/RISULTATI ATTESI
Miglioramento dell'accesso alla propedeutica alla pratica sportiva per la famiglia con giovani fragili (giovani in povertà educativa, etc…); rafforzamento del ruolo educativo delle ASD/SSD e APS/ETS; incremento delle competenze degli operatori; consolidamento della rete territoriale; definizione di un modello regionale replicabile.

PER OGNI SINGOLA ATTIVITA' PREVISTA DAL PROGETTO SI INDICA IL FINANZIAMENTO RICHIESTO

Convegni Specialistici € 8.000
Formazione operatori sportivi: € 20.000
Coordinamento e segreteria progettuale: € 3.000
Monitoraggio e valutazione: € 2.000
Comunicazione e strumenti operativi: € 2.000
Contributi alle ASD aderenti ai Centri CONI ed Educamp: € 15.000
TOTALE: € 50.000

(Codice interno: 592993)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1065 del 1 ottobre 2026

Approvazione del Programma "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" e dei relativi schemi di accordo tra Regione del Veneto, Veneto Agricoltura, CREA-AA e TeSAF.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva il Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico", e gli schemi degli accordi da stipulare distintamente, per l'attuazione del Programma, con Veneto Agricoltura, il CREA "Agricoltura e Ambiente" e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento TeSAF. Le attività del Programma sono finalizzate ad individuare e diffondere buone pratiche per mitigare l'impatto dei prodotti fitosanitari sulle popolazioni di impollinatori, sulla biodiversità degli ecosistemi agricoli e sulle acque, anche in riscontro alle azioni previste dal PAN. CUP H17G26000140002.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

L'attuale quadro legislativo europeo con gli ambiziosi obiettivi da raggiungere al 2030, inseriti nel "Green Deal", nella strategia "Biodiversità per il 2030" e da ultimo nel Regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura, obbligano gli Stati Membri ad attivare politiche in grado di accelerare concretamente la transizione verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente.

La Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari mira a ridurre i rischi e gli impatti, sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari, mantenendo nel contempo la produttività delle colture e migliorando i controlli relativi al loro uso e distribuzione. In Italia la Direttiva è stata recepita dal Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150, che definisce a livello nazionale le misure da mettere in atto per ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari su salute, ambiente e biodiversità, che sono applicati secondo quanto definito dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui al Decreto 22 gennaio 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro della Salute (di seguito PAN).

Ai fini dell'attuazione del PAN, sono attribuiti alle Amministrazioni regionali, nel rispetto delle proprie competenze, numerosi adempimenti che coinvolgono strutture regionali diverse. In Veneto la DGR n. 380 del 28 marzo 2017 ha disposto per ciascuna azione e misura del PAN e del D.Lgs. n. 150/2012 le attribuzioni di spettanza alle diverse strutture regionali responsabili, assegnando il coordinamento regionale alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca (ora Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente).

Il primo aggiornamento del PAN sta giungendo alla conclusione del suo iter autorizzativo nazionale e tiene conto della programmazione PAC, degli orientamenti della Commissione europea tracciati con il Green Deal e delle relative strategie e rafforza al contempo le sinergie con gli interventi di tutela previsti da altri strumenti di politica agro-ambientale sul territorio (Direttiva Quadro Acque, Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli), in coerenza con il Regolamento (CE) 1107/2009. Anche in questa occasione, Regioni e Province autonome sono chiamate ad esercitare un ruolo attivo nel predisporre azioni, linee guida e misure adeguate alla realtà del proprio territorio e a diffondere tali indicazioni agli operatori coinvolti.

Partendo da tali premesse, per la realizzazione e la concreta messa a regime delle attività da porre in essere sono necessarie risorse, competenze specialistiche e multidisciplinari che devono coinvolgere le strutture regionali competenti, con la collaborazione tecnica degli Enti strumentali della regione e di Università ed Enti di ricerca.

Risulta quindi opportuno porre in cantiere le nuove attività che la proposta di aggiornamento del PAN assegnerà in responsabilità alle Amministrazioni regionali. Nello specifico, emerge la necessità di affrontare più attentamente il tema della mitigazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari nell'ambiente, con particolare attenzione alla biodiversità, alla tutela degli impollinatori e ad alcuni risvolti che riguardano la qualità delle acque.

A tal fine, la Direzione Sviluppo rurale e agroambiente ha redatto il Programma "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" (di seguito "Programma"), finalizzato ad approfondire i temi richiamati in riferimento alle misure e alle azioni che possono mettere in atto gli operatori agricoli al fine di mitigare l'impatto, nonché contribuire a ridurre il quantitativo di prodotti fitosanitari pericolosi utilizzati a livello regionale. L'obiettivo è individuare buone pratiche, semplici e concretamente realizzabili; contestualmente, gli approfondimenti diventano strumento di conoscenza che orienta l'amministrazione regionale nelle sue scelte derivanti dagli adempimenti di aggiornamento del PAN, nonché dagli obblighi ambientali e dagli impegni correlati alla PAC.

Affinché tali obiettivi siano accessibili è fondamentale che il Programma si completi con attività di informazione e divulgazione, per aumentare il grado di conoscenza e consapevolezza degli utilizzatori di prodotti fitosanitari sulle conseguenze che l'impiego non corretto e massivo dei prodotti fitosanitari può determinare sulle diverse matrici ambientali

Tutto ciò premesso, ai fini di una fattiva collaborazione per la realizzazione del Programma, sono stati individuati quali idonei soggetti istituzionali l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (di seguito Veneto Agricoltura), il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna (di seguito CREA-AA) e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (di seguito TeSAF), che sono da diversi anni impegnati con ricerche, sperimentazioni e divulgazioni sulle tematiche dell'agricoltura sostenibile e della tutela degli agroecosistemi, posseggono competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione e dispongono di strumenti idonei ad affrontare e realizzare le attività previste dal Programma.

L'accordo con Veneto Agricoltura, Ente strumentale della Regione, rientra tra le possibilità previste dall'art. 2 della L.R. n. 37/2014. Le attività previste dal Programma rientrano tra le funzioni istituzionali di Veneto Agricoltura, che svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca; per tale motivo non viene richiesto un cofinanziamento diretto.

Inoltre, gli accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, con reale condivisione di compiti e responsabilità. Sulla base degli elementi rappresentati e dell'interesse pubblico condiviso si rileva che sussistono i presupposti tecnici ed amministrativi per proporre le collaborazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, tra la Regione del Veneto e il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna (CREA-AA) e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF), per le attività definite nel Programma. Detti soggetti si sono resi disponibili a collaborare con la Regione del Veneto rispettivamente con note prot. n. 505397 del 10/09/2026 e prot. n. 510022 del 14/09/2026.

Le collaborazioni permetteranno di intraprendere un'attività di pubblico interesse nel settore agroambientale che rientra nelle tematiche finalizzate ad incrementare la sostenibilità del comparto agricolo regionale, resa programmatica dal DEFR. I risultati attesi sono funzionali al miglioramento degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile al 2030, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 20 luglio 2020, nello specifico dell'indicatore riferito al rapporto tra prodotti fitosanitari e superfici coltivate, che in Veneto è elevato e influisce negativamente sul posizionamento della Regione rispetto alla media nazionale.

Le attività previste dal Programma verranno svolte in stretta collaborazione tra l'U.O. Agroambiente della Direzione Sviluppo rurale e agroambiente - struttura regionale con competenza sulla programmazione e il coordinamento delle misure di mitigazione nel comparto agricolo, e ciascuno degli Enti su richiamati.

Le attività che costituiscono il Programma sono descritte puntualmente all'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e si articolano come segue:

1. tutela della biodiversità degli ecosistemi: approfondimenti, azioni e misure attuabili per la salvaguardia della biodiversità in ambito agricolo; informazioni sulla efficacia ecologica degli interventi di tutela e ripristino e indicazioni gestionali per il loro mantenimento; proposta di schema di certificazione aziendale con indicatori di risultato.

 Il programma prevede la stampa di materiale divulgativo sui temi approfonditi e la realizzazione di incontri dimostrativi e azioni formative rivolte agli agricoltori e ai tecnici.

 L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" è incaricata dello svolgimento delle attività mediante lo schema di accordo di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per la realizzazione delle attività è prevista una spesa di euro 60.000,00 (sessantamila/00), a carico della Regione;

 uso dei prodotti fitosanitari e misure agroecologiche nel rispetto dell'entomofauna utile: approfondimento sulle buone pratiche a salvaguardia degli impollinatori, comprese indicazioni per la scelta dei prodotti fitosanitari meno pericolosi per i pronubi e sui sistemi di distribuzione più idonei. Adattamento alla realtà regionale di un indicatore complesso che correla le condizioni ambientali alla presenza di impollinatori nelle diverse realtà agricole.

 L'Ente di ricerca per lo svolgimento delle attività proposto è il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria– Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna (CREA-AA), incaricato mediante apposito schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, di cui all'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per la realizzazione delle attività è prevista una spesa di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), di cui euro 30.000,00 (trentamila/00) a carico della Regione ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) a carico del CREA-AA;

3. sistemi per il lavaggio delle macchine irroratrici: approfondimento sulle tecnologie disponibili per il trattamento delle acque reflue derivanti dal lavaggio esterno delle macchine irroratrici; descrizione dei criteri di scelta della tecnologia più adatta alla realtà aziendale e del dimensionamento del sistema; stesura di una proposta di protocollo regionale per identificare una prassi amministrativa per la realizzazione degli impianti di lavaggio esterno delle irroratrici.

 L'Ente di ricerca per lo svolgimento delle attività proposto è l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF), incaricato mediante apposito schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, di cui all'**Allegato D**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per la realizzazione delle attività è prevista una spesa di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), di cui euro 30.000,00 (trentamila/00) a carico della Regione ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) a carico del TeSAF.

Tali finalità si concretizzano attraverso la realizzazione di manuali, schede divulgative e altri strumenti informativi, attività di informazione e formazione, anche pratica, nel territorio. L'attività di disseminazione sarà rivolta ai tecnici consulenti e a tutti i portatori di interesse.

Il Programma delle Attività (**Allegato A**) avrà costo onnicomprensivo pari ad euro 130.000,00 di cui 120.000,00 (centoventimila/00) a carico della Regione e trova copertura nel Capitolo n. 12600 – "Interventi regionali per favorire la ricerca e sperimentazione nel settore primario– trasferimenti correnti (Art. 4, L.R. 09/08/1999, n.32)" del Bilancio regionale di previsione 2026-2028, che presenta sufficiente disponibilità.

Gli accordi entreranno in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e si concluderanno al 31.12.2026.

Eventuali proroghe potranno essere concesse dal Direttore della Direzione sviluppo rurale e agroambiente con proprio atto, in accordo tra le Parti, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi prima della scadenza del Programma.

Alla sottoscrizione degli accordi tra la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura (**Allegato B**), tra la Regione del Veneto e CREA-AA (**Allegato C**) e tra la Regione del Veneto e TeSAF (**Allegato D**) è incaricato il Direttore della Direzione Sviluppo rurale e agroambiente. Alla Direzione è demandata la gestione tecnico-amministrativa degli atti necessari alla completa attuazione di quanto previsto dalla presente deliberazione, degli accordi sottoscritti tra le parti e del Programma delle Attività (**Allegato A**) proposto per l'approvazione.

Il Direttore della Direzione sviluppo rurale e agroambiente è altresì autorizzato ad apportare agli schemi di accordo, di cui agli **Allegati B**, **C** e **D,** eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Si individua quale responsabile tecnico del Programma il Direttore della U.O. Agroambiente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2009/128/CE del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 - "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150";

VISTA la DGR n. 380 del 28 marzo 2017 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza dell'Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15 "Accordi tra pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge regionale n. 37 del 28 novembre 2014, "Istituzione dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario";

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;

VISTA la Legge regionale n. 2 del 10 aprile 2026 “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la Legge regionale n. 3 del 10 aprile 2026 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 aprile 2026 “Bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTA la DGR n. 219 del 9 aprile 2026 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTO il Decreto n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2026 - 2028;

VISTA la DGR n. 311 del 30 aprile 2026 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028”; VISTA la DGR n. 312 del 30 aprile 2026 sull’articolazione apicale delle strutture della Giunta regionale; VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di promuovere l’individuazione e la diffusione a livello regionale di buone pratiche per mitigare l’impatto dei prodotti fitosanitari sulle popolazioni di impollinatori, sulla biodiversità degli ecosistemi agricoli e sulle acque, anche in riscontro alle azioni previste dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al Decreto 22 gennaio 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro della Salute;

3. di approvare il Programma delle Attività “Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell’ambiente acquatico” di cui all’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (CUP H17G26000140002), come condiviso tra la Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente, l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura”, il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria - Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA-AA) e l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF);

4. di avvalersi della collaborazione dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura”, del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria - Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA-AA) e dell’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF) per la realizzazione delle attività di cui al punto 3;

5. di dare atto che le attività che costituiscono il Programma di cui al punto 3, il cui costo complessivo ammonta ad euro 130.000,00, si articolano come segue:

 a. tutela della biodiversità degli ecosistemi, da realizzare in collaborazione con l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura”, con una spesa prevista di euro 60.000,00 a carico della Regione;
 b. uso dei prodotti fitosanitari nel rispetto dell’entomofauna utile, da realizzare in collaborazione con il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria - Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA-AA), con una spesa di euro 35.000,00, di cui euro 30.000,00 a carico della Regione ed euro 5.000,00 a carico del CREA-AA;
 c. sistemi per il lavaggio delle macchine irroratrici, da realizzare in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF), con una spesa di euro 35.000,00, di cui euro 30.000,00 a carico della Regione ed euro 5.000,00 a carico del TeSAF;

6. di approvare lo schema di Accordo tra Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura”, di cui all’**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione delle attività di cui al punto 5;

7. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria – Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente, di cui all’**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione delle attività di cui al punto 5;

8. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF), di cui all'**Allegato D**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione delle attività di cui al punto 5;

9. di stabilire che gli accordi entreranno in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e si concluderanno al 31.12.2026;

10. di stabilire che eventuali proroghe potranno essere concesse dal Direttore della Direzione sviluppo rurale e agroambiente con proprio atto, in accordo tra le Parti, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi prima della scadenza del Programma;

11. di incaricare il Direttore della Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente della sottoscrizione degli accordi di cui agli **Allegati B**, **C** e **D**;

12. di determinare in euro 120.000,00 (centoventimila/00) l'importo delle obbligazioni di spesa di parte regionale, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.12600 "Interventi regionali per favorire la ricerca e sperimentazione nel settore primario" del Bilancio regionale di previsione 2026–2028;

13. di determinare che l'importo delle obbligazioni di spesa di parte regionale di cui al punto 12 è ripartito in euro 60.000,00 (sessantamila/00) a supporto dell'Accordo con Veneto Agricoltura, in euro 30.000,00 (trentamila/00) a supporto dell'Accordo con CREA-AA ed in euro 30.000,00 (trentamila/00) a supporto dell'Accordo con TeSAF dell'Università di Padova, a titolo di rimborso delle spese sostenute;

14. di incaricare la Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la gestione tecnico-amministrativa del Programma delle attività di cui al punto 3;

15. di autorizzare il Direttore della Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente ad apportare al Programma delle attività di cui all'**Allegato A** e agli schemi di Accordo, di cui agli **Allegati B**, **C** e **D**, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;

16. di individuare quale responsabile tecnico del Programma il Direttore della U.O. Agroambiente;

17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. n. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1065 del 01 ottobre 2026

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico.

1. Premesse

La Regione Veneto continua a mettere in atto attività finalizzate ad accompagnare gli operatori agricoli verso gli obiettivi di mitigazione ambientale coerenti con il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e del Green Deal europeo.

Proprio in vista del prossimo aggiornamento del PAN, la Regione coinvolge con il presente Programma Enti di ricerca ed Università, per definire le possibili mitigazioni sulle matrici ambientali in relazione all'uso dei prodotti fitosanitari, attraverso l'approfondimento di alcuni temi specifici per ricavarne linee guida, informazioni, materiali e strumenti di divulgazione efficaci da fornire agli operatori agricoli e supportare il proprio ruolo decisionale.

2. Obiettivi generali

Il Programma, partendo dalle misure e dalle azioni previste dal PAN approfondisce alcuni temi specifici: la salvaguardia degli impollinatori, la salvaguardia della biodiversità e la mitigazione dell'impatto dei prodotti fitosanitari nelle acque grazie alla corretta gestione del lavaggio delle macchine irroratrici.

Gli approfondimenti si rendono necessari per:

- fornire indicazioni pratiche applicabili e formazione adeguata agli operatori agricoli che devono essere orientati sempre verso un incremento della sostenibilità legata all'uso dei prodotti fitosanitari;
- guidare la Regione nell'attuazione degli adempimenti in via di definizione stante l'aggiornamento del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in corso di approvazione, e dove necessario, per adeguare le norme regionali ai nuovi scenari.

Il presente accordo di collaborazione affronta quindi due aspetti connessi all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: il supporto diretto agli operatori di settore e il supporto all'Amministrazione regionale nei processi decisionali qualora sia dovuta l'introduzione di misure di mitigazione specifiche.

3. Attività del Programma

3.1 Tutela della biodiversità degli ecosistemi

L'attività agricola intensiva, attraverso l'uso convenzionale di prodotti fitosanitari e la semplificazione degli elementi caratteristici del paesaggio, può determinare il declino della biodiversità negli ambienti rurali. Per invertire questa tendenza le politiche europee e la stessa PAC prevedono che vengano messe in atto misure di salvaguardia e ripristino della biodiversità, anche al fine di mantenere i servizi ecosistemici che possono essere forniti alla collettività da un sistema agricolo sostenibile.

Anche il recente Regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura prevede che vengano messe in atto tutte le misure necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, per esempio aumentando le superfici agricole con elementi caratteristici del paesaggio ad elevata biodiversità, e tenendo conto dei cambiamenti climatici, oltre che delle esigenze produttive ed economiche degli imprenditori agricoli.

Il PAN, richiamando le Linee Guida adottate dal DM 10 marzo 2015, si concentra nelle misure da applicare ai siti della Rete Natura 2000 (in Veneto costituiscono oltre 140.000 ettari di SAT) e alle aree naturali protette e raccomanda alle regioni di individuare misure atte a mitigare le pressioni che l'attività agricola determina sulla biodiversità di tali aree. Vanno inoltre previsti contenuti formativi specifici per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari che operano in questi ambiti.

Gli agroecosistemi rivestono quindi fondamentale importanza ai fini di ripristinare, preservare e migliorare la biodiversità, favorendo i servizi ecosistemici e riducendo gli impatti dei trattamenti fitosanitari su organismi non bersaglio, come riconosciuto anche dalla Strategia Nazionale Biodiversità 2030. Coesiste pertanto la doppia esigenza di individuare e diffondere buone pratiche e misure per salvaguardare la biodiversità di tutte le aree agricole, e non solo quelle ricadenti in ambiti protetti.

Alla luce delle esigenze sopra descritte, l'attività del presente Programma si articola come segue:

A. Ricognizione letteratura specialistica, progetti ed esperienze. Fase prodromica alla successiva, prevede che vengano raccolte le informazioni disponibili relative ad azioni concrete già svolte o progettate (manualistica, attività sul territorio, ecc.) e alla letteratura scientifica relativa al declino della biodiversità negli agroecosistemi, ai principali drivers del declino e a misure di salvaguardia e ripristino poste in atto e dei risultati ottenuti, il tutto in relazione ai principali gruppi di indicatori (piante, habitat, fauna invertebrata, uccelli degli habitat agricoli, ...).
B. Descrizione di Buone Pratiche. Documenti di approfondimento sulle buone pratiche che possono essere messe in atto facilmente dalle aziende agricole e anche da altri soggetti (es. gestori del verde pubblico) per la protezione e il ripristino della biodiversità in ambito rurale, in coerenza con l'obiettivo 11 della Strategia Nazionale Biodiversità 2030. Possono includere la descrizione delle misure concrete realizzabili sul territorio (es. flowers strips, siepi campestri, piccole zone umide, ecc.) a beneficio delle diverse componenti della biodiversità negli agroecosistemi (vedasi punto A) e il loro contributo alla riduzione dell'impatto dei prodotti fitosanitari.
C. Certificazioni di biodiversità per le aziende agricole.
 Ricognizione degli strumenti di certificazione esistenti ed idonei all'ambito agricolo in relazione alla biodiversità, ed elaborazione di un nuovo disciplinare da porre a disposizione di aziende agricole interessate alla messa in atto delle buone pratiche. Lo scopo dell'azione è favorire le aziende agricole virtuose tramite certificazioni che ne facilitino sia l'accesso a finanziamenti esterni (l'ambito è quello dei bilanci di sostenibilità) che la valorizzazione, tramite il mercato, della gestione agricola sostenibile avviata. Il nuovo disciplinare si baserà sulle buone pratiche messe a punto, adottando indicatori diretti correlati agli habitat ed alle specie vegetali rilevate.

D. Realizzazione di materiale divulgativo. Stampa in formato sintetico degli approfondimenti realizzati (schede tecniche); il materiale sarà distribuito presso gli Organismi di Formazione che erogano i corsi obbligatori per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e in occasione delle attività organizzate sul territorio.

E. Formazione e informazione. Organizzazione di seminari e lezioni specifiche su tutti i temi affrontati dal Programma, rivolte principalmente ai tecnici e ai consulenti aziendali; organizzazione di giornate dimostrative in campo presso il Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Veneto Agricoltura e altri siti che verranno via via individuati.

L'attività sopra descritta verrà realizzata in collaborazione con Veneto Agricoltura, ente strumentale della Regione del Veneto, che possiede le competenze professionali per porle in essere.

	Dettaglio attività	Contributo regionale	Tempi di conclusione riferiti alla durata del programma
A	Ricognizione materiale: documento raccolta	40.000	Metà programma
B	Descrizione Buone Pratiche: documento/schede		Metà programma
C	Schema di certificazione aziendale. Indicatori		Entro fine programma
D	Realizzazione di materiale divulgativo	20.000	Segue attività A, B e C
E	Formazione e informazione (es. corsi di formazione, giornate dimostrative, ecc.)		Fine programma
		60.000	

3.2 Uso dei prodotti fitosanitari e misure agroecologiche nel rispetto dell'entomofauna utile

Gli impollinatori costituiscono parte integrante di ogni ecosistema sano. Sappiamo che oltre l'80% delle specie vegetali coltivate in Europa viene impollinato dagli insetti: senza di loro si assisterebbe al declino e all'estinzione di molte specie vegetali e degli organismi che da loro dipendono, con gravi implicazioni ecologiche, sociali ed economiche. L'esigenza è ben chiara a livello europeo e perseguita sia dalla Strategia sulla biodiversità, sia dal quadro d'azione a favore degli impollinatori approvato dall'Iniziativa europea impollinatori (COM(2023) 35 final) e, da ultimo, dal Reg. (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura, che prevede il ripristino delle popolazioni di impollinatori e della biodiversità degli ecosistemi agricoli nella UE.

L'approfondimento sulle buone pratiche a salvaguardia degli impollinatori necessita di definizioni correlate all'uso dei prodotti fitosanitari. Oltre alla normativa già citata, anche il recente Reg. (UE) 2026/1123, che

aggiorna i requisiti relativi all'etichettatura dei prodotti fitosanitari, introduce un nuovo pittogramma e una frase tipo specifici per l'impatto sugli impollinatori che avrà piena applicazione a partire dal 2028.

In un tale quadro la Regione è tenuta a proporre delle buone pratiche, sotto forma di Misure o Linee Guida, finalizzate a mitigare l'impatto dei prodotti fitosanitari su impollinatori, artropodi utili e sulla biodiversità in generale. L'attività richiesta dovrà porre particolare attenzione anche alla valutazione dell'efficacia delle misure che si possono mettere in atto o che già sono presenti nella realtà regionale e alla misurazione dei risultati perseguibili per la tutela degli impollinatori e della biodiversità.

L'attività prevista si articola come segue:

A. Approfondimento sull'uso dei prodotti fitosanitari e del loro impatto sugli insetti pronubi. Sulla base della documentazione scientifica esistente e della normativa vigente, redazione di linee guida per orientare gli utilizzatori alla scelta dei prodotti meno impattanti sugli impollinatori e ad un loro uso accorto e sostenibile.
B. Efficacia delle misure agroecologiche a tutela degli impollinatori. Disamina delle esperienze nazionali ed internazionali sulle azioni di miglioramento ambientale a tutela degli impollinatori con descrizione delle modalità applicative sul campo e le procedure di monitoraggio impiegate, tra cui le esperienze dirette del progetto "Life 4 Pollinators". Attraverso una sintesi dei dati raccolti e la verifica dei risultati ottenuti, il documento riporterà l'efficacia delle azioni intraprese, fornendo indicazioni operative e raccomandazioni pratiche per ottimizzare gli interventi futuri.
C. Indicatori. Adattamento alla realtà regionale dell'indicatore "BEE" sviluppato dal progetto LIFE 4 Pollinators, che correla le condizioni ambientali alla presenza di impollinatori in diverse realtà agricole. Lo strumento comprende uno schema di monitoraggio, linee guida applicative e informazioni operative da restituire alle aziende e favorire un'ampia adozione dell'Indicatore. Definizione di un set di indicatori quantitativi/qualitativi misurabili, applicabili anche a livello regionale.
D. Contenuti divulgativi. Creazione di lezioni e consulenze registrate, materiale fotografico e video da utilizzare per la produzione di video divulgativi.
E. Formazione e informazione. Attività di formazione/informazione dedicate alla conoscenza degli impollinatori e delle loro interazioni con le specie vegetali in ambito agricolo, con un focus sulle cause del loro declino e sull'impatto dei prodotti fitosanitari. Sono previsti almeno 3 corsi di formazione nel territorio.

L'attività verrà realizzata in collaborazione con il Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente del CREA, sede di Bologna, che rappresenta un centro di lunga esperienza negli studi in campo apistico e nella gestione sostenibile degli ecosistemi agrari e forestali.

	Dettaglio attività	Contributo regionale	Tempi di conclusione riferiti alla durata del programma
A	Impatto dei prodotti fitosanitari: documento	6.000	Metà programma
B	Efficacia delle misure: documento	6.000	Metà programma
C	Indicatori: Documento, schema di monitoraggio, Manuale applicativo	13.000	75% del programma
D	Contenuti divulgativi: materiale per la realizzazione di 4 video	1.500	Fine programma
E	Formazione e informazione: Corsi di formazione specifica, divulgazione nel territorio	3.500	Fine programma
		30.000	

3.3 Sistemi per il lavaggio delle macchine irroratrici

La terza parte del Programma si prefigge di fornire indicazioni per mitigare l'impatto dei prodotti fitosanitari nell'ecosistema acquatico. In precedenti collaborazioni sono stati sviluppati strumenti e materiale divulgativo per mitigare il rischio di inquinamento da prodotti fitosanitari attraverso il contenimento della deriva che si produce durante il trattamento fitosanitario. Con la presente collaborazione si intende spostare l'attenzione dall'inquinamento "diffuso" a quello definito "puntiforme", chiamato così perché si verifica su superfici di suolo limitate ed è ripetuto nel tempo. Diversi studi hanno dimostrato che il 50-70% dell'inquinamento da prodotti fitosanitari nelle acque, superficiali e sotterranee, è dovuto a contaminazioni di carattere "puntiforme". Tale tipologia di contaminazione può derivare anche dalle operazioni di lavaggio delle macchine irroratrici eseguite in aree non adatte o senza attenzioni al destino delle acque reflue, che possono raggiungere i corsi d'acqua superficiali, percolare nel sottosuolo e raggiungere le falde o anche finire in modo indifferenziato negli scarichi dell'acqua piovana. La corretta gestione delle acque di lavaggio delle irroratrici costituisce una pratica fondamentale per la sostenibilità ambientale dell'agricoltura.

L'aggiornamento del PAN prevede che le Regioni sostengano l'attuazione di investimenti volti a migliorare tutti i passaggi di trattamento degli imballaggi e delle rimanenze, comprese le acque reflue derivanti dalle operazioni di lavaggio delle irroratrici. Risulta quindi necessario affrontare le criticità legate alla gestione delle acque reflue di lavaggio tenendo conto della normativa in vigore, degli orientamenti e delle linee guida nazionali, dei risultati del "progetto europeo Life- TOPPS", nonché dei risultati di più recenti studi e attività realizzate in altre realtà nazionali.

L'attività prevista intende analizzare i sistemi di lavaggio attualmente nel mercato e descriverne vantaggi e svantaggi a seconda delle diverse tipologie ed esigenze aziendali, e si articola come segue:

A. Ricognizione delle tecnologie disponibili. Relazione sullo stato dell'arte delle tecnologie per il trattamento delle acque di lavaggio esterno delle irroratrici ad oggi disponibili sul mercato. Questa attività prevede l'analisi delle caratteristiche tecniche e funzionali dei sistemi di trattamento e stima degli aspetti economici, individuando così i possibili scenari di adozione in relazione alla tipologia di utenza (aziendale o comprensoriale), dimensionamento di massima e analisi delle criticità. Verrà effettuato un monitoraggio di almeno tre impianti operativi di diverse tipologie (sistemi fisici, sistemi chimico-fisici, sistemi di biorisanamento) con analisi residuale su campioni di acque prelevate in più punti del flusso del liquido durante il processo per la caratterizzazione delle acque in ingresso e dei prodotti in uscita (acqua trattata e concentrato da smaltire).
B. Criteri per la scelta della tecnologia più adatta. Descrizione dei criteri da applicare nella scelta del sistema di lavaggio più adatto alle diverse tipologie aziendali (aziende singole, imprese agromeccaniche o impianti collettivi), in relazione alle caratteristiche aziendali (numero e tipologia di macchine, frequenza media dei lavaggi, quantità media stimata di acqua impiegata per ciascun lavaggio) per la definizione del dimensionamento di massima del sistema, le caratteristiche dell'area di lavaggio e requisiti minimi obbligatori (es. pozzetti, eventuali coperture, serbatoi di stoccaggio, valvola per deviazione acqua piovana, distanze dai corpi idrici ecc.);
C. Registro di autocontrollo. Realizzazione di una proposta di schema di "registro" per la tracciabilità delle operazioni, da implementare eventualmente ad applicativi informatici.
D. Linee guida regionali. Tenendo conto dei criteri di cui al punto precedente, verrà proposto un protocollo che descriva una prassi standard per le aziende che intendono dotarsi di sistemi di lavaggio, anche in considerazione di eventuali passaggi autorizzativi. Tale procedura sarà sottoposta alla valutazione degli uffici regionali competenti al fine di definire un iter autorizzativo o di comunicazione.
E. Definizione di una procedura autorizzativa. Supporto agli uffici regionali nella definizione di una procedura autorizzativa per impianti di trattamento delle acque di lavaggio delle irroratrici di prodotti fitosanitari.

L'attività verrà realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali (TeSAF) dell'Università degli studi di Padova che possiede consolidata esperienza e comprovate competenze nei temi da trattare.

	Dettaglio attività	Contributo regionale	Tempi di consegna/conclusione
A	Ricognizione tecnologie disponibili: Documento + 10 analisi	€ 25.000	Metà programma
B	Criteri per la scelta della tecnologia più adatta: Documento	€ 5.000	Metà programma
C	Registro di autocontrollo		Fine del programma

D	Linee guida regionali		Fine del programma
E	Supporto nella definizione di procedura autorizzativa		
		30.000	

3.4 Condivisione e divulgazione dei risultati

I dati grezzi raccolti durante le attività del "Programma" e gli elaborati intermedi verranno condivisi tra le parti, in quanto di comune interesse per le iniziative da realizzare nel rispetto delle proprie attività istituzionali. Il materiale divulgativo sarà reso disponibile sul sito regionale.

3.5 Attività propedeutiche alla stesura di linee guida di indirizzo e misure dirette finalizzate alla tutela di aree specifiche dai rischi derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari

Con il presente Programma si pongono le basi per ulteriori indagini che si renderanno necessarie nei percorsi di studio, valutazione e applicazione di eventuali misure di tutela. Gli approfondimenti e le buone pratiche associabili potranno essere declinati a supporto della definizione di eventuali misure di limitazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, pertinenti e praticabili dall'utilizzatore professionale ordinario. Il tutto per fornire evidenza scientifica e supporto alla definizione di misure di mitigazione

Tutti gli attori della collaborazione saranno quindi coinvolti dall'Amministrazione regionale per la partecipazione ad incontri collegiali, durante i quali porteranno le loro attività di ricerca e di studio. Tale confronto potrà orientare le scelte dell'Amministrazione nell'approvazione di protocolli, misure di mitigazione o linee di indirizzo conseguenti al rispetto di obblighi ambientali o di impegni legati alla PAC, nonché degli adempimenti che si renderanno necessari al momento dell'approvazione del primo aggiornamento del PAN.

4. Obiettivi e risultati attesi

Le attività del programma sono finalizzate alla produzione di documenti e contribuiranno a fornire agli operatori di settore conoscenze adeguate e aggiornate sulle misure, dirette ed indirette, per la tutela dell'entomofauna e dell'ambiente acquatico, coerenti con le misure raccomandate dal Decreto 10 marzo 2015. Per questo motivo sarà posta particolare attenzione alla divulgazione dei risultati, organizzando attività formative ad hoc rivolte ai consulenti sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.Lgs. 150/2012), ai tecnici che partecipano ai percorsi di consulenza finanziati dallo Sviluppo Rurale, nonché da altri professionisti coinvolti nella diffusione delle misure a tutela degli ecosistemi.

Complementare alle attività seminariali, è la produzione di materiale formativo e/o divulgativo da diffondere agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, nei percorsi formativi obbligatori (come i corsi per il rilascio/rinnovo del Certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari o del Certificato di consulente sull'uso sostenibile) o volontari.

Le informazioni e le indicazioni che derivano dalle attività in programma saranno utili all'amministrazione regionale per diffondere e promuovere buone pratiche coerenti con le Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette.

5. Ruolo della Regione

1. Attività di coordinamento e indirizzo attraverso l'organizzazione di incontri periodici (anche da remoto) per la valutazione delle proposte, la verifica dei contenuti intermedi, l'analisi delle criticità, la valutazione dello stato di avanzamento. Verbalizzazione degli incontri di coordinamento. Durante il primo incontro di coordinamento viene concordato e stabilito il cronoprogramma per la consegna degli elaborati intermedi e definitivi e la realizzazione delle attività divulgative; la definizione delle date di consegna rispecchia le % di avanzamento previste nelle tabelle "Dettaglio attività".
2. Coinvolgimento di altri uffici referenti delle diverse azioni ed attività previste dal PAN, sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 380/2017.
3. Condivisione dei temi per future sperimentazioni e diffusione delle schede divulgative e dei prodotti video agli organismi di formazione e sulla pagina web Ambiente Rurale;
4. Accompagnamento, analisi, definizione congiunta e verifica normativa e amministrativa sui contenuti degli elaborati predisposti dai tre enti coinvolti nel Programma di attività. Individuazione dei criteri e delle applicazioni concrete dei risultati ottenuti per la definizione di indicatori di monitoraggio finalizzati a implementare le informazioni nazionali e comunitarie richieste dalla direttiva 2009/128/CE, del PAN, dal Regolamento per il ripristino della natura e dalle disposizioni di riferimento per il monitoraggio del CSR della PAC.

6. Aspetti economici

Le attività previste nell'ambito del Programma con il relativo prospetto di spesa sono dettagliate nelle tabelle ai precedenti punti 3.1, 3.2 e 3.3. Ciascuna tabella "Dettaglio attività" dà indicazione anche sui termini di conclusione della singola attività rispetto alla durata del Programma.

Descrizione del budget:

Soggetto	**Contributo Enti partner** (time sheet)	**Spesa a carico della Regione a rimborso**
Veneto Agricoltura	-	60.000
CREA Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente	5.000	30.000
Università degli studi di Padova, Dipartimento TESAF	5.000	30.000
Totale		120.000

Totale Programma	130.000

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1065 del 01 ottobre 2026

SCHEMA DI ACCORDO
CUP H17G26000140002

Attuazione del Programma "*Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico*"

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ente e a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____ del_____;

e

l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" (di seguito solamente "Veneto Agricoltura"), con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università 14, codice fiscale 92281270287, rappresentata, agli effetti del presente atto, da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Direttore, a ciò autorizzato/in base ai poteri conferiti con _____, domiciliato per la Sua carica presso la sede legale di Veneto Agricoltura;

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

a. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) è in fase avanzata di aggiornamento e, in previsione della sua approvazione, è necessario che la Regione organizzi e dia inizio alle attività previste in capo alle amministrazioni regionali che, in ordine agli obiettivi del PAN, devono individuare e promuovere misure finalizzate a ridurre i rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari.

b. In linea con le politiche comunitarie di sostenibilità, la Regione del Veneto promuove e mette in atto iniziative volte a sviluppare strumenti pratici per supportare gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e migliorarne la conoscenza e la consapevolezza su diversi aspetti che possono determinare un uso più efficiente dei prodotti fitosanitari al fine di mitigare l'impatto che questi hanno sull'ambiente.

c. Con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" per fornire agli utilizzatori di prodotti fitosanitari formazione ed indicazioni pratiche ed applicabili per la salvaguardia della biodiversità e la mitigazione del rischio per gli impollinatori e l'ambiente acquatico derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.

d. La Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni prevedendo il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario e per questo intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione messe a disposizione da Veneto Agricoltura.

e. Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 37/2014, svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche che riguardano i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca.

f. Con nota prot. 23143 del 11/09/2026 (protocollo regionale 508340 del 11/09/2026) Veneto Agricoltura ha accolto la proposta di una nuova attività avanzata dalla Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente con nota prot. 504749 del 10/09/2026, prospettando il proprio contributo specialistico nella realizzazione di documenti di approfondimento sulle buone pratiche e le misure attuabili per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità in ambito agricolo; nella elaborazione di indicatori e di uno schema di certificazione aziendale per la valorizzazione delle buone pratiche; nella realizzazione di materiale informativo e nell'organizzazione di attività di formazione.

VISTO CHE

La collaborazione tra la Regione e Veneto Agricoltura sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto – Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente e Veneto Agricoltura per l'attuazione del Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" (di seguito denominato "Programma"), descritto nell'Allegato A della DGR _____ del _____, per le parti di competenza.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente schema di Accordo, unitamente al Programma delle attività.

Art. 2 - Programma delle attività

1. Veneto Agricoltura dichiara di conoscere il Programma delle attività descritte nell'Allegato A sopra richiamato, che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato.
2. Veneto Agricoltura si impegna a rispettare la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato A, ai punti 3.1 e 3.5 del capitolo 3 "Attività del Programma", secondo un cronoprogramma concordato con il Direttore della UO Agroambiente.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano opportune o necessarie per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggerite dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.
4. La Regione si impegna a collaborare con Veneto Agricoltura sulla base delle attività dettagliate dal Programma.

Art. 3 - Responsabili del Programma

1. La Regione indica quale proprio responsabile del Programma oggetto di accordo il Direttore della U.O. Agroambiente.
2. Veneto Agricoltura indica quale proprio responsabile del Programma, oggetto di accordo, per le parti di competenza, _____ (Responsabile scientifico).
3. L'eventuale sostituzione del responsabile di una delle Parti, dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra Parte via PEC.

Art. 4 – Obblighi delle Parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni del Programma, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei materiali, il collegamento con gli operatori del settore e i portatori di interesse. Inoltre, i risultati ottenuti dal presente accordo potranno essere utilizzati per rafforzare l'applicazione nel territorio agricolo regionale delle misure previste dal PAN e degli obblighi introdotti nell'ambito della Condizionalità Rafforzata della nuova PAC o altra normativa di settore.
2. Veneto Agricoltura si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, mezzi, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di competenza descritte al capitolo 3 del Programma.
3. Le Parti operano e collaborano su tutte le attività di propria competenza previste dal Programma per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti e seguendo il principio della leale collaborazione.

4. Le Parti si impegnano allo scambio reciproco dei dati grezzi ed elaborati, secondo modalità che saranno concordate dai Responsabili di cui all'art. 3.

Art. 5 - Durata

1. Gli effetti giuridici del presente Accordo decorrono dalla data dell'atto di accettazione da parte di Veneto Agricoltura e fino al 31/12/2026.
2. Eventuali proroghe della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti, previa richiesta scritta e motivata, da inviarsi tramite PEC, prima della scadenza del Programma.

Art. 6 – Rimborso delle spese sostenute

1. Per la realizzazione delle attività oggetto del seguente Accordo è una spesa di € 60.000,00 (sessantamila/00) a carico della Regione.
2. La Regione riconosce a Veneto Agricoltura l'importo di cui al comma 1 a titolo di rimborso delle spese sostenute nella realizzazione delle attività indicate dal Programma. Le risorse assegnate potranno essere impiegate per l'acquisizione di risorse strumentali e umane, anche nella forma di collaborazioni o acquisizione di servizi, funzionali all'espletamento dell'attività; spese inerenti all'ordinario funzionamento di Veneto Agricoltura non potranno essere considerate ai fini della giustificazione delle spese.
3. Il rimborso delle spese sarà erogato con la seguente modalità:
 euro 40.000,00 a titolo di anticipazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
 euro 20.000,00 a titolo di saldo, alla chiusura del progetto e sulla base della rendicontazione trasmessa.
4. Entro la chiusura del progetto, Veneto Agricoltura inoltrerà alla Regione la relazione sull'attività svolta, la rendicontazione sulle spese sostenute mediante una tabella riassuntiva, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento recanti l'indicazione del codice CUP H17G26000140002.
5. Non costituiscono spese ammissibili ai fini della realizzazione del Programma i costi del personale tecnico o amministrativo dipendente a tempo indeterminato di Veneto Agricoltura.
6. È prevista la restituzione delle somme erogate dalla Regione del Veneto a cui non sono corrisposte opportune spese da parte di Veneto Agricoltura.
7. Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72, gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo di applicazione dell'Iva.

Art. 7 – Regime dei dati e dei risultati dell'Accordo

1. I dati grezzi raccolti durante le attività del Programma, gli elaborati intermedi, le analisi e i documenti finali prodotti verranno condivisi dalle Parti, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare l'altra Parte. Stanti le finalità del Programma, la pubblicazione e la divulgazione di documenti, di natura preparatoria e/o intermedia, di qualunque tipo, inerenti alle elaborazioni dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo e si impegnano a darne evidenza, anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

Art. 8 – Responsabilità

1. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna Parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito del presente Accordo.
3. Veneto Agricoltura esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente accordo.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso delle attività del Programma.
2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti per l'attività o comunque trattati nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità del medesimo ed in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii.
3. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale di Veneto Agricoltura e della Regione che in ragione dell'attività specificamente svolta sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.
2. Il personale delle Parti e i soggetti ad esso equiparati è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e ad osservare le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Recesso e risoluzione dell'Accordo

1. Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere al presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. E' fatto salvo, in ogni caso, in capo a Veneto Agricoltura, il diritto al rimborso delle spese sostenute o impegnate per attività in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita e rendicontata.

Art. 12 – Controversie

1. Le Parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'attività.
2. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che le Parti non abbiano potuto definire in via bonaria, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo.

Art. 13 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q bis) del citato Decreto Legislativo, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A parte I del D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa parte II del D.P.R. n. 131 del

26/04/1986, con oneri a carico del richiedente.

Art. 14 - Comunicazioni

Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
Regione del Veneto - Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente:
adgsr.agroambiente@pec.regione.veneto.it

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura":
avisp@pecveneto.it

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente	Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura
Il Direttore _____	Il Direttore _____

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 1065 del 01 ottobre 2026

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
CUP H17G26000140002

Attuazione del Programma "*Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico*"

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata ai fini del presente atto da _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ente e a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____ del_____;

e

il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (di seguito CREA), con codice fiscale n. 97231970589 e Partita IVA n. 08183101008, avente sede legale in via della Navicella n. 2/4 – 00184 Roma, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale del CREA, _____, delegat_ alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione, ex art. 15 della legge n. 241/90 ss.mm.ii., tra il CREA e le altre amministrazioni pubbliche secondo i criteri indicati nella delibera del CDA n. 105/2025 del 25/09/2025, domiciliat_ per la funzione presso la sede legale di CREA;

di seguito denominati singolarmente anche come "Parte" e congiuntamente come "Parti" del presente accordo di collaborazione istituzionale (di seguito "Accordo").

PREMESSO CHE

a. In linea con le politiche comunitarie di sostenibilità, la Regione del Veneto promuove e mette in atto iniziative volte a sviluppare strumenti pratici per supportare gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e migliorarne la conoscenza e la consapevolezza su diversi aspetti che possono determinare un uso più efficiente dei prodotti fitosanitari, al fine di mitigare l'impatto che questi hanno sull'ambiente.

b. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) è in fase avanzata di aggiornamento e, in previsione della sua approvazione, è necessario che la Regione organizzi e dia inizio alle attività previste in capo alle amministrazioni regionali che, in ordine agli obiettivi del PAN, devono individuare misure finalizzate a ridurre i rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari.

c. Il CREA, istituito con D. Lgs. n. 454/99 recante la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura a norma dell'articolo 11 della legge n. 59/1997, riordinato dall'art. 1 comma 381 della L. n. 190/2014 che ha attribuito al CREA la natura di persona giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste – "MASAF" (già Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - MIPAAF), è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico, dotato d'autonomia scientifica, organizzativa e patrimoniale, che persegue le proprie finalità multisettoriali attraverso le attività svolte dall'Amministrazione centrale, dai Centri e dalle strutture di ricerca e sperimentazione agraria in cui è articolato, disseminati su tutto il territorio nazionale, fra i quali si colloca il Centro di ricerca in Agricoltura e Ambiente (di seguito "CREA-AA").

d. Il CREA ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del proprio statuto, per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, europee ed internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente.

e. Con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" (di seguito "Programma") per fornire agli utilizzatori di prodotti fitosanitari formazione ed indicazioni pratiche ed applicabili per la salvaguardia della biodiversità e la mitigazione del rischio per gli impollinatori e l'ambiente acquatico derivante dall'uso di prodotti fitosanitari

f. La Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni prevedendo il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario. Per questo motivo, con nota prot. n. 492822 del 02/09/2026, ha proposto al CREA-AA la disponibilità a collaborare per la realizzazione del Programma, giacché il CREA-AA possiede competenze tecnico-scientifiche di elevata qualificazione e strumenti idonei ad affrontare in maniera scientificamente fondata e metodologicamente adeguata le attività previste dal Programma.

g. Con nota prot. n. 61646 del 10/09/2026 (protocollo regionale n. 505397 del 10/06/2026) il CREA-AA ha accolto la richiesta della Regione dando riscontro positivo alla sua richiesta, prospettando la propria collaborazione specialistica nella realizzazione di documenti di approfondimento sulle buone pratiche e le misure attuabili nell'applicazione di prodotti fitosanitari a salvaguardia dei pronubi; nella analisi delle misure agroecologiche a favore degli impollinatori e il relativo monitoraggio; nell'adattamento a livello regionale di un indicatore correlato alla presenza di impollinatori; nell'attività formativa e divulgativa dei contenuti proposti.

VISTO CHE

a. Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, redatti ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, e sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività aventi rilevanza pubblica e di interesse comune a ciascuna delle amministrazioni sottoscrittrici.

b. La Delibera ANAC n. 619 del 04/07/2018, precisa che: "l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti e che l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico".

c. Visto l'art 7 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 ("Codice dei Contratti"), integrato e corretto dal D. Lgs. n. 209/2024 s.m.i. recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici", le Parti del presente Accordo danno atto di non operare sul mercato aperto in relazione alle attività oggetto del presente Accordo e di collaborare mettendo sinergicamente in comune conoscenze, esperienze e risorse, sia per realizzare un risparmio di spesa che non sarebbe verosimilmente possibile conseguire altrimenti, che per realizzare a livello operativo attività in conformità ai principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa. Pertanto, non trovano applicazione al presente Accordo le procedure di cui al Codice dei Contratti, atteso che la presente cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione, ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come mero ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.

d. Considerato che entrambi i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti in settori di interesse comune, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto, attraverso la messa a sistema informazioni, dati e conoscenze, permette la creazione di sinergie massimizzando i risultati delle attività progettuali da svolgere ed oggetto del presente Accordo.

tutto ciò premesso, visto e considerato, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Valore delle premesse

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, unitamente al Programma delle attività e gli atti normativi citati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, nonché i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti, e si considerano integralmente trascritti nello stesso.

Art. 2 Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo costituisce strumento di concertazione finalizzato a regolamentare la collaborazione tra

le Parti, assicurando livelli di integrazione e coordinamento necessari a garantire un'efficace ed efficiente per l'attuazione del Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" (acronimo CHAPIRE), descritto nell'Allegato A della DGR _____ del _____, per le Parti di competenza (di seguito Allegato A).

2. Le Parti si impegnano ad adottare come criterio di azione il principio della reciprocità per rendere disponibili, nell'ambito delle rispettive competenze e come meglio di seguito specificato, le proprie risorse, sia in termini finanziari che professionali, nonché si ispirano al principio di leale collaborazione.

Art. 3 – Attività e impegni delle Parti

1. Nello spirito della cooperazione e collaborazione interistituzionale, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto del presente Accordo, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, le Parti si impegnano vicendevolmente a:
 - conseguire il comune interesse pubblico, promuovendo lo scambio di informazioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi concordati;
 - scambiare reciprocamente i dati grezzi ed elaborati, secondo modalità che saranno concordate dai Referenti di cui al successivo art. 4.
2. Il CREA-AA si impegna, in linea con le modalità, finalità e tempistiche descritte nel presente Accordo, a dare attuazione alle attività progettuali descritte dai punti 3.2, 3.4 e 3.5 del capitolo 3 delle "Attività di Programma" di cui all'Allegato A, assicurando il proprio contributo tecnico, scientifico ed informativo, servendosi delle proprie strutture ed avvalendosi di personale altamente specializzato, e rispettando il cronoprogramma concordato con il Direttore della UO Agroambiente.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare eventuali modifiche non sostanziali che si rendano opportune o necessarie per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggerite dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.
4. La Regione si impegna a collaborare con CREA-AA e mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni del Programma, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei materiali, il collegamento con gli operatori del settore e i portatori di interesse. Inoltre, i risultati ottenuti dalla presente collaborazione potranno essere utilizzati per rafforzare l'applicazione nel territorio agricolo regionale delle misure previste dal PAN e degli obblighi introdotti nell'ambito della Condizionalità Rafforzata della nuova PAC o altra normativa di settore. In questo senso, il CREA-AA si impegna ad affiancare la Regione in sede nazionale, qualora fosse necessario presentare i risultati del Programma, indipendentemente dalla conclusione economica dell'operatività dello stesso.

Art. 4 - Referenti del Programma per le Parti

1. La Regione indica quale proprio referente del Programma oggetto della collaborazione il Direttore della U.O. Agroambiente.
2. CREA-AA indica quale proprio Referente del Programma, oggetto della collaborazione, per le attività di competenza, _____ (Responsabile scientifico).
3. L'eventuale sostituzione del referente di una delle Parti, sarà comunicata tempestivamente all'altra Parte via PEC.

Art. 5 – Durata, modifiche e procedura di rinnovo.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dall'ultima sottoscrizione digitale temporalmente apposta dalle Parti contraenti, e fino al 31/12/2026.
2. Eventuali proroghe della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti, previa richiesta scritta e motivata, da inviarsi tramite PEC, prima della scadenza del Programma.
3. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 6 – Modalità di rimborso delle spese sostenute

1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo è stabilita una spesa di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00), di cui € 5.000,00 (euro cinquemila/00) di cofinanziamento a carico di CREA-AA e € 30.000,00 (euro trentamila/00) a carico della Regione a favore del CREA-AA.
2. La somma di € 30.000,00 (euro trentamila/00) che la Regione riconosce al CREA-AA rappresenta titolo di mero rimborso delle spese sostenute nella realizzazione delle attività indicate dal Programma, senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo.
3. La liquidazione del rimborso spese sarà erogata dalla Regione al CREA-AA secondo le modalità sottoindicate:
 - acconto pari a € 10.000 (euro diecimila/00) all'avvio del Programma e presentazione del relativo cronoprogramma delle attività, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
 - saldo dei restanti € 20.000 (ventimila/00) alla chiusura del progetto, sulla base della presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.
4. Entro la chiusura del progetto, il CREA-AA inoltrerà alla Regione, unitamente alla relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta, anche la rendicontazione sulle spese sostenute mediante una tabella riassuntiva, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento recanti l'indicazione del codice CUP H17G26000140002.
5. È prevista la restituzione delle somme erogate dalla Regione del Veneto non rendicontate dal CREA-AA.
6. L'erogazione dell'anticipo e del saldo avverrà con versamento sul conto corrente speciale infruttifero c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale di Roma, IBAN: IT79D0100004306TU0000016213, intestato al "Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria".
7. Le eventuali maggiori spese sostenute dal CREA, rispetto a quelle ammesse, sono a totale carico dello stesso.
8. Gli eventuali costi e le spese per le attività di competenza della Regione restano a carico della stessa.
9. Preso atto delle finalità istituzionali dell'Accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di un accordo di cooperazione orizzontale fra due soggetti pubblici, che non integrano gli estremi di esercizio di imprese, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72, gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo di applicazione dell'IVA.

Art. 7 – Regime dei dati e proprietà ed utilizzazione dei risultati dell'Accordo e obblighi di riservatezza

1. I dati grezzi raccolti durante le attività del Programma, gli elaborati intermedi, le analisi e i documenti finali prodotti verranno condivisi dalle Parti, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. Le Parti convengono sin d'ora che i risultati realizzati congiuntamente, direttamente derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, in piena ed effettiva collaborazione tra le stesse, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili (di seguito "Risultati"), saranno in egual misura di proprietà di entrambe le Parti.
3. Ciascuna Parte potrà pubblicare i Risultati derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare l'altra Parte. Stanti le finalità del Programma, la pubblicazione e la divulgazione di documenti, di natura preparatoria e/o intermedia, di qualunque tipo, inerenti alle elaborazioni dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei Risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo e si impegnano a darne evidenza, anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

5. Le Parti si obbligano ed impegnano, per parte propria nonché per i propri dipendenti, consulenti e risorse di cui ciascuna è responsabile, a:
 - mantenere riservate tutte le informazioni, i dati ed i documenti di natura confidenziale di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'ambito del presente Accordo;
 - a non divulgarli a terzi in alcun modo né in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi e necessari all'esecuzione del presente Accordo, anche successivamente alla cessazione del rapporto dallo stesso disciplinato.
6. L'obbligo non concerne le informazioni che siano già di dominio pubblico al momento della divulgazione, o che lo divengano per cause non imputabili a una violazione del presente Accordo da parte della Parte ricevente, o che debbano essere comunicate in forza di obblighi di legge, regolamenti o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa.

Art. 8 – Responsabilità verso terzi

1. Le Parti utilizzeranno la massima diligenza e le necessarie cautele al fine di evitare il verificarsi di danni a opere, persone o cose durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra rinomata compagnia assicuratrice.
2. Le Parti, pertanto, si assumeranno ogni responsabilità, limitatamente alle specifiche attività di competenza di ciascuna, per casi di infortuni e danni, documentalmente provati, circostanziati ed accertati, arrecatisi reciprocamente e/o a terzi per dolo o colpa grave nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo. Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.
3. Il personale di tutte le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa in materia di tutela per la salute e sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del citato decreto e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile dell'ente di provenienza.

Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività progettuali o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in osservanza del combinato legislativo di norme e principi fissati dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione ed integrità e sarà limitato esclusivamente al raggiungimento delle finalità dell'Accordo.
2. Le Parti adotteranno misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a prevenire accessi non autorizzati, perdita, distruzione o divulgazione dei dati personali, garantendo il rispetto dei diritti degli interessati. La comunicazione a terzi sarà consentita solo nei limiti previsti dalla legge o previo consenso dell'interessato.
3. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 – Recesso e risoluzione dell'Accordo

1. Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere al presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte tramite PEC con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto per le attività progettuali già eseguite o in corso

di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di Risultati, come definiti nel presente Accordo, e la Regione si impegna a rimborsare al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento del recesso o dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 11 – Disciplina delle controversie e foro competente

1. Le Parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'attività.
2. Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, interpretazione, esecuzione, conclusione e risoluzione del presente Accordo, che non si siano potute definire con spirito di reciproca collaborazione in via stragiudiziale tramite bonario componimento, saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. a) punto 2 del D. Lgs. n. 104/2010 s.m.i.
3. Le Parti scelgono e convengono sin d'ora che, per tutte le controversie relative al presente Accordo, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 12 – Modalità di sottoscrizione, oneri fiscali a carico delle Parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e del D. Lgs. n. 82/2005 ss. mm. e ii., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.
2. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le spese relative all'imposta di bollo del presente Accordo sono a carico del CREA, che assolve l'onere in modo virtuale (euro 16,00 – sedici/00 ogni quattro pagine), ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Art. 13 – Comunicazioni e notifiche

Ogni comunicazione e notifica connesse all'esecuzione del presente Accordo dovrà essere inviata dalle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi:

Regione del Veneto - Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente:
adgsr.agroambiente@pec.regione.veneto.it

CREA:
aa@pec.crea.gov.it e *crea@pec.crea.gov.it*

Art. 14 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli del presente Accordo, riguardo i rapporti tra le Parti, si rinvia alle vigenti disposizioni del Codice civile o ad altre leggi che risultino applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente	Per il Consiglio per la Ricerca in agricoltura l'analisi dell'Economia Agraria - CREA
Il Direttore	Il Direttore Generale
_____	_____

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 ss. mm. e ii. e dell'art. 15 comma 2 bis della L. n. 241/1990 ss. mm. e ii., in difetto di contestualità spazio-temporale e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 Codice civile.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D DGR n. 1065 del 01 ottobre 2026

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
CUP H17G26000140002

Attuazione del Programma "*Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico*"

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Direttore della Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente, domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell'Ente e a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____ del_____;

e

l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (di seguito TeSAF), con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università, 16, codice fiscale n. 80006480281, rappresentata, agli effetti del presente atto, da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Direttore, a ciò autorizzato/in base ai poteri conferiti con _____, domiciliato per la Sua carica presso la sede legale di TeSAF;

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

a. Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) è in fase avanzata di aggiornamento e, in previsione della sua approvazione, è necessario che la Regione organizzi e dia inizio alle attività previste in capo alle amministrazioni regionali che, in ordine agli obiettivi del PAN, devono individuare misure finalizzate a ridurre i rischi connessi all'uso dei prodotti fitosanitari.

b. In linea con le politiche comunitarie di sostenibilità, la Regione del Veneto promuove e mette in atto iniziative volte a sviluppare strumenti pratici per supportare gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e migliorarne la conoscenza e la consapevolezza su diversi aspetti che possono determinare un uso più efficiente dei prodotti fitosanitari al fine di mitigare l'impatto che questi hanno sull'ambiente.

c. Con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" per fornire agli utilizzatori di prodotti fitosanitari formazione ed indicazioni pratiche ed applicabili per la salvaguardia della biodiversità e la mitigazione del rischio per gli impollinatori e l'ambiente acquatico derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.

d. La Regione del Veneto può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni prevedendo il solo riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario e per questo intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche di elevata qualificazione messe a disposizione dal TeSAF.

e. Con nota prot. 2970 del 11/09/2026 (protocollo regionale 510022 del 14/09/2026) il TeSAF ha accolto la proposta di una nuova attività avanzata dalla Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente con nota prot. 492889 del 02/09/2026, prospettando la propria collaborazione specialistica nella realizzazione di documenti di approfondimento sulle tecnologie disponibili per il trattamento delle acque reflue derivanti dal lavaggio esterno delle macchine irroratrici; sui criteri di scelta della tecnologia più adatta alle diverse realtà aziendali e sul dimensionamento dei sistemi e degli impianti di lavaggio; stesura di una proposta di protocollo regionale per identificare una prassi ammnistrativa per la realizzazione degli impianti.

f. L'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dello Statuto di Ateneo "Per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, [l'Università] promuove le attività di ricerca in collaborazione con soggetti esterni" e, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, dello stesso Statuto "può

promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali".

g. Il Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova favorisce forme di collaborazione con Enti pubblici e privati per quanto riguarda le attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990.

h. Con DGR n. ___ del _____ si è proceduto all'approvazione della collaborazione in argomento tra Regione del Veneto e Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova, da attivarsi ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990, e dello schema di convenzione da sottoscrivere tra le parti.

VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice.

La collaborazione tra la Regione e TESAF sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

tutto ciò premesso e visto, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto – Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente e TeSAF per l'attuazione del Programma delle attività "Buone pratiche per la mitigazione del rischio connesso all'uso dei prodotti fitosanitari, a tutela della biodiversità, degli impollinatori e dell'ambiente acquatico" (di seguito denominato "Programma"), descritto nell'Allegato A della DGR _____ del _____, per le parti di competenza.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente schema di Accordo, unitamente al Programma delle attività.

Art. 2 - Programma delle attività

1. TeSAF dichiara di conoscere il Programma delle attività descritte nell'Allegato A della DGR n. _____, che qui si intende integralmente richiamato, anche se non materialmente allegato.
2. TeSAF si impegna a rispettare la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato A, ai punti 3.3, 3.4 e 3.5 del capitolo 3 "Attività del Programma", secondo un cronoprogramma concordato con il Direttore della UO Agroambiente.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività, le Parti potranno concordare eventuali aggiornamenti o modifiche non sostanziali che si rendano opportuni o necessari per il miglior esito delle attività stesse, o che siano suggerite dalla natura dei risultati nel frattempo conseguiti.
4. La Regione si impegna a collaborare con TeSAF sulla base delle attività dettagliate dal Programma. Il TeSAF si impegna ad affiancare la Regione anche in sede nazionale, qualora fosse necessario motivare i risultati del Programma, anche successivamente alla conclusione economica dell'operatività dello stesso.

Art. 3 - Responsabili del Programma

1. La Regione indica quale proprio responsabile del Programma oggetto della collaborazione il Direttore della U.O. Agroambiente.
2. TeSAF indica quale proprio responsabile del Programma, oggetto della collaborazione, per le parti di competenza, _____ (Responsabile scientifico).

3. L'eventuale sostituzione del responsabile di una delle Parti, dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra Parte via PEC.

Art. 4 – Obblighi delle Parti

1. La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni del Programma, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con gli operatori del settore. Inoltre, i risultati ottenuti dalla presente collaborazione potranno essere utilizzati per rafforzare l'applicazione nel territorio agricolo regionale delle misure previste dal PAN e degli obblighi introdotti nell'ambito della Condizionalità Rafforzata della nuova PAC o altra normativa di settore.
2. TeSAF si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, mezzi, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di competenza descritte al capitolo 3 del Programma.
3. Le Parti operano e collaborano su tutte le attività di propria competenza previste dal Programma per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti e seguendo il principio della leale collaborazione.
4. Le Parti si impegnano allo scambio reciproco dei dati grezzi ed elaborati, secondo modalità che saranno concordate dai Responsabili di cui all'art. 3.

Art. 5 - Durata

1. Gli effetti giuridici del presente Accordo decorrono dalla data dell'atto di accettazione da parte del TeSAF e fino al 31/12/2026.
2. Eventuali proroghe della durata o variazioni del presente Accordo potranno essere concordate tra le Parti, previa richiesta scritta e motivata, da inviarsi tramite PEC, prima della scadenza del Programma.

Art. 6 – Rimborso delle spese sostenute

1. Per la realizzazione delle attività oggetto della presente accordo è stabilito un costo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00), di cui € 5.000,00 (cinquemila/00) di cofinanziamento a carico di TeSAF ed € 30.000,00 (trentamila/00) a carico della Regione. Il contributo di € 30.000,00 a favore dell'Università di Padova è comprensivo di € 15.000,00 per il finanziamento di contratti a personale e di € 5.000,00 di spese generali.
2. Preso atto delle finalità istituzionali dell'accordo e che l'oggetto della presente Convenzione è strettamente connesso all'attività di ricerca, la somma omnicomprensiva non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari e trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell'ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, e di conseguenza è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli artt. n. 4 e n. 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. Tale somma sarà utilizzata a copertura dei costi necessari per l'esecuzione di ricerche connesse al programma di ricerca cui alla presente convenzione, compresi tutti gli eventuali elementi di costo previsti dall'art. 4 del "Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici e privati".
3. La liquidazione del rimborso avverrà a seguito di richiesta di pagamento tramite nota di addebito non elettronica ed erogato con le modalità sottoindicate:
 - acconto pari a € 15.000 all'avvio del Programma e presentazione del relativo cronoprogramma delle attività, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
 - saldo dei restanti € 15.000 alla chiusura del progetto, sulla base della presentazione di una relazione finale e della rendicontazione del progetto trasmessa.
4. La Regione riconosce a TeSAF l'importo di cui al comma 1 a titolo di rimborso delle spese sostenute nella realizzazione delle attività indicate dal Programma. Le risorse assegnate potranno essere impiegate per l'acquisizione di risorse strumentali e umane, anche nella forma di collaborazioni o acquisizione di servizi, funzionali all'espletamento dell'attività. Spese inerenti all'ordinario funzionamento di TeSAF non potranno essere considerate ai dini della giustificazione delle spese.

5. Entro la chiusura del progetto, il TeSAF inoltrerà alla Regione la relazione sull'attività svolta, la rendicontazione sulle spese sostenute mediante una tabella riassuntiva, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento recanti l'indicazione del codice CUP H17G26000140002, e trasmettendo la relativa nota di addebito.
6. È prevista la restituzione delle somme erogate dalla Regione del Veneto a cui non sono corrisposte spese da parte di TeSAF.

Art. 7 – Regime dei dati e dei risultati dell'Accordo e pubblicazioni

1. Fatta salva la prerogativa propria della Regione nell'adozione di atti programmatori, di indirizzo e informativi di competenza, i risultati della ricerca saranno di proprietà di entrambe le Parti.
2. I dati grezzi raccolti durante le attività del Programma, gli elaborati intermedi, le analisi e i documenti finali prodotti verranno condivisi dalle Parti, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
3. La pubblicazione e la diffusione dei risultati da parte delle Parti dovranno recare l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e di quelli che lo hanno finanziato. In tale circostanza le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.
4. Stanti le finalità del Programma, la pubblicazione e la divulgazione di documenti, di natura preparatoria e/o intermedia, di qualunque tipo, inerenti alle elaborazioni dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
5. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo e si impegnano a darne evidenza, anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

Art. 8- Obblighi e responsabilità

1. Le Parti si impegnano a contribuire alla realizzazione di tutte le attività previste all'articolo 1 della presente Convenzione, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali.
2. Il TESAF si impegna a compiere l'attività di ricerca oggetto della presente onvenzione mettendo a disposizione strutture, attrezzature e personale, come dettagliato nella proposta progettuale sopra citata.
3. Nell'ambito delle attività di supporto alla ricerca, il TESAF potrà avvalersi anche di personale esterno non strutturato attraverso la stipula di borse di studio, contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionale, professionale e co.co.co.
4. Il TESAF solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e onere inerenti all'assicurazione e alla gestione delle risorse umane impegnate nelle attività previste dalla presente Convenzione.
5. La Regione mette a disposizione il proprio supporto tecnico mediante una diretta partecipazione alle attività, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
6. Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna Parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
7. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito del presente Accordo.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali

1. Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel

corso delle attività del Programma.

2. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti per l'attività o comunque trattati nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalità del medesimo ed in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (GDPR) "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", dal D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e ss.mm.ii.
3. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del TeSAF che in ragione dell'attività specificamente svolta sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.
2. Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.
3. Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale di TeSAF sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 11 – Recesso e risoluzione dell'Accordo

1. Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere al presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. E' fatto salvo, in ogni caso, in capo a TeSAF, il diritto al rimborso delle spese sostenute o impegnate per attività in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita e rendicontata.

Art. 12 – Controversie

1. Le Parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'attività.
2. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che le Parti non abbiano potuto definire in via bonaria, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 del Codice del Processo Amministrativo.

Art. 13 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1. Il presente Accordo, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 2-bis della L. 241/1990.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 e 39 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i..
3. Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. n. 642/1972, le spese relative all'imposta di bollo del presente Accordo sono a carico del TESAF, che assolve l'onere in modo virtuale con autorizzazione rilasciata all'Università degli Studi di Padova dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20.02.1991 prot. n. 4443/91/2T.

Art. 14 - Comunicazioni

Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
Regione del Veneto - Direzione Sviluppo rurale e Agroambiente:
adgsr.agroambiente@pec.regione.veneto.it

Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali:
dipartimento.tesaf@pec.unipd.it.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione del Veneto Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente	Per l'Università di Padova Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali
Il Direttore _____	Il Direttore _____

(Codice interno: 594672)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1156 del 20 ottobre 2026

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione con lo IUAV di Venezia - ClusterLab H-City, quale struttura tecnica di supporto dell'Osservatorio regionale sulla casa, di cui all'art. 5 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, finalizzato alla prosecuzione delle attività di studio e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali riguardanti l'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023. DGR n. 1517/2023.

[Lavori pubblici ed edilizia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in continuità con quanto avviato con la DGR n. 1517 del 4 dicembre 2023, si approva lo schema dell'Accordo di collaborazione con IUAV di Venezia – ClusterLab H-City per lo svolgimento delle attività di struttura tecnica di supporto dell'Osservatorio regionale sulla casa.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

L'art. 5 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 ha previsto l'attivazione dell'Osservatorio regionale sulla casa, con compiti di studio e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti l'edilizia residenziale, di formulazione di proposte alla Giunta regionale inerenti il comparto medesimo, nonché di pubblicazione e diffusione di dati ed analisi sulla situazione abitativa e sulle buone prassi proposte da soggetti pubblici e privati, promuovendone la conoscenza tra le forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali.

In particolare il comma 2 dell'art. 5 della Legge regionale n. 39/2017 ha stabilito che la Giunta regionale disciplina il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla casa ed individua la struttura tecnica di supporto.

In tal senso con Deliberazione della Giunta regionale n. 1517 del 4 dicembre 2023 è stato disciplinato il funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla casa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera a) della L.R. n. 39/2017 e contestualmente individuato lo IUAV di Venezia – ClusterLab H-City, quale Unità di ricerca istituita presso l'Università IUAV di Venezia, soggetto a cui affidare le funzioni di struttura tecnica di supporto per lo svolgimento delle attività di raccolta ed analisi dei dati.

Ciò premesso, al fine di rendere operativa l'anzidetta sinergia interistituzionale tra la Regione del Veneto e lo IUAV di Venezia - ClusterLab H-City, con la citata DGR n. 1517/2023 è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione per una durata dodici mesi, rinnovabile per altri due anni, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, finalizzato al conseguimento degli obiettivi fissati nonché al coordinamento degli adempimenti, secondo le rispettive competenze e finalità istituzionali.

La sottoscrizione di tale Accordo di collaborazione è avvenuta con firma digitale del Rettore dello IUAV di Venezia in data 12 dicembre 2023 e del Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici e Edilizia in data 13 dicembre 2023.

L'Osservatorio regionale sulla casa è stato successivamente costituito con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45 del 20 maggio 2024, che ne ha definito anche la composizione.

L'attività di studio e analisi dei programmi regionali, inerenti l'edilizia residenziale pubblica, svolta dallo IUAV di Venezia - ClusterLab H-City nell'ambito del predetto Accordo di collaborazione, in qualità di struttura di supporto all'Osservatorio regionale per la casa, è proseguita per le annualità 2024 e 2025, rinnovata rispettivamente con i Decreti del Direttore della Direzione Programmazione Lavori Pubblici e Edilizia n. 101 del 13 novembre 2024 e n. 230 del 13 ottobre 2025.

Gli esiti dell'attività progettuale, concretizzatisi nella redazione di un rapporto informativo sulla condizione abitativa del Veneto, hanno permesso di soddisfare gli interessi pubblici, realizzando un'attività di ricerca e informazione, che prende forma dall'analisi di dati e statistiche, raccolte annualmente per fornire una fotografia analitica del cambiamento e delle trasformazioni del settore abitativo che caratterizzano la realtà territoriale veneta.

Nell'ottica di proseguire il percorso di ricerca intorno ad alcune attività, già avviate con il precedente Accordo di collaborazione nonchè di implementarne di nuove, con nota prot. n. 88996 trasmessa in data 9 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 555349 di pari data, lo IUAV di Venezia ha inviato una nuova proposta di progettualità, volta ad attuare un programma di ricerca sistemico ed interdisciplinare inerente le politiche dell'abitare, che unisca le proprie risorse a quelle regionali, realizzando attività relative ad interessi convergenti, inserite così in quadro unitario.

Il Gruppo di ricerca interdisciplinare del ClusterLab H-City ha evidenziato, infatti, l'interesse ad operare nel contesto rientrante nel tema dell'edilizia residenziale pubblica, operando all'interno del proprio specifico ambito di ricerca, con lo scopo di approfondire tematiche relative alle trasformazioni del settore abitativo e delle politiche pubbliche rivolte alla casa.

La proposta si articola intorno ad attività di raccolta ed analisi dei dati, inerenti il patrimonio immobiliare, la sua consistenza, il suo stato di manutenzione ed utilizzo che possano essere quindi utili a supportare le politiche regionali in materia di Erp.

Contestualmente viene attivato uno studio della domanda abitativa al fine di incrociarla con l'offerta, ricorrendo anche alla collaborazione con gli Enti proprietari e gestori del patrimonio residenziale pubblico tra i quali si annoverano le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) che forniranno i dati in relazione agli obiettivi per loro declinati.

Giova altresì precisare l'impegno del ClusterLab H-City a predisporre eventuali rapporti tematici su singoli aspetti rilevanti per la definizione di politiche settoriali pubbliche tra cui spiccano argomenti di recente attualità quali le Agenzie sociali per l'abitare nel contesto degli Ambiti Territoriali Sociali, il Piano Casa nazionale e le opportunità che può offrire, nonché le potenziali collaborazioni tra soggetto pubblico e soggetti privati in materia di casa. Inoltre, saranno oggetto di studio e analisi la connessione tra il sistema dell'abitare ed il Piano Energetico e l'analisi dei risultati dei bandi ERP e ERS una volta pubblicati ed implementati.

Considerato i contenuti del programma presentato, allo scopo di assicurare la continuità delle azioni in essere, nonché la professionalità acquisita, la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ritiene opportuno condividere tale iniziativa, rinnovando la propria disponibilità alla collaborazione, con la stipula di un nuovo Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, che potrà essere rinnovato, previa verifica della disponibilità finanziaria, con Decreto a firma del Direttore della Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, per ulteriori due anni.

Lo schema dell'Accordo di collaborazione è riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui le parti si impegnano reciprocamente a massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere, riuniti in una visione unitaria d'insieme, valorizzando un interesse pubblico comune.

Sulla scorta di tali considerazioni, la formula organizzativa cui ricorrere per lo svolgimento dell'attività di supporto rimane l'Accordo di collaborazione, di cui all'art. 15 della L. n. 241/1990 e di cui all'art. 7, comma 4 del Decreto Legislativo n. 36/2023. Gli accordi tra Amministrazioni pubbliche sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra Amministrazioni pubbliche, infatti, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa degli appalti pubblici.

L'art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 indica che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a. interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
b. garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
c. determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d. le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Tali presupposti, al fine della legittimità dell'impegno dello strumento dell'Accordo di collaborazione, sono come di seguito soddisfatti:

- l'Accordo di collaborazione regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell'Accordo di collaborazione vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo di collaborazione si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso all' Accordo di collaborazione non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri.

In relazione alla dotazione finanziaria, il sostegno regionale si concretizza con uno stanziamento di Euro 150.000,00, a valere sul capitolo 104938 – Osservatorio regionale sulla casa – Trasferimenti correnti (art. 5, L.R. n. 39/2017), del Bilancio di previsione 2026-2028, per l'esercizio finanziario 2026.

Tale Accordo di collaborazione avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato, previa verifica della disponibilità finanziaria, con Decreto a firma del Direttore della Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, per ulteriori due anni, prevedendo uno stanziamento massimo di risorse pari a quelle già stanziate per il primo anno.

L'attività di supporto, di cui al presente provvedimento, continuerà ad essere svolta dallo IUAV di Venezia - ClusterLab H-City sotto la diretta vigilanza e in costante rapporto di collaborazione nonchè di informazione con la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive.

Si propone quindi di approvare il nuovo schema di Accordo di collaborazione, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fondato sulle motivazioni espresse in premessa.

Da ultimo, si autorizza il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, o suo delegato, alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, di cui allo schema riportato nell'**Allegato A** e ad apportare eventuali modifiche non sostanziali allo stesso, qualora si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Infine, si incarica dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 5 e 49 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7, comma 4 del Decreto Legislativo n. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici, in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026 – 2028";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1517 del 4 dicembre 2023;

VISTO il Decreto regionale n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 30 aprile 2026 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028";

VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1517 del 4 dicembre 2023 è stato individuato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. n. 39/2017, lo IUAV - ClusterLab H-City, quale struttura tecnica di supporto dell'Osservatorio regionale sulla casa a cui affidare lo svolgimento delle attività di raccolta ed analisi dei dati;
3. di prendere atto della proposta di progettualità trasmessa dallo IUAV di Venezia con nota prot. n. 88996 trasmessa in data 9 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 555349 di pari data, finalizzata ad un programma di ricerca sistemico ed interdisciplinare inerente le politiche dell'abitare, che unisca le proprie risorse a quelle regionali,

realizzando attività relative ad interessi convergenti, inserite così in quadro unitario, in continuità con quanto stabilito con la DGR n. 1517/2023;

4. di ritenere opportuno, a seguito delle valutazioni della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, di continuare ad avvalersi dello IUAV - ClusterLab H-City per lo svogimento delle attività di cui al punto 2;
5. di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa, la collaborazione tra la Regione del Veneto e IUAV di Venezia – ClusterLab H-City, mediante la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, per dare continuità alle attività di ricerca e analisi già in essere nonché avviarne di nuove;
6. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione di cui al punto 5, così come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di stabilire che l'Accordo di collaborazione, di cui al punto 5, avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato, previa verifica della disponibilità finanziaria, con Decreto del Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive per ulteriori due anni;
8. di destinare alla struttura tecnica di supporto, IUAV - ClusterLab H-City, l'importo di Euro 150.000,00, a valere per l'esercizio 2026, quale sostegno regionale finalizzato alla realizzazione delle attività previste dall'art. 5 della L.R. n. 39/2017;
9. di determinare in Euro 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 104938 – Osservatorio regionale sulla casa – Trasferimenti correnti (art. 5, L.R. n. 39/2017) del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
10. di dare atto che il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
11. di autorizzare il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, o suo delegato, ad apportare, all'**Allegato A** di cui al punto 6, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
12. di incaricare il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, o suo delegato, della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, di cui al punto 6;
13. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1156 del 20 ottobre 2026

Schema di Accordo di collaborazione Osservatorio regionale sulla casa, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

per lo svolgimento in comune dell'attività di Struttura tecnica di supporto all'Osservatorio regionale sulla casa di cui all'art. 5 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39

tra

la Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella persona di _____, nato/a a _____, il _____, il quale interviene nel presente atto in qualità di Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, d'ora innanzi definita anche "Regione"

e

Università Iuav di Venezia - ClusterLab H-City – Santa Croce 191 Venezia 30035 Cod. Fisc. 80009280274 - P. IVA 00708670278, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di Rettore pro-tempore di Iuav, domiciliato per la carica in Venezia, S. Croce 191 autorizzato alla stipula del presente atto con …….., d'ora innanzi definita anche "Iuav - ClusterLab H-City"

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

- l'art. 5 della Legge regionale n. 39/2017 e successive modificazioni ed integrazioni prevede l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla casa con il compito di: effettuare studi e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore riguardanti l'edilizia residenziale; formulare proposte alla giunta regionale inerenti il comparto dell'Edilizia residenziale; pubblicare e diffondere dati e analisi sulla situazione abitativa;
- l'art. 49 della Legge regionale n. 39/2017 e successive modificazioni ed integrazioni demanda alla Giunta regionale l'individuazione di una Struttura tecnica di supporto al suddetto Osservatorio;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1517 del 4 dicembre 2023 ha individuato l'Università Iuav - ClusterLab H-City quale Struttura tecnica di supporto ai sensi del citato art. 49;
- Università Iuav di Venezia, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del proprio Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti a livello nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali, nonché svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi;
- Università Iuav di Venezia, in particolare mediante il ClusterLab H-City, ha sviluppato ricerche di base specifiche nel settore dell'edilizia residenziale ed è interessata a sperimentare attività di ricerca

relativa allo studio e all'analisi per l'elaborazione dei programmi regionali riguardanti l'edilizia residenziale pubblica;
- tra le parti è stato sottoscritto, in data 12 dicembre 2023 e 13 dicembre 2023, l'Accordo di collaborazione con la Regione, per lo svolgimento dell'attività di Struttura tecnica di supporto all'Osservatorio regionale sulla casa (rif. repertorio Iuav n. 2104/20233 del 15 dicembre 2023) approvato con Decreto del Rettore rep. 677/2023, protocollo 97062/2023 del 12 dicembre 2023;
- le Parti hanno manifestato la comune volontà di proseguire nella collaborazione nelle tematiche oggetto della presente convenzione per gli ulteriori due anni, come previsto dal suddetto Accordo di collaborazione siglato nel 2023;

Considerato che

La Regione pone grande attenzione nei confronti della tutela del diritto all'abitare, promuovendo soluzioni al problema alloggiativo, fondate su un approccio integrato della materia, nell'ottica di fornire un supporto complessivo, volto al reinserimento nella comunità e mettendo in campo una pluralità di competenze a più livelli.

Atteso che la Regione del Veneto e Iuav - ClusterLab H-City sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti ed è interesse comune di entrambi realizzare una collaborazione, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva.

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice. Un accordo tra Amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della L. n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa degli appalti pubblici.

L'art. 7, comma 4 del Decreto Legislativo n. 36/2023 indica che la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti, volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune, non rientra nell'ambito di applicazione del Codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Tali presupposti al fine della legittimità dell'impegno dello strumento dell'Accordo sono come di seguito soddisfatti:
- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;

- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri.

Richiamati la DGR n. 1517/2023 ed il relativo Accordo di collaborazione, sottoscritto nell'anno 2023 e considerati i successivi rinnovi del citato Accordo, per le annualità 2024 e 2025, finalizzati ad assicurare l'attività di ricerca specifica nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, relativamente allo studio e all'analisi per l'elaborazione di programmi regionali riguardanti le politiche dell'abitare.

La Regione e Iuav - ClusterLab H-City intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e smi e dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un nuovo accordo di collaborazione, nell'ottica di proseguire la ricerca e lo svolgimento di attività di interesse comune, intorno ad alcune attività, già avviate con il precedente Accordo, nonchè di avviarne di nuove, in coerenza con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi.

La collaborazione tra la Regione del Veneto e Iuav - ClusterLab H-City nel presente Accordo, sarà svolta secondo criteri di efficienza ed economicità e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Oggetto dell'Accordo

Iuav - ClusterLab H-City si impegna, con il presente atto, a fornire all'Osservatorio regionale sulla casa di cui all'art. 5 della L.R. n. 39/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, il supporto tecnico necessario per l'assolvimento, da parte del medesimo, dei compiti assegnati, citati nelle premesse.

Art. 2 - Obiettivi e contenuti

Obiettivo del presente accordo è quello di fornire, tempestivamente, all'Osservato regionale sulla casa di cui al precedente articolo e alla Giunta regionale su richiesta, ogni elemento, studio e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali riguardanti l'edilizia residenziale pubblica nonché quant'altro funzionalmente necessario per l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge.

Nel particolare, Iuav - ClusterLab H-City si impegna, con la sottoscrizione del presente atto a:

- soddisfare le esigenze informative del decisore pubblico in relazione alla definizione, attuazione e revisione delle scelte di politica abitativa;
- fornire le conoscenze relative all'insieme degli interventi offerti dagli enti operanti nel settore abitativo, correlate con le informazioni sull'evoluzione della condizione abitativa della popolazione regionale, anche al fine di verificare la congruità delle politiche attivate rispetto alle caratteristiche della domanda sociale e alle dinamiche del settore;

- assicurare la permanenza, nel tempo, del flusso informativo in modo da garantire una continuità di conoscenze per il governo del settore abitativo;
- predisporre eventuali rapporti tematici su singoli aspetti rilevanti per la definizione di politiche settoriali pubbliche (domanda sociale; accompagnamento sociale all'abitare; aree, degrado, stock pubblici; mercato della casa; Agenzie sociali per l'abitare e Ambiti Territoriali Sociali; Piano Casa nazionale e le opportunità offerte; potenziali collaborazioni tra soggetto pubblico e soggetti privati in materia di casa; connessione tra il sistema dell'abitare ed il Piano Energetico; analisi dei risultati dei bandi ERP e ERS qualora definiti e pubblicati; opportunità offerte dal Piano europeo per alloggi a prezzi accessibili anche in materia di affitti brevi; ecc) o di approfondimento di alcune questioni che si ritengono significative (evoluzione storica e urbanistica dell'edilizia residenziale pubblica nella Regione, comparazioni tra politiche abitative diverse, rassegne di casi studio, ecc.).

 Il tema di approfondimento sarà individuato, in accordo con la Regione, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, o dello stato di avanzamento delle progettualità messe in campo e che si vogliono monitorare.

Nell'ambito del presente accordo verranno finanziate borse di ricerca ai fini della realizzazione delle attività.

Art. 3 - Referenti del progetto

L'attività di supporto, di cui alla presente convenzione, è svolta da Iuav - ClusterLab H-City, che si impegna a promuovere la prosecuzione dell'attività di supporto, studio ed analisi intrapresa nelle annualità precedenti, con la responsabilità scientifica della Prof.ssa Laura Fregolent, sotto la diretta vigilanza e in costante rapporto di collaborazione e di informazione con la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive.

Art. 4 - Obblighi delle parti

1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per il coordinamento istituzionale delle attività.
2) Iuav - ClusterLab H-City si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui al presente accordo.
3) La Regione e Iuav - ClusterLab H-City operano e collaborano su tutte le attività previste e si impongono, come criterio di azione, il principio di reciprocità per una completa e integrata visione unitaria dell'attività da svolgere, in uno spirito di collaborazione.
4) Ogni attività si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione nonché della legge nazionale.
5) La Regione e Iuav - ClusterLab H-City hanno completa autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le proprie attività.
6) Iuav - ClusterLab H-City redigerà annualmente un "Rapporto informativo sulla condizione abitativa in Veneto" così composto:
 a) una sezione relativa allo stato dell'arte, con analisi di dati e statistiche raccolte annualmente per fornire una fotografia analitica del cambiamento in corso. I dati, suddivisi su base territoriale, saranno in particolare riferiti alle Provincie, alla Città metropolitana e ai Comuni ad alta tensione abitativa. Alcuni degli obiettivi posti alle ATER saranno elemento di attenzione;
 b) una sezione di approfondimento delle principali tematiche emergenti, quali, ad esempio: l'analisi del patrimonio destinato a edilizia residenziale pubblica; la domanda di abitare nella Regione e le sue caratteristiche; la mappatura dei progetti promossi ai sensi dell'art. 46 della

LR 39/2017, ecc. Tematiche che possono essere individuate in accordo tra Regione e Iuav - ClusterLab H-City.

Il "Rapporto informativo sulla condizione abitativa in Veneto" restituisce con cadenza annuale lo stato del patrimonio residenziale pubblico attraverso l'analisi dei dati quantitativi e qualitativi e la domanda di abitare in Veneto.

7) La Regione mette a disposizione i dati necessari alla stesura del "Rapporto informativo sulla condizione abitativa in Veneto". A titolo esemplificativo i dati necessari sono: patrimonio di edilizia residenziale pubblica della Regione e suo stato manutentivo; il numero di domande di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica; le caratteristiche dei soggetti idonei assegnatari e non; i dati richiesti alle ATER e declinati come nuovi obiettivi.
8) Iuav - ClusterLab H-City si avvarrà di esperti esterni per le attività di estrapolazione ed elaborazione dei dati che saranno forniti dalla Regione Veneto entro il 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo.
9) Iuav - ClusterLab H-City svolgerà anche attività di ricerca sui temi della casa e dell'abitare nelle sue diverse articolazioni (storica, architettonica, urbanistica, sociale, ecc.) e di divulgazione scientifica attraverso la pubblicazione di libri e articoli su riviste scientifiche, la partecipazione a convegni nazionali e internazionali, l'organizzazione di convegni e seminari sul tema casa e abitare, l'allestimento di mostre sui temi dell'accordo.
10) Iuav - ClusterLab H-City redigerà inoltre:
 - relazioni intermedie sullo stato dell'attività che, oltre a dettagliare le attività svolte nell'ambito del programma nel periodo di riferimento, evidenzieranno gli eventuali risultati raggiunti durante lo stesso sul complesso dei lavori stabiliti ed il programma dei lavori previsti per il periodo successivo;
 - una relazione finale con una descrizione di tutti i risultati ottenuti.

Art. 5 - Durata

Il presente Accordo ha una durata di 12 (dodici) mesi dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previa verifica della disponibilità finanziaria, con Decreto a firma del Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, edilizia ospedaliera ed a finalità collettive per ulteriori due anni. Qualora le attività previste dal programma di ricerca, presentato annualmente, vengano realizzate in modo completo ed esaustivo prima di tale termine, è possibile procedere al rinnovo per l'annualità successiva.

Art. 6 - Oneri

Per l'attività di supporto di cui all'atto in oggetto della durata di un anno, decorrente dalla sottoscrizione del presente accordo, la Giunta regionale corrisponde a Iuav - ClusterLab H-City un contributo onnicomprensivo di euro 150.000,00, così erogato:

- 50% alla sottoscrizione della presente Convenzione, su presentazione di apposito programma di ricerca;
- 50% a saldo su presentazione alla Unità Organizzativa Edilizia di regolare rendicontazione delle spese sostenute, della bozza definitiva del "Rapporto informativo sulla condizione abitativa in Veneto", nonché di apposita relazione sull'attività svolta da Iuav - ClusterLab H-City nel periodo considerato.

Eventuali inadempienze daranno diritto alla Regione di ridurre adeguatamente, con proprio provvedimento, il compenso o anche, nel caso di inadempienze gravi, di dare corso alla immediata risoluzione della convenzione.

Art. 7 - Proprietà dei dati e riservatezza

1) I dati raccolti e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito del presente accordo saranno di proprietà di entrambe le parti.
2) Le Parti potranno pubblicare i risultati e i prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, a Iuav e alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1517 del 4 dicembre 2023.
3) Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei rispettivi loghi.

Art. 8 – Impegno di reciprocità e responsabilità

1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna Parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2) Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'uso di proprie strutture, attrezzature e scambio di dati nonché quant'altro fosse ritenuto utile al raggiungimento dei fini previsti dal presente Accordo.
3) Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra, nell'ambito dell'attività del presente accordo.

Art. 9 - Riservatezza

1) Le Parti si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza nel corso dell'attività.
2) Le Parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (Regolamento sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 10 - Recesso

1) La Regione e Iuav - ClusterLab H-City hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte, con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell'Ente le spese già sostenute o per le quali sussiste un'obbligazione giuridicamente vincolante, che dovranno essere comunque riconosciute.

Art. 11 - Legge applicabile e controversie

1) Per quanto non espressamente richiamato, si rinvia agli artt. 15 e 11 della L. n. 241/1990, alla DGR n. 1517/2023 nonché alle norme del Codice Civile, ove compatibili.
2) Le Parti si impegnano, con spirito di collaborazione, a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.

ART.12 - Foro Competente

Per ogni controversia attinente e/o relativa all'applicazione e/o validità e/o interpretazione del presente accordo, il foro competente sarà quello di Venezia.

ART. 13 - Modalità di sottoscrizione, oneri e clausola d'uso

1) Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2bis) della L. n. 241/1990.
2) Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e ss.mm.ii. Le correlate spese sono a carico della parte richiedente.
3) Le spese relative all'imposta di bollo, che derivano dal presente Accordo, sono a carico di Iuav-ClusterLab H-City e assolte da IUAV in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72 – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Venezia n. 29074/1999.

Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, edilizia ospedaliera e a finalità collettive

IUAV - ClusterLab H-City

Il Rettore

(Codice interno: 595659)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1160 del 20 ottobre 2026

Legge speciale per Venezia. Deliberazione CIPE n. 59 del 31 luglio 2009. Presa d'atto della rimodulazione del programma degli interventi di risanamento, tutela e restauro di edifici di interesse storico-monumentale ubicati nel centro storico e nell'area insulare e approvazione del disciplinare regolante i rapporti con la Diocesi Patriarcato di Venezia e le modalità di attuazione degli interventi. DGR n. 1992 del 3 agosto 2010 e DGR n. 231 del 22 febbraio 2012.
[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Con Delibera n. 59/2009 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha disposto l'assegnazione a favore della Regione del Veneto, a valere sul "Fondo Infrastrutture", di un finanziamento dell'importo complessivo di € 50 milioni. Nell'ambito della quota a disposizione della Regione del Veneto, il Comitato di Indirizzo, Coordinamento e Controllo (ex art. 4 Legge 29 novembre 1984, n. 798), nel corso della seduta del 23 dicembre 2008, ha stabilito di destinare la somma di € 5 milioni a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia, per interventi di salvaguardia, tutela e restauro di immobili di interesse storico-monumentale di proprietà della Diocesi medesima. Con il presente provvedimento si prende atto della proposta di rimodulazione del programma degli interventi presentata dalla Diocesi Patriarcato di Venezia e precedentemente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 22 febbraio 2012. Si approva contestualmente lo schema di Disciplinare regolante le modalità di realizzazione delle opere.

Il Vicepresidente Lucas Pavanetto riferisce quanto segue.

La Legislazione speciale per Venezia ha come principale finalità la salvaguardia ambientale, storico-artistica e culturale della città di Venezia e della sua Laguna, definendo gli obiettivi strategici, le procedure per realizzarli e le attribuzioni ai diversi soggetti competenti: lo Stato, la Regione e gli Enti Locali.

In particolare, alla Regione del Veneto sono demandati i compiti relativi al disinquinamento delle acque, al risanamento ambientale e alla gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

La Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 stabilisce, inoltre, all'art. 4, comma 1 che la Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle linee guida del documento di programmazione e pianificazione settoriale denominato "Piano Direttore" e in relazione ai finanziamenti disponibili, predisponga i programmi degli interventi da attuare, che sono successivamente approvati dal Consiglio regionale.

In tale contesto, in occasione della seduta del Comitato Interministeriale di Indirizzo e Controllo (ex. art. 4 della Legge 29 novembre 1984, n. 798), tenutasi a Roma il 23 dicembre 2008, sono stati assegnati alla Regione del Veneto stanziamenti per € 15.750.000,00 relativi ai fondi di cui alla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria dello Stato 2008).

Nella medesima seduta, il Comitato ha deliberato di impegnare il Governo a sottoporre al CIPE la proposta di assegnazione di un contributo pluriennale di entità tale da consentire l'attivazione del volume di investimento globale pari a € 50 milioni, a valere sui fondi di cui all'art. 21 del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, finalizzato alla salvaguardia della Laguna e della Città di Venezia, proponendo la seguente ripartizione dell'intero volume di investimento:

- € 15.000.000,00 a favore della Regione del Veneto, per le attività di propria competenza;
- € 35.000.000,00 per la progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 6 della L. n. 798/1984 così suddivisi:
 a. € 28.262.500,00 a favore del Comune di Venezia;
 b. € 1.487.500,00 a favore del Comune di Cavallino Treporti;
 c. € 5.250.000,00 a favore del Comune di Chioggia.

Con Delibera n. 59 del 31 luglio 2009 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha disposto l'assegnazione a favore della Regione del Veneto, a valere sul Fondo Infrastrutture, dell'importo di € 50 milioni, in modo che la Regione medesima, nel contesto di un'organica realizzazione di tutti gli interventi previsti, potesse valutare comparativamente le esigenze del territorio, conferendo comunque priorità agli interventi da attuare nel Comune di Venezia.

Sempre nel corso della seduta del Comitato Interministeriale di Indirizzo e Controllo del 23 dicembre 2008 è stato, inoltre, disposto di destinare la somma di € 5 milioni, a valere sulla sopra citata quota di € 15 milioni a disposizione della Regione del Veneto, a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per interventi di salvaguardia, tutela e restauro di immobili di proprietà della Diocesi stessa.

Conseguentemente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1992 del 3 agosto 2010 si è provveduto a ratificare l'assegnazione di € 5 milioni a favore della Diocesi Patriarcato di Venezia per interventi di risanamento, tutela e restauro di edifici di interesse monumentale nel centro storico e nell'area insulare veneziana.

La Direzione Regionale Progetto Venezia, con nota prot. n. 97929 del 28 febbraio 2011, ha quindi richiesto alla Diocesi di trasmettere un elenco degli interventi programmati e la descrizione delle singole opere, con particolare riferimento alle

caratteristiche tecniche, alla durata dei lavori, all'obiettivo da perseguire ed al costo programmato.

Con nota prot. n. 111 del 7 giugno 2011 la Diocesi Patriarcato di Venezia ha quindi formulato la proposta di utilizzo dei fondi a sua disposizione e con Deliberazione n. 231 del 22 febbraio 2012 la Giunta regionale ha preso atto del programma di dettaglio degli interventi, come di seguito riportato:

OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO
1. Interventi presso la Chiesa di S. Silvestro (S. Polo, Venezia)	€ 900.000,00
2. Interventi presso la Chiesa di S. Giobbe (Cannaregio, Venezia)	€ 1.000.000,00
3. Interventi presso la Chiesa di S. Andrea de la Zirada (S. Croce, Venezia)	€ 300.000,00
4. Interventi presso la Chiesa di S. Fosca (Torcello, Venezia)	€ 500.000,00
5. Interventi presso la Chiesa di S. Fantino (S. Marco, Venezia)	€ 500.000,00
6. Interventi presso la Chiesa di S. Simeone Profeta (S. Croce, Venezia)	€ 500.000,00
7. Interventi presso la Chiesa di S. Maria del Rosario v. Gesuati (Dorsoduro, Venezia)	€ 1.000.000,00
8. Interventi presso la Chiesa di S. Nicola da Tolentino v. Tolentini (S. Croce, Venezia)	€ 300.000,00
TOTALE	€ 5.000.000,00

In riferimento al programma approvato come sopraripportato, si evidenzia che in relazione all'intervento previsto presso la Chiesa di S. Maria del Rosario v. Gesuati (rif. 7 in tabella), per il quale è stato stanziato un finanziamento di € 1.000.000,00, la Diocesi Patriarcato di Venezia non ha utilizzato il finanziamento, mentre per quanto attiene all'intervento previsto presso la Chiesa di San Simeone Profeta (rif. 6 in tabella), per il quale è stato stanziato un finanziamento di € 500.000,00, alla sua conclusione è stata registrata una economia di spesa di € 160.992,64 in quanto per l'intervento è stato riconosciuto il contributo definitivo a fine lavori di € 339.007,36.

Si precisa che tutti gli altri interventi si sono conclusi, come riportato nella documentazione tecnica economica trasmessa dalla Diocesi Patriarcato di Venezia che attesta il conseguimento degli obiettivi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria degli interventi.

In tale contesto, con nota prot. CUR 2024-1848 e nota prot. CUR 2025-482 la Diocesi Patriarcato di Venezia ha formalmente presentato alla Regione del Veneto la richiesta di rimodulazione del programma degli interventi approvato con DGR n. 231/2012, utilizzando le risorse ancora disponibili e non utilizzate pari a complessivi € 1.160.992, 64.

Con nota prot. 314704 del 26 giugno 2025 la Direzione Progetti speciali per Venezia (ora Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche) ha chiesto alla Diocesi Patriarcato di Venezia la trasmissione del programma degli interventi previsti, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo del singolo intervento, nonché una descrizione delle principali opere da eseguire.

La Diocesi Patriarcato di Venezia con nota prot. CUR 2025-1534 del 24 settembre 2025, acquisita agli atti con prot. n. 500784 del 29 settembre 2025, ha trasmesso la documentazione relativa ai nuovi interventi proposti, per l'importo complessivo di € 1.160.992,64, a valere sulle risorse tuttora disponibili e non utilizzate del finanziamento originariamente ripartito con DGR n. 231/2012.

I nuovi interventi riguardano la Basilica di S. Maria Assunta a Torcello e la Chiesa di San Giacomo dell'Orio.

Per quanto attiene alla Basilica di S. Maria Assunta, gli interventi consistono nella straordinaria manutenzione del manto di copertura in lastre di piombo, nel consolidamento strutturale del tetto e nel rifacimento dell'impianto elettrico.

L'importo complessivo da Quadro economico dei lavori ammonta a € 1.383.711,17, rispetto al quale il cofinanziamento della Regione del Veneto è pari a € 850.000,00.

Per quanto riguarda la Chiesa di San Giacomo dell'Orio, gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo della copertura e del sottotetto, della navata centrale e il rifacimento dell'impianto elettrico.

L'importo complessivo dei lavori è pari a € 587.118,64, rispetto al quale il cofinanziamento della Regione del Veneto è pari a € 310.992,64.

In considerazione di quanto sopra esposto, il programma degli interventi aggiornato risulta il seguente:

OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO
1. Interventi presso la Chiesa di S. Silvestro (S. Polo, Venezia)	€ 900.000,00
2. Interventi presso la Chiesa di S. Giobbe (Cannaregio, Venezia)	€ 1.000.000,00
3. Interventi presso la Chiesa di S. Andrea de la Zirada (S. Croce, Venezia)	€ 300.000,00
4. Interventi presso la Chiesa di S. Fosca (Torcello, Venezia)	€ 500.000,00
5. Interventi presso la Chiesa di S. Fantino (S. Marco, Venezia)	€ 500.000,00
6. Interventi presso la Chiesa di S. Simeone Profeta (S. Croce, Venezia)	€ 339.007,36
7. Interventi presso la Basilica di S. Maria Assunta (Torcello, Venezia)	€ 850.000,00
8. Interventi presso la Chiesa di S. Nicola da Tolentino (S. Croce, Venezia)	€ 300.000,00
9. Interventi presso la Chiesa di S. Giacomo dell'Orio (S, Croce, Venezia)	€ 310.992,64
TOTALE	€ 5.000.000,00

Si sottolinea che il restauro e la conservazione di tali immobili costituiscono attività di estrema importanza per il mantenimento di un patrimonio di grande valore artistico, storico e monumentale, la cui peculiarità è stata riconosciuta anche dall'inserimento di "Venezia e della sua Laguna" nella lista dei siti "Patrimonio mondiale dell'umanità" dell'UNESCO.

In tale contesto, si ricorda che la Regione del Veneto ha sempre contribuito, in particolare negli ultimi anni con rilevanti stanziamenti di fondi, al risanamento igienico sanitario, al restauro strutturale e alla conservazione del patrimonio monumentale della Diocesi Patriarcato di Venezia.

Si precisa che le risorse in argomento, in quanto caratterizzate da specifica finalità vincolata, risultano tuttora disponibili sul Bilancio regionale di previsione 2026-2028, potendo pertanto essere utilizzate per il finanziamento degli interventi di restauro sopra descritti.

Con la presente Deliberazione si provvede pertanto a dare attuazione alle sopraelencate due opere di risanamento e restauro, prendendo atto del relativo programma di dettaglio degli interventi e dando mandato alla Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche della Regione del Veneto di predisporre tutti gli atti amministrativi conseguenti. Contestualmente si provvede all'approvazione dello schema di disciplinare, riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante le modalità di attuazione e rendicontazione delle opere in argomento.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio della sottoscrizione del Disciplinare, come riportato nell'**Allegato A**, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Infine, si propone di incaricare il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il provvedimento del Consiglio regionale 1°marzo 2000, n. 24 con il quale è stato approvato il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000";

VISTA la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Indirizzo e Controllo (ex. art. 4 della Legge 29 novembre 1984, n. 798) assunta nella seduta del 23 dicembre 2008;

VISTO il verbale della riunione del Comitato di cui all'art. 4 della Legge n. 798/1984 del 23 dicembre 2008;

VISTO il Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTO il Decreto-Legge. 29 novembre 2008, n. 185;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 22 febbraio 2012;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, nell'ambito del programma degli interventi di risanamento, tutela e restauro di edifici di interesse monumentale nel centro storico e nell'area insulare veneziana, approvato con DGR n. 231 del 22 febbraio 2012, il finanziamento di € 1.000.000,00 stanziato per l'intervento previsto presso la Chiesa di Santa Maria del Rosario v. Gesuati, in Venezia (Dorsoduro) non è mai stato utilizzato;
3. di prendere atto che, a conclusione dell'intervento presso la Chiesa di San Simeone Profeta, in Venezia (Santa Croce) a fronte del finanziamento originariamente previsto di € 500.000,00, è stato riconosciuto un contributo definitivo pari a € 339.007,36, con conseguente economia di spesa pari ad € 160.992,64;
4. di dare atto che, per effetto del mancato utilizzo delle risorse destinate all'intervento presso la Chiesa di Santa Maria del Rosario v. Gesuati, pari a € 1.000.000,00, e dell'economia di spesa conseguita per l'intervento presso la Chiesa di San Simeone Profeta, pari a € 160.992,64, risultano complessivamente disponibili risorse residue per € 1.160.992,64, a valere sul finanziamento originariamente assegnato alla Diocesi Patriarcato di Venezia nell'ambito dei fondi recati dalla Legge speciale per Venezia;
5. di prendere atto della richiesta di rimodulazione del programma degli interventi presentata dalla Diocesi Patriarcato di Venezia con note prot. CUR 2024-1848 e prot. CUR 2025-482, successivamente integrata con la documentazione trasmessa con nota prot. CUR 2025-1534 del 24 settembre 2025, acquisita agli atti regionali con prot. n. 500784 del 29 settembre 2025, finalizzata all'utilizzo delle risorse residue pari ad € 1.160.992,64 per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, consolidamento e restauro presso:

- la Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello, per € 850.000,00;
- la Chiesa di San Giacomo dell'Orio a Venezia, per € 310.992,64;

6. di prendere atto della rimodulazione del programma degli interventi proposto dalla Diocesi Patriarcato di Venezia per il risanamento, la tutela ed il restauro di edifici di interesse monumentale nel centro storico e nell'area insulare veneziana, originariamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 231 del 22 febbraio 2012, per un importo complessivo invariato di € 5.000.000,00, come di seguito riportato:

OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO
1. Interventi presso la Chiesa di S. Silvestro (S. Polo, Venezia)	€ 900.000,00
2. Interventi presso la Chiesa di S. Giobbe (Cannaregio, Venezia)	€ 1.000.000,00
3. Interventi presso la Chiesa di S. Andrea de la Zirada (S. Croce, Venezia)	€ 300.000,00
4. Interventi presso la Chiesa di S. Fosca (Torcello, Venezia)	€ 500.000,00
5. Interventi presso la Chiesa di S. Fantino (S. Marco, Venezia)	€ 500.000,00
6. Interventi presso la Chiesa di S. Simeone Profeta (S. Croce, Venezia)	€ 339.007,36
7. Interventi presso la Basilica di S. Maria Assunta (Torcello, Venezia)	€ 850.000,00
8. Interventi presso la Chiesa di S. Nicola da Tolentino (S. Croce, Venezia)	€ 300.000,00
9. Interventi presso la Chiesa di S. Giacomo dell'Orio (S, Croce, Venezia)	€ 310.992,64
TOTALE	€ 5.000.000,00

7. di determinare in € 1.160.992,64 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia, entro il corrente esercizio, sul capitolo n. 100688 "Interventi per la salvaguardia Venezia e della sua Laguna, quinta fase - Contributi agli Investimenti, L. 5.2.1992 n. 139";
8. di dare atto che il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
9. di approvare lo schema di disciplinare tra la Regione del Veneto e la Diocesi Patriarcato di Venezia regolante le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi programmati, così come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. di incaricare il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio della sottoscrizione del Disciplinare di cui al precedente punto 9, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale:
11. di incaricare il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche dell'esecuzione del presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di trasmettere il presente provvedimento alla Diocesi Patriarcato di Venezia;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1160 del 20 ottobre 2026

DISCIPLINARE

REGOLANTE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI

RISANAMENTO, TUTELA E RESTAURO DI EDIFICI DI INTERESSE

STORICO – MONUMENTALE UBICATI NEL CENTRO STORICO E NELL'AREA INSULARE

FINANZIATI CON I FONDI CIPE (Delibera n. 59 del 31 luglio 2009)

TRA

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, rappresentata ai sensi e per gli effetti del presente atto da……, in qualità di …….

E

la Diocesi Patriarcato di Venezia, con sede in San Marco, 320/A, Venezia, Cod. Fisc. 80013430279, rappresentata ai sensi e per gli effetti del presente atto da …….., in qualità di ……..

di seguito congiuntamente definite anche "le parti";

VISTE le Leggi n. 171/1973, n. 798/1984, n. 139/1992, n. 539/1995, n. 515/1996, n. 345/1997, n. 448/1998, 488/1999, n. 388/2000, n. 448/2001 e n. 296/2006;

VISTI il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTE le Leggi regionali 27 febbraio 1990, n. 17; 24 gennaio 1992, n. 8; 7 novembre 2003, n. 27;

VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000";

VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale di Indirizzo e Controllo (ex art. 4 della Legge 29 novembre 1984, n, 79) assunta nella seduta del 23 dicembre 2008;

VISTO il verbale della riunione del Comitato Interministeriale di Indirizzo e Controllo (ex. art. 4 della Legge 29 novembre 1984 n. 798) del 23 dicembre 2008;

VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) assunta nella seduta del 31 luglio 2009;

VISTO il Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTO il Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1992 del 3 agosto 2010, n. 3248 del 21 dicembre 2010 e n. 231 del 22 febbraio 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. …….. del …….che approva il presente schema di disciplinare

TUTTO CIO' PREMESSO

con il presente disciplinare vengono fissate le norme alle quali la Diocesi Patriarcato di Venezia dovrà attenersi per la realizzazione delle opere previste dalla DGR n 231 del 22 febbraio 2012 e per la rendicontazione del finanziamento regionale;

ART. 1 – OGGETTO

Alla Diocesi Patriarcato di Venezia (di seguito denominata Soggetto Attuatore), compete la progettazione, la direzione dei lavori, la contabilizzazione e quant'altro attiene all'esecuzione dei lavori relativi a:

- Basilica di S. Maria Assunta – Torcello: interventi di straordinaria manutenzione del manto di copertura in lastre di piombo, consistenti nel consolidamento strutturale del tetto e nel rifacimento dell'impianto elettrico – importo € 850.000,00;
- Chiesa di San Giacomo dell'Orio: interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo della copertura e del sottotetto, della navata centrale, nonché di rifacimento dell'impianto elettrico - € 310.992,64;

Entrambi gli interventi ricadono nell'ambito del programma di *"risanamento, tutela e restauro di edifici di interesse monumentale nel centro storico e nell'area insulare veneziana",* dell'importo complessivo di euro 5.000.000,00, approvato con DGR n. 231 del 22 febbraio 2012 e successivamente modificato con DGR n. …….. del …… , come di seguito dettagliato:

OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPORTO
1) Interventi presso la Chiesa di S. Silvestro (S. Polo, Venezia)	€ 900.000,00
2) Interventi presso la Chiesa di S. Giobbe (Cannaregio, Venezia)	€ 1.000.000,00
3) Interventi presso la Chiesa di S. Andrea de la Zirada (S. Croce, Venezia)	€ 300.000,00
4) Interventi presso la Chiesa di S. Fosca (Torcello, Venezia)	€ 500.000,00
5) Interventi presso la Chiesa di S. Fantino (S. Marco, Venezia)	€ 500.000,00
6) Interventi presso la Chiesa di S. Simeone Profeta (S. Croce, Venezia)	€ 339.007,36
7) Interventi presso la Basilica di S. Maria Assunta (Torcello, Venezia)	€ 850.000,00
8) Interventi presso la Chiesa di S. Nicola da Tolentino (S. Croce, Venezia)	€ 300.000,00
9) Interventi presso la Chiesa di S. Giacomo dell'Orio (S. Croce, Venezia)	€ 310.992,64
TOTALE	**€ 5.000.000,00**

Si precisa che gli altri interventi risultano conclusi.

ART. 2 - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il progetto di ciascuno degli interventi sopra elencati dovrà essere presentato alla Direzione regionale Acque, Rifiuti e Bonifiche, da parte del Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

Il progetto di ciascuno degli interventi sopra elencati dovrà essere presentato entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, per l'emissione del provvedimento d'impegno.

Il finanziamento verrà confermato con provvedimento regionale, previa richiesta del Soggetto Attuatore, corredata dalla seguente documentazione:

1. richiesta del finanziamento;
2. provvedimento di approvazione da parte degli Enti competenti, come previsto dalla normativa vigente. L'atto di approvazione dovrà contenere in particolare, quanto segue:
 - indicazione delle modalità di copertura della eventuale quota parte della spesa non coperta da contributo regionale;
 - quadro economico di spesa completo del progetto; qualora il contributo non copra l'intero importo del progetto, sarà cura del Soggetto Attuatore evidenziare, nel quadro economico, la quota parte finanziata con i fondi afferenti alla Legge Speciale per Venezia;
 - Codice Unico del Progetto di investimento pubblico, obbligatorio ai sensi della Legge 16 novembre 2003, n. 3 (art. 11) e del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 (art. 5, commi 6, 7, 8), nonché della Deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002;
3. pareri e/o approvazioni in merito all'opera, ove previsti, acquisiti ai sensi delle Leggi regionali n. 33/1985, n. 27/2003, n. 12/2024, nonché ogni altro parere e/o autorizzazione e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente;
4. copia del progetto definitivo, con allegata copia su supporto informatico, approvato ai sensi del precedente punto 2, timbrato e sottoscritto nei suoi elaborati da idoneo professionista abilitato;
5. dichiarazione del progettista dell'opera attestante la conformità dei prezzi indicati in progetto rispetto al prezzario regionale o, diversamente, nota giustificativa motivante i prezzi differenti.

La Direzione regionale Acque, Rifiuti e Bonifiche valuterà, a propria insindacabile discrezione, la possibilità di concedere eventuali rinvii rispetto ai termini sopra citati, qualora il Soggetto Attuatore presenti motivata richiesta di proroga.

Successivamente all'emanazione, da parte della Regione, del Decreto di conferma del contributo e di impegno di spesa, il Soggetto Attuatore provvederà all'avvio dei lavori. Al Soggetto Attuatore compete la nomina del progettista, del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché delle altre figure previste dalla vigente normativa.

Qualora si renda necessario procedere alla modifica del Soggetto Attuatore dell'intervento, nel caso la Regione autorizzi con proprio provvedimento tale modifica, il subentrante dovrà sottoscrivere uno specifico disciplinare, analogo al presente.

ART. 3 - COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO REGIONALE

L'intervento è assistito da un finanziamento regionale in conto capitale come indicato all'art. 1 del presente disciplinare. Le spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall'art. 51 della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii., ossia:

a) lavori, servizi e forniture per la realizzazione e l'attivazione dell'opera;

b) acquisizione di immobili e relativi oneri accessori;

c) indennità connesse alla realizzazione dell'opera;

d) imprevisti, fino ad un massimo del 10% dell'importo di cui alla lettera a);

e) documentate spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase dì esecuzione, nonché attività propedeutiche all'espropriazione per pubblica utilità, rilievi, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla redazione ed all'approvazione del progetto, nonché le spese indispensabili per le comunicazioni dirette alla cittadinanza in merito all'attuazione dei lavori;

f) I.V.A., nella misura prevista dalla legge, ove costituisca effettivo onere per il Soggetto Attuatore.

Le spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori sono riconosciute sulla base della relativa documentazione di spesa (da produrre in copia conforme all'originale) secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

ART. 4 - COSTO DELL'INTERVENTO

Il costo complessivo per la realizzazione dell'intervento è desumibile dal quadro economico di spesa allegato al progetto, approvato con provvedimento del Soggetto Attuatore. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art 3

del presente disciplinare relativo alle somme a disposizione del Soggetto Attuatore, si elencano le voci di spesa, qualora previste, che dovranno essere indicate nel dettaglio del quadro economico:

a)	lavori a misura, a corpo ed in economia	€	_____
	- oneri per la sicurezza	€	_____
b)	somme a disposizione del soggetto attuatore per:	€	_____
	- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	_____
	- rilievi, accertamenti ed indagini preliminari	€	_____
	- allacciamenti ai pubblici servizi	€	_____
	- imprevisti, fino ad un massimo del 10% dei lavori a base d'appalto	€	_____
	- acquisizione aree o immobili	€	_____
	- spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza giornaliera e contabilità	€	_____
	- spese per attività di consulenza o di supporto	€	_____
	- spese per pubblicità	€	_____
	- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	_____
	- I.V.A. (qualora sia un costo per il Soggetto Attuatore)	€	_____
	- eventuali altre imposte	€	_____
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA		€	_____

Il Soggetto Attuatore si obbliga a far fronte, con oneri a proprio carico, alla eventuale differenza intercorrente fra l'importo complessivo del progetto presentato in sede di istanza di finanziamento e l'entità del contributo regionale concesso.

ART. 5 - MODALITÀ' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il contributo definitivo da liquidare al Soggetto Attuatore è determinato sulla base della spesa effettivamente sostenuta, tanto per lavori e forniture, quanto per spese generali.

I pagamenti a favore del Soggetto Attuatore verranno effettuati dalla Regione del Veneto sulla base della presentazione dei documenti giustificativi dì spesa e/o stati avanzamento lavori.

L'erogazione del contributo regionale avverrà su richiesta del Soggetto Attuatore, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 2, della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.

La documentazione di spesa è trasmessa dal Soggetto Attuatore all'organo di collaudo, ove previsto, per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dal Soggetto Attuatore nella richiesta di erogazione

del contributo.

Il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione del provvedimento esecutivo con il quale il Soggetto Attuatore approva gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta.

Con la determinazione del saldo è predisposto il conguaglio delle somme ammissibili a contributo ai sensi dell'art 3, tenuto conto di quanto già erogato.

Il termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione è stabilito in cinque anni, a partire dalla data del Decreto del Dirigente della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche di impegno della spesa. L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito e con riferimento ai lavori eseguiti.

Resta peraltro fermo l'obbligo, a carico del Soggetto Attuatore inadempiente, di rendicontare la quota parte di contributo già ricevuta; in mancanza di una specifica disposizione deve ritenersi che tale rendicontazione debba avvenire entro il termine perentorio di un anno dalla data della richiesta della Direzione regionale Acque, Rifiuti e Bonifiche, pena la restituzione del contributo per la parte non rendicontata.

Il saldo del contributo definitivo può essere disposto prima dell'accertamento della spesa effettivamente sostenuta dal Soggetto Attuatore, previa richiesta motivata e presentazione di polizza fideiussoria di importo pari al saldo del contributo.

Qualora, ai sensi delle disposizioni vigenti, non sia prevista la nomina dell'organo di collaudo, la documentazione di spesa è trasmessa alla Direzione regionale Acque, Rifiuti e Bonifiche che potrà effettuare verifiche a campione.

ART. 6 - PROROGHE AI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI LAVORI E DI RENDICONTAZIONE

Il Soggetto Attuatore dovrà ultimare i lavori entro i termini di cui all'art. 5.

Su richiesta del Soggetto Attuatore, da presentare in data antecedente alla scadenza di cui all'art. 5 ed adeguatamente motivata, il Dirigente della Direzione regionale Acque, Rifiuti e Bonifiche, previo accertamento delle giustificazioni addotte dal Soggetto Attuatore ed a sua insindacabile discrezione, con proprio Decreto, può accordare proroghe al termine di rendicontazione.

Allo scadere dei termini concessi con dette proroghe, ovvero alla scadenza dei cinque anni come sopra indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6, della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.

In caso di cofinanziamento del progetto, il Soggetto Attuatore dovrà tenere una specifica e distinta contabilità concernente la quota parte finanziata con i fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia, al fine di consentire l'accertamento delle spese sostenute.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il Soggetto Attuatore si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) nonché ad osservare quanto stabilito nel presente disciplinare.

In ragione della necessità di procedere ad un sistematico monitoraggio circa l'utilizzo dei contributi concessi, anche al fine di consentire la sollecita conclusione dei procedimenti di spesa avviati, semestralmente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, il Soggetto Attuatore dovrà presentare alla Regione del Veneto - Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, il rendiconto delle somme utilizzate ed una relazione sullo stato di attuazione delle opere, utilizzando la scheda allegata (**allegato "sub A"**) al presente disciplinare.

I nominativi del Direttore dei Lavori e dell'impresa appaltatrice dovranno comunque essere comunicati prima della consegna dei lavori. Il Soggetto Attuatore dovrà provvedere a far installare, sul luogo dei lavori, a cura e spese della Ditta appaltatrice, almeno due tabelloni, di dimensione 3.00 m x 2.00 m, contenenti le indicazioni previste dalle Leggi e dai regolamenti vigenti, nonché uno spazio pari ad almeno il 25% della superficie del tabellone riservato ad evidenziare la partecipazione della Regione del Veneto, secondo la tipologia grafica riportata nell'**allegato "sub B"** al presente disciplinare.

Alla base del tabellone dovrà altresì comparire, in caratteri analoghi a quelli usati per le indicazioni di legge, la dicitura "Progetto finanziato con la Legge Speciale per Venezia". Detta scritta dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta regionale del Veneto.

I tabelloni dovranno rimanere esposti per l'intera durata dei lavori. Entro 1 mese dall'inizio dei lavori, il Soggetto Attuatore dovrà altresì inviare alla Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche la documentazione fotografica della avvenuta collocazione di detti tabelloni.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro sei mesi dall'emissione del Decreto di conferma del contributo ed impegno di spesa. Il Direttore della Direzione regionale Acque, Rifiuti e Bonifiche potrà concedere, per giustificati motivi, eventuali proroghe a tale termine.

ART. 8 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le economie, conseguite a qualsiasi titolo, ed accertate nell'esecuzione dell'opera e/o nelle somme a disposizione del Soggetto Attuatore, potranno essere utilizzate per l'esecuzione di eventuali ulteriori lavori complementari afferenti l'intervento finanziato, previa apposita istanza intesa ad ottenere il nulla osta del Dirigente della Direzione regionale Acque, Rifiuti e Bonifiche che, a suo insindacabile giudizio, valuterà la coerenza degli ulteriori interventi proposti con le finalità del progetto finanziato.

ART. 9 - CODICE UNICO DI PROGETTO

Acquisita la comunicazione relativa all'intervenuto finanziamento, il Soggetto Attuatore provvederà ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) come stabilito con Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002. È obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento. In assenza di codici C.U.P. non saranno possibili erogazioni.

ART. 10 - ALTA SORVEGLIANZA, MONITORAGGI E VERIFICHE SULL'INTERVENTO

La Giunta regionale, avvalendosi dei propri Uffici, vigila affinché gli interventi siano eseguiti a regola d'arte, nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti. A tal fine la Direzione regionale Acque, Rifiuti e Bonifiche, sulla base dell'art. 54, comma 10, lettera b) della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii e della DGR 18 marzo 2005, n. 1029, concernente l'individuazione delle modalità per le verifiche a campione sull'attuazione degli interventi oggetto di contributo regionale, si riserva di effettuare nel corso dei lavori verifiche a campione in merito all'attuazione dell'intervento, nonché riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento regionale. Il responsabile del progetto, nominato dal Soggetto Attuatore, vigilerà sui lavori affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte. Si precisa che, in caso di difformità, o ritardi non giustificati, riscontrati in sede di verifica, la Direzione regionale Acque, Rifiuti e Bonifiche potrà attivare le procedure di revoca del finanziamento.

ART. 11 - COLLAUDO

Laddove previsto, il collaudo dei lavori viene eseguito da un collaudatore, o da una commissione collegiale di collaudo nominata nelle forme di legge.

I collaudatori procedono alla sola liquidazione delle spese relative alla realizzazione dell'opera, limitatamente alle voci che concorrono alla quantificazione dell'importo ammissibile a contributo. Gli stessi collaudatori, oltre a definire i rapporti tra il soggetto beneficiario e le imprese appaltatrici, devono procedere a tutti gli accertamenti necessari ad attestare la regolare esecuzione delle opere e l'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto, eseguendo tutti gli accertamenti sperimentali di esercizio per il tempo ritenuto necessario ai fini della verifica della perfetta esecuzione e del regolare funzionamento delle opere.

Secondo quanto disposto dall'art. 116, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 28 dell'Allegato II.14 del medesimo provvedimento, il certificato di collaudo può essere sostituito da quello di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori.

Nel caso in cui gli atti di collaudo siano riferiti a lavori di estensione maggiore rispetto a quelli oggetto del finanziamento regionale, questi ultimi dovranno risultare debitamente evidenziati e distinti negli stessi atti di

collaudo, al fine di consentire l'istruttoria di competenza regionale circa la congruità delle opere realizzate, rispetto al contributo regionale assegnato.

ART. 12 - REVOCA ED INTERVENTI SURROGATORI

La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento, per impossibilità sopravvenuta, forza maggiore o altra giusta causa, l'assegnazione del finanziamento, sostituendosi al Soggetto Attuatore, a propria discrezione, nei rapporti con l'impresa appaltatrice.
La Regione si riserva altresì la facoltà di surrogarsi al Soggetto Attuatore per gravi inadempienze di quest'ultimo, anche quando questi, per negligenza o imperizia, comprometta in qualunque momento la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dei lavori, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento danni.
Può altresì costituire motivo di revoca il mancato invio delle schede di aggiornamento di cui all'art. 7, nonché le difformità e/o i ritardi non giustificati di cui all'art. 11 del presente disciplinare.
Il provvedimento di revoca comporta l'assunzione a totale carico del Soggetto Attuatore di tutte le spese di cui all'art. 4 del disciplinare fino a quel momento sostenute.

ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Soggetto Attuatore è l'unico responsabile della corretta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle Autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità.
La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere con le imprese appaltatrici.
Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze, che dovessero insorgere tra il Soggetto Attuatore e le Imprese, o Ditte, o Società appaltatrici sono a carico del Soggetto Attuatore stesso.
Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi, interpretazione e applicazione derivanti dal presente disciplinare ad amichevole composizione, nel pieno rispetto dello spirito cooperativo di tale collaborazione.
Ogni controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente disciplinare, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta alla competente Autorità giudiziaria.
Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una ricomposizione amichevole, ogni controversia relativa al presente disciplinare è devoluta in via esclusiva al Foro di Venezia.

ART. 14 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare è soggetto ad imposta di bollo ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 123/2025 "Testo Unico delle imposte indirette" al cui assolvimento provvederà il Soggetto Attuatore, e sarà soggetto

all'imposta di registro solo in caso d'uso, per le finalità previste dalla legge e a cura della Parte contraente che avrà avuto interesse alla registrazione.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e ii. e del Reg. UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)", le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati, ai fini dell'esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Sottoscrivendo il presente disciplinare, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO E SOTTOSCRIZIONE

Il presente disciplinare è composto da 16 articoli, su 9 facciate intere e fin qui alla decima. Per quanto non espressamente indicato dal presente disciplinare, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
Il presente disciplinare, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Diocesi Patriarcato di Venezia	Per la Regione del Veneto
……	……..
……	……

ALLEGATO sub A

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE
SCHEDA INTERVENTI

DATA AGGIORNAMENTO:/...../.....

Titolo progetto…….....…….....
……..……..
……
CUP……....
Importo del progetto…….....Finanziamento regionale….……
Soggetto attuatore.....
Progettista…….....
Approvazione Regione.....Altre Approvazioni-….....
Approvazione Ente……..…….....
Impresa aggiudicataria…….....
Consegna lavori:/...../..... Tempo utile: Data scadenza:/...../.....
Direttore dei lavori.....
Collaudatore.....
Numero sospensioni..... Totale giorni di sospensione….....……..
Numero proroghe..... Totale giorni di proroga.....……
Numero perizie.....Decreto ultima approvazione….....……
Nuovo importo complessivo…….....
Nuova scadenza...../...../..... Data ultimazione lavori...../...../.....
Avanzamento lavori - importo contabilizzato……..…….....
Somme in amministrazione sostenute.....……..…….....
Data Certificato di Collaudo (o Certificato di Regolare Esecuzione)...../…...../…….....
Approvazione atti di contabilità finale…...../...../.....
Relazione descrittiva dell'avanzamento delle varie fasi dell'intervento……
……
……
……
……
……
……

ALLEGATO sub B

CARTELLO DI CANTIERE



Descrizione cartello

Per miglior chiarezza si descrivono separatamente le cinque FASCE del cartello di cantiere; sul lato sinistro sono riportate le relative dimensioni.

FASCIA 1

Al centro: logo/emblema della Regione Veneto (vedere nota n. 2) contenente le scritte “REGIONE DEL VENETO” (il colore della barra Regione del Veneto dovrà essere Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati) e nella sottostante riga la scritta “giunta regionale” a diversi caratteri (per il colore dei caratteri vedere nota n. 1).

FASCIA 2

La scritta “LAVORI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA”, di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

FASCIA 3

Fondo bianco (spazio per descrizione delle opere).

FASCIA 4

Sovrapposta una riga di colore verde (vedere nota n. 1).
Centrale e sovrapposte l’una all’altra le scritte dell’Area e Direzione Regionali: “Area Ambiente e Tutela del Territorio” e sotto “Direzione regionale Acque, Rifiuti e Bonifiche” con lo stesso carattere e di colore verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco.

FASCIA 5

scritta “**PROGETTO FINANZIATO CON DGR n. 231/2012 e DGR n. xxxx/2026**”, di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1) e in aggiunta sulla destra il logo del Piano Direttore per il disinquinamento della Laguna di Venezia (rappresentante una garza verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco e contornata da un reticolo geometrico di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).
RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA
(vedere nota n. 1)
RIPRODUZIONE MONOCROMATICA
(vedere nota n. 1)

Nota n. 1

	Web	
Verde	**Colori RGB** Rosso: 0 Verde: 102 Blu: 0	**Quadricromia** Ciano: 82 Magenta: 21 Giallo: 100 Nero: 28

Nota n. 2

La Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dalla Legge regionale n. 28/2017, ha approvato con delibera n. 525 del 30/04/2018 e successivamente integrato con delibera n. 476 del 20/04/2021 il "Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto", a cui si chiede di far riferimento.

(Codice interno: 595254)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1215 del 27 ottobre 2026

Approvazione dello schema di Accordo tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" per la realizzazione del "Progetto operativo di monitoraggio dell'avifauna acquatica nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo - Annualità 2027". L.R. n. 50/1993, art. 1, comma 2. L. n. 241/1990, art. 15, comma 1.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto - Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", per la realizzazione del "Progetto operativo di monitoraggio dell'avifauna acquatica nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo – Annualità 2027", con contestuale autorizzazione delle risorse per la copertura degli oneri in capo alla Regione del Veneto, per un importo complessivo di euro 15.000,00, a valere sul Bilancio pluriennale 2026-2028, esercizio 2027.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 2 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" attribuisce alla Regione competenze in materia di conoscenza, conservazione e gestione della fauna selvatica e prevede, tra l'altro, la promozione e l'attuazione di studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e di iniziative finalizzate allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

La disponibilità di dati aggiornati, omogenei e scientificamente comparabili sulla consistenza, distribuzione e dinamica delle popolazioni di fauna selvatica costituisce pertanto un presupposto essenziale per l'esercizio delle funzioni regionali di pianificazione e gestione faunistico-venatoria e per la valutazione degli effetti delle trasformazioni ambientali sugli ecosistemi.

Tra gli ecosistemi che caratterizzano il Veneto, l'ambiente lagunare e vallivo costituiscono un sistema ambientale di particolare rilevanza per l'avifauna acquatica, in quanto aree di sosta, svernamento e alimentazione per numerose specie. Il monitoraggio regolare delle popolazioni presenti in questi ambienti consente di acquisire informazioni sulla consistenza e distribuzione delle specie, di individuare variazioni interannuali e tendenze demografiche e di supportare le valutazioni tecnico-scientifiche necessarie alla gestione e conservazione della fauna.

Particolare rilievo assume il monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti. L'Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) coordina per l'Italia il progetto International Waterbird Census (IWC), programma internazionale di monitoraggio standardizzato che rileva annualmente, intorno alla metà di gennaio, le popolazioni di uccelli acquatici presenti nelle zone umide.

ISPRA evidenzia che i dati raccolti sono utilizzati per conoscere:

- distribuzione e consistenza delle specie;
- definire i trend delle popolazioni;
- individuare l'importanza dei siti per la conservazione;
- fornire supporto tecnico alle amministrazioni.

Per le province di Venezia, Padova e Rovigo la continuità e la standardizzazione dei censimenti rivestono particolare importanza, poiché la comparabilità dei dati nel tempo richiede che lo sforzo di rilevamento, le unità territoriali, le modalità di osservazione e la finestra temporale siano quanto più possibile uniformi tra le diverse annualità.

Una recente analisi scientifica della serie storica dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti nelle province di Venezia, Padova e Rovigo evidenzia che i conteggi IWC sono effettuati annualmente dalla metà degli anni Novanta, secondo protocolli standardizzati, e che l'intera costa veneta viene censita mediante una suddivisione in unità di rilevamento e l'impiego di osservatori formati. Tale evidenza costituisce un ulteriore elemento a sostegno della necessità di mantenere continuità metodologica e temporale nelle attività oggetto del presente Accordo.

L'esigenza di coordinare temporalmente il monitoraggio della Laguna Veneta con quello del Delta del Po discende dalla natura dinamica delle popolazioni di uccelli acquatici e dalla loro capacità di spostamento tra zone umide ecologicamente connesse. La realizzazione dei censimenti nella medesima settimana consente di ridurre il rischio di sovrastime o sottostime derivanti da movimenti degli individui tra aree contigue e rende maggiormente confrontabili i risultati ottenuti nelle diverse aree.

L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", istituita dalla Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, presenta una specifica coerenza istituzionale con le attività oggetto del presente provvedimento. In particolare,

l'art. 2, comma 1, lettera c-bis) attribuisce infatti all'Agenzia il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale, nonché di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti. Tale previsione individua quindi espressamente, tra le funzioni proprie dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", attività di conoscenza, censimento e monitoraggio della fauna selvatica.

L'Agenzia dispone infatti di una propria area di attività dedicata ai "Monitoraggi Faunistici e C.R.A.S." e opera anche nei settori della biodiversità e ambiente e delle risorse lagunari. La disponibilità di personale tecnico formato per le attività di monitoraggio faunistico consente di assicurare continuità organizzativa e competenza specialistica nello svolgimento dei rilievi sul campo, nella raccolta e validazione dei dati e nella loro successiva elaborazione.

In tale contesto si richiama la nota di Veneto Agricoltura, protocollo n. 25807 del 9 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 556901 del 12 ottobre 2026, con la quale l'Agenzia ha trasmesso la proposta per la realizzazione del "Progetto operativo di monitoraggio dell'avifauna acquatica nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo – Annualità 2027", chiedendo lo stanziamento delle risorse necessarie, per un importo complessivo massimo di euro 15.000,00.

La nota, corredata dal progetto operativo, definisce nel dettaglio l'impostazione tecnico-operativa del progetto, precisandone le finalità, l'ambito territoriale, le specie oggetto di censimento, i riferimenti metodologici, il periodo di rilevamento, l'organizzazione delle squadre, le modalità di raccolta e validazione dei dati e gli elaborati da restituire alla Regione.

La scelta è inoltre supportata dall'esperienza maturata dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" nel monitoraggio dell'avifauna acquatica e degli ambienti umidi veneti del Veneto. La documentazione istituzionale di Veneto Agricoltura riporta precedenti attività di censimento a vista di anatidi, ardeidi e cormorani nel Delta del Po, nonché attività di monitoraggio degli anatidi e degli uccelli ittiofagi nella Laguna di Venezia e nel Delta del Po. L'Agenzia ha inoltre fornito supporto alle attività di censimento degli uccelli acquatici svernanti nell'ambito dell'International Waterbird Census (IWC), coordinato da ISPRA. Tali precedenti risultano particolarmente pertinenti rispetto alle attività oggi programmate, che richiedono esperienza specifica nell'osservazione e nel conteggio dell'avifauna acquatica in ambienti lagunari e deltizi.

Le caratteristiche del monitoraggio rendono inoltre necessario disporre di una struttura in grado di assicurare, con continuità per l'annualità 2027, la programmazione delle attività, l'impiego di personale qualificato, il coordinamento dei rilievi, la gestione omogenea dei dati e la predisposizione delle relazioni tecniche. In particolare, la documentazione tecnica predisposta per il programma richiede che i rilievi siano effettuati da personale qualificato, che il censimento delle aree costiere rappresentate dalla Laguna Veneta–Delta del Po sia concentrato, in condizioni meteoclimatiche standard, nell'arco massimo di tre giornate consecutive e che le due aree siano censite nella medesima settimana, al fine di evitare sovrastime o sottostime delle specie di interesse venatorio e gestionale, con particolare riferimento ad Anatidi, Gruidi e Falacrocoracidi. È inoltre previsto che i dati siano organizzati per unità geografica di rilevamento secondo la zonizzazione ufficiale ISPRA e distinti tra zone di caccia e di non caccia.

Alla luce delle funzioni istituzionali attribuite dalla Legge regionale istitutiva dell'Agenzia, dell'esperienza maturata nel monitoraggio faunistico e dell'organizzazione tecnica disponibile, risulta coerente il coinvolgimento di Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" nella realizzazione del progetto di monitoraggio oggetto del presente provvedimento.

La Regione del Veneto conserva in ogni caso le funzioni di indirizzo, coordinamento istituzionale, verifica e utilizzo dei risultati ai fini delle proprie competenze in materia faunistico-venatoria.

L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" assume invece la responsabilità tecnico-operativa dell'esecuzione dei monitoraggi e della produzione dei relativi elaborati, secondo una chiara ripartizione di compiti e responsabilità.

Tale configurazione consente di qualificare l'iniziativa come collaborazione istituzionale su un interesse pubblico comune, evitando che l'Accordo si limiti al mero affidamento di una prestazione: entrambe le Parti partecipano infatti alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione competenze, attività e risorse proprie, con un risultato conoscitivo destinato all'esercizio delle funzioni istituzionali.

Il Progetto viene strutturato sull'annualità 2027, al fine di assicurare la continuità della raccolta dei dati e la loro comparabilità interannuale. Le attività saranno svolte secondo un quadro metodologico unitario, definito nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La Regione si impegna ad assicurare il proprio supporto mettendo a disposizione le risorse economiche e collaborando nella trasmissione delle informazioni necessarie per l'attuazione del progetto. L'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" si impegna a svolgere gli interventi attuativi dnel rispetto delle funzioni attribuitele dalla legge regionale istitutiva garantendo l'utilizzo di personale tecnico qualificato.

Inoltre le attività di campo dovranno essere concentrate in una finestra temporale idonea a garantire la confrontabilità dei risultati e, in condizioni meteorologiche standard, dovranno essere completate entro il limite massimo di tre giornate consecutive, salvo motivate esigenze.

I dati dovranno essere raccolti secondo le unità geografiche di rilevamento individuate sulla base della zonizzazione ufficiale di riferimento e dovranno distinguere, ove pertinente, le zone soggette a esercizio venatorio da quelle non soggette a caccia, in particolare all'interno delle Aziende faunistico venatorie (AFV). Il prodotto finale dovrà comprendere un database informatizzato, in formato compatibile con Microsoft Excel o altro formato concordato con la Regione, contenente tutti i dati raccolti, organizzati per unità geografica di rilevamento secondo la zonizzazione ufficiale di riferimento e per zona di caccia e non caccia ed una relazione tecnica completa di documentazione fotografica.

L'Accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2027 che potrà essere prorogata con Decreto del Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria per il tempo necessario alla conclusione delle attività.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si approva lo schema di Accordo tra la tra la Regione del Veneto - Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" per la realizzazione del "Progetto operativo di monitoraggio dell'avifauna acquatica nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo – Annualità 2027" come riportato nell'**Allegato A** e prevedendo uno stanziamento, per l'anno 2027, di complessivi euro 15.000,00 in favore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", a valere sul capitolo di spesa n. 75058 "*Trasferimenti per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio*" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2027.

Il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria provvederà con propri atti all'assunzione degli impegni di spesa a favore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" e alle relative liquidazioni.

Da ultimo, si incarica il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria alla sottoscrizione dell'Accordo di cui all'**Allegato A** e dell'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, nonché di apportare allo schema di Accordo medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero neccessarie nell'interesse dell'Ammnistrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la L.R. 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTA la L.R. 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario";

VISTA la L.R. statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, e ss. mm. ii.;

VISTO l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 Bilancio di previsione 2026 -2028";

VISTA la nota di Veneto Agricoltura del 9 ottobre 2026 prot. n. 25807, acquisita al protocollo regionale n. 556901 del 12 ottobre 2026, recante la proposta progettuale e la richiesta di stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto di monitoraggio dell'avifauna acquatica per l'annualità 2027;

VISTA la DGR 9 aprile 2026 n. 219 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 15 aprile 2026 n. 3 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028";

VISTA la DGR 30 aprile 2026 n. 311 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 15462 del 03/07/2026 "Aggiornamento dell’Allegato A “Bilancio finanziario gestionale 2026-2028”, approvato con Decreto n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione e ss.mm.ii., a seguito della ridefinizione dell’assetto organizzativo regionale. (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare un monitoraggio standardizzato e ripetibile dell'avifauna acquatica presente nelle province di Venezia, Padova e Rovigo, con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico, gestionale e venatorio, producendo dati utilizzabili dalle Strutture della Giunta regionale per le proprie funzioni istituzionali;
3. di ritenere necessario avvalersi per lo svogimento delle funzioni istituzionali comuni di cui al punto 2, dell'Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura”, ai sensi della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37;
4. di prendere atto che Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura”, con nota protocollo n. 25807 del 9 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 556901 del 12 ottobre 2026, ha trasmesso la proposta per la realizzazione del “Progetto operativo di monitoraggio dell’avifauna acquatica nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo – Annualità 2027”, chiedendo contestualmente lo stanziamento delle risorse necessarie;
5. di definire una forma di collaborazione istituzionale tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” per la realizzazione del progetto di cui al punto 4;
6. di approvare lo schema di Accordo tra la Regione del Veneto - Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria e l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” per la realizzazione del “Progetto operativo di monitoraggio dell’avifauna acquatica nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo – Annualità 2027”, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di stabilire che la Accordo di cui al punto 6 ha durata dalla data della sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2027, fatto salvo il completamento delle attività e degli adempimenti di rendicontazione riferiti alle annualità oggetto della Accordo medesimo;
8. di approvare lo stanziamento delle risorse in favore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura”, determinando una spesa complessiva pari a euro 15.000,00 da sostenersi nell’esercizio 2027;
9. di determinare in euro 15.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa oggetto del presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi pluriennali stanziati sul Capitolo di spesa n. 075058 “*Trasferimenti per iniziative in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio*” del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2027;
10. di dare atto che la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
11. di autorizzare il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria di apportare allo schema di Accordo di cui all'**Allegato A** eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero neccessarie nell’interesse dell’Ammnistrazione regionale;
12. di incaricare il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria della sottoscrizione dell’Accordo di cui all'**Allegato A**;
13. di incaricare il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente provvedimento e di tutti i successivi adempimenti connessi al medesimo;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, commi 1 e 2 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1215 del 27 ottobre 2026

SCHEMA DI ACCORDO
(ex art. 15 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241)

PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO OPERATIVO DI MONITORAGGIO DELL'AVIFAUNA ACQUATICA NELLE PROVINCE DI VENEZIA, PADOVA (AMBITI LAGUNARI/VALLIVI) E ROVIGO – ANNUALITÀ 2027"

La Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____;

e

l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", con sede legale in Viale dell'Università n. 14 - 35020 - Legnaro (PD), codice fiscale n. 92281270287 (P. Iva 05026970284), rappresentata da _____, nato a _____, il _____, in qualità di _____;

di seguito denominati individualmente come la "Parte" e congiuntamente come le "Parti".

PREMESSO CHE

1. la Regione esercita le proprie competenze in materia di protezione e gestione della fauna selvatica e promuove attività di studio e monitoraggio finalizzate all'acquisizione delle conoscenze necessarie alla pianificazione faunistico-venatoria;
2. l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" è ente pubblico economico strumentale della Regione del Veneto e, ai sensi della L.R. n. 37/2014, svolge anche attività di censimento e studio della fauna selvatica e dei rapporti con le altre componenti ambientali, anche in funzione della predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale;
3. le Parti riconoscono l'interesse pubblico comune alla disponibilità di dati aggiornati e standardizzati sulla consistenza e distribuzione dell'avifauna acquatica nelle provincie di Venezia, Padova e Rovigo;
4. il progetto International Waterbird Census (IWC), coordinato in Italia dall'Istituto Superiore per Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), costituisce un riferimento metodologico consolidato per il monitoraggio degli uccelli acquatici svernanti e per la raccolta di dati comparabili nel tempo e nello spazio;
5. l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" dispone di competenze tecniche e di esperienza documentata nel monitoraggio faunistico e, in particolare, nell'ambito dell'avifauna acquatica e delle aree lagunari e deltizie;
6. con nota prot. n. 25807 del 09 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 556901 del 12 ottobre 2026, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" ha trasmesso la proposta progettuale e il relativo "Progetto operativo di monitoraggio dell'avifauna acquatica svernante

nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo – Annualità 2027" (Allegato A), recante la descrizione delle attività, delle modalità di esecuzione, del fabbisogno organizzativo e finanziario e dei prodotti finali attesi; la proposta prevede un fabbisogno finanziario complessivo massimo pari a euro 15.000,00 per l'annualità 2027 e richiede che le risorse siano rese disponibili con congruo anticipo rispetto alla campagna di censimento prevista nel mese di gennaio 2027;

7. le Parti intendono pertanto realizzare congiuntamente un progetto di monitoraggio per l'annualità 2027; Con il presente Accordo, le Parti definiscono i rispettivi rapporti e le responsabilità per la realizzazione del "Progetto operativo di monitoraggio dell'avifauna acquatica nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo – Annualità 2027" (di seguito "Progetto"), finalizzato a realizzare un monitoraggio standardizzato e ripetibile dell'avifauna acquatica svernante, con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico, gestionale e venatorio, producendo dati aggiornati e comparabili utilizzabili dalla Regione per le proprie funzioni istituzionali.

Per quanto sopra espresso le parti concordano e convengono quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Con il presente Accordo, le Parti intendono definire i loro rapporti e le relative responsabilità in merito alla realizzazione del "Progetto operativo di monitoraggio dell'avifauna acquatica nelle province di Venezia, Padova (ambiti lagunari/vallivi) e Rovigo – Annualità 2027" (di seguito denominato "Progetto"), ovvero un monitoraggio standardizzato e ripetibile dell'avifauna acquatica presente nelle provincie di Venezia, Padova e Rovigo, con particolare riferimento alle specie di interesse conservazionistico, gestionale e venatorio, producendo dati utilizzabili dalla Regione per le proprie funzioni istituzionali.
2. Il Progetto è articolato in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nel presente accordo, contenente la descrizione dettagliata dei compiti e delle attività progettuali assegnati a ciascuna Parte.

ART. 2 - IMPEGNI E PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

1. Le Parti collaborano al perseguimento delle finalità del progetto mettendo a disposizione, secondo le rispettive competenze istituzionali, risorse umane, conoscenze, dati, strumenti e capacità organizzative. La Regione assicura l'indirizzo e il coordinamento istituzionale e mette a disposizione il patrimonio informativo utile; l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" assicura la realizzazione tecnico-operativa dei monitoraggi, mediante il proprio personale tecnico formato e le ulteriori risorse organizzative necessarie. Le attività non espressamente previste dal presente Accordo e che dovessero rendersi necessarie saranno preventivamente condivise tra le Parti.
2. Le attività dovranno essere coordinate con le campagne di monitoraggio effettuate nella zona lagunare - vallivo (Laguna nord, laguna sud e Delta del Po), al fine di garantire la massima comparabilità dei dati.

ART. 3 - PERSONALE E SICUREZZA

1. Ciascuna Parte potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, in conformità alle vigenti normative.
2. Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente

Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose).

3. Il personale di ciascuna Parte, che si recherà presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività del progetto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso quest'ultima, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico dell'ente di appartenenza. A tal fine, le Parti (di seguito indicate anche "Datori di lavoro") si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività del progetto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

ART. 4 - SPESA PREVISTA DEL PROGETTO

1. La spesa prevista per realizzazione del progetto viene fissata in euro 15.000,00 per l'annualità 2027.
2. Il fabbisogno stimato è articolato, in via previsionale, nelle seguenti voci: rilevatori/personale esterno euro 10.200,00; coordinamento operativo e reportistica dei risultati dei monitoraggi euro 3.000,00; coordinamento scientifico/tecnico e redazione della relazione finale euro 440,00; automezzi, noleggi e carburante euro 1.360,00, per un totale di euro 15.000,00. L'impiego delle risorse è rendicontato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 5 - RISORSE, RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per l'attuazione del progetto la Regione riconosce all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" risorse fino a un massimo complessivo di euro 15.000,00 per l'annualità 2027. Le somme costituiscono ristoro delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo.
2. L'importo complessivo di euro 15.000,00 per la realizzazione del progetto viene trasferito l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" in un'unica soluzione alla sottoscrizione del presente Accordo, in considerazione della programmazione dei censimenti nel mese di gennaio 2027 e della necessità di organizzare preventivamente le squadre e la logistica.
3. Per l'annualità in oggetto, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" presenterà alla Regione la relazione tecnica (vedi comma 8, "prodotto finale" dell'art. 8) e la rendicontazione delle spese sostenute, secondo le modalità e le scadenze stabilite dal presente Accordo, con verifica della regolare esecuzione delle attività e della completezza della documentazione prodotta, nei limiti dell'importo massimo previsto per ciascuna annualità.
4. La relazione tecnica e la rendicontazione delle spese sostenute relativa all'annualità 2027 sarà trasmessa entro il 31 marzo 2027, salvo diversa tempistica formalmente concordata dalle Parti.
5. L'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto le eventuali economie di spesa che comporteranno l'obbligo di restituzione del relativo importo non speso entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del presente Accordo.

ART. 6 - DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo decorre dalla data della sottoscrizione e termina il 31 dicembre 2027, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe concordate dalle Parti.

ART. 7 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL'ACCORDO

1. La Regione si impegna ad assicurare il proprio supporto mettendo a disposizione le risorse economiche secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, collaborando nella trasmissione delle informazioni necessarie per l'attuazione del progetto;
2. L'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" si impegna a svolgere gli interventi attuativi del presente Accordo, nel rispetto delle funzioni attribuitele dalla legge regionale istitutiva.

ART. 8 - ORGANIZZAZONE DEI RILIEVI DI MONITORAGGIO

1. Riferimenti metodologici: le attività dovranno essere impostate in coerenza con i principi dei censimenti IWC coordinati in Italia da ISPRA: standardizzazione dello sforzo di rilevamento, copertura coordinata delle zone umide, utilizzo di rilevatori formati, raccolta di dati quantitativi per unità di rilevamento e restituzione dei dati in formato strutturato. ISPRA indica tra gli obiettivi dell'IWC la stima delle popolazioni, la definizione del valore dei siti, l'analisi dei trend e l'utilizzo dei dati per finalità di conservazione e gestione.
2. Area di monitoraggio: il monitoraggio interessa le Provincie di Venezia, Padova e Rovigo secondo la zonizzazione e le unità geografiche di rilevamento concordate con la Regione e coerenti con i riferimenti ISPRA.
3. Specie interessate dal monitoraggio: il censimento interesserà la comunità degli uccelli acquatici rilevabile nelle aree oggetto di monitoraggio, con particolare attenzione alle specie di maggiore interesse gestionale e venatorio, tra cui Anatidi, Gruidi e Falacrocoracidi, nonché alle ulteriori specie previste ai protocolli di riferimento.
4. Periodo di rilevamento: i censimenti saranno programmati nella finestra temporale di riferimento per il censimento degli uccelli acquatici svernanti, in coerenza con le indicazioni ISPRA e con il calendario concordato per il coordinamento Laguna Veneta–Delta del Po. In caso di condizioni meteorologiche o operative non idonee, eventuali scostamenti dovranno essere motivati e documentati.
5. Organizzazione dei rilievi: in condizioni meteoclimatiche standard, il censimento delle aree costiere dovrà essere garantito nell'arco temporale massimo di tre giornate consecutive, salvo motivate esigenze. Laguna Veneta e Delta del Po dovranno essere censiti nella medesima settimana, così da ridurre il rischio di sovrastime o sottostime dovute agli spostamenti degli individui tra aree umide connesse.
6. Rilevatori: i rilievi saranno effettuati da personale tecnico qualificato. Per le attività per le quali sia previsto uno specifico requisito di abilitazione o formazione ISPRA, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" dovrà assicurare l'impiego di personale in possesso dei requisiti richiesti, eventualmente coadiuvato da personale di supporto.
7. Modalità di raccolta: Per ciascuna unità di rilevamento saranno registrati almeno data, localizzazione/unità territoriale, specie, numero di individui, modalità di rilevamento e ogni informazione utile alla validazione del dato. Dovrà essere mantenuta la distinzione tra zone soggette a esercizio venatorio e zone non soggette a caccia, ove pertinente, in particolare per quanto riguarda le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV).

8. Prodotto finale: l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" predisporrà un database informatizzato, in formato compatibile con Microsoft Excel o altro formato concordato con la Regione, contenente i dati raccolti organizzati per unità geografica di rilevamento, specie e, ove pertinente, zona di caccia e non caccia. Predispone inoltre una relazione tecnica completa con metodologia, descrizione delle aree, organizzazione dei rilievi, numero e nominativi dei rilevatori, sforzo di rilevamento, copertura territoriale, risultati per unità territoriale, confronto interannuale, criticità, documentazione fotografica, cartografia, elaborazioni, conclusioni e indicazioni utili alla gestione regionale. Sono altresì trasmessi, quali allegati alla relazione, i report dei coordinatori provinciali sui risultati dei censimenti IWC.
9. Verifica dati: l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" provvederà al controllo di completezza e coerenza, alla validazione dei rilievi, all'aggregazione per unità territoriale e specie, alla verifica di eventuali anomalie e all'elaborazione dei principali indicatori di consistenza e distribuzione, effettuando, ove disponibili dati comparabili, il confronto con le annualità precedenti. Il sistema di archiviazione deve consentire il successivo utilizzo dei dati da parte della Regione per le attività di pianificazione e gestione faunistico-venatoria.

ART. 9 - COMPITI SPETTANTI ALLA REGIONE DEL VENETO

I compiti spettanti alla Regione del Veneto ed oggetto del presente Accordo sono i seguenti:

- definire, d'intesa con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", gli obiettivi del progetto, gli indirizzi metodologici e le esigenze informative connesse alle funzioni regionali di pianificazione e gestione faunistico-venatoria;
- mettere a disposizione dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", per quanto nella disponibilità regionale e nel rispetto della normativa vigente, i dati, la cartografia, la documentazione e le informazioni utili alla definizione delle unità di rilevamento e all'interpretazione dei risultati;
- assicurare il coordinamento istituzionale con ISPRA e con gli altri soggetti pubblici interessati, in particolare per gli aspetti che richiedano raccordo con il monitoraggio nella zona lagunare - vallivo (Laguna nord, laguna sud e Delta del Po) e con eventuali programmi nazionali o internazionali;
- concordare con l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" il cronoprogramma annuale dei rilievi e le eventuali modifiche rese necessarie da condizioni meteorologiche, logistiche o tecniche;
- fornire supporto, per quanto di competenza, alla soluzione delle criticità che richiedano interventi o autorizzazioni di competenza regionale.

ART. 10 - COMPITI SPETTANTI ALL'AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO "VENETO AGRICOLTURA"

I compiti spettanti all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" ed oggetto del presente Accordo sono i seguenti:

- predisporre, d'intesa con la Regione, il progetto operativo annuale dei rilievi, individuando squadre, unità di rilevamento, percorsi e modalità di copertura;

- realizzare i rilievi sul campo nelle provincie di Venezia, Padova e Rovigo mediante personale tecnico formato e qualificato, assicurando, per le attività per le quali sia richiesto uno specifico requisito, l'impiego di rilevatori in possesso delle abilitazioni previste dai protocolli applicabili;
- garantire, in condizioni meteoclimatiche standard, lo svolgimento del censimento delle aree costiere interessate nell'arco temporale massimo di tre giornate consecutive, motivando eventuali scostamenti;
- coordinare, per la parte di propria competenza e d'intesa con la Regione, la programmazione dei rilievi nelle provincie di Venezia, Padova e Rovigo assicurando che le tre aree siano censite nella medesima settimana;
- raccogliere per ciascuna unità geografica di rilevamento i dati relativi alle specie osservate e ai relativi contingenti, secondo le metodologie concordate e la zonizzazione ufficiale di riferimento;
- mantenere la distinzione dei dati tra zone di caccia e zone di non caccia, ove pertinente, al fine di consentire le successive elaborazioni a supporto delle esigenze gestionali regionali, in particolare per quanto riguarda le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV);
- procedere alla verifica, validazione, organizzazione e archiviazione dei dati raccolti, predisponendo il database informatizzato in formato Excel o altro formato concordato con la Regione;
- elaborare i dati per specie e unità territoriali e, ove possibile, effettuare confronti interannuali con i dati disponibili, evidenziando eventuali variazioni significative e criticità metodologiche;
- predisporre e trasmettere alla Regione le relazioni tecniche annuali, complete della descrizione delle attività svolte, della copertura di rilevamento, della metodologia adottata, dei risultati, delle criticità riscontrate e delle elaborazioni effettuate;
- mettere a disposizione della Regione tutti i dati e gli elaborati prodotti, anche in formati idonei al successivo utilizzo nei sistemi informativi regionali e nelle attività di pianificazione e gestione;
- segnalare tempestivamente alla Regione eventuali impedimenti, criticità o necessità di variazione del progetto, proponendo le soluzioni tecniche ritenute più idonee;
- organizzare, nell'ambito del progetto operativo, gli spostamenti delle squadre, i percorsi, le modalità di accesso alle aree, le eventuali autorizzazioni, i mezzi e gli strumenti tecnici necessari (tra cui binocoli, cannocchiali, telemetri ove necessari, GPS/tablet/smartphone, sistemi digitali di raccolta dati, apparecchiature fotografiche, software GIS e database e materiali per la sicurezza);
- assicurare che la pianificazione operativa tenga conto delle condizioni di sicurezza individuate dai coordinatori provinciali e delle procedure da adottare in caso di condizioni meteorologiche avverse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- collaborare con la Regione nella valorizzazione e, ove concordato, nella condivisione dei dati relativi alle specie di interesse generale e gestionale nell'ambito di progetti nazionali o internazionali di monitoraggio, nel rispetto delle competenze delle Parti.

ART. 11 - PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente Accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.
2. Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli eventuali risultati scaturiti nell'ambito del presente accordo saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa interna alle Parti e alla legislazione vigente in materia.

3. I dati relativi a specie di interesse generale e gestionale potranno essere condivisi, nell'ambito delle competenze regionali e previo coordinamento con la Regione, con programmi nazionali o internazionali di monitoraggio, quali il progetto IWC e altri programmi scientifici pertinenti. La documentazione fornita richiama, a titolo esemplificativo, progetti quali CraneWIN e il censimento continentale dei Falacrocoracidi 2027.

ART. 12 - RISERVATEZZA

1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, oggetto del presente Accordo e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo. Per lo svolgimento di attività che richiedono particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

ART. 13 - SICUREZZA

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture sede di esecuzione delle attività stesse.
2. Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
3. Le Parti e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi. Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) è nella persona del _____, _____ e PEC _____. Il titolare del trattamento dei dati per la Regione è la Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 - Venezia. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile con PEC all'indirizzo dpo@pec.regione.veneto.it oppure con email: dpo@regione.veneto.it.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 16 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per la Regione:
Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria
E-MAIL: caccia@regione.veneto.it
PEC: direzioneforeste@pec.regione.veneto.it
Per l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura":
E-MAIL: _____;
PEC:_____.
La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

ART. 17 – FIRMA DIGITALE, REGISTRAZIONE E SPESE

1. Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n. 82 del 7 marzo 2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del citato decreto legislativo o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente Accordo (importo delle spese di bollo di euro 16,00 ogni 4 pagine) sono a carico dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura".

Il presente accordo viene sottoscritto digitalmente e condiviso tramite PEC come indicato all'art 16.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore

Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario
Il Direttore

(Codice interno: 595266)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1231 del 27 ottobre 2026

Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) per la valutazione di efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in attuazione del Programma Predefinito (PP) n. 5 denominato "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende approvare lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), finalizzato all'elaborazione di uno strumento di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'affiancamento tecnico-scientifico degli operatori dei Servizi per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL), dei datori di lavoro e dei soggetti formatori nell'utilizzo dello stesso, nonché al supporto tecnico-scientifico per la realizzazione del Programma Predefinito (PP) n. 5 denominato "*Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", costituisce il quadro normativo di riferimento in materia, definendo un sistema organico di prevenzione fondato sulla valutazione dei rischi, sulla responsabilizzazione dei soggetti aziendali e sulla centralità della formazione. La formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro non rappresenta, infatti, un mero adempimento formale, bensì uno degli strumenti principali attraverso i quali il sistema di prevenzione si traduce in comportamenti sicuri e in competenze effettivamente agite nei luoghi di lavoro.

L'esperienza maturata nelle attività di vigilanza e le evidenze scientifiche disponibili mostrano, tuttavia, che la sola erogazione di percorsi formativi non è di per sé sufficiente a garantire il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dei comportamenti e delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Assume pertanto rilievo decisivo la capacità del sistema regionale della prevenzione di monitorare e valutare, con metodologie scientificamente validate, l'efficacia reale della formazione erogata, al fine di individuarne punti di forza e criticità e di orientare conseguentemente una programmazione regionale più mirata, efficiente ed efficace. La misurazione dell'efficacia formativa consente, in altri termini, di spostare l'attenzione sulla qualità degli apprendimenti e sulla loro ricaduta sull'organizzazione del lavoro.

In tale direzione si muove l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR), che, nell'introdurre un nuovo quadro organico e sistematico della disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha provveduto al riordino, alla modifica e all'accorpamento degli accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 precedentemente adottati, in modo da garantire:

- l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Coerentemente, il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026-2031, approvato con l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 maggio 2026 (Rep. Atti n. 69/CSR) e recepito con DGR 30 giugno 2026, n. 648, prevede tra le azioni afferenti al Programma Predefinito (PP) n. 5 denominato "*Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*", la condivisione interregionale di principi, metodologie e contenuti di un modello per il monitoraggio della qualità ed efficacia della formazione, da attuare attraverso lo strumento del Piano Mirato di Prevenzione e orientato al supporto dei soggetti formatori e delle aziende.

In tale contesto, un ruolo centrale è assegnato ai Servizi per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, ai quali competono sia le funzioni di vigilanza e controllo sui sistemi di formazione adottati dalle aziende, sia le funzioni di assistenza e di accompagnamento delle imprese. La corretta applicazione del modello di monitoraggio presuppone, infatti, che gli operatori SPISAL dispongano di criteri di valutazione

condivisi e uniformi su tutto il territorio regionale e siano in grado, a loro volta, di orientare datori di lavoro e soggetti formatori nell'utilizzo degli strumenti di verifica dell'efficacia formativa: da qui la necessità di un affiancamento tecnico-scientifico qualificato, rivolto in prima battuta agli operatori dei Servizi e, successivamente, ai destinatari esterni.

Tale esigenza è emersa anche in seno al sottogruppo "*Valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*", inserito nel Gruppo tematico regionale "*Formazione*" di cui al Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Prevenzione – Sanità Pubblica 30 giugno 2022, n. 3, successivamente aggiornato con Decreto dello stesso Direttore 7 agosto 2024, n. 2, a supporto del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito con DGR 30 dicembre 2008, n. 4182 in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008. Con tali provvedimenti è stato dato avvio, in attuazione del PP5 del PNP 2026-2031 e alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, alla fase di programmazione regionale di un sistema di monitoraggio e di valutazione volto a verificare l'efficacia della formazione e a migliorarne la qualità, avvalendosi anche della consulenza del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell'Università degli Studi di Padova, in forza di quanto previsto dal citato Decreto n. 2/2024.

Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), infatti, possiede una consolidata esperienza scientifica in materia di valutazione dell'efficacia della formazione, avendo già realizzato, in diverse occasioni, studi e ricerche in tale ambito e dispone delle competenze multidisciplinari necessarie per la conduzione di un'attività di valutazione scientificamente fondata. È proprio in ragione di tale esperienza e competenza che il Dipartimento FISPPA è stato coinvolto nei lavori del citato sottogruppo. L'Università, inoltre, in coerenza con i propri fini istituzionali di ricerca e con la cosiddetta "*terza missione*", ha interesse a sviluppare, per il tramite del Dipartimento, un'attività di ricerca applicata volta ad approfondire i modelli e gli strumenti di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con ricadute scientifiche suscettibili di valorizzazione e pubblicazione.

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune: nel caso di specie, la collaborazione consente di soddisfare congiuntamente l'interesse pubblico regionale alla qualificazione del sistema di monitoraggio e valutazione dell'efficacia formativa e l'interesse istituzionale dell'Università alla ricerca applicata nel medesimo ambito.

Alla luce di quanto sopra esposto, si intende sottoporre all'approvazione della Giunta regionale lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA, quale **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto le seguenti attività, tra loro funzionalmente connesse:

- l'elaborazione di uno strumento di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e delle relative linee guida d'uso, riferite sia alle micro e piccole imprese sia alle imprese medie e grandi, destinato a costituire un supporto operativo per i datori di lavoro e per i soggetti formatori, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR);
- l'attività di consulenza e affiancamento tecnico-scientifico in ordine alle modalità di utilizzo di tale strumento, da rivolgersi agli operatori SPISAL e, successivamente, ai datori di lavoro e ai soggetti formatori;
- il supporto tecnico-scientifico alla Regione nella realizzazione del "*Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" di cui al PP5, mediante la collaborazione all'elaborazione delle *check list* con cui le aziende possono verificare autonomamente la propria conformità alla normativa in relazione ai sistemi di formazione adottati, nonché mediante la raccolta e l'elaborazione dei risultati derivanti da tale attività di controllo;
- l'individuazione di buone prassi in materia di valutazione dell'efficacia della formazione e alla loro diffusione presso il sistema regionale della prevenzione, fornendo elementi conoscitivi, metodologicamente fondati, utili a migliorare la programmazione, la progettazione e l'erogazione della formazione regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche.

L'Accordo di Collaborazione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2031, quale termine del PP5 del PNP 2026-2031, salva eventuale proroga concordata per iscritto tra le Parti, senza oneri aggiuntivi a carico della Regione.

Per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo, si propone di assegnare all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA un contributo complessivo massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), da erogare mediante ratei annuali pari ad euro 30.000,00/anno per ciascuna annualità dal 2027 al 2031, destinato all'attivazione di borse per attività di ricerca da conferire secondo le procedure e la normativa dell'Università. Il contributo trova copertura nella quota parte delle risorse destinate alla formazione di cui al Decreto del Direttore della UO Prevenzione – Sanità Pubblica n. 10421 del 26 gennaio 2026 (Progetti *readyfin* n. 10257, n. 10258 e n. 10259) e sarà liquidato per il tramite di Azienda Zero, secondo le tranche definite all'art. 4 dell'**Allegato A**.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto e in particolare:

- della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA;
- di approvare le modifiche, integrazioni o atti aggiuntivi all'Accordo di collaborazione che si rendessero necessari per la realizzazione delle attività e che siano previamente concordati e formalizzati con atto scritto firmato dalle Parti contraenti,

senza comportare maggiori spese a carico del Bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il DPCM 21 dicembre 2007;

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano 17 aprile 2025, Rep. Atti n. 59/CSR;

VISTA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 21 maggio 2026, Rep. Atti n. 69/CSR, di approvazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031;

VISTE la DGR 30 dicembre 2008, n. 4182, la DGR 15 febbraio 2022, n. 145 e la DGR 30 giugno 2026, n. 648;

VISTI i Decreti del Direttore della Unità Organizzativa Prevenzione - Sanità Pubblica 30 giugno 2022, n. 3 e 7 agosto 2024, n. 2;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) e il Programma Predefinito n. 5 del Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 di cui alla DGR 30 giugno 2026, n. 648, impegnano le Regioni a definire e attuare un modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. di dare atto che il sottogruppo "*Valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" - inserito nel Gruppo tematico regionale "*Formazione*" di cui al Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Prevenzione – Sanità Pubblica 30 giugno 2022, n. 3, successivamente aggiornato con Decreto dello stesso Direttore 7 agosto 2024, n. 2, a supporto del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituito con DGR 30 dicembre 2008, n. 4182 in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 - si è avvalso della consulenza del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) dell'Università degli Studi di Padova per programmare a livello regionale un sistema di monitoraggio e di valutazione volto a verificare l'efficacia della formazione e a migliorarne la qualità, in forza della sua consolidata esperienza scientifica in materia;
4. di ritenere di formalizzare la collaborazione con l'Università degli Studi di Padova in considerazione della consolidata esperienza scientifica in materia di valutazione dell'efficacia della formazione e delle competenze multidisciplinari necessarie per la conduzione di un'attività di valutazione scientificamente fondata;
5. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), quale **Allegato A** del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato all'elaborazione di uno strumento di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all'affiancamento tecnico-scientifico degli operatori dei Servizi per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL), dei datori di lavoro e dei soggetti formatori nell'utilizzo dello stesso, nonché al supporto tecnico-scientifico per la realizzazione del Programma Predefinito n. 5 denominato "*Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031, inclusa l'elaborazione delle check list e la raccolta ed elaborazione dei relativi risultati;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 5;
7. di stabilire che l'Accordo di collaborazione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2031, termine del Programma Predefinito n. 5 del PNP 2026-2031, salva eventuale proroga concordata per iscritto tra le Parti e senza oneri aggiuntivi a carico della Regione;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria di approvare con proprio provvedimento le modifiche, integrazioni o atti aggiuntivi all'Accordo di collaborazione che si rendessero necessari per la

realizzazione delle attività e che siano previamente concordati e formalizzati con atto scritto firmato dalle Parti contraenti, senza comportare maggiori spese a carico del Bilancio regionale;

9. di assegnare all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA un contributo complessivo massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), da erogare mediante ratei annuali pari ad euro 30.000,00/anno per ciascuna annualità dal 2027 al 2031 e destinato all'attivazione di borse per attività di ricerca, che troverà copertura nella quota parte delle risorse destinate alla formazione di cui al Decreto del Direttore della UO Prevenzione – Sanità Pubblica n. 10421 del 26 gennaio 2026 (Progetti *readyfin* n. 10257, n. 10258 e n. 10259);
10. di incaricare Azienda Zero di liquidare il contributo di cui al precedente punto 9 a favore dell'Università degli Studi di Padova, secondo le modalità e le tranche definite nell'Accordo di collaborazione di cui al punto 5;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto, nonché degli interventi ad esso conseguenti;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1231 del 27 ottobre 2026

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per la valutazione di efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

TRA

la **Regione del Veneto** (C.F. 80007580279, Partita IVA 02392630279), di seguito denominata "Regione", con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, 30123, rappresentata ai fini del presente atto dal …, in qualità di …, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta Regionale …

E

l'**Università degli Studi di Padova** (di seguito anche "Università" o "UNIPD"), C.F. 80006480281, con sede legale in Padova, Via VIII Febbraio n. 2, per il tramite del **Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata – FISPPA** (di seguito "Dipartimento"), con sede in Piazza Capitaniato n. 3, 35139, Padova, rappresentata dal Direttore pro tempore …, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento

di seguito, congiuntamente, le "Parti";

VISTI

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che costituisce il quadro normativo di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo un sistema organico di prevenzione fondato sulla valutazione dei rischi, sulla responsabilizzazione dei soggetti aziendali e sulla centralità della formazione;
- l'art. 7 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l'istituzione presso ogni Regione e Provincia autonoma del Comitato Regionale di Coordinamento al fine di realizzare una programmazione coordinata e uniforme di interventi in necessario raccordo con il Comitato di cui all'art. 5 e con la Commissione di cui all'art. 6;
- il DPCM 21 dicembre 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2008, n. 31) che disciplina le funzioni del Comitato regionale di coordinamento e attribuisce a tale organismo il compito di svolgere funzioni di orientamento e pianificazione delle attività di vigilanza e di prevenzione, nonché di promuovere, in maniera coordinata, le attività di formazione, informazione, comunicazione e assistenza;
- la DGR 30 dicembre 2008, n. 4182 che ha istituito il Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la Regione del Veneto e ha istituito altresì l'Ufficio Operativo presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria con funzioni di coordinamento;
- il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Prevenzione – Sanità Pubblica 30 giugno 2022, n. 3, successivamente aggiornato con DDR 7 agosto 2024, n. 2, che, in attuazione dell'allora

vigente Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro (approvato con DGR 15 febbraio 2022, n. 145), ha formalizzato l'istituzione del Gruppi tematici regionali a supporto del Comitato Regionale di Coordinamento;

- l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025 che, nell'introdurre un nuovo quadro organico e sistematico della disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha provveduto al riordino, alla modifica e all'accorpamento degli accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 precedentemente adottati, in modo da garantire:
 - l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
 - l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
 - il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
- il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2026 - 2031, approvato con l'Intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 maggio 2026 (Repertorio atti n. 69/CSR), recepita con DGR 30 giugno 2026, n. 648;
- il Programma Predefinito (PP) n. 5 del PNP 2026-2031 denominato "Piano mirato di *prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia* della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", che mira tra l'altro alla condivisione interregionale di principi, metodologie e contenuti di un modello per il monitoraggio della qualità ed efficacia della formazione da attuare attraverso lo strumento del Piano Mirato di Prevenzione e orientato al supporto dei soggetti formatori e delle aziende;

DATO ATTO CHE

- il citato DDR n. 2/2024 stabilisce che ciascun Gruppo tematico regionale è composto dai referenti degli Enti e delle Parti Sociali che compongono il Comitato Regionale di Coordinamento e per specifiche esigenze può coinvolgere altri soggetti con specifica competenza in relazione alle questioni trattate;
- l'Università degli Studi di Padova, per il tramite del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA), possiede una consolidata esperienza scientifica in materia di valutazione dell'efficacia della formazione, avendo già realizzato, in diverse occasioni, studi e ricerche in tale ambito, e dispone delle competenze multidisciplinari necessarie per la conduzione di un'attività di valutazione scientificamente fondata;
- per la consolidata esperienza e competenza scientifica nel campo della valutazione dell'efficacia della formazione, UNIPD è stata coinvolta nei lavori del sottogruppo "*Valutazione dell'efficacia* della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", quale espressione specifica del Gruppo tematico regionale "Formazione";
- il citato sottogruppo ha dato avvio, in attuazione del PP5 del PNP 2026-2031 e alla luce del nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025, alla fase di programmazione regionale di un sistema di monitoraggio e di valutazione volto a verificare l'efficacia della formazione e al miglioramento della qualità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

CONSIDERATO CHE

- la sola erogazione di percorsi formativi non è di per sé sufficiente a garantire il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dei comportamenti e delle competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, essendo necessario monitorare e valutare, con metodologie scientificamente validate, l'efficacia reale della formazione erogata, al fine di individuarne punti di forza e criticità e di orientare conseguentemente una programmazione regionale più mirata, efficiente ed efficace;
- l'Università, in coerenza con i propri fini istituzionali di ricerca e con la cosiddetta "terza missione", ha interesse a sviluppare, per il tramite del Dipartimento, un'attività di ricerca applicata volta ad approfondire i modelli e gli strumenti di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con ricadute scientifiche suscettibili di valorizzazione e pubblicazione;
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività istituzionali comuni, nell'ottica della reciproca collaborazione e per il perseguimento di finalità di interesse pubblico;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e attività

1. Il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, ha per oggetto la collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA per la realizzazione delle seguenti attività, tra loro funzionalmente connesse:
 a. l'elaborazione di uno strumento di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, destinato a costituire un supporto operativo per i datori di lavoro e per i soggetti formatori nell'attività di valutazione dell'efficacia della formazione dagli stessi erogata, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR);
 b. l'attività di consulenza e affiancamento tecnico-scientifico in ordine alle modalità di utilizzo dello strumento di cui al precedente punto a), da rivolgersi agli operatori dei Servizi per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) e ai datori di lavoro e ai soggetti formatori;
 c. il supporto tecnico-scientifico alla Regione nella realizzazione del "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di monitoraggio della qualità e *dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*", di cui al PP5, mediante la collaborazione all'elaborazione delle check list con cui le Aziende possono verificare autonomamente la propria conformità alla normativa in relazione ai sistemi di formazione adottati, nonché mediante la raccolta e l'elaborazione dei risultati derivanti da tale attività di controllo.
2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì finalizzate all'individuazione di buone prassi in materia di valutazione dell'efficacia della formazione e alla loro diffusione presso il sistema regionale

della prevenzione, nonché alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche, fermo quanto previsto all'art. 6.

3. Le attività di cui ai precedenti commi sono finalizzate a fornire alla Regione elementi conoscitivi, metodologicamente fondati, utili a migliorare la programmazione, la progettazione e l'erogazione della formazione regionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in coerenza con gli obiettivi del nuovo Piano Nazionale della Prevenzione.
4. Parimenti, le citate attività costituiscono per l'Università un'occasione di ricerca applicata, coerente con i propri fini istituzionali, sui modelli e gli strumenti di valutazione dell'efficacia formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 2 – Durata, proroga e modifica

1. L'efficacia del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2031, quale termine del PP5 "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la definizione di modello di *monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei* luoghi di lavoro".
2. Qualora, per comprovate esigenze legate al regolare svolgimento delle attività, non sia possibile completare quanto previsto nell'accordo entro il termine di cui al comma 1, le Parti possono concordare per iscritto una proroga del termine, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico della Regione rispetto al contributo di cui all'art. 4.
3. Eventuali modifiche sono adottate previo accordo sottoscritto tra le Parti, fatta salva la facoltà di apportare, mediante semplice scambio di note tra i referenti di cui all'art. 4, modifiche di carattere meramente tecnico-operativo che non incidano sull'oggetto, sulla durata complessiva o sull'entità del contributo economico.

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. Per le finalità di cui al presente accordo, la Regione si impegna a:
 a. erogare il contributo economico di cui all'art. 4, secondo le modalità e le tempistiche ivi previste;
 b. individuare un referente per il coordinamento delle attività di cui al presente accordo e per il confronto con l'Università in ordine allo stato di avanzamento delle stesse;
 c. mettere a disposizione dell'Università, per il tramite del sottogruppo "Valutazione *dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*" e della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - UO Prevenzione - Sanità Pubblica, tutte le informazioni e la documentazione utile allo svolgimento delle attività oggetto di collaborazione, nonché i dati e gli esiti dell'attività di controllo sui sistemi di formazione adottati dalle aziende svolta nell'ambito del Piano Mirato di Prevenzione (PMP), necessari alla raccolta ed elaborazione dei risultati;
 d. favorire, per quanto di competenza, il raccordo tra tutti gli attori istituzionali chiamati a contribuire alle attività, al fine del più efficace ed efficiente raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
2. Per le finalità di cui al presente accordo, l'Università, per il tramite del Dipartimento, si impegna a:

a. individuare un responsabile scientifico referente per i rapporti con la Regione e comunicare alla stessa ogni suo aggiornamento;
b. contribuire, in collaborazione con il sottogruppo "*Valutazione dell'efficacia della* formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", all'elaborazione di uno strumento di valutazione dell'efficacia della formazione e delle relative linee guida d'uso, sia con riferimento alle micro e piccole imprese, sia alle imprese medio e grandi;
c. contribuire, in collaborazione con il sottogruppo "*Valutazione dell'efficacia della* formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", all'elaborazione delle check list da utilizzare nell'attuazione del "Piano mirato di prevenzione (PMP) per la *definizione di modello di monitoraggio della qualità e dell'efficacia della formazione* in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
d. fornire assistenza tecnico-scientifica rivolta, in prima battuta, agli operatori SPISAL e, successivamente, ai datori di lavoro e ai soggetti formatori in ordine alle modalità di utilizzo dello strumento di valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
e. fornire il supporto tecnico-scientifico alla Regione per l'elaborazione dei risultati del Piano Mirato di Prevenzione, curando altresì, sulla base di tali risultati, l'individuazione di indicazioni di buona prassi e la predisposizione di pubblicazioni scientifiche, fermo quanto previsto all'art. 6;
f. trasmettere alla Regione entro il 2031 la relazione delle attività e la rendicontazione economica finali, secondo le modalità eventualmente indicate dalla Regione;
g. assicurare la partecipazione del responsabile scientifico o suo sostituto agli incontri del sottogruppo "*Valutazione dell'efficacia della formazione in materia di salute e* sicurezza nei luoghi di lavoro".

Art. 4 – Contributo economico e tranche di liquidazione

1. Per la realizzazione delle attività di cui al presente accordo, la Regione si impegna a corrispondere al Dipartimento FISPPA dell'Università degli Studi di Padova un contributo economico complessivo pari a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00 euro).
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato all'attivazione di borse per attività di ricerca, secondo le procedure e la normativa dell'Università, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 2.
3. Il versamento del contributo di cui al comma 1 sarà effettuato dalla Regione - tramite Azienda Zero - a favore del Dipartimento FISPPA dell'Università degli Studi di Padova secondo ratei annuali dell'importo di 30.000€/anno a partire dal 2027 fino al 2031 compreso.
4. Il contributo regionale è comunque rendicontabile nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Università ai sensi del successivo art. 3, comma 2, lett. f).
5. Il pagamento avverrà con accredito sul conto di tesoreria unica contabilità speciale di Banca d'Italia n. 37174 intestato ad Università degli Studi di Padova - codice Ente 247, IBAN IT70D0100003245221300037174, previa emissione di regolari fatture.

Articolo 5 – Responsabili dell'esecuzione contrattuale e Uffici di riferimento

1. Al fine di garantire il coordinamento interno ed esterno delle attività di rispettiva competenza,

nonché al fine di controllare la corretta e regolare esecuzione del presente accordo, ciascuna Parte nomina un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

a. Regione del Veneto: il …;
b. UNIPD-Dipartimento FISPPA: …

2. Gli Uffici incaricati dell'esecuzione del presente Accordo sono:
 a. Regione del Veneto - …;
 b. UNIPD - Dipartimento FISPPA: ….
3. Le relazioni di attività e le rendicontazioni economiche, nonché tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno essere trasmesse ai seguenti indirizzi:
 a. Per Regione del Veneto: …;
 b. Per UNIPD-Dipartimento FISPPA: …

Articolo 6 –Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 le Parti, ciascuna in qualità di titolare del trattamento, dichiarano di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti nell'ambito del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse, in adempimento degli obblighi contrattuali e/o in ottemperanza a disposizioni di legge.

Art. 7 – Proprietà dei dati e diritti di pubblicazione

1. I dati raccolti ed elaborati nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, nella misura in cui derivano da informazioni e documentazione messe a disposizione dalla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 1, restano nella disponibilità della Regione.
2. L'Università ha diritto di utilizzare, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati e i risultati scientifici derivanti dall'attività di cui al presente accordo per finalità di ricerca, didattica e pubblicazione scientifica.
3. Ciascuna pubblicazione scientifica relativa alle attività del presente accordo è preventivamente comunicata alla Regione, che può richiedere l'inserimento di una espressa menzione della collaborazione con la Regione del Veneto.

Art. 8 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente accordo.
2. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo bonario entro 30 (trenta) giorni dall'insorgere della controversia, per qualsiasi controversia relativa al presente accordo è competente in via esclusiva il TAR del Veneto ex art. 133, co. 1, lett. a), n. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 9 – Imposta di bollo e registrazione

1. Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2

dell'Allegato A, Parte Prima del D.P.R. n. 642/1972, con oneri a carico di UNIPD e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa Parte Seconda del D.P.R. n. 131/1986, con spesa a carico del richiedente.

Il presente Accordo di collaborazione si compone di 9 articoli ed è sottoscritto a pena di nullità con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi di legge.

Per la Regione del Veneto

Per l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento FISPPA

(Codice interno: 595269)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1234 del 27 ottobre 2026

Adesione al Progetto di Intelligenza Artificiale realizzato all'interno della Missione 6 "Salute", Componente 1 del PNRR. Sub-Investimento 1.2.2.4. Approvazione dello schema di accordo tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e la Regione del Veneto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si aderisce alla sperimentazione del Progetto di Intelligenza Artificiale realizzato all'interno della Missione 6 "Salute" Componente 1 del PNRR Sub- Investimento 1.2.2.4 e si approva lo schema di accordo per la sperimentazione ai sensi dell'art. 15, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e la Regione del Veneto.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 6 "Salute", Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" (M6C1), prevede il Sub-investimento 1.2.2.4 "Intelligenza Artificiale" per lo sviluppo di un sistema di Intelligenza Artificiale (IA) a supporto dell'assistenza primaria.

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) è stata individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione del suddetto sub-investimento, come definito dall'Accordo sottoscritto in data 31 dicembre 2021 con il Ministero della Salute e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

La Legge 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto l'art. 12-bis nel Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituendo una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto all'assistenza territoriale, la cui progettazione, realizzazione e titolarità sono attribuite ad AGENAS. Tale piattaforma ha l'obiettivo di erogare servizi di supporto ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione e nella pratica clinica quotidiana, mediante la fornitura di "suggerimenti non vincolanti".

Il progetto di realizzazione di tale piattaforma di intelligenza artificiale si articola in tre fasi:

1. una prima di Analisi, progettazione e realizzazione (Fase 1);
2. una seconda di sperimentazione e manutenzione (Fase 2);
3. una terza eventuale di gestione e manutenzione (Fase 3).

L'adesione al suddetto progetto e la sottoscrizione dell'accordo con l'AGENAS, permetterà alla Regione del Veneto di sperimentare l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate nelle attività di diagnosi di base e successiva indicazione del percorso di cura più appropriato in un'ottica di medicina personalizzata, creando un supporto informativo al medico sia per il monitoraggio e la rivalutazione del paziente affetto da patologie croniche, che per le attività di prevenzione e promozione della salute.

L'obiettivo del progetto consiste nel promuovere una sanità territoriale, integrata e digitale, attraverso lo sviluppo e l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale a supporto dei Professionisti Sanitari.

L'adesione a tale sperimentazione non comporta trasferimenti finanziari tra le parti, che partecipano agli oneri derivanti dall'accordo mediante la messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali, nonché del proprio know how relativo agli ambiti cui lo stesso accordo si riferisce.

Con nota prot. n. 10965 del 27.10.2025 AGENAS ha invitato le Regioni e Province autonome a manifestare il proprio interesse a partecipare alla Fase 2 di sperimentazione della Piattaforma di Intelligenza Artificiale, che prevede il coinvolgimento di almeno 1.500 medici del ruolo unico di assistenza primaria su base volontaria e avrà efficacia per tutta la durata della Fase di sperimentazione e manutenzione fino al completamento di tutte le attività connesse e comunque entro il 31 dicembre 2029.

La Regione del Veneto con nota prot. n. 638449 del 24.11.2025, agli atti della struttura competente, ha presentato la propria candidatura, compilando la relativa scheda e individuando le Aziende Sanitarie Locali partecipanti, in conformità a quanto richiesto dalla citata manifestazione di interesse.

Le richieste di adesione precedentemente descritte hanno raccolto la partecipazione volontaria di complessivamente 174 medici del ruolo unico di assistenza primaria.

Per ottimizzare l'implementazione del progetto, un nucleo di 22 medici è stato selezionato per rivestire la qualifica di Ambasciatori; a loro è affidato il compito di testare attivamente la Piattaforma di IA e di fornire un primo livello di feedback e condivisione d'uso all'intera rete dei colleghi. Sotto il profilo dello sviluppo delle competenze, i primi sei mesi di formazione si sono conclusi con un bilancio positivo, totalizzando 455 attività completate tra sessioni di kickoff, webinar interattivi, moduli e-learning e letture scientifiche certificate.

Al fine pertanto di assicurare continuità alle attività già messe in atto e di garantire la prosecuzione delle azioni programmate e previste nel Progetto di Intelligenza Artificiale realizzato all'interno della Missione 6 "Salute" Componente 1 del PNRR Sub-Investimento 1.2.2.4, si propone la conferma dell'adesione alla sperimentazione e l'approvazione dello schema di accordo, contenuto nell'**Allegato A** al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, finalizzato a disciplinare i ruoli, le responsabilità e le modalità operative della collaborazione tra AGENAS e la Regione del Veneto per la conduzione nell'interesse comune delle parti della Fase 2 di sperimentazione e manutenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Si propone di individuare come Referente regionale del progetto il Direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza Territoriale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria.

Si incarica il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, della sottoscrizione dell'Accordo di cui all'**Allegato A** al presente atto.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza Territoriale viene autorizzato ad apportare allo schema di Accordo di cui all'**Allegato A** eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

L'Unità Organizzativa Assistenza Territoriale viene incaricata dell'esecuzione del presente atto e di gestire tutte le attività conseguenti e derivanti dalla sottoscrizione del suddetto Accordo, ivi compresa la redazione dei seguenti elenchi previsti negli Allegati dell'Accordo:

- Elenco delle Aziende Sanitarie Locali partecipanti;
- Elenco dei Referenti regionali e Aziendali;
- Elenco dei Medici del ruolo unico di assistenza primaria sperimentatori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

VISTA la Legge 23 settembre 2025, n. 132;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale della medicina generale del 15/01/2026;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la Legge 23 settembre 2025, n. 132 ha introdotto l'art. 12-bis nel Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituendo una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto all'assistenza territoriale, con l'obiettivo di erogare servizi di supporto ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione e nella pratica clinica quotidiana, mediante la fornitura di "suggerimenti non vincolanti";
3. di prendere atto che all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) è attribuita la realizzazione della piattaforma di intelligenza artificiale di cui al punto 2 tramite un progetto che si articola in tre fasi:
 - una prima di Analisi, progettazione e realizzazione (Fase 1);
 - una seconda di sperimentazione e manutenzione (Fase 2);
 - una terza eventuale di gestione e manutenzione (Fase 3);
4. di dare atto che l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) con nota prot. n. 10965 del 27.10.2025 AGENAS ha invitato le Regioni e Province autonome a manifestare il proprio interesse a partecipare alla Fase 2 di sperimentazione e manutenzione della Piattaforma di Intelligenza Artificiale, che prevede il coinvolgimento di almeno 1.500 medici del ruolo unico di assistenza primaria su base volontaria e avrà efficacia fino al completamento di tutte le attività connesse e comunque entro il 31 dicembre 2029;

5. di ritenere necessario aderire al progetto per la realizzazione della Piattaforma di Intelligenza Artificiale di cui al punto 4 al fine di promuovere una sanità territoriale, integrata e digitale, attraverso lo sviluppo e l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale a supporto dei Professionisti Sanitari;
6. di prendere atto delle attività formative fino ad oggi realizzate, come descritte in premessa, dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) nei confronti dei Medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria aderenti al progetto di cui al punto 4 per il tramite dei Referenti Aziendali delle Aziende ULSS;
7. di approvare la collaborazione tra l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) e la Regione del Veneto per la partecipazione alla Fase 2 di sperimentazione e manutenzione del Progetto di Intelligenza Artificiale realizzato all'interno della Missione 6 "Salute" Componente 1 del PNRR Sub Investimento 1.2.2.4 confermando l'adesione della Regione del Veneto;
8. di approvare, al fine di assicurare continuità alle attività già messe in atto e di garantire la prosecuzione delle azioni programmate e previste nel Progetto di Intelligenza Artificiale, lo schema di Accordo ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", riportato nell'**Allegato A** al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
9. di individuare quale Referente regionale del progetto il Direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza Territoriale, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria;
10. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, della sottoscrizione dell'Accordo di cui all'**Allegato A**;
11. di autorizzare il Direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza Territoriale ad apportare allo schema di Accordo di cui all'**Allegato A** eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di incaricare l'Unità Organizzativa Assistenza Territoriale dell'esecuzione del presente atto e di gestire tutte le attività conseguenti e derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo di cui all'**Allegato A,** nonchè la redazione dei seguenti elenchi previsti negli Allegati del medesimo Accordo:
 - Elenco delle Aziende Sanitarie Locali partecipanti;
 - Elenco dei Referenti regionali e Aziendali;
 - Elenco dei Medici del ruolo unico di assistenza primaria sperimentatori;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1234 del 27 ottobre 2026

SCHEMA DI ACCORDO

ex art. 15, L. 241/1990 e s.m.i.

TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali – AGENAS (di seguito AGENAS o Agenzia), C.F. 97113690586, con sede legale in Via Puglie 23, 00187 Roma, nella persona del Commissario straordinario, prof. Americo Cicchetti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia ed avente i poteri per il presente atto ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito dalla legge 24 settembre 2025, n. 133 e del DPCM 7 agosto 2025;

E

La Regione/Provincia Autonoma di_____, (di seguito "Regione/P.A."), C.F. […], con sede in […], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, […],

(di seguito congiuntamente denominate "le Parti")

PREMESSO CHE:

- Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la Missione 6 "Salute", Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" (M6C1), prevede il Sub-investimento 1.2.2.4 "Intelligenza Artificiale" per lo sviluppo di un sistema di Intelligenza Artificiale (IA) a supporto dell'assistenza primaria.
- AGENAS è stata individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione del suddetto sub-investimento, come definito dall'Accordo sottoscritto in data 31 dicembre 2021 con il Ministero della Salute e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.
- La Legge 23 settembre 2025, n. 132, ha introdotto l'art. 12-bis nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, istituendo una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto all'assistenza territoriale, la cui progettazione, realizzazione e titolarità sono attribuite ad AGENAS.
- Tale piattaforma ha l'obiettivo di erogare servizi di supporto ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione e nella pratica clinica quotidiana, mediante la fornitura di "suggerimenti non vincolanti".
- Il progetto si articola in tre fasi: una prima di Analisi, progettazione e realizzazione (Fase 1), una seconda di sperimentazione e manutenzione (Fase 2) e una terza eventuale di gestione e manutenzione (Fase 3).
- Con nota Prot. 10965 (u) del 27.10.2025, AGENAS ha invitato le Regioni e Province Autonome a manifestare il proprio interesse a partecipare alla Fase 2 di sperimentazione della Piattaforma di IA, che prevede il coinvolgimento di almeno 1.500 medici del ruolo unico di assistenza primaria su base volontaria e avrà una durata di 12 mesi a partire da gennaio 2026.
- La Regione/P.A._____, con nota del […], ha presentato la propria candidatura, compilando la relativa scheda e individuando le Aziende Sanitarie Locali partecipanti, in conformità a quanto richiesto dalla citata manifestazione di interesse.
- Il presente accordo è finalizzato a disciplinare i ruoli, le responsabilità e le modalità operative della collaborazione tra le Parti per la conduzione della Fase 2 di sperimentazione e manutenzione, come richiesto dalla manifestazione di interesse quale adempimento preliminare.
- Le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'art. 7, comma 4, prevede che "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

- Le amministrazioni sottoscriventi non svolgono sul mercato aperto le attività oggetto della presente collaborazione e che pertanto nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, nel rispetto delle vigenti normative.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo disciplina i rapporti di collaborazione tra AGENAS e la Regione/P.A. [_____] per la partecipazione di quest'ultima alla Fase 2 di sperimentazione e manutenzione (di seguito anche "Fase 2") della Piattaforma di Intelligenza Artificiale a supporto dell'assistenza primaria (di seguito "Piattaforma"), realizzata nell'ambito del Sub-investimento PNRR M6C1-1.2.2.4.

2. La sperimentazione avrà una durata prevista di 12 mesi, con inizio a partire dal 1° gennaio 2026, e verterà sui seguenti casi d'uso per il professionista sanitario: "Inquadramento diagnostico di base", "Supporto alla gestione della cronicità" e "Supporto alla prevenzione e alla promozione della salute.

Art. 2 - Ruolo e Impegni di AGENAS

1. AGENAS, in qualità di soggetto attuatore del sub-investimento e titolare della Piattaforma, assume il coordinamento generale della sperimentazione.

2. AGENAS si impegna a:

a. Definire, in collaborazione con l'Operatore Economico aggiudicatario della gara per la realizzazione della Piattaforma, le modalità di conduzione della sperimentazione secondo comprovate metodologie.

b. Predisporre, prima dell'avvio delle attività, un "Protocollo di partecipazione" che specificherà nel dettaglio le modalità di conduzione della sperimentazione, incluso il numero minimo di funzionalità da utilizzare, gli indicatori di monitoraggio e le metodologie di analisi dei risultati.

c. Assicurare che l'Operatore Economico predisponga e attui i Piani di Formazione, di Gestione del cambiamento e di Comunicazione, garantendo la formazione di almeno il 70% dei professionisti sanitari partecipanti prima dell'avvio della sperimentazione.

d. Fungere da punto di contatto centrale per i Referenti Regionali/Provinciali, gestendo le segnalazioni di criticità e le informazioni utili al miglioramento del progetto.

e. Monitorare l'avanzamento complessivo della sperimentazione e valutare trimestralmente gli indicatori di soddisfazione e beneficio.

Art. 3 - Ruolo e Impegni della Regione/P.A.

1. La Regione/P.A. [_____] si impegna a partecipare attivamente alla sperimentazione, assicurando il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie Locali (di seguito "Aziende Sanitarie") indicate nell'Allegato A al presente accordo.

2. La Regione/P.A. si impegna a:

a) Confermare un Referente Regionale/Provinciale, i cui contatti sono specificati nell'Allegato B, quale referente unico per tutte le attività di progetto nei confronti di AGENAS;

b) Garantire che il Referente Regionale/Provinciale assicuri la pianificazione e la consuntivazione delle attività a livello territoriale, il monitoraggio dell'avanzamento e la tempestiva segnalazione ad AGENAS di eventuali criticità;

c) Adottare la metodologia condivisa per la raccolta e l'analisi dei dati di impatto (indicatori di processo, outcome, gradimento) definita da AGENAS;

d) Completare, qualora non già effettuata, la mappatura degli applicativi e dei provider in uso da parte dei Medici di Medicina Generale sul proprio territorio, e a condividerla con AGENAS;

e) far sottoscrivere alle Aziende Sanitarie coinvolte apposito atto nel quale verranno indicati ruoli ed impegni, definiti dai successivi artt. 4 e 5, possibilmente anche con riferimento ai Professionisti sanitari selezionati.

f) Vigilare affinché le Aziende Sanitarie coinvolte adempiano agli obblighi previsti dal presente accordo e dal Protocollo di partecipazione.

Art. 4 - Ruolo e Impegni delle Aziende Sanitarie

1. Le Aziende Sanitarie, per il tramite della Regione/P.A. [_____], procederanno a:

a) Confermare un Referente Aziendale per ciascuna Azienda partecipante, i cui contatti sono specificati nell'Allegato B, con il compito di raccogliere le adesioni dei medici e di fare da tramite con il Referente Regionale/Provinciale;

b) Raccogliere le adesioni e selezionare i medici del ruolo unico di assistenza primaria partecipanti, verificando il rispetto dei criteri di inclusione di cui al successivo Art. 5;

c) Comunicare al Referente Regionale/Provinciale l'elenco nominativo dei medici sperimentatori, che costituisce l'Allegato C al presente accordo.

d. Supportare l'ingaggio e il coinvolgimento dei medici per tutta la durata della sperimentazione.

Art. 5 - Criteri di Inclusione e Impegni dei Professionisti Sanitari

1. I professionisti sanitari selezionati dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) essere medici di ruolo unico di assistenza primaria prioritariamente con un numero di assistiti pari o superiori a 500;

b) in grado di garantire la continuità lavorativa per l'intera durata della sperimentazione (12 mesi);

c) appartenenza al modello organizzativo definito dal DM 77/2022.

2. I professionisti sanitari che aderiscono volontariamente alla sperimentazione si impegneranno a:

a) Utilizzare la Piattaforma, garantendo il numero minimo di accessi/funzionalità utilizzate che verrà comunicato nel Protocollo di partecipazione;

b) Partecipare alle attività di formazione e gestione del cambiamento;

c) Consentire le attività di monitoraggio, inclusa la compilazione di questionari;

d) Contribuire attivamente al miglioramento dello strumento fornendo feedback.

Art. 6 - Trattamento dei Dati Personali e Obblighi di Informativa

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nell'ambito del presente Accordo nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche

("Codice in materia di protezione dei dati personali") e di ogni altra normativa nazionale ed europea applicabile in materia.

2. Titolari del Trattamento. In coerenza con la disciplina in materia di protezione dei dati personali e con le specifiche finalità e compiti attribuiti ai diversi soggetti coinvolti, i ruoli privacy sono così determinati:
a) AGENAS, in virtù dell'art. 12-bis, comma 4, del D.L. 179/2012 [LEGGE 23 settembre 2025, n. 132], è designata dalla legge quale Titolare del trattamento per tutte le operazioni di trattamento dei dati personali raccolti e generati nell'ambito della gestione e del funzionamento della Piattaforma di Intelligenza. Tali trattamenti sono strettamente necessari per le finalità di conduzione della sperimentazione, monitoraggio dell'utilizzo della Piattaforma, valutazione dei risultati, gestione delle attività di formazione e raccolta di feedback, come descritto nel presente Accordo.
b) La Regione/P.A. e, per suo tramite, le Aziende Sanitarie partecipanti, agiscono in qualità di Titolari del trattamento per le operazioni di propria competenza a livello territoriale. Tali operazioni includono la raccolta delle manifestazioni di interesse e delle adesioni dei professionisti sanitari, la selezione dei partecipanti, la gestione organizzativa della sperimentazione sul territorio e la successiva comunicazione dei dati personali dei partecipanti ad AGENAS per le finalità di cui al presente Accordo

3. Dati Oggetto di Trattamento. Il trattamento ha ad oggetto esclusivamente i dati personali dei professionisti sanitari che aderiscono volontariamente alla sperimentazione, come specificati negli Allegati B e C del presente Accordo

4. Obblighi di Informativa e Trasparenza. Al fine di garantire il pieno rispetto del principio di trasparenza di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera a) del GDPR, le Parti si impegnano a fornire agli interessati (professionisti sanitari) un'informativa completa, chiara e facilmente accessibile ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR

Art. 7 – Durata

Il presente accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà efficacia per tutta la durata della Fase 2 di sperimentazione e manutenzione e comunque fino al completamento di tutte le attività connesse.

Art. 8 – Invarianza finanziaria

1. La presente collaborazione non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti.

2. Le Parti partecipano agli oneri derivanti dal presente accordo di collaborazione mediante la messa

a disposizione di proprie risorse umane e strumentali, nonché del proprio know how relativo agli ambiti cui si riferisce il presente accordo.

3. Le spese derivanti dall'attività di cui all'art. 2, verranno sostenute dalle Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, essendo in ogni caso esclusa ogni remunerazione di utili.

Art. 9 - Disposizioni Finali

1. Gli Allegati A, B e C costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le Parti fanno rinvio alla normativa nazionale ed europea applicabile.

3. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

4. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'Agenzia, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: n. XXXXXXXXXXXXXX.

5. Il presente accordo è redatto in formato digitale e sottoscritto con firma digitale da entrambe le Parti.

Luogo, [data]

Per AGENAS Il Commissario Straordinario (Prof. Americo Cicchetti) [Firma Digitale]

Per la Regione/Provincia Autonoma di [NOME] Il Presidente/Legale Rappresentante ([Nome e Cognome]) [Firma Digitale]

Allegati:

- Allegato A: Elenco delle Aziende Sanitarie Locali partecipanti.
- Allegato B: Elenco dei Referenti Regionali/Provinciali e Aziendali.
- Allegato C: Elenco dei Medici del ruolo unico di assistenza primaria sperimentatori.

Allegato A: Elenco delle Aziende Sanitarie Locali partecipanti

Allegato B: Elenco dei Referenti Regionali/Provinciali e Aziendali

Referente regionale / provinciale	Nome	Cognome	Email	Telefono

Referente aziendale *(specificare l'azienda di riferimento)*	Nome	Cognome	Email	Telefono

Allegato C: Elenco dei Medici del ruolo unico di assistenza primaria sperimentatori.

Azienda sanitaria locale di riferimento	Nome	Cognome	CF	Email	Telefono (opzionale)

(Codice interno: 595271)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1236 del 27 ottobre 2026

Approvazione schema di convenzione attuativa dell'Accordo quadro stipulato tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona riguardante il finanziamento degli oneri connessi alla chiamata di un professore universitario, già dipendente del Servizio sanitario regionale, vincitore di procedura selettiva bandita dall'Università di Verona per il Settore Scientifico Disciplinare PHYS-06/A "Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali". D.Lgs. n. 502/1992. L. n. 240/2010. L.R. n. 56/1994. DGR n. 247/2019.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva lo schema di convenzione, in attuazione dell'Accordo quadro stipulato con l'Università degli Studi di Verona in data 7 maggio 2019, con il quale viene disciplinato il rapporto per il finanziamento quindicennale degli oneri connessi all'assunzione da parte dell'Ateneo stesso di un docente universitario afferente al Settore Scientifico Disciplinare PHYS-06/A "Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali" già dipendente medico dell'Azienda Ospedale Università di Verona, necessario per garantire i requisiti organizzativi per il mantenimento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie nonché per assicurare lo svolgimento di attività assistenziale presso il Servizio Sanitario regionale. Contestualmente si assegna all'Ateneo di Verona un finanziamento a valere sulla Gestione Sanitaria Accentrata 2026 (LS GSA 0276/2026) da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Con DGR n. 247 del 08/03/2019 è stato approvato l'Accordo quadro tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona per l'eventuale passaggio nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio Sanitario regionale al ruolo di professore universitario funzionale alla docenza nei corsi di studio universitari per le professioni sanitarie, sottoscritto il 7 maggio 2019.

Si tratta di un Accordo quadro finalizzato a superare la condizione di carenza del personale docente necessario al soddisfacimento dei "requisiti di docenza" posti con provvedimenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca necessari ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio predetti che si svolgono presso le sedi delle Aziende sanitarie a ciò autorizzate.

Come indicato nel predetto Accordo quadro e in attuazione di quanto in esso previsto, con intesa già sottoscritta tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona in data 14 febbraio 2019, a seguito di un'apposita disamina e valutazione comparativa dei carichi didattici e dei conseguenti bisogni della docenza delle diverse aree (medicina generale e specialistica, chirurgica generale e specialistica, materno infantile e sanità pubblica e servizi) impegnata nell'espletamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, sono stati definiti i quattro Settori Scientifico Disciplinari interessati per i quali attivare i procedimenti di chiamata nei ruoli universitari dei dipendenti del Servizio sanitario regionale, in attualità di ruolo presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, ovvero:

- MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio;
- MED/25 Psichiatria;
- MED/45 Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche;
- MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia.

Si rileva che il Settore Scientifico Disciplinare (SSD) è un codice di classificazione usato dal sistema universitario per raggruppare le discipline e le materie di studio in categorie omogenee e gli Atenei effettuano l'inquadramento dei professori di prima fascia e di seconda fascia e dei ricercatori nei gruppi scientifico-disciplinari, da ultimo definiti con DM del 2 maggio 2024, prot. n. 639.

Con DGR n. 439 del 7 aprile 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona attuativa del più volte citato Accordo quadro, con la quale sono stati disciplinati gli obblighi, la durata del finanziamento e gli oneri da sostenersi nonché la quota di finanziamento relativa alla chiamata di quattro docenti universitari identificati per i Settori Scientifico Disciplinari di afferenza ed anni di attività professionale residua da finanziare. Le quattro convenzioni attuative sono state sottoscritte dalle parti il 28 aprile 2020 la cui durata è stata correlata al numero di anni di vita professionale residua di ogni singolo docente universitario.

A seguito della cessazione dal servizio del professore associato di cui al SSD MED/10 Malattie dell'apparato respiratorio avvenuta il 1° ottobre 2024, con apposito atto di Intesa siglato il 16 maggio 2025 dall'Università degli Studi di Verona e dalla Regione del Veneto (di cui al prot. reg. n. 244497 del 16 maggio 2025), è stato ritenuto necessario individuare, in sostituzione del precedente, un diverso SSD maggiormente strategico per garantire le esigenze dei corsi di laurea delle professioni sanitarie rientranti nel fabbisogno regionale e coincidente con il PHYS – 06/A "Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali".

Coerentemente con il suddetto atto di Intesa, con nota prot. n. 0553839/2025 integrata da nota prot. n. 48706/2026, acquisite al protocollo regionale rispettivamente con il n. 602446 del 3 novembre 2025 e con il n. 45066 del 28 gennaio 2026, l'Ateneo di

Verona ha dichiarato che in esito alla procedura concorsuale, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2025, ha approvato la Delibera di chiamata del vincitore afferente al SSD PHYS-06/A. Si tratta di un medico dipendente dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, nominato Professore associato, la cui decorrenza del ruolo è stata subordinata al perfezionamento della relativa convenzione attuativa finalizzata al finanziamento del posto come previsto dal succitato accordo quadro.

Con DGR n. 851 del 19 agosto 2026 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l'Università degli Studi di Verona, con la quale è stato parzialmente modificato il precedente atto di intesa adottato con DGR n. 1296 dell'8 settembre 2020, ed è stata ricondotta l'Unità Operativa Complessa (UOC) di "Fisica Sanitaria" - precedentemente a direzione ospedaliera – nell'ambito delle apicalità a direzione universitaria. In ragione di tale modifica, l'Università degli Studi di Verona, con successiva nota prot. n. 427881 del 6 ottobre 2026 acquisita al protocollo regionale n. 549217 del 6 ottobre 2026, ha chiesto la prosecuzione dell'iter finalizzato alla stipula della convenzione attuativa per la chiamata in ruolo del docente universitario afferente al Settore Scientifico Disciplinare PHYS-06/A "Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali" coerente ed in linea con la preposizione del docente stesso alla predetta direzione dell'UOC "Fisica Sanitaria" collocata presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona.

Definitosi il quadro di riferimento e considerata la necessità di mantenere inalterato il numero di docenti universitari atto a garantire sia il soddisfacimento dei "requisiti di docenza" per lo svolgimento dei corsi di studio per le professioni sanitarie sia lo svolgimento di attività assistenziale presso il Servizio Sanitario regionale, a parità di quota finanziaria complessiva già programmata e dedicata all'iniziativa, si propone con il presente provvedimento l'approvazione dello schema di convenzione di cui all'**Allegato A**, con il quale la Regione si impegna a corrispondere all'Università degli Studi di Verona le risorse necessarie per assicurare all'Ateneo la sostenibilità del costo quindicennale della chiamata del Professore associato nel SSD - PHYS-06/A "Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali", i cui contenuti si riportano in sintesi di seguito:

- il rapporto decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- la Regione si impegna a riconoscere un finanziamento onnicomprensivo massimo determinato dall'importo annuale di euro 86.462,31 corrispondente al 70% del valore del punto organico ministeriale - pari attualmente ad euro 123.517,59 (DM MUR n. 719 del 9 ottobre 2025, che equivale al costo medio annuale di un professore di prima fascia) per 15 anni o comunque sino alla vigenza del rapporto di servizio degli interessati con l'Ateneo qualora il rapporto medesimo si risolva antecedentemente. Potrà essere la valutata la prosecuzione del finanziamento per ulteriori annualità;
- i maggiori oneri - se dovuti - derivanti dagli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera nonché le voci fisse normativamente previste e stabilite, sono corrisposti nella misura massima di un ulteriore 20% aggiuntivo all'importo iniziale annuale massimo di euro 86.462,31 sopra citato;
- la Regione eroga il finanziamento annualmente (tramite Azienda Zero) previa rendicontazione da parte dell'Ateneo degli oneri effettivamente sostenuti l'anno precedente per i necessari conguagli, mentre il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 e dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie, viene corrisposto dall'Azienda sanitaria presso cui il docente viene inserito in assistenza, al pari del restante personale universitario in convenzione;
- l'Università provvede entro il 31 dicembre di ogni anno a consegnare una rendicontazione annuale di aggiornamento sull'andamento dell'attività di didattica e di ricerca e sull'attività clinico-assistenziale, svolte dal professore, il quale continua a prestare attività assistenziale e concorre a garantire il numero minimo di docenti di riferimento previsto dall'ordinamento universitario per i corsi di laurea delle professioni sanitarie;
- il finanziamento onnicomprensivo è stimato complessivamente in euro 1.296.934,65.

Alla luce di quanto finora esposto, con il presente atto si propone di assegnare a favore dell'Università degli Studi di Verona per il primo anno di attuazione di quanto previsto dalla convenzione di cui all'**Allegato A** l'intervento di spesa in oggetto per l'esercizio corrente l'importo massimo di euro 86.462,31 con copertura finanziaria a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2026, previsti per la linea di spesa n. 0276 "*Oneri relativi al finanziamento costo professori universitari, già dipendenti del SSR, a seguito di chiamata dell'Università degli Studi di Verona"* afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285 (progetto Readyfin n. 14810) di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 13251 del 4 maggio 2026, di esecuzione della DGR n. 1078 del 15 settembre 2025.

Tale finanziamento verrà erogato al beneficiario per il tramite di Azienda Zero, responsabile della GSA ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 19/2016, alla quale sono già state trasferite tutte le risorse relative ai finanziamenti della GSA 2026 con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 13699 del 18 maggio 2026.

Azienda Zero provvederà all'erogazione del finanziamento di euro 86.462,31 all'Ateneo di Verona entro 60 giorni dalla data di stipula della convenzione di cui all'**Allegato A**, previa indicazione da parte della Direzione Risorse Umane del SSR e i successivi versamenti annuali saranno disposti con decreti del Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR entro il mese di ottobre di ciascun anno, previa presentazione di rendicontazione da parte dell'Ateneo degli oneri sostenuti nell'esercizio precedente.

Si incarica il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione digitale della convenzione che verrà posta in essere.

La Direzione Risorse Umane del SSR è incaricata dell'attuazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, art. 22;

VISTO l'art. 6, comma 3 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i.;

VISTA la L. n. 240/2010;

VISTA la DGR n. 247 del 08/03/2019;

VISTA la DGR n. 439 del 07/04/2020;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTA la L.R. n. 4 del 10/04/2026;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15/04/2026 "*Bilancio Finanziario Gestionale 2026 – 2028*";

VISTA la DGR n. 1078 del 15/09/2025;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 13251 del 04/05/2026;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 13699 del 18/05/2026;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che l'Università degli Studi di Verona con nota prot. n. 0553839/2025 integrata da nota prot. n. 48706/2026, acquisite al protocollo regionale rispettivamente con il n. 602446 del 3 novembre 2025 e con il n. 45066 del 28 gennaio 2026, ha dichiarato che, in esito alla procedura concorsuale, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2025 ha approvato la Delibera di chiamata del vincitore afferente al Settore Scientifico Disciplinare PHYS-06/A "Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali";
3. di prendere atto che con DGR n. 851 del 19 agosto 2026 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l'Università degli Studi di Verona, con la quale è stato parzialmente modificato il precedente atto di intesa adottato con DGR n. 1296 dell'8 settembre 2020, ed è stata ricondotta l'Unità Operativa Complessa (UOC) di "Fisica Sanitaria" - precedentemente a direzione ospedaliera – nell'ambito delle apicalità a direzione universitaria;
4. di prendere atto che l'Università degli Studi di Verona con nota prot. n. 427881 del 6 ottobre 2026, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 549217, ha chiesto la prosecuzione dell'iter finalizzato alla stipula della convenzione attuativa per la chiamata in ruolo del docente universitario nel Settore Scientifico Disciplinare SSD PHYS-06/A "Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali", per le motivazioni e le specifiche riportate in premessa;
5. di approvare lo schema di convenzione, di durata quindicennale, tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Verona riportato all'**Allegato A** che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale la Regione del Veneto si impegna a corrispondere a favore dell'Università degli Studi di Verona il finanziamento necessario ad assicurare gli oneri relativi al posto di professore associato, Settore Scientifico Disciplinare PHYS-06/A "Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali", in attuazione dell'Accordo quadro, stipulato il 7 maggio 2019;
6. di incaricare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato della sottoscrizione della convenzione di cui al punto 5;
7. di stabilire che il finanziamento per il primo anno di attuazione della convenzione di cui al punto 5, pari ad euro 86.462,31, potrà essere aumentato con successivi atti di un ulteriore 20% massimo aggiuntivo dell'importo iniziale annuale, a fronte degli eventuali maggiori oneri – se dovuti - derivanti dagli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera nonché dalle voci fisse normativamente previste e stabilite;
8. di dare atto che la copertura finanziaria di quanto previsto al punto 7 è a carico dei finanziamenti GSA dell'esercizio 2026, già erogati ad Azienda Zero, per l'importo di euro 86.462,31, a valere sulla linea di spesa n. 0276 "*Oneri relativi al finanziamento costo professori universitari, già dipendenti del SSR, a seguito di chiamata dell'Università degli Studi di Verona"* afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285 (progetto Readyfin n. 14810), di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 13251 del 4 maggio 2026, di esecuzione della DGR n. 1078 del 15 settembre 2025;
9. di disporre che Azienda Zero provveda ad erogare l'importo di euro 86.462,31 all'Università degli Studi di Verona entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 5, previa indicazione da parte della Direzione Risorse

Umane del SSR;

10. di stabilire che la Regione del Veneto eroghi i successivi finanziamenti annuali, tramite Azienda Zero, previa rendicontazione da parte dell'Università degli Studi di Verona degli oneri effettivamente sostenuti l'anno precedente per i necessari conguagli, mentre il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 517 del 21 dicembre 1999 e dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie, venga corrisposto dall'Azienda sanitaria presso cui il docente viene inserito in assistenza, al pari del restante personale universitario in convenzione;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Risorse Umane del SSR dell'attuazione del presente provvedimento, in particolare dell'assegnazione all'Università degli Studi di Verona dei successivi finanziamenti annuali afferenti alla GSA, compatibilmente con le disponibilità del Bilancio regionale, e dell'erogazione, previa rendicontazione da parte dell'Università degli Studi di Verona, degli oneri sostenuti nell'esercizio precedente;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1236 del 27 ottobre 2026

Schema di convenzione, ai sensi del comma 3-ter, art. 4, legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e dell'art.18, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il finanziamento di un posto di professore associato, SSD PHYS-06/A (Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali), attuativa dell'accordo quadro, stipulato il 7 maggio 2019, tra Università degli Studi di Verona e Regione del Veneto

TRA

Regione del Veneto, con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale n.80007580279, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta regionale _____, di seguito indicata come "Regione" o come "Ente finanziatore"

E

Università degli Studi di Verona, con sede legale in via , codice fiscale - P. IVA , legalmente rappresentata dalla Rettrice _____, di seguito indicata come "Università" o "Ateneo"

considerato che

a) l'accordo stipulato tra le parti, in data 7 maggio 2019, ha per oggetto l'impegno da parte della Regione del Veneto a sostenere gli oneri finanziari per l'assunzione e il mantenimento nei ruoli universitari di personale alle dipendenze del Servizio Sanitario regionale che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore universitario e che, in esito a procedimenti di selezione di competenza dell'Università, possa essere chiamato alle funzioni di docenza universitaria, a condizione che detto personale continui a prestare attività assistenziale nell'ambito del Servizio Sanitario regionale e concorra a garantire il "numero minimo di docenti di riferimento" previsto dall'ordinamento universitario per le professioni sanitarie;
b) ai sensi di detto accordo, Regione e Università mediante apposita intesa dovevano individuare le specifiche esigenze in termini di fabbisogno di personale, unitamente ai settori scientifico-disciplinari per i quali attivare i procedimenti di chiamata;
c) il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia (successivamente il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia) unitamente al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, si sono avvalsi di una Commissione, la quale ha effettuato la disamina e la valutazione comparativa dei carichi didattici e dei conseguenti bisogni di docenza delle diverse aree impegnate nell'espletamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie (medica generale e specialistica, chirurgia generale e specialistica, materno infantile, sanità pubblica e servizi);
d) in data 14 febbraio 2019 ed in data 16 maggio 2025 sono stati siglati gli atti di intesa tra i referenti indicati nell'accordo quadro per vigilare sulla piena e corretta applicazione del medesimo;
e) con tali atti le parti, previa ricognizione dell'entità numerica dei docenti attivi presso i corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia, hanno individuato i Settori Scientifico Disciplinari per i quali attivare i procedimenti di chiamata che sono risultati, alla data del 16 maggio 2025, i seguenti:
 - MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia
 - MED/45 Scienze infermieristiche generali cliniche e pediatriche
 - MED/25 Psichiatria
 - PHYS-06/A Fisica per le scienze della vita, l'ambiente e i beni culturali;

premesso che

a) l'Università degli Studi di Verona, sulla base di proposte motivate dei dipartimenti interessati, può deliberare la chiamata di professori di prima e di seconda fascia previa verifica delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della programmazione triennale;

e38b3f15

b) l'articolo 18, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 consente che gli oneri derivanti dalla chiamata dei predetti professori possano essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati;
c) il comma 3-ter, art. 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 stabilisce che la Regione, direttamente o per il tramite delle Aziende ospedaliere di Verona e Verona, può assumere, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, oneri per la chiamata di professori ai sensi dell'art. 18, comma 1 della predetta legge n. 240 del 2010, limitatamente ai dipendenti delle Aziende ospedaliere di Verona e Verona muniti di abilitazione all'insegnamento universitario;
d) il Consiglio del Dipartimento di …… ha attivato la procedura per la copertura di un posto di professore associato di seconda fascia nel settore concorsuale ……..;
e) il dott. _____, dipendente del Servizio Sanitario regionale presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, è risultato vincitore della predetta procedura concorsuale;
f) il Consiglio di Amministrazione dell'Università in data _____ ha approvato la chiamata del vincitore suindicato al ruolo di professore associato di seconda fascia, il quale ha preso servizio presso il suddetto Dipartimento in data _____;
g) l'Università degli Studi di Verona con nota prot. n. _____ ha comunicato alla Regione del Veneto l'assunzione nei propri ruoli del dott. _____;
h) il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Verona in data _____ ha approvato la presente convenzione;
i) la Regione del Veneto, verificato che la suddetta assunzione rientra nell'applicazione dell'accordo quadro stipulato in data 7 maggio 2019 nonché delle intese siglate il 14 febbraio e il 16 maggio 2025, con DGR n. _____ del _____ ha approvato la presente convenzione;
j) è possibile dare attuazione all'accordo quadro stipulato tra le parti sussistendo i presupposti per il finanziamento del posto da parte della Regione;
k) gli obiettivi e le finalità dell'Ente finanziatore risultano convergenti con quelli dell'Università e sono rispettosi dei principi fondamentali dell'Ateneo che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, con l'assoluto divieto per coloro che lavorano al suo interno di operare in conflitto di interessi con l'Ateneo stesso;
l) l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTI

- l'accordo quadro, stipulato tra le parti in data 7 maggio 2019, volto a garantire la funzione di alta formazione propria dell'Università in una situazione di carenza di personale docente nei corsi di laurea per le professioni sanitarie, a salvaguardare l'offerta formativa, a conservarne la sostenibilità e la qualità, a favorire la didattica e la ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio degli studenti che scelgono strutture universitarie del territorio veneto;
- la legge n. 240/2010, recante «norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona;
- il Regolamento dell'Università degli Studi di Verona per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia;
- lo Statuto della Regione del Veneto;
- la legge regionale n. 56 del 14 settembre 1994 s.m.i. recante "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" s.m.i.;

e38b3f15

- la legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 recante il Piano Socio Sanitario regionale 2019-2023;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Quanto in premessa specificato costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto - ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter della L.R. n. 56/1994 e ai sensi dell'art. 18 comma 3 della Legge 240/2010 - il finanziamento da parte della Regione degli oneri sostenuti dall'Università per la chiamata del prof. _____ _____ già dipendente del Servizio Sanitario regionale, risultato vincitore della procedura selettiva bandita dall'Università, al posto di professore associato di seconda fascia, presso _____ (di seguito Dipartimento), nel settore concorsuale _____ SSD _____
2. La Regione si impegna a corrispondere all'Università il finanziamento necessario ad assicurare all'Ateneo la sostenibilità del costo quindicennale del professore assunto che continui a prestare attività assistenziale nell'ambito del Servizio Sanitario regionale e concorra a garantire il "numero minimo di docenti di riferimento" previsto dall'ordinamento universitario per i corsi di studio delle professioni sanitarie.

Art. 3 - Impegni della Regione del Veneto

1. La Regione si obbliga a corrispondere all'Università la copertura degli oneri stipendiali. I maggiori oneri derivanti dagli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali nonché le voci fisse normativamente previste e stabilite sono corrisposti nella misura massima di un ulteriore 20% aggiuntivo dell'importo iniziale annuale di cui al successivo punto 2.
2. L'Ente finanziatore si impegna ad erogare il finanziamento onnicomprensivo massimo determinato dall'importo annuale di euro 86.462,31 moltiplicato per 15 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
3. L'importo annuale corrisponde al 70% del valore del punto organico ministeriale – pari attualmente ad euro 123.517,59 - che equivale al costo medio annuale di un professore di prima fascia ed è suscettibile di variazioni in relazione a quanto indicato dalla normativa in materia, fermo restando quanto previsto al precedente comma 1.
4. Qualora il professore associato dovesse essere successivamente chiamato dall'Università di Verona nel ruolo di professore ordinario, la Regione manterrà comunque il finanziamento oggetto della presente convenzione - alle medesime condizioni - impegnandosi a sostenere quindi unicamente il costo della sola posizione di professore associato mentre l'Ateneo sosterrà i residui costi ulteriori connessi alla posizione di professore ordinario.
5. Il trattamento aggiuntivo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 21/12/1999 n. 517 e dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie viene corrisposto dall'Azienda sanitaria presso cui il docente è inserito in assistenza.

Art. 4 – Modalità di Finanziamento

1. Il finanziamento onnicomprensivo è stimato complessivamente in euro 1.296.934,65 corrispondente all'importo di euro 86.462,31 moltiplicato per 15 annualità.

e38b3f15

2. La somma stimata effettiva dovuta a carico della Regione del Veneto è quella che decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo per quindici annualità, fermo restando l'impegno della Regione a valutare la prosecuzione del finanziamento per ulteriori annualità.
3. In ogni caso, al termine del rapporto tra docente e Università a seguito del collocamento in quiescenza, o di collocamento a riposo anticipato, o di risoluzione del rapporto per qualsiasi causa, qualora il finanziamento complessivamente versato dalla Regione fosse superiore al costo effettivamente sostenuto in relazione al periodo di servizio complessivamente effettuato dal docente, l'Università restituirà le eventuali somme residue che non debbano essere utilizzate per la copertura dei costi maturati fino alla data di cessazione del docente.
4. Al professore universitario assunto è riconosciuto il trattamento economico previsto dalla normativa vigente in materia.
5. La Regione eroga il finanziamento per il tramite di Azienda Zero.

Art. 5 – Liquidazione del finanziamento

1. Il versamento della quota di euro 86.462,31 sarà effettuato dalla Regione attraverso Azienda Zero con cadenza annuale. La prima quota verrà erogata entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo e i successivi versamenti verranno poi effettuati entro il mese di ottobre di ciascun anno, previa rendicontazione da parte dell'Ateneo degli oneri sostenuti nell'esercizio precedente.
2. Sarà cura dell'Università comunicare alla Regione l'eventuale variazione dell'importo del valore del punto organico ministeriale, onde consentire il regolare pagamento della quota annuale.
3. L'accredito della somma sopra indicata avverrà mediante versamento sul conto infruttifero intestato a Università degli Studi di Verona acceso presso Banca d'Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Verona IBAN: IT85J0100004306TU0000012066.
4. Il trattamento economico aggiuntivo previsto al precedente articolo 3, comma 5, sarà erogato dall'Azienda sanitaria presso cui il docente è collocato in assistenza con le stesse modalità e termini stabiliti per il restante personale universitario in convenzione.
5. Nel caso in cui il docente venga collocato anticipatamente a riposo, o si risolva anticipatamente il rapporto per qualsiasi causa, ne sarà data tempestiva comunicazione alla Regione da parte dell'Ufficio Personale docente dell'Università al fine di consentire la regolare conclusione del pagamento dell'ultima rata dovuta.

Art. 6 – Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine

1. In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini previsti delle predette somme (per l'intero o per le singole rate), così come nel caso di mancato o ritardato adempimento di ogni altra obbligazione pecuniaria, il presente accordo si risolve di diritto, fatta comunque salva la facoltà per l'Università di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di beneficiare invece della decadenza del termine prevista dall'articolo 1186 del codice civile. Verrà inoltre applicata in ogni caso la disciplina dettata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e dalle sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 7- Impegni dell'Università degli Studi di Verona

1. L'Università provvederà entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello della stipula della presente convenzione, a consegnare alla Regione del Veneto una rendicontazione annuale di aggiornamento sull'andamento dell'attività di didattica e di ricerca, e sull'attività clinico-assistenziale, svolte dal professore dalla data della sottoscrizione della presente convenzione, e sulle eventuali pubblicazioni prodotte.

e38b3f15

Art. 8 - Attività di monitoraggio della Regione del Veneto

1. La Regione potrà svolgere attività di verifica sul corretto utilizzo del finanziamento, potendo richiedere all'Università copia dei relativi provvedimenti amministrativi e della documentazione afferente all'impiego della docenza universitaria per la cui remunerazione essa si assume impegni finanziari.

Art. 9 - Conflitto o convergenza di interessi

1. Le parti assicurano l'assenza di qualsivoglia conflitto o convergenza di interessi con i soggetti nei cui confronti potranno prodursi gli effetti della presente convenzione.

Art. 10 – Risoluzione della convenzione

1. La convenzione si risolve automaticamente qualora, successivamente all'assunzione, intervengano per qualsiasi causa la cessazione del servizio del professore o la sua cessazione dall'esercizio dell'attività assistenziale.
2. In tali casi rimane fermo l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondere all'Università tutte le somme necessarie alla copertura dei costi sostenuti a seguito dell'assunzione del professore e maturati fino alla data di cessazione del medesimo o alla data di cessazione dell'attività assistenziale.
3. L'Università provvederà a restituire le somme eventualmente già versate dall'Ente finanziatore e non impegnate, senza ulteriori obblighi.

Art. 11– Revoca del finanziamento

1. Qualora venisse accertato, in esito a contradditorio procedimentale con l'Università, che vi sia stato mancato o difforme utilizzo del finanziamento regionale rispetto a quanto approvato e stabilito nell'Accordo quadro o che sia mancato il rispetto delle finalità dell'Accordo stesso, sarà disposta la revoca del finanziamento con provvedimento della Giunta Regionale.

Art. 12 - Impegni delle parti

1. La Regione e l'Università si impegnano a concordare eventuali iniziative di comunicazione dei rispettivi interventi e risultati definendone modi, forme e tempi.

Art. 13 - Durata

1. Le parti concordano che il rapporto decorre dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e termina alla conclusione di tutti gli adempimenti previsti dalla convenzione medesima.

Art. 14 - Registrazione - oneri

1. Il presente atto è registrato solo in caso di uso a cura e spese della parte richiedente. L'Imposta d bollo e ogni altro onere sono a carico dell'Università degli Studi di Verona.

Art. 15 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione della presente convenzione, che non venisse risolta amministrativamente fra le parti, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

e38b3f15

Art. 16 – Privacy

1. Le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti (www.unipd.it/privacy e www.regione.veneto.it/privacy).

La presente convenzione è sottoscritta dalle parti tramite firma digitale, è costituita da una premessa, sedici articoli, e consta complessivamente di sei pagine.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Regione del Veneto

Università degli Studi di Verona





(Codice interno: 595272)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1237 del 27 ottobre 2026

Legge speciale per Venezia. Approvazione dello schema di Disciplinare tra la Regione del Veneto e il Comune di Fossalta di Piave regolante le modalità di realizzazione degli interventi di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti depositati abusivamente presso il capannone di via delle Industrie n. 16 in Comune di Fossalta di Piave (VE). DCR n. 104 del 24 ottobre 2023 e DGR n. 1380 del 20 novembre 2023.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si approva lo schema di Disciplinare tra la Regione del Veneto ed il Comune di Fossalta di Piave (VE) regolante l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti abusivamente stoccati presso il capannone industriale di via delle Industrie n. 16. L'atto definisce i reciproci impegni, le modalità di attuazione delle attività e di erogazione del contributo regionale di € 2.000.000,00, già assegnato con DCR n. 104/2023 e successiva DGR n. 1380/2023, a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, disponendo altresì l'obbligo di azione di recupero in danno verso i soggetti responsabili inadempienti.

L'Assessore Elisa Venturini riferisce quanto segue.

La Legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna (Legge 16 aprile 1973, n. 171, Legge 29 novembre 1984, n. 798, Legge 8 novembre 1991, n. 360 e Legge 5 febbraio 1992, n. 139) ha attribuito alla Regione del Veneto primarie competenze in materia di disinquinamento delle acque, risanamento ambientale e gestione del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

Il Consiglio regionale con la L.R. n. 17 del 27 febbraio 1990 ha stabilito le "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante". L'art. 3 della sopracitata L.R. n. 17/1990 prevede che la Regione adotti un "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia".

In attuazione dell'art. 3 L.R. n. 17/1990 il Consiglio regionale con la Deliberazione n. 24 del 1° marzo 2000 ha approvato il documento di programmazione e pianificazione denominato "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000".

In tale quadro programmatico, con Deliberazione del Consiglio regionale n. 104 del 24 ottobre 2023 è stata approvata la riallocazione di risorse finanziarie della Legge Speciale per Venezia, derivanti da revoche di precedenti assegnazioni ed economie di spesa, per un importo complessivo di € 28.190.295,35, destinate all'attuazione di un articolato programma di interventi urgenti di risanamento idrico e ambientale nel Bacino Scolante.

Successivamente la Giunta regionale, con Deliberazione n. 1380 del 20 novembre 2023, ha preso atto del citato riparto approvato dal Consiglio regionale e con riferimento alla Scheda di Progetto n. A/2 ("Progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti depositati abusivamente presso il capannone di via delle Industrie n. 16, in Comune di Fossalta di Piave") ha assegnato al Comune di Fossalta di Piave (VE) un contributo finanziario complessivo pari ad € 2.000.000,00 per dare soluzione alla grave situazione di degrado e rischio ambientale presente nel sito.

In particolare, l'immobile industriale ubicato in via delle Industrie n. 16 a Fossalta di Piave (VE) risulta sottoposto a sequestro penale dal 16 novembre 2018 a causa dell'accertamento di un ingente deposito abusivo ed incontrollato di rifiuti in violazione dell'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Le indagini e i sopralluoghi tecnici effettuati hanno evidenziato la presenza all'interno del fabbricato di una massa stimata di circa 5.000–6.000 tonnellate (pari a circa 10.000–16.500 metri cubi) di balle di rifiuti industriali ed assimilabili agli urbani miscelati fra loro, giacenti in precarie condizioni di conservazione.

A fronte di tale emergenza, il Sindaco del Comune di Fossalta di Piave (VE) ha adottato le Ordinanze n. 21 del 24 giugno 2021 (messa in sicurezza dell'edificio) e n. 35 del 15 settembre 2021 (sgombero e smaltimento dei rifiuti), regolarmente notificate ai soggetti responsabili dell'abbandono e alla proprietà dell'immobile, le quali sono rimaste integralmente inottemperate da parte dei soggetti obbligati.

In esito ai pareri espressi dalla Prefettura di Venezia e dalle strutture regionali competenti (nota prot. n. 579109/2022 indirizzata al Comune di Fossalta di Piave, a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con visti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e della Direzione Progetti speciali per Venezia; nota prot. n. 18516/2023 indirizzata alla Prefettura di Venezia, a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio, con visti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e della Direzione Progetti speciali per Venezia), è stato confermato che l'evento rientra nella fattispecie dell'abbandono di rifiuti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (non ricorrendo allo stato attuale i presupposti per le procedure di bonifica di siti contaminati di cui al Titolo V della Parte IV del medesimo decreto), evidenziando la necessità per il Comune di intervenire in via sostitutiva d'ufficio ed in danno dei soggetti responsabili.

Nel corso del biennio 2024-2025, a seguito di un'iniziativa presentata dalla società proprietaria dell'immobile per l'asporto dei rifiuti, si è svolta apposita Conferenza dei Servizi in data 22 ottobre 2025. Tuttavia, con note prot. n. 2936 e n. 2940 del 17 marzo 2026 il Comune di Fossalta di Piave ha preso atto della conclamata inadempienza della ditta proponente, che non ha trasmesso le integrazioni prescritte entro il termine del 15 febbraio 2026, confermando la determinazione dell'Amministrazione comunale di procedere all'esecuzione dell'intervento in via sostitutiva d'ufficio.

Con le successive note prot. n. 6156 del 10 giugno 2026, acquisita agli atti regionali con prot. n. 324717 di pari data, e prot. n. 7351 del 10 luglio 2026, acquisita agli atti regionali con prot. n. 413874 di pari data, il Comune di Fossalta di Piave ha formulato formale richiesta alla Regione del Veneto per la definizione delle modalità operative di erogazione del finanziamento di € 2.000.000,00 e per l'approvazione di un Disciplinare regolante i reciproci impegni, al fine di poter procedere celermente alla redazione del progetto esecutivo di rimozione dei rifiuti ed all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori.

Si precisa che l'importo massimo delle obbligazioni di spesa è stabilito pari a € 2.000.000,00 a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale; all'assunzione di dette obbligazioni provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, entro il corrente esercizio, sul capitolo n. 100690 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - VII fase, Contributi agli investimenti (L. n. 488/23.12.1999)" del Bilancio regionale 2026-2028.

Si rende pertanto necessario procedere all'approvazione dello schema di Disciplinare, come riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che individua il Comune di Fossalta di Piave quale Soggetto Attuatore e Beneficiario del contributo regionale, stabilendo l'articolazione delle attività, le modalità operative di erogazione del contributo stesso, i termini di esecuzione, la durata del Disciplinare in trentasei mesi dalla data della sua sottoscrizione, il rispetto degli obblighi di tracciabilità e l'obbligo inderogabile per il Comune di promuovere le azioni legali per il recupero in danno delle somme anticipate nei confronti dei soggetti responsabili dell'abbandono.

Con la sottoscrizione del Disciplinare, il Comune di Fossalta di Piave si impegna ad avviare tutte le procedure per il recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale nelle aree oggetto di intervento ove la Pubblica Amministrazione interviene ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, in sostituzione e in danno nei confronti del soggetto obbligato inadempiente e qualora altri soggetti interessati non intendano esercitare la facoltà di provvedere autonomamente alla rimozione dei rifiuti abbandonati e depositati in maniera incontrollata.

Le somme eventualmente recuperate dal Comune di Fossalta di Piave in esito alle azioni in danno dovranno essere destinate al ristoro della spesa pubblica sostenuta dalla Regione del Veneto e dal Comune di Fossalta di Piave per l'intervento in argomento secondo modalità concordate tra le due Amministrazioni firmatarie del Disciplinare.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio della sottoscrizione del Disciplinare, come riportato nell'**Allegato A**, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale, dando contestualmente mandato alla Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche della Regione del Veneto di predisporre tutti gli atti amministrativi conseguenti.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale, trovando il contributo di € 2.000.000,00 già idonea copertura sui fondi della Legge Speciale per Venezia riallocate con Deliberazione del Consiglio regionale n. 104 del 24 ottobre 2023 ed assegnate con Deliberazione della Giunta regionale n. 1380 del 20 novembre 2023 (Scheda di Progetto n. A/2).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, in particolare la Legge 16 aprile 1973, n. 171, la Legge 29 novembre 1984, n. 798, la Legge 8 novembre 1991, n. 360 e la Legge 5 febbraio 1992, n. 139;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare l'art. 192 "Divieto di abbandono";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 104 del 24 ottobre 2023;

VISTE la Deliberazione della Giunta regionale n. 1380 del 20 novembre 2023;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con la DGR n. 1380 del 20 novembre 2023 è stato assegnato al Comune di Fossalta di Piave (VE) un contributo finanziario complessivo pari ad € 2.000.000,00 con riferimento alla Scheda di Progetto n. A/2 “Progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti depositati abusivamente presso il capannone di via delle Industrie n. 16, in Comune di Fossalta di Piave”;
3. di prendere atto che il Comune di Fossalta di Piave con le proprie note prot. n. 6156 del 10 giugno 2026 e prot. n. 7351 del 10 luglio 2026 ha formulato formale richiesta alla Regione del Veneto per la definizione delle modalità operative di erogazione del finanziamento di € 2.000.000,00 e per l'approvazione di un Disciplinare regolante i reciproci impegni, al fine di poter procedere celermente alla redazione del progetto esecutivo di rimozione dei rifiuti ed all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori;
4. di prendere atto che la Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, in qualità di struttura regionale competente, ha valutato positivamente la necessità di procedere, regolando con un Disciplinare i reciproci impegni, le modalità operative di erogazione del contributo, i termini di esecuzione, le modalità di rendicontazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi di tracciabilità;
5. di approvare lo schema di Disciplinare tra la Regione del Veneto ed il Comune di Fossalta di Piave (VE) per la realizzazione degli “Interventi di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti depositati abusivamente presso il capannone industriale di via delle Industrie n. 16, in Comune di Fossalta di Piave (VE)”, come riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che individua il Comune di Fossalta di Piave quale Soggetto Attuatore e Beneficiario del contributo regionale e la durata del Disciplinare stesso in trentasei mesi dalla data della sua sottoscrizione;
6. di incaricare il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio della sottoscrizione del Disciplinare di cui al punto 5, autorizzandolo ad apportarvi eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie nell’interesse dell’Amministrazione regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese ulteriori a carico del bilancio regionale, trovando il contributo massimo di € 2.000.000,00 già idonea copertura sulle risorse della Legge Speciale per Venezia riallocate con Deliberazione del Consiglio regionale n. 104 del 24 ottobre 2023 ed assegnate con Deliberazione della Giunta regionale n. 1380 del 20 novembre 2023 (Allegato E, Scheda di Progetto n. A/2);
8. di determinare in € 2.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, entro il corrente esercizio, sul capitolo n. 100690 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - VII fase, Contributi agli investimenti (L. n. 488/23.12.1999)” del Bilancio regionale 2026-2028;
9. di dare atto che il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
10. di stabilire che il Comune di Fossalta di Piave dovrà avviare tutte le procedure per il recupero delle somme anticipate secondo le disposizioni della vigente disciplina statale nelle aree oggetto di intervento ove la Pubblica Amministrazione interviene ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, in sostituzione e in danno nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti e qualora altri soggetti interessati non intendano esercitare la facoltà di provvedere autonomamente alla rimozione dei rifiuti abbandonati e depositati in maniera incontrollata, al fine di recuperare le somme anticipate dalle Amministrazioni;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, comma 2 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di incaricare la Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche dell'esecuzione del presente provvedimento, inclusa la sua trasmissione al Comune di Fossalta di Piave, alla Prefettura di Venezia ed all'ARPAV;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1237 del 27 ottobre 2026

SCHEMA DI DISCIPLINARE
REGOLANTE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DEPOSITATI ABUSIVAMENTE PRESSO IL CAPANNONE DI VIA DELLE INDUSTRIE N. 16, IN COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
FINANZIATI CON I FONDI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA
(Deliberazione del Consiglio regionale n. 104 del 24 ottobre 2023 e Deliberazione della Giunta regionale n. 1380 del 20 novembre 2023)

TRA

La REGIONE DEL VENETO (di seguito denominata "Regione"), con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, rappresentata ai sensi e per gli effetti del presente atto dal …… in qualità di …… ;

E

Il COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE (di seguito denominato "Comune" o "Soggetto Attuatore"), con sede in Fossalta di Piave (VE), Piazza IV Novembre n. 5, Cod. Fisc. e P. IVA 00703420273, rappresentato ai sensi e per gli effetti del presente atto da …….. in qualità di ……

di seguito congiuntamente definite anche "le Parti";

PREMESSE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", ed in particolare l'art. 192, che stabilisce il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ponendo in capo ai responsabili e ai proprietari a titolo di dolo o colpa l'obbligo di rimozione, avviamento al recupero o smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, ed in particolare le disposizioni in materia di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori e servizi pubblici;

VISTE le Leggi speciali per la salvaguardia di Venezia (Legge n. 171/1973, Legge n. 798/1984, Legge n. 139/1992, Legge n. 388/2000 e ss.mm.ii.) inerenti agli interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia e del relativo Bacino Scolante;

VISTA la Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e ss.mm.ii., recante le norme generali sui lavori pubblici di interesse regionale e per l'efficacia dell'azione amministrativa;

RICHIAMATO il provvedimento datato 16 novembre 2018 con il quale l'Autorità Giudiziaria poneva sotto sequestro penale l'immobile industriale sito in Fossalta di Piave, Via delle Industrie n. 14-16 (di

seguito, per brevità, "capannone di Via delle Industrie n. 16"), con tutto il suo contenuto, accertando la presenza di un deposito abusivo ed incontrollato di rifiuti in violazione dell'art. 256, comma 1, lett. a) e b) e comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che, in ragione del sequestro penale di cui sopra, l'accesso al sito e l'esecuzione delle attività di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti sono subordinati ai provvedimenti della competente Autorità Giudiziaria (dissequestro, anche parziale o temporaneo, ovvero autorizzazione all'accesso e all'esecuzione degli interventi), ove non già rilasciati, che il Comune provvederà a richiedere tempestivamente;

CONSIDERATO che da stime sommarie ed accertamenti tecnici effettuati risulta depositata all'interno del citato capannone una massa complessiva di rifiuti pari a circa 5.000–6.000 tonnellate, corrispondenti a circa 10.000–16.500 metri cubi di balle di rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e rifiuti assimilabili agli urbani, miscelati fra loro;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali del Comune di Fossalta di Piave n. 21 del 24 giugno 2021 (avente ad oggetto la messa in sicurezza dell'edificio) e n. 35 del 15 settembre 2021 (avente ad oggetto lo sgombero e lo smaltimento dei rifiuti abusivamente depositati), regolarmente notificate ai soggetti responsabili dell'abbandono e alla proprietà dell'immobile, le quali sono rimaste inottemperate da parte dei soggetti obbligati;

EVIDENZIATO che il Comune di Fossalta di Piave, a fronte dell'inottemperanza dei privati, ha dovuto provvedere all'adozione di misure urgenti di messa sotto sorveglianza dell'area mediante l'installazione di sensori, videocamere e presidio da parte di azienda specializzata, sostenendone i relativi oneri con risorse del proprio bilancio, rappresentando contestualmente all'Amministrazione regionale l'impossibilità finanziaria dell'Ente locale di farsi carico dell'ingente spesa necessaria per la rimozione e lo smaltimento in via sostitutiva d'ufficio;

PRESO ATTO delle note della Prefettura di Venezia (prot. n. 21506 del 16 gennaio 2020 e prot. n. 108766 del 27 dicembre 2022) e delle comunicazioni della Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio (prot. n. 579109 del 15 dicembre 2022 e prot. n. 18516 dell'11 gennaio 2023), con le quali si confermava che l'evento rientra nella fattispecie dell'abbandono di rifiuti di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 (non essendo stati evidenziati, allo stato attuale, superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione nelle matrici ambientali suolo e acque tali da attivare le procedure di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del medesimo decreto);

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 104 del 24 ottobre 2023, relativa alla riallocazione delle risorse finanziarie della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, derivanti da rimodulazioni progettuali e revoche di precedenti assegnazioni, con la quale è stato assegnato un contributo finanziario complessivo pari ad € 2.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti depositati abusivamente presso il capannone di Via delle Industrie n. 16;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1380 del 20 novembre 2023, di recepimento della DCR n. 104/2023, che conferma l'assegnazione al Comune di Fossalta di Piave del contributo finanziario complessivo pari ad € 2.000.000,00 per la realizzazione degli interventi in argomento;

RICHIAMATO l'iter procedurale intercorso tra gli Enti competenti, nel corso del quale il soggetto privato proprietario dell'immobile presentava in data 27 maggio 2024 un Piano di campionamento ed allontanamento dei rifiuti, esaminato nella Conferenza dei Servizi del 22 ottobre 2025;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2936 del 17 marzo 2026 (acquisita al prot. regionale n. 168858 di pari data) e nota prot. n. 2940 del 17 marzo 2026 (acquisita al prot. regionale n. 168950 di pari data), il Comune di Fossalta di Piave ha preso atto che alla data del 15 febbraio 2026, termine ultimo per l'invio delle integrazioni documentali, il soggetto privato proponente non ha provveduto a trasmettere tale documentazione prescritte in sede di Conferenza di Servizi, dichiarando la decadenza dell'iniziativa privata e confermando l'avvio del procedimento per l'esecuzione dell'intervento in via sostitutiva d'ufficio ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che con le note prot. n. 6156 del 10 giugno 2026, acquisita agli atti regionali con prot. n. 324717 di pari data, e prot. n. 7351 del 10 luglio 2026, acquisita agli atti regionali con prot. n. 413874 di pari data, il Comune di Fossalta di Piave ha formalmente richiesto alla Regione del Veneto la definizione dei termini, delle modalità di erogazione e l'adozione del provvedimento regionale di formale impegno di spesa per l'importo di € 2.000.000,00, al fine di poter procedere alla redazione del progetto/piano di smaltimento e all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori entro la fine dell'anno corrente;

RITENUTO necessario stipulare il presente Disciplinare al fine di regolare i reciproci impegni, le condizioni, le modalità operative di erogazione del contributo, il cronoprogramma e le modalità di rendicontazione dell'intervento in oggetto;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. …….. del …… che approva il presente schema di Disciplinare;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INTERVENTO

1.1 Il presente Disciplinare regola i rapporti tra la Regione del Veneto ed il Comune di Fossalta di Piave per l'attuazione degli interventi di caratterizzazione, rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti depositati abusivamente presso il capannone industriale sito in Via delle Industrie n. 16, in Comune di Fossalta di Piave, finanziati con DGR n. 1380 del 20 novembre 2023.

1.2 Al Comune di Fossalta di Piave, in qualità di Soggetto Attuatore e beneficiario del contributo regionale, compete la completa gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, comprensiva della redazione del progetto/piano di rimozione, dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi/lavori, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, del controllo dell'esecuzione, della contabilizzazione, del collaudo/regolare esecuzione e di quant'altro necessario per il completo ripristino dello stato dei luoghi.

1.3 L'importo del contributo regionale concesso per la realizzazione dell'opera è pari a complessivi € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), IVA inclusa se costituente costo effettivo per l'Ente.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO

2.1 Il Soggetto Attuatore predispone il progetto dell'intervento / piano di rimozione, redatto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 (in un unico livello, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, per la parte relativa ai servizi), dettagliato delle operazioni di caratterizzazione, movimentazione, monitoraggio

strumentale, analisi di laboratorio, carico, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti, comprensivo del piano di sicurezza e del quadro economico dell'opera.

2.2 Il Comune può procedere, anche preliminarmente alla redazione del progetto di cui al punto 2.1, all'affidamento delle attività di campionamento, analisi e caratterizzazione dei rifiuti, propedeutiche alla corretta definizione delle quantità, della classificazione dei rifiuti e dei relativi costi di smaltimento/recupero. Le relative spese sono ammissibili a contributo ai sensi del successivo art. 3.2.

2.3 Il progetto dell'intervento/piano di smaltimento, approvato con formale provvedimento dell'organo comunale competente, è trasmesso alla Direzione regionale Acque, Rifiuti e Bonifiche, unitamente alla seguente documentazione:

a) Provvedimento di approvazione del progetto/piano di smaltimento comprensivo del quadro economico di spesa;
b) Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all'intervento ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003 e ss.mm.ii.;
c) Tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta prescritti dalla normativa vigente (ivi compresi i pareri ARPAV e le autorizzazioni ambientali/sanitarie se dovute);
d) Dichiarazione del progettista abilitato attestante la congruità dei prezzi applicati con riferimento ai prezzari regionali vigenti, ove esistenti, ovvero, per le voci non presenti nei prezzari, ad apposite analisi dei prezzi o indagini di mercato.

ART. 3 – COPERTURA FINANZIARIA E SPESE AMMISSIBILI

3.1 L'intervento è finanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia riallocati con Deliberazione del Consiglio regionale n. 104 del 24 ottobre 2023 ed assegnati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1380 del 20 novembre 2023 per l'importo massimo di € 2.000.000,00.

3.2 Sono considerate spese ammissibili a contributo regionale, ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii. e nei limiti delle risorse assegnate:

a) Servizi e lavori di campionamento, caratterizzazione, movimentazione, monitoraggio, carico, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti presso impianti autorizzati;
b) Oneri per la sicurezza, sia generali che speciali/interferenziali;
c) Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione), indagini di laboratorio, rilievi, consulenze specialistiche e collaudo/CRE;
d) Spese per la messa in sicurezza, recinzione, videosorveglianza e presidio del sito durante le fasi operative;
e) Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, nei limiti ivi previsti;
f) Spese per pubblicità, contributo ANAC, commissioni giudicatrici, verifica e validazione della progettazione;
g) Indagini e verifiche sulle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque) da eseguirsi a seguito della rimozione dei rifiuti, al fine di accertare il ripristino dello stato dei luoghi;
h) Imprevisti, nel limite massimo del 10% dell'importo dei servizi/lavori a base d'asta;
i) I.V.A., nella misura di legge, qualora rappresenti un costo effettivo e non recuperabile per il Comune.

ART. 4 – ARTICOLAZIONE DELL'INTERVENTO

4.1 Qualora sulla base degli esiti della caratterizzazione dei rifiuti o delle risultanze della progettazione si rendesse necessario articolare l'intervento complessivo per stralci funzionali, il Comune è tenuto a trasmettere alla Regione una relazione tecnica e il quadro economico dell'intervento rimodulato, nei limiti del contributo concesso, dando priorità alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti che presentano maggiore rischio ambientale e sanitario.

4.2 Le eventuali attività di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 saranno attivate secondo le procedure e nei confronti dei soggetti obbligati previsti.

4.3 Il tempo occorrente per la ridefinizione di cui al punto 4.1 non è computato ai fini dei termini di cui all'art. 7 e non costituisce causa di revoca ai sensi dell'art. 13.

ART. 5 – QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

5.1 Il quadro economico dell'opera, nei limiti dell'importo complessivo di € 2.000.000,00, è articolato indicativamente come di seguito riportato:

A) SERVIZI / LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA:
- Servizi di caratterizzazione, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti: € _____
- Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): € _____

TOTALE SERVIZI / LAVORI (A): € _____

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
- Rilievi, campionamenti ed analisi di laboratorio: € _____
- Spese tecniche (progettazione, DL, coordinamento sicurezza, collaudo): € _____
- Spese per verifiche, pubblicità e contributi ANAC: € _____
- Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023): € _____
- Indagini sulle matrici ambientali successive alla rimozione: € _____
- Sorveglianza e messa in sicurezza del sito: € _____
- Imprevisti (max 10% di A): € _____
- I.V.A. di legge (se a carico dell'Ente): € _____

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B): € _____

TOTALE COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A + B): € 2.000.000,00

5.2 Eventuali rimodulazioni tra le diverse voci del quadro economico approvato possono essere disposte dal Comune, fermo restando il limite massimo dell'importo finanziato di € 2.000.000,00 e previa tempestiva comunicazione alla Regione e successivo nulla osta. Con le medesime modalità il Comune può disporre l'utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie di cui all'art. 9.1.

ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

6.1 L'erogazione del contributo regionale a favore del Comune di Fossalta di Piave avviene, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di contabilità pubblica, con le seguenti modalità:

a) PRIMO ACCONTO: erogazione di una quota pari al 20% del contributo concesso (€ 400.000,00) dopo la sottoscrizione del presente Disciplinare ed entro trenta giorni dalla presentazione di una dichiarazione scritta da parte del Comune di Fossalta di Piave attestante l'avvio delle attività;
b) SECONDO ACCONTO pari al 70% del contributo concesso (€ 1.400.000,00) entro trenta giorni dalla presentazione del primo rendiconto finanziario, dal quale risulti la spesa di almeno i 2/3 dell'importo pagato a titolo di primo acconto;
c) SALDO FINALE: erogazione del saldo fino ad un massimo pari al 10% residuo dell'importo complessivo, previa acquisizione del provvedimento comunale esecutivo di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) o di Collaudo, del quadro economico finale consuntivo e della rendicontazione completa della spesa effettivamente sostenuta.

6.2 Il saldo definitivo del contributo è rideterminato proporzionalmente in caso di minori spese sostenute rispetto al quadro economico approvato.

6.3 Il termine massimo per la presentazione della rendicontazione finale e la richiesta del saldo è fissato in 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare ed è da intendersi quale durata del medesimo, salvo eventuali proroghe concordate tra le parti ai sensi dell'art. 7.3.

ART. 7 – TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE

7.1 Il Comune di Fossalta di Piave si impegna ad avviare le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento degli interventi entro 6 (sei) mesi dalla data del più recente tra i seguenti eventi: sottoscrizione del presente Disciplinare, adozione del provvedimento regionale di impegno delle risorse, rilascio dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria necessari per l'accesso al sito e l'esecuzione degli interventi.

7.2 L'ultimazione dei servizi di caratterizzazione, rimozione e smaltimento rifiuti deve avvenire entro i termini contrattuali fissati negli atti di gara e comunque non oltre 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna delle attività, ovvero, se successiva, dalla data di rilascio dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di cui al punto 7.1.

7.3 Qualora si verifichino imprevisti o cause di forza maggiore non imputabili al Soggetto Attuatore, il Comune può richiedere alla Regione una proroga motivata ai termini di esecuzione o rendicontazione, da presentare prima della scadenza dei termini originari. Il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche valuta la richiesta e concede con proprio decreto l'eventuale differimento dei termini di validità del presente disciplinare. Costituiscono in ogni caso cause non imputabili al Soggetto Attuatore i tempi necessari per il rilascio dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, dei pareri, nulla osta e autorizzazioni degli enti competenti, nonché il tempo occorrente per l'eventuale rimodulazione dell'intervento di cui all'art. 4.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE ED ESECUZIONE IN DANNO

8.1 Il Comune di Fossalta di Piave si obbliga a:

a) Rispettare rigorosamente la normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006) e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
b) Inviare alla Regione del Veneto, con cadenza semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno), la scheda di monitoraggio di cui all'**Allegato Sub A**, corredata da una relazione sintetica sullo stato di avanzamento delle attività;

c) Far installare, a cura e spese della ditta affidataria, idoneo cartello di cantiere conformato alle prescrizioni di cui all'**Allegato Sub B**, contenente l'evidenza del finanziamento con la dicitura "Progetto finanziato con i fondi della Legge Speciale per Venezia - DGR n. 1380/2023", trasmettendone documentazione fotografica entro 30 giorni dall'avvio dei lavori;
d) Promuovere ed espletare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle vigenti disposizioni di legge, tutte le azioni legali, amministrative e procedurali volte al recupero in danno nei confronti dei soggetti responsabili dell'abbandono di rifiuti e della proprietà delle somme complessivamente anticipate dall'Amministrazione pubblica per l'esecuzione sostitutiva dell'intervento.

8.2 Le somme eventualmente recuperate dal Comune in esito alle azioni in danno di cui alla lettera d) dovranno essere destinate al ristoro della spesa pubblica sostenuta dalle Parti per l'intervento in argomento secondo le modalità stabilite d'intesa con la Regione del Veneto, tenendo conto del principio di equa distribuzione degli oneri sostenuti e dell'apporto fornito da entrambe le Parti.

ART. 9 – ECONOMIE DI GARA E VARIANTI

9.1 Le economie derivanti dai ribassi d'asta conseguiti in sede di gara rimangono nella disponibilità del Comune per essere destinate, previa comunicazione alla Regione e successivo nulla osta, alla copertura di maggiori quantitativi di rifiuti della medesima natura, di imprevisti o di interventi complementari strettamente connessi all'oggetto del finanziamento. Le economie residue accertate in sede di consuntivo costituiscono economie di spesa e rimangono nella disponibilità del bilancio regionale.

9.2 Eventuali perizie di variante o interventi complementari strettamente connessi all'oggetto del finanziamento ed indispensabili per il completamento dell'opera possono essere autorizzati dalla Regione, nei limiti dei ribassi d'asta conseguiti, previa motivata richiesta del Comune ed espresso nulla osta della struttura regionale competente.

ART. 10 – CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) E TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

10.1 L'intervento oggetto del presente disciplinare è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito dal Comune di Fossalta di Piave ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003.

10.2 Il codice CUP deve essere obbligatoriamente riportato su tutti gli atti amministrativi, delibere, determine, contratti, fatture, mandati di pagamento e corrispondenza relativi all'intervento. In assenza dell'indicazione del CUP non si potrà dare luogo all'erogazione di alcuna quota di contributo.

ART. 11 – ALTA SORVEGLIANZA, MONITORAGGIO E CONTROLLI REGIONALI

11.1 La Regione del Veneto esercita l'alta sorveglianza sulla realizzazione dell'intervento. La Direzione regionale competente si riserva la facoltà di effettuare controlli, ispezioni e sopralluoghi in cantiere ed esaminare gli atti amministrativi e contabili in qualsiasi momento.

11.2 Qualora in sede di controllo vengano riscontrate gravi difformità dal progetto approvato, inosservanza delle disposizioni normative o ritardi ingiustificati, la Regione assegna un congruo termine per l'eliminazione dei vizi. In caso di persistente inerzia, la Regione può avviare la procedura di revoca del contributo.

ART. 12 – COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

12.1 Il collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) delle prestazioni eseguite è emesso ed approvato nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

12.2 Il Certificato di Regolare Esecuzione o il Certificato di Collaudo deve attestare espressamente la piena conformità delle attività svolte rispetto al progetto approvato, la congruità delle quantità di rifiuti smaltite/recuperate con i relativi formulari di identificazione rifiuti (FIR) ed il rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale.

ART. 13 – REVOCA DEL FINANZIAMENTO ED INTERVENTI SURROGATORI

13.1 La Regione del Veneto si riserva la facoltà di disporre la revoca totale o parziale del finanziamento assegnato nei seguenti casi:

a) Mancata attivazione delle procedure ad evidenza pubblica o mancato avvio delle attività nei termini fissati dall'art. 7 per cause imputabili al Soggetto Attuatore;
b) Mancata presentazione della documentazione di rendicontazione entro i termini previsti dal presente Disciplinare;
c) Gravi o reiterate violazioni delle norme di legge o degli obblighi previsti dal Disciplinare;
d) Sopravvenuta impossibilità di realizzazione dell'intervento o modifica sostanziale e non autorizzata della destinazione o tipologia dell'opera.

13.2 La revoca del contributo per cause imputabili al Comune comporta l'obbligo di restituire le somme già percepite, maggiorate degli interessi di legge. Nei casi di revoca per cause non imputabili al Comune, quest'ultimo restituisce le sole somme percepite e non utilizzate, senza interessi, restando riconosciute le spese già sostenute e le obbligazioni giuridicamente vincolanti già assunte in conformità al presente Disciplinare.

ART. 14 – MANLEVA E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

14.1 Il Comune di Fossalta di Piave assume la piena ed esclusiva responsabilità per l'esecuzione dell'intervento e mantiene sollevata ed indenne la Regione del Veneto da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi o dalle ditte esecutrici in dipendenza dell'esecuzione delle opere.

14.2 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità o esecuzione del presente Disciplinare sarà sottoposta a tentativo di amichevole composizione in spirito di leale collaborazione istituzionale.

14.3 Qualora non sia possibile raggiungere un accordo amichevole, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Venezia.

ART. 15 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

15.1 Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi delle disposizioni vigenti per gli atti e accordi scambiati tra pubbliche amministrazioni di cui al Decreto Legislativo n. 123/2025 ("Testo Unico delle imposte indirette").

15.2 Il presente disciplinare è soggetto ad imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi del Decreto Legislativo n. 123/2025, con spese a carico della Parte che ne richieda la registrazione.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 Le Parti dichiarano di informarsi reciprocamente ed acconsentire al trattamento dei dati personali forniti per le finalità connesse all'esecuzione del presente disciplinare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

16.2 I dati raccolti saranno trattati con modalità informatiche e cartacee esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo oggetto del presente atto.

ART. 17 – NORMA DI RINVIO E SOTTOSCRIZIONE

17.1 Il presente disciplinare si compone di n. 17 articoli e n. 2 allegati (Allegato Sub A e Allegato Sub B), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, in otto facciate intere e fin qui alla nona. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia.

17.2 Il presente atto è formato come documento informatico e viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER IL COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE	PER LA REGIONE DEL VENETO
……..	……
(Firma Digitale ex D.Lgs. n. 82/2005)	(Firma Digitale ex D.Lgs. n. 82/2005)

ALLEGATO "SUB A"

SCHEDA DI MONITORAGGIO SEMESTRALE INTERVENTI
(Da trasmettere alla Regione del Veneto al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno)

DATA AGGIORNAMENTO:	_____ / _____ / 202___
TITOLO INTERVENTO:	Interventi di caratterizzazione, rimozione e smaltimento rifiuti presso il capannone di Via delle Industrie n. 16 - Fossalta di Piave
CODICE UNICO PROGETTO (CUP):	_____
IMPORTO FINANZIATO REGIONE:	€ 2.000.000,00 (D.G.R. n. 1380/2023)
SOGGETTO ATTUATORE:	Comune di Fossalta di Piave (VE)
RESPONSABILE UNICO PROGETTO (RUP):	_____
PROGETTISTA / DIREZIONE LAVORI:	_____
DITTA / IMPRESA AGGIUDICATARIA:	_____
DATA CONTRATTO / CONSEGNA LAVORI:	_____ / _____ / 202___ \| Tempo utile: _____ gg
AVANZAMENTO FISICO ED ECONOMICO:	Importo contabilizzato ad oggi: € _____
QUANTITÀ RIFIUTI CARATTERIZZATI:	Tonnellate / mc: _____
QUANTITÀ RIFIUTI SMALTITI/AVVIATI A RECUPERO:	Tonnellate / mc: _____
NUMERO FORMULARI FIR VERIFICATI:	N. _____

AZIONI DI RECUPERO IN DANNO (ART. 192):	Stato delle procedure amministrative/legali e somme recuperate: _____
EVENTUALI PROROGHE / SOSPENSIONI:	Giorni sospensione: _____ \| Motivazione: _____
RELAZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUAZIONE:	_____ _____ _____ _____

ALLEGATO "SUB B"

SPECIFICHE GRAFICHE E CARTELLO DI CANTIERE

1. DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO:

Il Soggetto Attuatore garantisce l'installazione, sul luogo di esecuzione degli interventi, di almeno due tabelloni di cantiere delle dimensioni minime di metri 3,00 (larghezza) x metri 2,00 (altezza), posizionati in punti ben visibili dall'esterno dell'area del capannone.

2. RIPARTIZIONE E CONTENUTI DEL CARTELLO:

Il cartello deve essere suddiviso nelle seguenti fasce secondo il Manuale d'Immagine Coordinata della Regione del Veneto[1]:



[1] La Giunta regionale in conformità a quanto disposto dalla Legge regionale n. 28/2017, ha approvato con delibera n. 525 del 30/04/2018 il "Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto" e successivamente integrato con delibera n. 476 del 20/04/2021.

- FASCIA SUPERIORE (0,30 m): Logo/Emblema ufficiale "REGIONE DEL VENETO - Giunta Regionale" (Fondo verde Pantone 315 / RGB 0, 102, 0);

- FASCIA TITOLO (0,15 m): Dicitura in bianco su sfondo verde: "INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO BACINO SCOLANTE LAGUNA DI VENEZIA";

- FASCIA CENTRALE (1,20 m): Fondo bianco recante le indicazioni di legge (Oggetto dell'opera, Committente: Comune di Fossalta di Piave, RUP, Progettista, Direttore Lavori, Impresa Esecutrice, Importo lavori, Data inizio e termine, C.U.P.);

- FASCIA STRUTTURA (0,20 m): Dicitura "Area Ambiente e Tutela del Territorio - Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche";

- FASCIA INFERIORE (0,15 m): Dicitura in caratteri bianchi evidenti su fondo verde: "PROGETTO FINANZIATO CON LEGGE SPECIALE PER VENEZIA – DGR N. 1380/2023" ed emblema del Piano Direttore disinquinamento.

3. ADEMPIMENTI E VERIFICHE:

I tabelloni devono rimanere esposti per l'intera durata dei lavori e fino al completo collaudo. Entro 30 giorni dall'avvio delle attività, il Comune trasmette alla Regione idonea documentazione fotografica attestante la regolare installazione.

(Codice interno: 595273)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1238 del 27 ottobre 2026

Legge Speciale per Venezia. Progetto Integrato Fusina. Integrazione del finanziamento e approvazione dello schema di Addendum all'Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira (VE), Fondazione Emma ETS, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A. e dello schema di Addendum alla Convenzione tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A. per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE).

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede all'integrazione del finanziamento a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE) e si approva lo schema di Addendum all'Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma ETS, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A per la realizzazione dell'intervento e lo schema di Addendum alla Convenzione tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A. regolante le modalità di attuazione delle attività programmate.

L'Assessore Elisa Venturini riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale con la L.R. n. 17 del 27 febbraio 1990 ha stabilito le "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante".

L'art. 3 della sopracitata L.R. n. 17/1990 prevede che la Regione adotti un "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia".

Il Consiglio regionale con la Deliberazione n. 24 del 01 marzo 2000 ha approvato il documento di programmazione e pianificazione denominato "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - Piano Direttore 2000", che ha individuato il Progetto Integrato Fusina (di seguito P.I.F.) quale uno degli interventi strategici per il disinquinamento della Laguna di Venezia.

Il P.I.F. prevede la riorganizzazione delle opere di collettamento e degli impianti di depurazione delle acque reflue in una piattaforma polifunzionale, con l'obiettivo, tra gli altri, di ottimizzazione della gestione delle risorse idriche, favorendo il riutilizzo delle acque reflue depurate.

A tal fine, nella zona denominata Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE), il P.I.F. prevede la realizzazione di un'area umida di fitodepurazione, dell'estensione di circa 130 ha, finalizzata al finissaggio delle acque destinate al riutilizzo per scopi industriali, con l'obiettivo di riduzione dei prelievi idrici dai corpi idrici superficiali.

In relazione alle iniziative finalizzate alla valorizzazione della zona umida di fitodepurazione della Cassa di Colmata "A" e del territorio limitrofo, la Regione del Veneto, il Comune di Mira, la Fondazione Emma Onlus, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e la Concessionaria regionale S.I.F.A. S.C.p.A. hanno avviato una fattiva collaborazione intesa ad individuare, nel comune interesse, le possibili soluzioni per il miglioramento della viabilità di accesso e la promozione dell'area.

In tale contesto, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1355 del 25 novembre 2024 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE).

L'Accordo, che prevede una durata decennale dalla data di sottoscrizione, è stato perfezionato, da ultimo, il 5/12/2024 ed è stato repertoriato dall'Ufficiale Rogante della Regione con il numero 44783.

In particolare, le Parti hanno disciplinato i reciproci impegni al fine di realizzare la viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" per consentire l'attuazione dei necessari interventi di manutenzione e gestione dell'area di fitodepurazione/invaso delle acque reflue depurate da parte del concessionario regionale S.I.F.A., anche al fine della distribuzione delle acque reflue depurate ai fini irrigui in agricoltura. Contestualmente hanno ritenuto di comune interesse la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" dal punto di vista ambientale e naturalistico ai fini della sua fruizione a scopo didattico, educativo e ricreativo.

Con la sopracitata DGR n. 1355/2024 è stato, contestualmente, approvato lo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A. per la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE) e la valorizzazione ambientale dell'area, stabilendone il termine ultimo in tre anni che decorrono dalla data di assunzione del relativo impegno di spesa da parte del Direttore della Direzione regionale Progetti Speciali per Venezia.

La Convenzione è stata perfezionata il 3/12/2024 ed è stata repertoriata dall'Ufficiale Rogante della Regione con il numero 44784.

Con la medesima DGR n. 1355/2024 sono state, infine, assegnate delle risorse a valere sui fondi recati dalla legislazione speciale per Venezia quale finanziamento alla realizzazione dell'intervento per un importo pari a 300.000 euro, individuando S.I.F.A. S.C.p.A. quale soggetto beneficiario del finanziamento ed esecutore degli interventi, in quanto concessionario a cui

compete la realizzazione e gestione delle opere afferenti al Progetto Integrato Fusina ai sensi del Contratto di Concessione perfezionato in data 06/07/2005 e successivi atti integrativi e modificativi.

Al riguardo, si evidenzia che l'Accordo Transattivo e Modificativo sottoscritto da Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A. in data 27/12/2016, Rep. 7488 dell'Ufficiale Rogante della Regione, all'art. 2.5 prevede che *"la Regione del Veneto provvederà ad identificare e finanziare soluzioni alternative per il miglioramento della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata A, negoziandole anche con i terzi portatori di interessi sull'area"*.

Con Decreto del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia n. 113 del 6 dicembre 2024 è stato assunto l'impegno pluriennale di spesa dell'importo di 300.000,00 euro a valere sui fondi recati dalla legislazione speciale per Venezia, a favore di S.I.F.A. S.C.p.A.

Nel dare seguito alla Convenzione, S.I.F.A. S.C.p.A., con nota prot. n. 1337/24 del 05/12/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. regionale n. 618584, ha trasmesso gli elaborati progettuali e il quadro economico di spesa relativi all'intervento della nuova viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A", avviando, a partire dal mese di febbraio 2025, le indagini ambientali e geognostiche propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'intervento.

A seguito della valutazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti, con nota prot. n. 1357/25 del 23/12/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. regionale n. 692093, S.I.F.A. S.C.p.A. ha trasmesso a SNAM Rete Gas S.p.A. la documentazione aggiornata finalizzata alla risoluzione dell'interferenza rilevata con due gasdotti in pressione e al rilascio del nulla osta per la realizzazione della viabilità di accesso.

Successivamente, nell'ambito degli incontri tecnici del 18/06/2025, del 10/09/2026 e del 29/04/2026, S.I.F.A. S.C.p.A. ha fornito un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento della progettazione esecutiva della nuova viabilità di accesso, con riferimento agli aspetti logistici, alla gestione delle terre e rocce da scavo e agli esiti delle indagini geotecniche che hanno evidenziato la scarsa capacità portante del terreno e la necessità di provvedere, sin dalla prima fase di esecuzione delle opere, ad interventi di stabilizzazione del sedime.

Durante i suddetti incontri è emerso che, nonostante le ottimizzazioni progettuali apportate, l'importo del quadro economico dell'intervento è superiore al finanziamento disponibile e che non risulta, altresì, percorribile la realizzazione dell'opera in stralci autonomi e funzionali.

Con nota prot. n. 306803 del 04/06/2026 la Direzione Progetti Speciali per Venezia ha pertanto richiesto a S.I.F.A. S.C.p.A. la trasmissione della documentazione progettuale aggiornata relativa all'intervento in argomento, comprensiva del quadro economico.

Con nota prot. n. 567180 del 16/10/2026, S.I.F.A. S.C.p.A. ha trasmesso la documentazione progettuale richiesta, comprensiva del quadro economico aggiornato che ammonta a complessivi 600.000,00 euro, segnalando la necessità di integrare il finanziamento di 300.000,00 euro assegnato con DGR n. 1355/2024 e impegnato con Decreto del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia n. 113/2024, con ulteriori 300.000,00 euro.

Si evidenzia che l'intervento in oggetto prevede l'attraversamento del fondo di proprietà della Fondazione Emma ETS e la costituzione di una servitù, in favore della Regione del Veneto e degli Enti preposti, di passaggio e sottoservizi finalizzata a consentire le operazioni di manutenzione e gestione dell'area di fitodepurazione/invaso delle acque reflue depurate da parte del Concessionario regionale S.I.F.A. S.C.p.A. oltre alla distribuzione delle acque depurate ai fini irrigui. Allo stesso tempo viene raggiunto l'obiettivo di valorizzare, dal punto di vista ambientale e naturalistico, il compendio della Cassa di Colmata "A" e dell'area limitrofa rendendola fruibile in assenza di barriere architettoniche per scopi didattici, educativi e ricreativi, da parte dei visitatori del "Bosco Moranzani", in coerenza con le finalità ambientali e sociali dell'iniziativa.

La Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, in qualità di struttura regionale competente, ha valutato, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, l'adeguatezza della soluzione progettuale proposta da S.I.F.A. S.C.p.A. per quanto attiene sia agli aspetti logistici di organizzazione del cantiere, sia alla risoluzione delle problematiche geotecniche riscontrate in sede di predisposizione del progetto.

Per quanto sopra premesso, in considerazione dell'interesse e della rilevanza che l'intervento riveste per la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" e del territorio limitrofo, al fine di dare prosecuzione alla realizzazione dell'intervento già programmato, si propone di integrare il finanziamento regionale con ulteriori 300.000,00 euro, tenuto conto della precedente assegnazione di cui alla DGR n. 1355/2024 e del DDR n. 113/2024.

Si precisa che la copertura finanziaria è garantita dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1169 del 25 giugno 2012 di recepimento del programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione n. 10 del 08 febbraio 2012 (scheda di progetto A-3) con i fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia e dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 895 del 25 agosto 2026 di variazione di bilancio 2026-2028 per l'iscrizione delle risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione accertato al 31/12/2025, al capitolo di spesa n. 100684 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - I fase, investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 05/02/1992, n.139)", come integrata dalla variazione di bilancio adottata in data odierna dalla Giunta regionale.

Con nota prot. n. 556241 del 09/10/2026 è stato condiviso con le Parti sottoscrittrici lo schema di Addendum all'Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma ETS, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A. del 5/12/2024, Rep. n. 44783.

In riscontro alla sopracitata nota, il Comune di Mira, la Fondazione Emma ETS, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A., hanno comunicato, con note acquisite agli atti rispettivamente con prot. regionale n. 566059 del 16/10/2026, n. 558134 del 12/10/2026, n. 563833 del 15/10/2026 e prot. n. 561838 del 14/10/2026, formale condivisione dei contenuti dello schema di Addendum in argomento. Con la sopracitata nota prot. regionale n. 558134 del 12/10/2026 la Fondazione Emma ha, altresì, comunicato la modifica della ragione sociale da ONLUS a ETS, a partire da gennaio 2026.

Contestualmente è stata acquisita per le vie brevi anche la condivisione di S.I.F.A. S.C.p.A. dei contenuti dello schema di Addendum alla Convenzione tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A. regolante le modalità di attuazione delle attività programmate, la gestione dell'ulteriore stanziamento di risorse e la proroga dei termini di rendicontazione attualmente disciplinati dalla Convenzione stessa e dal Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 113 del 6 dicembre 2024 e pari a tre anni dalla data di assunzione dell'impegno di spesa con il suddetto Decreto n. 113/2024. Il nuovo termine per la Convenzione e per il relativo Addendum è stabilito in tre anni a partire dalla data di adozione del Decreto del Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche di assunzione dell'impegno di spesa della somma di euro 300.000,00 di cui all'Addendum alla Convenzione.

Si evidenzia che entrambi gli schemi di Addendum mantengono inalterati tutti gli impegni già assunti dai firmatari con i precedenti atti di cui alla DGR n. 1355/2024, recependo l'impegno della Regione del Veneto di garantire la copertura, oltre al finanziamento di 300.000,00 euro già previsto nel precedente Accordo e nella precedente Convenzione, anche dell'importo integrativo di 300.000,00 euro di cui al presente provvedimento, per un totale complessivo di 600.000,00 euro.

Si propone, pertanto, di approvare i seguenti schemi di Addendum:

- schema di Addendum, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, all'Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma ETS, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A perfezionato, da ultimo, il 5/12/2024, Rep. n. 44783, per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE);
- lo schema di Addendum, di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla Convenzione tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A., perfezionata il 3/12/2024, Rep. n. 44784, per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE).

Si propone inoltre di incaricare il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, in qualità di Responsabile Unico della Concessione (R.U.C.) del Progetto Integrato Fusina, della sottoscrizione degli schemi di Addendum sopracitati, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali ai suddetti schemi, che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Infine, si propone di demandare al Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, in qualità di R.U.C. del Progetto Integrato Fusina, di provvedere con propri atti all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso al Comune di Mira, alla Fondazione Emma ETS, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, a S.I.F.A. S.C.p.A. e alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e servizi tecnici - U.O. Genio Civile di Venezia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 27 febbraio 1990 n. 17 e ss.mm.ii. "Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza regionale per la salvaguardia e il disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino in essa scolante";

VISTA la Legge regionale 7 novembre 2003 n. 27 e ss.mm.ii. "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";

VISTO il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino immediatamente sversante nella Laguna di Venezia – Piano Direttore 2000" approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 24 dell'1 marzo 2000;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 365 del 16/02/2001, n. 4531 del 29/12/2004, n. 1562 del 28/06/2005, n. 1183 del 24/04/2007, n. 2380 del 08/08/2008, n. 517 del 02/03/2010, n. 2241 del 23/12/2016, n. 1401 del 16/09/2020 e n. 1018 del 16/08/2022;

VISTO il Contratto per l'affidamento e la disciplina della Concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis legge 11/02/1994, n. 109 e ss.mm.ii. - Rep. n. 5785, Racc. n. 5125, ed i successivi atti integrativi sottoscritti in data 12/12/2008 e 19/03/2010, nonché l'Accordo Transattivo e Modificativo Rep. 7488 del 27/12/2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1355 del 25 novembre 2024;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio regionale n. 10 del 08 febbraio 2012 e della Giunta regionale n. 1169 del 25 giugno 2012;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 30 aprile 2026;

VISTE la Deliberazione della Giunta regionale n. 895 del 25 agosto 2026;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 3 dicembre 2012 n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1355 del 25 novembre 2024 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE), perfezionato, da ultimo, in data 5/12/2024 e avente validità decennale;
3. di dare atto che con la sopracitata Deliberazione della Giunta regionale n. 1355 del 25 novembre 2024 è stato approvato anche lo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A. per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE), stabilendone il termine ultimo in tre anni dalla data di adozione del Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Progetti Speciali per Venezia n. 113 del 6/12/2024 di assunzione del relativo impegno di spesa;
4. di dare atto che la Convenzione di cui al punto 3 prevedeva l'assegnazione a S.I.F.A. S.C.p.A., in quanto soggetto a cui compete la gestione e manutenzione delle opere afferenti al Progetto Integrato Fusina, ai sensi del Contratto di Concessione sottoscritto in data 06/07/2005 e ss.mm.ii., di un finanziamento di 300.000,00 euro per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A";
5. di dare atto che S.I.F.A. S.C.p.A., con nota acquisita al protocollo regionale al n. 567180 del 16/10/2026, ha trasmesso documentazione progettuale aggiornata relativa all'intervento in argomento, comprensiva del quadro economico che evidenzia un fabbisogno finanziario di complessivi 600.000,00 euro in considerazione degli approfondimenti eseguiti in sede di progettazione rispetto agli aspetti logistici, alla gestione delle terre e rocce da scavo e agli esiti delle indagini geotecniche;
6. di prendere atto che la Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, in qualità di struttura regionale competente, ha valutato, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, l'adeguatezza della soluzione progettuale proposta da S.I.F.A. S.C.p.A.;
7. di stabilire in 300.000,00 euro il finanziamento aggiuntivo a favore della Concessionaria S.I.F.A. S.C.p.A. per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A", ad integrazione di quanto già finora assegnato e impegnato con il Decreto del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia n. 113 del 6 dicembre 2024 e a valere sulla Deliberazione della Giunta regionale n. 1169 del 25 giugno 2012 di recepimento del programma degli interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia approvato dal Consiglio regionale con la Deliberazione n. 10 del 08 febbraio 2012 (scheda di progetto A-3);
8. di determinare in 300.000,00 euro l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, in qualità di Responsabile Unico della Concessione (R.U.C.) del Progetto Integrato Fusina, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100684 "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - I fase, investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 05/02/1992, n.139)" del Bilancio di previsione 2026-2028, in seguito al provvedimento di variazione del bilancio adottato in data odierna dalla Giunta regionale;
9. di dare atto che la Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
10. di approvare lo schema di Addendum, riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al vigente Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma ETS, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A, perfezionato, da ultimo, il 5/12/2024, Rep. n. 44783, per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE);
11. di approvare lo schema di Addendum, riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla vigente Convenzione tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A. formalizzata il 03/12/2024, Rep. n. 44784, per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE), prorogando, altresì, il termine ultimo previsto dalla Convenzione stessa e dal Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 113 del 6 dicembre 2024 di ulteriori tre anni a partire dalla data di adozione del Decreto del Dirigente della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche di assunzione dell'impegno di spesa della somma di euro 300.000,00 di cui all'Addendum alla Convenzione;
12. di incaricare il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche della sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo di cui all'**Allegato A** e dell'Addendum alla Convenzione di cui all'**Allegato B**, autorizzandolo ad apportare allo schema degli stessi eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
13. di incaricare il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, in qualità di R.U.C. del Progetto Integrato Fusina, di assumere i conseguenti provvedimenti finalizzati a dare esecuzione al presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello stesso al Comune di Mira, alla Fondazione Emma ETS, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, a S.I.F.A. S.C.p.A. e alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e servizi tecnici - U.O. Genio Civile di Venezia;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1238 del 27 ottobre 2026

SCHEMA DI ADDENDUM ALL'ACCORDO FINALIZZATO A DISCIPLINARE I RAPPORTI TRA REGIONE DEL VENETO, COMUNE DI MIRA, FONDAZIONE EMMA ETS, CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE E SIFA S.C.p.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO E LA VALORIZZAZIONE DELLA CASSA DI COLMATA "A" SITA NEL COMUNE DI MIRA (VE)

TRA

la **REGIONE DEL VENETO**, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, P. IVA 02392630279, rappresentata da……..……., il quale interviene nel presente atto in qualità di……, di seguito anche solo "Regione"

E

il **COMUNE DI MIRA**, con sede in Mira (VE), Piazza Nove Martiri, 3, P. IVA 00368570271, rappresentato da ……..……., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di……., di seguito anche solo "Comune"

E

la **FONDAZIONE EMMA ETS**, con sede in Mira (VE), Via Pallada, 74, C.F. 90187110276, rappresentata da……., il quale interviene nel presente atto in qualità di……., di seguito anche solo "Fondazione Emma"

E

il **CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE**, con sede legale in Venezia, Via Rovereto, 12, C.F. 94072730271, rappresentato da……, il quale interviene nel presente atto in qualità di …….., di seguito anche solo "Consorzio"

E

SIFA S.C.P.A., con sede legale in Marghera-Venezia, Via delle Industrie, 17/A, C.F. e P.IVA 03628140273, rappresentata da…….., il quale interviene nel presente atto in qualità di……., di seguito anche solo "SIFA"

congiuntamente anche denominate le "Parti".

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1355 del 25 novembre 2024 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira (VE), Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A. per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE);
- con la sopracitata DGR n. 1355/2024 è stato altresì approvato lo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A. per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE);
- il sopracitato Accordo per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" è stato sottoscritto in data 27/11/2024 dalla Fondazione Emma Onlus, in data 28/11/2024 da S.I.F.A. S.C.p.A., in data 02/12/2024 dal Comune di Mira, in data 04/12/2024 dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e dalla Regione del Veneto in data 05/12/2024, Rep. 44783 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;





- in data 28/11/2024 e 03/12/2024 è stata sottoscritta da S.I.F.A. S.C.p.A. e dalla Regione del Veneto la Convenzione per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE), Rep. 44784 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;

- con Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 113 del 06/12/2024 è stato assunto l'impegno pluriennale di spesa dell'importo di Euro 300.000,00, a valere sui fondi recati dalla legislazione speciale per Venezia, a favore di S.I.F.A. S.C.p.A., per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE) (Codice Unico di Progetto H62C24000070001).

CONSIDERATO CHE

- in data 05/12/2024 con nota prot. n. 1337/24, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 618584, SIFA ha trasmesso gli elaborati progettuali e il quadro economico di spesa relativi all'intervento della nuova viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A";

- a partire da febbraio 2025 SIFA ha avviato le indagini ambientali e geognostiche propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'intervento;

- a seguito della valutazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti, con nota prot. n. 1357/25 del 23/12/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 692093, SIFA ha trasmesso a SNAM Rete Gas S.p.A. la documentazione aggiornata finalizzata alla risoluzione dell'interferenza rilevata con due gasdotti in pressione e al rilascio del nulla osta per la realizzazione della viabilità di accesso;

- durante l'incontro tecnico del 18/06/2025, del 10/09/2025 e del successivo incontro del 29/04/2026, SIFA ha fornito un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento della progettazione esecutiva della nuova viabilità di accesso, con riferimento agli aspetti logistici, alla gestione delle terre e rocce da scavo e agli esiti delle indagini geotecniche che hanno evidenziato la scarsa capacità portante del terreno e la necessità di provvedere, sin dalla prima fase di esecuzione delle opere, ad interventi di stabilizzazione del sedime. Durante i suddetti incontri è emerso che, nonostante le ottimizzazioni progettuali apportate, l'importo del quadro economico dell'intervento è superiore al finanziamento disponibile e che non risulta, altresì, percorribile la realizzazione dell'opera in stralci autonomi e funzionali;

- con nota prot. n. 306803 del 04/06/2026 la Direzione Progetti Speciali per Venezia ha richiesto la trasmissione della documentazione progettuale aggiornata, comprensiva di quadro economico, relativa all'intervento in oggetto;

- con nota prot. n. 567180 del 16/10/2026, SIFA ha trasmesso la documentazione progettuale comprensiva di quadro economico aggiornato che evidenzia un fabbisogno finanziario di euro … .

RICHIAMATO

- l'art. 2.5 dell'Atto Transattivo e Modificativo, sottoscritto tra SIFA e la Regione del Veneto in data 27/12/2016, che stabilisce che *"la Regione del Veneto provvederà ad identificare e finanziare soluzioni alternative per il miglioramento della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata A, negoziandole anche con i terzi portatori di interessi sull'area"*;

- l'art. 3.1 dell'Accordo sottoscritto tra le Parti, in base al quale l'Amministrazione regionale si impegna a favorire quelle soluzioni progettuali relative alla viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" finalizzate sia a consentire le attività di manutenzione e gestione in capo a SIFA della Cassa di Colmata "A" sia a perseguire gli obiettivi di valorizzazione dell'area, nell'ottica di favorirne la fruibilità a scopi didattici ed educativi, anche in sinergia con le finalità di Fondazione Emma, promuovendo anche soluzioni prive di barriere architettoniche.

VISTA

- la Deliberazione della Giunta regionale n. …….del……., che, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, approva lo schema del presente Addendum all'Accordo perfezionato in data 05/12/2024 e dispone l'incremento delle risorse finanziarie al fine di consentire la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" e perseguire le finalità dell'Accordo stipulato dalle Parti.

TUTTO CIO' PREMESSO,

LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.

Articolo 2 – Oggetto

Con il presente Addendum, le Parti intendono dare prosecuzione alla realizzazione dell'intervento già programmato, definendo i nuovi impegni per la copertura dei maggiori costi dell'intervento richiamati in premessa.

Articolo 3 – Impegni della Regione del Veneto

Fatti salvi gli impegni già assunti con il precedente Accordo del 05/12/2024, Rep. n. 44783, la Regione del Veneto si impegna ad integrare il finanziamento per la progettazione e la realizzazione della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" e dei relativi sottoservizi, compresi golfi di sosta da individuarsi lungo via Pallada per consentire il transito dei mezzi in completa sicurezza, nonché idonea cartellonistica in corrispondenza di significativi coni visuali e punti di osservazione, di ulteriori 300.000,00 euro che, tenuto conto di quanto già assegnato con il sopracitato Accordo del 05/12/2024, determina un importo complessivo di euro 600.000,00 a valere sui fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia.

Articolo 4 – Copertura finanziaria degli interventi

La Regione del Veneto garantirà la copertura finanziaria dei costi di progettazione ed esecuzione della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" e relativi sottoservizi, come previsto dall'art. 2.5 dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27/12/2016, e dei costi di valorizzazione della stessa Cassa di Colmata, per un importo massimo delle obbligazioni di spesa di euro 600.000,00, a valere sui fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia tenuto conto dell'originaria assegnazione di euro 300.000,00 già impegnata.

Articolo 5 – Decorrenza e durata

Il presente Addendum ha la medesima durata dell'Accordo stipulato tra le Parti, da ultimo in data 05/12/2024, Rep. 44783 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

Articolo 6 – Risoluzione e recesso

Il presente Addendum può essere risolto in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle Parti l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizioni del medesimo Addendum oppure in caso di modifiche all'assetto istituzionale e per l'Amministrazione regionale anche in caso di rivalutazione dell'interesse pubblico sotteso al presente Addendum.
Ogni Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Addendum prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alle controparti. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.
Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Addendum prima della data di scadenza, mediante formalizzazione scritta.
Sia nel caso di recesso unilaterale, sia nel corso di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Articolo 7 – Responsabili dell'esecuzione

Al fine di coordinare, all'interno del proprio Ente e tra le Parti, lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione come segue:
- per la Regione del Veneto: ……..;
- per il Comune di Mira: ……;
- per il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive: …….;
- per SIFA S.C.p.A.: ……;
- per la Fondazione Emma ETS: …….

Articolo 8 – Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm ii. e del Reg. UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)", le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e degli atti connessi e conseguenti. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari (con particolare riferimento al Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

Articolo 9 – Composizione delle controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere fra le parti firmatarie, si procederà ad un tentativo di composizione amichevole tra le stesse. In caso di mancato raggiungimento di una composizione

amichevole, per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente atto che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 10 – Registrazione

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa Allegato 3 del Decreto Legislativo 1 agosto 2025, n. 123, con oneri a carico del soggetto beneficiario del finanziamento.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente ai sensi della Tariffa Allegato 1 del D.Lgs. n. 123/2025.

Articolo 11 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non specificato nel presente Addendum restano pienamente efficaci e valide le disposizioni dell'Accordo perfezionato in data 05/12/2024, Rep. 44783 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

Il presente Addendum, che si compone di undici articoli, redatto su quattro facciate intere e sin qui della quinta, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale"), con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D. Lgs. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di Mira

Per il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Per la Fondazione Emma ETS

Per SIFA S.c.p.A.

f8fd618e

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1238 del 27 ottobre 2026

SCHEMA DI ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITÀ DI ACCESSO E LA VALORIZZAZIONE DELLA CASSA DI COLMATA "A" SITA NEL COMUNE DI MIRA (VE)

TRA

La **REGIONE DEL VENETO**, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, rappresentata da……, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta regionale del Veneto, di seguito denominata anche Regione.

E

S.I.F.A. S.C.p.A., con sede a Venezia-Marghera, via delle Industrie, 17/A, Cod. Fisc. 03628140273, rappresentata da……..…….., in qualità di ……., di seguito denominata anche Società.

PREMESSO che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1355 del 25 novembre 2024 è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione del Veneto, Comune di Mira, Fondazione Emma Onlus, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e S.I.F.A. S.C.p.A per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira;

CONSIDERATO che con la sopracitata DGR n. 1355/2024 è stato, altresì, approvato lo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e S.I.F.A. S.C.p.A. per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE);

CONSIDERATO che il sopracitato Accordo per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" è stato sottoscritto in data 27/11/2024 dalla Fondazione Emma Onlus, in data 28/11/2024 da S.I.F.A. S.C.p.A., in data 02/12/2024 dal Comune di Mira, in data 04/12/2024 dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e, da ultimo, dalla Regione del Veneto in data 05/12/2024, Rep. 44783 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;

CONSIDERATO che in data 28/11/2024 e 03/12/2024 è stata sottoscritta da S.I.F.A. S.C.p.A. e dalla Regione del Veneto la Convenzione per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE), Rep. 44784 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 113 del 06/12/2024 con cui è stato assunto l'impegno pluriennale di spesa dell'importo di euro 300.000,00, a valere sui fondi recati dalla legislazione speciale per Venezia, a favore di S.I.F.A. S.C.p.A., per la realizzazione della nuova viabilità di accesso e la valorizzazione della Cassa di Colmata "A" sita nel Comune di Mira (VE) (Codice Unico di Progetto H62C24000070001);

VISTA la nota prot. n. 1337/24 del 05/12/2024, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 618584, con la quale SIFA ha trasmesso gli elaborati progettuali e il quadro economico di spesa relativi all'intervento della nuova viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A";

CONSIDERATO che a partire da febbraio 2025 SIFA ha avviato le indagini ambientali e geognostiche propedeutiche alla progettazione esecutiva dell'intervento;

VISTA la nota prot. n. 1357/25 del 23/12/2025, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 692093, con la quale SIFA, a seguito della valutazione delle interferenze con i sottoservizi esistenti, ha trasmesso a SNAM Rete Gas S.p.A. la documentazione aggiornata finalizzata alla risoluzione dell'interferenza rilevata con due gasdotti in pressione e al rilascio del nulla osta per la realizzazione della viabilità di accesso;

CONSIDERATO che durante l'incontro tecnico del 18/06/2025, del 10/09/2025 e del successivo incontro del 29/04/2026, SIFA ha fornito un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento della progettazione esecutiva della nuova viabilità di accesso, con riferimento agli aspetti logistici, alla gestione delle terre e rocce da scavo e agli esiti delle indagini geotecniche che hanno evidenziato la scarsa capacità portante del terreno e la necessità di provvedere, sin dalla prima fase di esecuzione delle opere, ad interventi di stabilizzazione del sedime. Durante i suddetti incontri è emerso che, nonostante le ottimizzazioni progettuali apportate, l'importo del quadro economico dell'intervento è superiore al finanziamento disponibile e che non risulta, altresì, percorribile la realizzazione dell'opera in stralci autonomi e funzionali;

VISTA la nota prot. n. 306803 del 04/06/2026 con cui la Direzione Progetti Speciali per Venezia ha richiesto la trasmissione della documentazione progettuale aggiornata, comprensiva di quadro economico, relativa all'intervento in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 1055/2026 del 16/10/2026, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 567180, SIFA ha trasmesso la documentazione progettuale comprensiva di quadro economico aggiornato che evidenzia un fabbisogno finanziario di euro …;

RICHIAMATO l'art. 2.5 dell'Atto Transattivo e Modificativo, sottoscritto tra SIFA e la Regione del Veneto in data 27/12/2016, che stabilisce che *"la Regione del Veneto provvederà ad identificare e finanziare soluzioni alternative per il miglioramento della viabilità di accesso alla Cassa di Colmata A, negoziandole anche con i terzi portatori di interessi sull'area"*;

RICHIAMATO l'art. 3.1 dell'Accordo sottoscritto tra le Parti, in base al quale l'Amministrazione regionale si impegna a favorire quelle soluzioni progettuali relative alla viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" finalizzate sia a consentire le attività di manutenzione e gestione in capo a SIFA della Cassa di Colmata "A" sia a perseguire gli obiettivi di valorizzazione dell'area, nell'ottica di favorirne la fruibilità a scopi didattici ed educativi, anche in sinergia con le finalità di Fondazione Emma, promuovendo anche soluzioni prive di barriere architettoniche;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. … del …, che approva lo schema dell'Addendum all'Accordo perfezionato in data 05/12/2024 e lo schema del presente Addendum alla Convenzione perfezionata in data 03/12/2024 e dispone l'incremento delle risorse finanziarie al fine di consentire la realizzazione della nuova viabilità di accesso alla Cassa di Colmata "A" e perseguire le finalità dell'Accordo stipulato dalle Parti.

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

Con il presente Addendum, le Parti intendono dare prosecuzione alla realizzazione dell'intervento già programmato sino al concorrere del costo complessivo di euro 600.000,00, a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, definendo i nuovi impegni per la copertura dei maggiori costi dell'intervento richiamati in premessa.
Regolamenta inoltre le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, sulla base della disponibilità finanziaria complessiva pari a euro 600.000,00 recata dalla

D.C.R. n. 10 del 08/02/2012 e dalla D.G.R. n. 1169 del 25/06/2012.
La Convenzione perfezionata in data 03/12/2024, così come integrata con i contenuti del presente Addendum, non altera l'equilibrio economico finanziario della Concessione in essere fra Regione e SIFA in quanto, con questo intervento, viene attribuita alla Concessionaria la competenza di opere interamente finanziate dalla Regione.
Non trova pertanto applicazione la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 2.4 dell'Accordo Transattivo e Modificativo del 27 dicembre 2016.

Articolo 2 – Modalità di esecuzione dei lavori

I termini per la presentazione del progetto esecutivo da parte della Società alla Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche e per l'avvio dei lavori sono stabiliti in 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Addendum.
Il finanziamento verrà confermato con provvedimento regionale, previa richiesta della Società, corredata dalla seguente documentazione:

1. richiesta del finanziamento;
2. progetto di fattibilità tecnico-economica, come previsto dalla normativa vigente (laddove applicabile).

Prima dell'esecuzione dei lavori, la Società, tenuto conto di:

- pareri e/o approvazioni in merito al progetto di fattibilità tecnico-economica, ove previsti, ai sensi delle LL.RR. n. 33/1985, n. 15/1995, n. 27/2003, n. 12/2024, etc;
- pareri e/o approvazioni in merito al progetto di fattibilità tecnico-economica, ove previsti, ai sensi della L. n. 171/1973, del D. Lgs. 42/2004, etc.;

dovrà:

1. trasmettere copia del progetto esecutivo, timbrato e sottoscritto nei suoi elaborati da idoneo professionista abilitato (eventualmente sottoscritto con firma digitale);
2. trasmettere la documentazione, ove previsto dalla normativa vigente, di cui al Regolamento n. 4 del 9 gennaio 2025 - Regolamento attuativo in materia di VINCA ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;
3. trasmettere la dichiarazione del progettista dell'opera inerente alla conformità dei prezzi utilizzati in progetto al prezziario regionale o, diversamente, nota giustificativa motivante l'adozione di prezzi di valore differente.

La Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche valuterà la possibilità di concedere eventuali rinvii rispetto ai termini sopra citati, qualora la Società presenti motivata richiesta di proroga dei termini.

Articolo 3 – Modalità di erogazione del finanziamento

L'erogazione dei fondi, messi a disposizione dalla Regione, sarà effettuata a favore di S.I.F.A. S.C.p.A., fino alla somma complessiva prevista dal finanziamento regionale pari a euro 600.000,00, IVA compresa, se dovuta.
Il contributo definitivo liquidato alla Società è determinato sulla base della spesa effettivamente sostenuta tanto per lavori e forniture quanto per spese. I pagamenti verranno effettuati alla Società dalla Regione del Veneto sulla base della presentazione dei documenti giustificativi di spesa e/o stati avanzamento lavori, in copia conforme all'originale. L'erogazione del contributo regionale avverrà su richiesta della Società, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 2, della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii. Conseguentemente verranno erogati acconti, fino al 90% del contributo concesso, sulla base di specifica richiesta della Società stessa, previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o l'acquisizione di forniture e servizi per pari importo.
La documentazione di spesa è trasmessa dalla Società all'organo di collaudo, ove previsto, o al Genio Civile,

sempre ove previsto, per le verifiche da effettuarsi secondo tempi e modalità stabiliti dalla normativa regionale e nazionale in materia di contratti pubblici. L'avvenuta contestuale trasmissione della documentazione di spesa è attestata dalla Società nella richiesta di erogazione del contributo.
L'erogazione del saldo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposta previa acquisizione del provvedimento esecutivo con il quale la Società ha approvato gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, e la spesa effettivamente sostenuta, come previsto dalla L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii.
Con la determinazione del saldo è predisposto il conguaglio delle somme ammissibili a finanziamento, tenuto conto di quanto già erogato.
Il termine ultimo per la presentazione della suddetta documentazione è stabilito in 3 anni a partire dalla data di adozione del Decreto del Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche di impegno della spesa della somma di euro 300.000,00 di cui al presente Addendum alla Convenzione.
Il termine così stabilito costituisce, altresì, proroga dei termini previsti dal precedente Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 113 del 6 dicembre 2024 di impegno della spesa di 300.000,00 euro di cui alla Convenzione Rep. n. 4474 perfezionata in data 03/12/2024.
L'inosservanza del predetto termine comporta la decadenza del contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti.
Resta peraltro fermo l'obbligo a carico della Società inadempiente di rendicontare la quota parte di contributo già ricevuta. In mancanza di una specifica disposizione deve ritenersi che tale rendicontazione debba avvenire entro il termine perentorio di un anno dalla data della richiesta della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, pena la restituzione della quota non rendicontata.

Articolo 4 – Proroghe ai tempi di conclusione dei lavori e di rendicontazione

La Società dovrà ultimare i lavori entro i termini di cui all'art. 3.
Su richiesta della Società, avanzata in data antecedente alla scadenza di cui all'art. 3, adeguatamente motivata, il Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, previo accertamento delle giustificazioni indicate dalla Società, con proprio Decreto, può accordare proroghe superiori al termine di rendicontazione decorrente dalla data del provvedimento regionale che ha impegnato la spesa relativa al finanziamento concesso.
Allo scadere dei termini concessi con dette proroghe, ovvero alla scadenza dei tre anni come sopra indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 54, comma 6, della L.R. 27/03.
In ogni caso, la Società dovrà tenere una specifica e distinta contabilità concernente il finanziamento somministrato a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia, che consenta l'accertamento e la documentazione della spesa sostenuta.

Articolo 5 – Obblighi della società

La Società si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad osservare quanto stabilito nella presente convenzione.
Per quanto concerne la necessità di procedere ad un sistematico monitoraggio circa l'utilizzo dei contributi concessi, anche al fine di una sollecita conclusione dei procedimenti di spesa avviati, semestralmente, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, la Società dovrà presentare alla Regione Veneto - Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche, il rendiconto delle somme utilizzate ed una relazione sullo stato di attuazione delle opere, utilizzando la scheda allegata (**allegato "sub A"**) al presente Addendum.
Il nominativo del Direttore dei Lavori, dell'impresa, nonché gli importi e le condizioni di appalto, dovranno comunque essere comunicati prima della consegna dei lavori.

La Società dovrà inoltre provvedere ad installare, sul luogo dei lavori, un tabellone di dimensioni 3.00 m. x 2.00 m., recante le indicazioni previste dalle Leggi e dai regolamenti vigenti, con uno spazio riservato a evidenziare la partecipazione della Regione del Veneto, di superficie pari ad almeno il 25% della superficie del tabellone, secondo la tipologia grafica riportata nell'**allegato "sub B"** al presente Addendum, che ne forma parte integrante.
Alla base del tabellone dovrà comparire altresì, in caratteri analoghi a quelli usati per le indicazioni di legge, la dicitura "Progetto finanziato con la Legge Speciale per Venezia".
Tale dicitura dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con caratteri e colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto.
La Società dovrà altresì inviare prova fotografica della effettiva collocazione di detti tabelloni alla Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche entro 1 mese dall'inizio dei lavori.

Articolo 6 – Esecuzione dei lavori

Le economie, conseguite a qualsiasi titolo, derivanti da ribasso d'asta o comunque da risparmi accertati nell'esecuzione dell'opera e/o nelle somme a disposizione della Società, potranno essere utilizzate per l'esecuzione di eventuali ulteriori lavori afferenti l'intervento finanziato, previa apposita istanza al Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche che valuterà la concessione del nulla osta anche in ordine alla coerenza degli ulteriori interventi proposti con le finalità del progetto finanziato.
L'esecuzione di eventuali lavori aggiuntivi, in merito all'intervento finanziato, dovrà comunque rispettare quanto previsto dalla normativa statale e regionale in merito ai procedimenti di approvazione e alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Per l'accertamento delle economie di spesa in sede di contabilità finale, in presenza di diverse fonti di finanziamento, vale quanto stabilito dall'art. 3 del presente Addendum.

Articolo 7 – Revoca ed interventi surrogatori

La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento per impossibilità sopravvenuta, forza maggiore o altra giusta causa, l'assegnazione del finanziamento.
La Regione si riserva altresì la facoltà di surrogarsi alla Società per gravi inadempienze di quest'ultima, anche quando questi, per negligenza o imperizia, comprometta in qualunque momento la tempestiva esecuzione o la buona riuscita dei lavori, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento danni.
Può altresì costituire motivo di revoca il mancato invio delle schede di aggiornamento di cui all'art. 6, nonché le difformità e/o i ritardi non giustificati di cui all'art. 3 del presente Addendum.
Il provvedimento di revoca comporta l'assunzione a totale carico della Società di tutte le spese fino a quel momento sostenute.

Articolo 8 – Espropri, servitù e diritti reali

Le opere realizzate in attuazione della Convenzione e del presente Addendum finanziate come sopra descritto, saranno di proprietà della Regione del Veneto ed in disponibilità esclusiva della Concessionaria SIFA come la restante parte delle opere del P.I.F.
SIFA dovrà prevederne la manutenzione con oneri che verranno registrati alla stregua delle manutenzioni previste per le altre opere del PIF, dovendo trovare copertura negli introiti tariffari di SIFA ai fini dell'equilibrio economico finanziario della Concessione.
SIFA si impegna comunque a garantire la fruibilità di dette opere secondo quanto stabilito dall'Accordo, di cui alla D.G.R. n. 1355 del 25 novembre 2024.

Articolo 9 – Decorrenza, durata, risoluzione e recesso

Il presente Addendum è operante e vincolante per la Regione e per la Società una volta sottoscritto dalle parti.

La durata è stabilita in 3 anni a partire dalla data di adozione del Decreto del Direttore della Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche di impegno della spesa della somma di euro 300.000,00 di cui al presente Addendum alla Convenzione. Il termine così stabilito costituisce, altresì, proroga dei termini previsti dal precedente Decreto del Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia n. 113 del 6 dicembre 2024 di impegno della spesa di 300.000,00 euro di cui alla Convenzione Rep. n. 4474 perfezionata in data 03/12/2024.

Il presente atto può essere risolto in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle parti l'impossibilità di attendere rispetto agli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora uno dei contraenti incorra in gravi inadempienze rispetto alle disposizioni della Convenzione e del presente Addendum, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.
Ciascuna parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 gg; è fatto salvo, in ogni caso, il diritto al pagamento dell'importo pattuito per le attività già eseguite o in corso di esecuzione alla data in cui il recesso produce effetto.

Articolo 10 – Controversie e foro competente

La Società è l'unico responsabile della corretta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità.
La Regione sarà ritenuta indenne da ogni controversia che dovesse insorgere con le imprese appaltatrici.
Nel contratto d'appalto e nel Capitolato speciale d'appalto dovrà essere tassativamente esclusa ogni forma di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice.
Le controversie tra la Regione e la Società, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il loro compimento, che non sia siano potute definire in via amministrativa, sono definite dal Giudice Ordinario.
In caso di contenzioso tra le parti, si individua come foro competente il Foro di Venezia.
Gli oneri relativi ad eventuali controversie e vertenze, che dovessero insorgere tra la Società e le Imprese, o Ditte, o Società appaltatrici sono a carico della Società stessa.

Articolo 11 – Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm ii. e del Reg. UE 679/2016 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)", le Parti si danno reciproca informazione che i dati sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e degli atti connessi e conseguenti. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari (con particolare riferimento al Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati). Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

Articolo 12 – Registrazione

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa Allegato 3 del Decreto Legislativo 1 agosto 2025, n. 123, con oneri a carico del soggetto beneficiario del finanziamento.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente ai sensi della Tariffa Allegato 1 del D.Lgs. n. 123/2025.

Articolo 13 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non specificato nel presente Addendum restano pienamente efficaci e valide le disposizioni della Convenzione stipulata in data 28/11/2024 e 03/12/2024, Rep. 44784 dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.
Il presente Addendum, che si compone di tredici articoli, redatto su cinque facciate intere e sin qui della sesta, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale"), con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D. Lgs. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Per la Regione del Veneto Per S.I.F.A. S.C.p.A.

ALLEGATO sub A

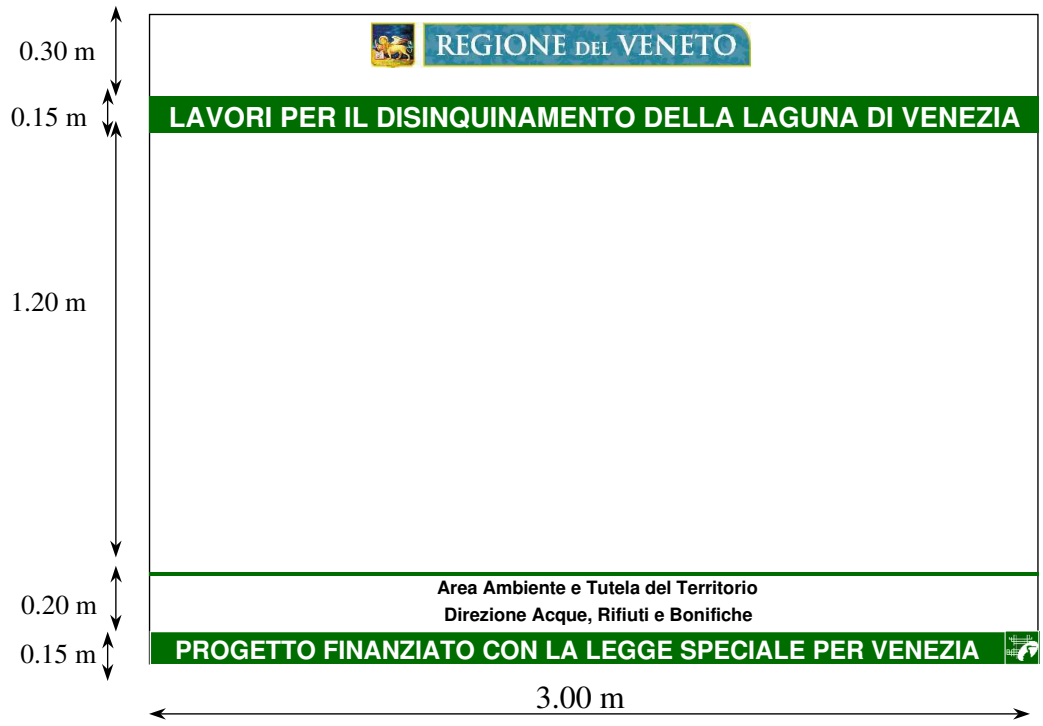
REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE
SCHEDA INTERVENTI

DATA AGGIORNAMENTO:/...../.....

Titolo progetto…….....…….....
……..……..
……
CUP……....
Importo del progetto…….....Finanziamento regionale….……
Soggetto attuatore.....
Progettista…….....
Approvazione Regione.....CTRA…….….....
Approvazione Ente……..…….....
Impresa aggiudicataria…….....
Data aggiudicazione/...../..... Data contratto/...../.....
Percentuale ribasso …….Importo di contratto……...
Consegna lavori:/...../..... Tempo utile: Data scadenza:/...../.....
Direttore dei lavori.....
Collaudatore.....
Numero sospensioni..... Totale giorni di sospensione….....……..
Numero proroghe..... Totale giorni di proroga.....……
Numero perizie.....Decreto ultima approvazione….....……
Nuovo importo lavori ……...Nuovo importo complessivo…….....
Nuova scadenza...../...../..... Data ultimazione lavori...../...../.....
Avanzamento lavori - importo contabilizzato……..…….....
Somme in amministrazione sostenute.....……..…….....
Data Certificato di Collaudo (o Certificato di Regolare Esecuzione)...../…...../…….....
Approvazione atti di contabilità finale…...../...../.....
Relazione descrittiva dell'avanzamento delle varie fasi dell'intervento……
……
……
……
……
……
……

ALLEGATO sub B

CARTELLO DI CANTIERE



Descrizione cartello

Per miglior chiarezza si descrivono separatamente le cinque FASCE del cartello di cantiere; sul lato sinistro sono riportate le relative dimensioni.

FASCIA 1

Al centro: logo/emblema della Regione Veneto (vedere nota n. 2) contenente le scritte “REGIONE DEL VENETO” (il colore della barra Regione del Veneto dovrà essere Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati).

FASCIA 2

La scritta “LAVORI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA”, di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

FASCIA 3

Fondo bianco (spazio per descrizione delle opere).

FASCIA 4

Sovrapposta una riga di colore verde (vedere nota n. 1).

Centrale e sovrapposte l'una all'altra le scritte dell'Area e della Direzione Regionale: "Area Tutela e Sicurezza del Territorio" e sotto "Direzione Progetti Speciali per Venezia" con lo stesso carattere e di colore verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco.

FASCIA 5

scritta "PROGETTO FINANZIATO CON LA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA", di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1) e in aggiunta sulla destra il logo del Piano Direttore per il disinquinamento della Laguna di Venezia (rappresentante una garza verde (vedere nota n. 1) su sfondo bianco e contornata da un reticolo geometrico di colore bianco su sfondo verde (vedere nota n. 1).

RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

(vedere nota n. 1)

RIPRODUZIONE MONOCROMATICA

(vedere nota n. 1)

Nota n. 1

	Web	
Verde	**Colori RGB** Rosso: 0 Verde: 102 Blu: 0	**Quadricromia** Ciano: 82 Magenta: 21 Giallo: 100 Nero: 28

Nota n. 2

In adempimento alle disposizioni sull'immagine coordinata della Regione del Veneto si deve fare riferimento al "Manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto", di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 525 del 30/04/2018, come riscontrabile sul sito web della Regione del Veneto https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=369171

(Codice interno: 595432)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1244 del 30 ottobre 2026

Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) per l'esecuzione di un progetto di identificazione di specie fungine emergenti nel territorio regionale del Veneto e definizione di strategie integrate per il loro contrasto. L. n. 241/1990, art. 15.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone di approvare un progetto sperimentale in materia fitosanitaria con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) denominato "Patogeni fungini delle colture: identificazione e prove sperimentali".

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Il cambiamento climatico e la progressiva riduzione delle sostanze attive disponibili per la protezione delle colture stanno determinando un aumento delle criticità fitosanitarie nel settore agricolo. In questo contesto, le aziende del territorio risultano sempre più esposte a fitopatie di diversa origine, che possono compromettere la produttività delle colture e la sostenibilità economica delle attività agricole.

Gli agricoltori si trovano pertanto ad affrontare problematiche complesse, spesso senza disporre di conoscenze aggiornate e strumenti tecnici adeguati per individuare tempestivamente le minacce e adottare efficaci strategie di difesa.

Negli ultimi anni, in particolare, si è osservata una crescente diffusione di patogeni fungini a carico delle colture ortofrutticole e cerealicole. Tale fenomeno è riconducibile sia all'aumento dell'aggressività di specie già presenti sul territorio, sia alla comparsa e alla diffusione di ceppi resistenti ai trattamenti convenzionali, con conseguenti ripercussioni sull'efficacia delle strategie di contenimento attualmente adottate.

Alla luce di queste criticità, il progetto si propone di identificare precocemente le specie fungine emergenti nel territorio, approfondendone le caratteristiche biologiche, i meccanismi di patogenicità e le dinamiche di diffusione. Attraverso prove sperimentali in vitro, in vivo e in campo, l'iniziativa intende valutare e sviluppare strategie innovative di difesa fitosanitaria, privilegiando approcci sostenibili, efficaci e compatibili con la tutela dell'ambiente.

I risultati attesi contribuiranno a rafforzare le conoscenze scientifiche e tecniche a disposizione degli operatori agricoli, favorendo l'individuazione tempestiva dei rischi fitosanitari e l'adozione di soluzioni mirate. L'obiettivo finale è sostenere la resilienza delle produzioni agricole locali, preservare la redditività delle aziende e promuovere sistemi colturali più sostenibili, capaci di rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico e dall'evoluzione dei patogeni.

La Regione del Veneto, in attuazione delle direttive comunitarie e norme nazionali, partecipa alle funzioni e alle responsabilità dello Stato italiano nei confronti degli altri Stati della Comunità e dei Paesi terzi in tema di controllo fitosanitario. Questa competenza è definita dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625", ed è svolta nel territorio regionale dall'Unità Organizzativa Fitosanitario afferente alla Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario.

L'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) vanta una consolidata e pluriennale esperienza nell'ambito della ricerca sui patogeni afferenti ai comparti cerealicolo e ortofrutticolo, con specifico riguardo alle attività di isolamento e caratterizzazione molecolare di agenti fitopatogeni emergenti condotte presso le proprie strutture laboratoriali di ultima generazione, dotate di avanzate piattaforme di sequenziamento genico.

Considerato inoltre che tale Dipartimento offre una qualificata competenza nella sperimentazione in pieno campo, comprovata dai rapporti di collaborazione già intercorsi con la Regione del Veneto - Unità Organizzativa Fitosanitario, i cui ottimi risultati trovano riscontro nell'ambito di precedenti progetti di sperimentazione fitosanitaria, approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 815 del 12 luglio 2024 e Deliberazione della Giunta regionale n. 1502 del 20 novembre 2025, si ritiene che l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) sia il soggetto più idoneo all'esecuzione di attività di ricerca e sperimentazione in oggetto.

Come da proposta avanzata dall'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) con nota prot. reg. n. 564422 del 15 ottobre 2026, le attività sperimentali del progetto, da realizzare in collaborazione con la Regione del Veneto, prevedono in sintesi la realizzazione per il 2026 di attività laboratorio, di semi-campo e campo, come di seguito brevemente illustrate:

- identificazione molecolare delle specie fungine patogene rilevanti per il comparto ortofrutticolo e cerealicolo (con particolare focus sui generi *Colletotrichum* spp., *Stemphylium* spp., *Diaporth*e spp., *Botryosphaeria* spp., *Phytophthora* spp.);
- isolamento in piastra su terreni agarizzati di ceppi fungini patogeni partendo da tessuti infetti (radici, fusto, foglie, frutti);

- esecuzione di test d'infezione artificiale in condizioni di semi-campo (*tunnel/screenhouse*) per lo studio dell'epidemiologia delle principali fitopatie;
- valutazione in vivo dell'attività di prodotti fitosanitari (di sintesi e biologici) per il contrasto delle malattie fungine che compromettono la resa quanti-qualitativa delle colture;
- sviluppo, calibrazione e validazione di modelli sperimentali finalizzati all'ottimizzazione delle strategie di difesa integrata contro *Colletotrichum* spp. su coltura del melo.

Costituisce interesse della Regione del Veneto individuare e promuovere strategie di contrasto efficaci contro la diffusione e il proliferare di specie fungine patogene rilevanti per i comparti ortofrutticolo e cerealicolo, al fine di salvaguardare le produzioni locali e rendere tempestivamente disponibili soluzioni efficienti a favore dei produttori agricoli veneti.

Per il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) risulta di fondamentale rilevanza scientifica implementare l'attività di ricerca sui menzionati agenti fitopatogeni, al fine di conseguire un costante e qualificato avanzamento delle proprie conoscenze nel settore della fitopatologia da applicare alla diagnostica e alla sperimentazione quotidiana.

Tenuto conto degli obiettivi di comune interesse all'esecuzione del progetto, il programma delle attività verrà svolto in stretta collaborazione tra la struttura regionale competente in materia fitosanitaria, l'Unità Organizzativa Fitosanitario, e il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF).

Tale rapporto viene regolato da un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; tale strumento si configura come mezzo per tradurre le interazioni tra le volontà degli Enti pubblici in relazione alla realizzazione di interventi, programmi, progettualità ed opere che richiedano un intervento fattivo degli stessi.

Si evidenzia che le condizioni previste dall'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 sono state verificate dalle parti coinvolte, per cui l'accordo di cui si propone l'approvazione non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti pubblici.

Il progetto come sopra descritto è stato valutato positivamente dalla Unità Organizzativa Fitosanitario della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario e dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) dell'Università degli Studi di Padova ed è riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il costo complessivo preventivato dagli enti in base alle proprie attività è di euro 100.600,00, di cui euro 50.000,00 a carico della Regione del Veneto e 50.600,00 euro a carico dell'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF). Lo stanziamento regionale trova copertura nel capitolo di spesa 105567 "Azioni regionali per emergenza e profilassi fitosanitaria - Risorse regionali - Trasferimenti correnti (art. 61, L.R. n. 40/2003 - D.Lgs. n. 19/2021)" del Bilancio di previsione 2026-2028, a valere sull'esercizio 2026, che presenta sufficiente disponibilità.

Il rapporto tra l'Unità Organizzativa Fitosanitario della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario e il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) dell'Università degli Studi di Padova è disciplinato dallo schema di Accordo di collaborazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 della L. n. 214/1990 e s.m.i. e riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

L'Accordo di collaborazione sarà in vigore a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso e fino al 31 dicembre 2026. L'eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti e adottate con atto del Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi prima della scadenza del Progetto.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario è incaricato della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione e dell'espletamento di ogni altro atto e adempimento necessario alla sua esecuzione.

In ogni caso, le spese previste a favore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) costituiscono mero rimborso delle spese sostenute e saranno liquidate secondo le modalità previste dall'art. 7 dell'Accordo di collaborazione.

Si ritiene, altresì, di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Fitosanitario la gestione tecnica e amministrativa del progetto di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento. Inoltre si autorizza il medesimo Direttore ad apportare allo schema di Accordo **Allegato B** eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 7, comma 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625";

VISTA la nota dell'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) prot. reg. n. 564422 del 15 ottobre 2026;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attivare ogni azione utile da parte della Regione del Veneto finalizzata a contrastare la crescente diffusione di patogeni fungini a carico delle colture ortofrutticole e cerealicole al fine di preservare la redditività delle aziende e promuovere sistemi colturali più sostenibili, capaci di rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico e dall'evoluzione dei patogeni;
3. di avvalersi dell'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) per l'identificazione precoce delle specie fungine emergenti nel territorio, attraverso prove sperimentali in vitro, in vivo e in campo;
4. di autorizzare la collaborazione, secondo le modalità previste dall'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) per approfondire le conoscenze sulle specie fungine presenti sul territorio e sviluppare strategie di contenimento delle stesse;
5. di approvare il progetto proposto dall'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) ad oggetto "Patogeni fungini delle colture: identificazione e prove sperimentali", valido fino al 31 dicembre 2026, come riportato nell'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF), come riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione del progetto di cui al punto 5;
7. di stabilire che l'Accordo di collaborazione di cui al punto 6 sarà in vigore a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso e fino al 31 dicembre 2026 e che l'eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti e adottate con atto del Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi prima della scadenza del Progetto di cui al punto 5;
8. di dare atto che il costo complessivo del progetto di cui al punto 5 ammonta a euro 100.600,00, di cui euro 50.000,00 a carico della Regione del Veneto da corrispondere a titolo di mero rimborso di spese effettivamente sostenute all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) nell'esecuzione del progetto di cui all'**Allegato A** e rimanenti euro 50.600,00 a carico dell'Università degli Studi Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF);
9. di determinare in euro 50.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa a favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF), alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 105567 "Azioni regionali per emergenza e profilassi fitosanitaria - Risorse regionali - Trasferimenti correnti (art. 61, L.R. n. 40/2003 - D.Lgs. n. 19/2021)" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
10. di dare atto che l'Unità Organizzativa Fitosanitario, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
11. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di cui all'**Allegato B,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad apportare allo stesso eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
12. di stabilire che spetta alla Unità Organizzativa Servizio Fitosanitario la gestione tecnico – amministrativa del progetto di cui al punto 5, nonché l'adozione degli atti riguardanti l'eventuale rimodulazione nell'ambito del progetto ivi compresa la relativa programmazione tecnico-economica;
13. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario dell'esecuzione del presente atto;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1244 del 30 ottobre 2026

"Patogeni fungini delle colture: identificazione e prove sperimentali"

Proponenti
Regione Veneto – Unità Organizzativa Fitosanitario
Università di Padova – Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (UNIPD – TESAF)

Responsabile Scientifico
Prof. Luca Sella

Durata del progetto
Fino al 31 dicembre 2026

Stato dell'arte
Come conseguenza del cambiamento climatico e della progressiva riduzione dei prodotti fitosanitari disponibili, l'agricoltura del territorio è fortemente compromessa da fitopatie di varia origine. Di fronte a questo scenario, gli agricoltori si trovano spesso sprovvisti delle conoscenze e dei mezzi tecnici necessari a salvaguardare la redditività aziendale e a garantire produzioni conformi alle richieste del mercato.
In particolare, negli ultimi anni si sta assistendo a una preoccupante recrudescenza dei patogeni fungini, caratterizzata sia dall'aumento della virulenza delle specie autoctone, sia dall'emergere di ceppi resistenti. La gravità della situazione è testimoniata dall'insorgenza di vere e proprie emergenze fitosanitarie legate a funghi e oomiceti quali Colletotrichum spp., Diaporthe spp., Stemphylium spp., Botryosphaeria spp. e Phytophthora spp., la cui diffusione sta causando danni economici senza precedenti alle colture locali.
Per rispondere efficacemente a tali avversità e sviluppare un approccio integrato di contrasto, risulta fondamentale identificare precocemente le specie emergenti sul territorio, approfondendone i meccanismi d'azione ed elaborando mirate strategie di difesa sostenibili.
Considerata la necessità di approfondire ed estendere le conoscenze sui patogeni fungini che affliggono l'agricoltura veneta al fine di poterli contrastare, l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali (TESAF) intende avviare un progetto di ricerca sperimentale con la Regione del Veneto denominato "Patogeni fungini delle colture: identificazione e prove sperimentali".
La collaborazione tra TESAF e Regione del Veneto può rispondere ad un reciproco interesse, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

Obiettivi
L'obiettivo principale del progetto è quello di approfondire le conoscenze in merito ai patogeni fungini che minano la produzione agricola veneta.

Metodiche di lavoro
Le attività si svolgeranno in laboratorio, in semi-campo e in pieno campo.
Per ciò che riguarda le attività di laboratorio, verranno eseguiti isolamenti di patogeni da tessuti vegetali sintomatici su substrato di coltura agarizzato e si procederà alla loro identificazione morfologica e molecolare mediante sequenziamento genico.
Le sperimentazioni in semi-campo e in pieno campo consisteranno in test di patogenicità, prove di efficacia con prodotti fitosanitari e validazione di modelli previsionali.

Risultati attesi
Il progetto prevede l'identificazione dei principali patogeni fungini del territorio, lo studio dei loro meccanismi d'azione e lo sviluppo di efficaci strategie di difesa.

Cronoprogramma
Le attività di laboratorio verranno eseguite dalla data di avvio del progetto fino alla data di conclusione concordata.

Impegno finanziario

La struttura generale dei costi prevede una ripartizione del budget in macro-categorie di spesa distribuite come nella tabella che segue.

Macro-categoria	Dettaglio*	Totale (€)	Totale (%)
Personale Strutturato	(Cofinanziamento ore/uomo)	50.600,00 €	
Reclutamento di personale	Borse di ricerca	18.309,37 €	36,62%
Servizi esterni	Acquisto servizi per test di campo e semi-campo	14.640,00 €	29,28%
Acquisto materiali	Acquisto pacchetti primers e pacchetti di sequenziamento, reagenti di laboratorio, acquisto astoni	2.594,44 €	5,19%
Spese generali	Importo forfettario pari al 15% del costo del personale del progetto che includono spese generali del progetto e assistenza tecnico-scientifica	10.336,41 €	20,67%
Ritenute di Ateneo	Costi struttura e di gestione amministrativa	4.119,78 €	8,24%
Totale finanziamento Regione		**50.000,00 €**	**100%**
Totale Progetto		**100.600,00 €**	

*: Dettaglio esemplificativo non esaustivo.

Inoltre, l'Università, come sopra descritto, si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per lo svolgimento delle attività di ricerca e di sperimentazione e di tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi previsti. A tal fine assicura un cofinanziamento per un importo pari ad Euro 50,600, costituito da impegno lavorativo di personale strutturato.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1244 del 30 ottobre 2026

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

"Patogeni fungini delle colture: identificazione e prove sperimentali"

Modulo operativo 2026

* * * * * *

Tra

la Regione del Veneto con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, P. IVA 02392630279 (di seguito denominata "Regione");

e

l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali, con sede in Legnaro (PD), Viale dell'Università, 16, codice fiscale n. 80006480281 e P.IVA 00742430283, di seguito denominata per brevità anche "TESAF",
di seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO CHE

a. Con Deliberazione della Giunta regionale n. _____del _____, Allegato A è stato approvato il Progetto "Patogeni fungini delle colture: identificazione e prove sperimentali".
b. È stato altresì stabilito che tale Progetto sia svolto in collaborazione tra la Regione del Veneto Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario - Unità Organizzativa Fitosanitario e l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali;
c. con Deliberazione della Giunta regionale n. _____del_____, Allegato B è stato inoltre approvato il presente schema di accordo, individuando le motivazioni e i contenuti dello stesso, nonché le risorse messe a disposizione;
d. L'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, dello Statuto di Ateneo "opera in un quadro di riferimento europeo e internazionale e in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, con piena assunzione della propria responsabilità sociale. L'Ateneo valorizza rapporti di collaborazione con le realtà associative, istituzionali e culturali del territorio medesimo, …" ai sensi dell'articolo 2 comma 1 "L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale";
e. L'Università degli Studi di Padova "può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, operanti su scala locale, nazionale e internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali…" (art. 64, comma 2, dello Statuto di Ateneo);
f. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite l'U.O. Fitosanitario– Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario ha valutato la necessità di indagare e approfondire il ruolo di patogeni fungini sulle colture in seguito a segnalazioni di operatori del settore;
g. Non esistono ancora in Italia informazioni precise sulle condizioni che favoriscono le infezioni e sull'epidemiologia di alcune malattie fungine;
h. L'identificazione delle specie fungine prevalenti responsabili di queste fitopatie in Veneto è necessaria per avere informazioni sull'aggressività dei ceppi patogeni, sulle condizioni climatiche ideali di sviluppo, sulla produzione e diffusione di spore, sulla preferenza per specifici tessuti da attaccare (radici, fusto, foglie, frutti), sulla suscettibilità varietale e sulla sensibilità ai fungicidi.
i. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali la Regione, tramite l'U.O. Fitosanitario– Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario ha valutato indispensabile un'indagine circa i mezzi di difesa integrata utilizzabili al contrasto dei suddetti patogeni;
j. La definizione di una strategia di difesa efficace contro i patogeni fungini indentificati è fondamentale per fornire un concreto aiuto all'agricoltura veneta e nazionale;
k. Tra i compiti istituzionali della Regione vi è il supporto alla competitività delle imprese agricole e agroalimentari al fine di mantenere la presenza delle aziende venete sul mercato nazionale e internazionale;

l. La Regione del Veneto e TESAF concordano di attivare una collaborazione volta a identificare e approfondire le conoscenze sui patogeni fungini delle colture mediante analisi di laboratorio e prove sperimentali di campo e semi-campo;
m. L'U.O. Fitosanitario ha valutato positivamente la proposta di progetto avanzata dal TESAF e trasmessa con protocollo 564422 del 15/10/2026;
n. che il Progetto è stato approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. ___ del ___;

VISTO CHE

Gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche, nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

La Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

La Regione ed il TESAF ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione per i) l'isolamento e l'identificazione morfologica e molecolare delle specie di funghi patogeni coinvolti nelle fitopatie osservate nel comparto cerealicolo e ortofrutticolo in Veneto e ii) per lo svolgimento di prove di campo e semi-campo.

In attuazione delle direttive UE, l'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un t ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Tali presupposti al fine della legittimità dell'impiego dello strumento dell'Accordo sono come di seguito soddisfatti:
- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti;
- alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione;
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l'Accordo si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di margine di guadagno;
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri.

La collaborazione tra la Regione e il TESAF nella presente convenzione operativa, sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Accordo

1) La Regione e TESAF si impegnano a collaborare per la realizzazione del Progetto "Patogeni fungini delle colture: identificazione e prove sperimentali"", come descritto nell'Allegato A della DGR _____del_____;
2) Il presente Accordo riguarda l'attuazione del Modulo operativo 2026 come descritto nel successivo art. 2;
3) L'aggiornamento del Progetto, a seguito di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti.

ART. 2 – A**ttività programmate per il 2026**

Per il 2026, il Progetto prevede, in sintesi, la realizzazione delle seguenti attività:

Attività di laboratorio:

- Identificazione molecolare delle specie fungine patogene rilevanti per il comparto ortofrutticolo (es. Colletotrichum spp., Stemphylium vesicarium, Venturia spp., Alternaria spp., Diaporthe spp.);
- Isolamento in piastra su terreni agarizzati di ceppi fungini patogeni partendo da tessuti infetti (radici, fusto, foglie, frutti).

Attività di campo:

- Test di patogenicità effettuati in semi campo per comprendere in modo approfondito come si sviluppa una determinata malattia;
- Prove di efficacia di prodotti fitosanitari contro le principali fitopatie che minano la qualità dei raccolti;
- Eventuale utilizzo e messa a punto di modelli sperimentali per impostare la difesa fitosanitaria contro il patogeno Colletotrichum spp. in melo.

Si riconosce un importo forfettario pari al 15% del costo diretto del personale per le spese generali.

Fino ad una rimodulazione, pari al 20% delle singole macrocategorie delle singole voci di spesa sul totale finanziato dalla Regione del Veneto, senza incremento dell'importo di progetto, non è necessaria autorizzazione scritta e motivata da inviarsi all'altra Parte.

ART. 3 – Referenti del Progetto

1) Il responsabile per la Regione è il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario;
2) Il responsabile per l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali è il prof. _____;

ART. 4 – Obblighi delle parti

1) La Regione mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione delle azioni indicate al precedente articolo 2, anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività, l'analisi dei dati, il collegamento con il settore della produzione, la partecipazione alle attività di comunicazione, la diffusione dei risultati.
2) Il TESAF si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità per lo svolgimento della ricerca e delle attività di cui alle azioni indicate all'articolo 2, in particolare per le attività di laboratorio e di campo.
3) Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, su tutte le attività previste dal Progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti.
4) Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna amministrazione, nonché la legge nazionale.
5) Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività come previste dal Progetto.

ART. 5 – Durata

1) Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo e ha la durata fino al 31/12/2026. Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti e adottate con decreto, o altro atto idoneo, del Direttore dell'UO Fitosanitario, previa richiesta scritta e motivata da inviarsi all'altra Parte, tramite PEC, prima della scadenza del Progetto.

ART. 6 – Oneri

1) Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la realizzazione del Progetto.

ART. 7 - Rimborso delle spese sostenute

1) La Regione riconosce a TESAF un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione nella realizzazione del presente Accordo.
2) La Regione, contribuirà alle spese sostenute da TESAF per l'attuazione del Modulo operativo 2026 fino ad un massimo di euro **50.000,00.**
3) l'Università degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali contribuirà alle spese fino ad un massimo di euro **50.600,00.**
4) TESAF presenterà domanda di rimborso delle spese sostenute alla Regione del Veneto su presentazione di una rendicontazione e di una relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/12/2026.
5) Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell'Iva in quanto afferenti a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72.
6) La liquidazione del contributo avverrà a seguito dell'istruttoria svolta sulla rendicontazione e relazione finale che dovrà pervenire entro il 31/12/2026.

ART. 8 –Scambio dati ed elaborati scientifici

1) Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo modalità condivise.
2) La relazione finale dovrà essere approvata dalle parti.
3) La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il Progetto, dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordati per iscritto tra le parti, con richiesta esplicita da inviarsi tramite PEC.
4) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo di Collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei propri loghi.

ART. 9 - Utilizzo dei risultati

1) Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell'ambito della presente convenzione, saranno di proprietà di entrambe le parti.
2) La Regione e TESAF potranno pubblicare i risultati del monitoraggio e dei prodotti derivanti dal presente Accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti alla Regione, al TESAF e alla Deliberazione di Giunta n. _____ del _____.
3) Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Accordo di collaborazione e a darne evidenza anche tramite l'utilizzo dei loghi.

ART. 10 – Responsabilità

1) Ai fini dell'esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2) Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero

instaurati dall'altra nell'ambito dell'attività della presente convenzione operativa.

ART. 11 – Riservatezza

1) La Regione e TESAF si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell'attività;
2) Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGPR) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy).

ART. 12 – Recesso

1) Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.
2) Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte della Regione le spese già sostenute o impegnate da TESAF che dovranno essere comunque riconosciute previa rendicontazione.

ART. 13 – Legge applicabile e controversie

1) Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
2) Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell'attività.
3) In caso di mancato raggiungimento di accordo, le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

ART. 14 – Modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d'uso

1) Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17/12/2012.
2) Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 131/86 e s.m.i.
3) Le spese per l'imposta di bollo sono a carico del TESAF.

REGIONE VENETO

Regione del Veneto Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario - Unità Organizzativa Fitosanitario

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali

(Codice interno: 596300)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1245 del 30 ottobre 2026

Approvazione dell'integrazione finanziaria dell'Accordo di collaborazione tra il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia e il Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto per l'esecuzione di analisi per l'accertamento di organismi nocivi su materiale vegetale. DGR n. 1379 del 4 novembre 2025. Determinazioni.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'integrazione delle risorse finanziarie di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1379 del 04 novembre 2025 inerente all'accordo di collaborazione tra il Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia e il Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto per l'esecuzione di analisi per l'accertamento di organismi nocivi su materiale vegetale.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

I principali Regolamenti europei inerenti al settore della protezione delle piante sono il Reg. (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, e il Reg. (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, integrato dal Reg. (UE) n. 2021/1353, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali nonché sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari.

Nel corso dell'anno, oltre ai già neopresenti organismi nocivi da quarantena prioritari per l'Unione Europea quali Popillia japonica ed Anoplophora glabripennis, nel territorio della Regione del Veneto è stata identificata la presenza di un ulteriore organismo nocivo, Bactrocera dorsalis, la cui rilevazione impone un significativo potenziamento delle misure ufficiali di monitoraggio. Ciò comporta una necessaria e programmata intensificazione dei campionamenti e dei relativi accertamenti diagnostici di laboratorio per l'identificazione dell'organismo nocivo.

I ritrovamenti e la conseguente individuazione di nuovi focolai di organismi nocivi da quarantena prioritari per l'Unione europea nell'annualità 2026, determinano un incremento significativo e non sempre prevedibile del fabbisogno di analisi di laboratorio. Tali attività costituiscono un elemento essenziale per garantire la tempestiva identificazione degli organismi nocivi, supportare le attività di sorveglianza e il monitoraggio del territorio e consentire l'adozione delle necessarie misure fitosanitarie di prevenzione, contenimento ed eradicazione.

Considerato che l'esecuzione delle analisi e degli accertamenti diagnostici deve inderogabilmente avvenire nel rispetto dei metodi ufficiali prescritti dalla normativa vigente (Regolamento (UE) 2017/625) e ad opera di laboratori opportunamente accreditati, in relazione all'incremento del volume di campioni da sottoporre ad analisi si rende necessario integrare e potenziare la capacità del laboratorio ufficiale del Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto, avvalendosi di un ulteriore laboratorio accreditato, da affiancare alla struttura regionale, così da assicurare la tempestività, l'efficacia e la piena copertura dell'attività diagnostica prescritta.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1379 del 04 novembre 2025 si è provveduto alla designazione del laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia quale ulteriore laboratorio ufficiale del Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto, ai sensi degli articoli 37 e 41 del Reg. (UE) n. 2017/625, per il periodo 2025-2027. Tale collaborazione è stata disciplinata dall'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, contenuto nell'Allegato A della DGR n. 1379/2025.

Per quanto sopra, si prevede per il 2027 un aumento del fabbisogno di analisi ufficiali particolarmente elevato, in considerazione sia della possibilità di ulteriori ritrovamenti di organismi nocivi da quarantena che della necessità di completare le indagini analitiche dei monitoraggi già programmati dando quindi continuità agli accertamenti diagnostici sui campioni raccolti.

Il supporto del laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia garantisce la continuità operativa e la tempestività del processo analitico sui campioni prelevati durante la sorveglianza obbligatoria per il 2027. Tale soluzione organizzativa assicura la copertura delle attività obbligatorie in attesa che si concluda l'iter per la designazione a Laboratorio Ufficiale Fitosanitario della Regione del Veneto del Laboratorio dell'Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene (Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario), struttura già accreditata ai sensi della norma ISO/IEC 17025 con estensione di prove anche in materia fitosanitaria e che si avvale di personale qualificato già operante presso il laboratorio regionale di Buttapietra.

Per i motivi esposti, l'importo previsto a budget per l'anno 2027 dalla DGR n. 1379/2025, determinato sulla base delle stime relative ai campioni da sottoporre ad analisi e alle correlate esigenze operative effettuate nel 2025, risulta ora inferiore in relazione alle attività analitiche prevedibili oggi. Le circostanze sopra citate evidenziano infatti come il fabbisogno effettivo sia diverso, soprattutto in presenza di situazioni emergenziali che richiedono un'intensificazione delle attività di monitoraggio e diagnostica e per le quali è necessaria una tempestiva risposta.

Per i medesimi motivi, al fine di fornire la copertura finanziaria derivante dai rimborsi delle spese sostenute dal laboratorio della Regione Lombardia, si propone di integrare lo stanziamento finanziario definito dalla DGR n. 1379/2025 con ulteriori 100.000,00 euro, per le attività dell'esercizio finanziario 2027, che trovano copertura nel capitolo di spesa 105567 "Azioni regionali per emergenza e profilassi fitosanitaria - risorse regionali - trasferimenti correnti (art. 61, Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 - Decreto Legislativo 02 febbraio 2021, n. 19)" del Bilancio di previsione 2026-2028, con imputazione all'esercizio 2027.

Si precisa infine che le erogazioni a favore del laboratorio della Regione Lombardia, costituiscono mero rimborso delle spese sostenute e saranno liquidate e riconosciute secondo le modalità previste dall'art. 6 dell'Accordo di cui all'Allegato A della DGR n. 1379/2025.

La Regione Lombardia, a seguito delle interlocuzioni intercorse con la U.O. Fitosanitario della Regione del Veneto, ha confermato la disponibilità del laboratorio del Servizio Fitosanitario allo svolgimento delle attività previste per il 2027.

Con il presente atto si propone, pertanto, di approvare l'integrazione della DGR n. 1379/2025 al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'attività di analisi ufficiali di laboratorio.

Infine, si rappresenta che, in considerazione del previsto incremento dei controlli fitosanitari che richiede un potenziamento delle attività di monitoraggio e diagnostica, ulteriori risorse potranno essere stanziate con successivi provvedimenti della Giunta regionale, subordinatamente alla disponibilità delle medesime nel Bilancio di previsione, in funzione delle attività aggiuntive che potranno essere realizzate nell'ambito dell'Accordo con il laboratorio fitosanitario della Regione Lombardia, per l'intera durata stabilita dall'Allegato A della DGR n. 1379/2025 (conclusione prevista al 27 novembre 2028).

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Decreto Legislativo 02 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della L. n. 117/2019, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) n. 2016/2031 e del Reg. (UE) n. 2017/625";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1379 del 04 novembre 2025 "Designazione del laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia come laboratorio ufficiale ai sensi degli articoli 37 e 41 del Reg. (UE) n. 2017/625 per la Regione del Veneto ed approvazione dell'accordo di collaborazione";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con DGR n. 1379 del 4 novembre 2025 si è provveduto alla designazione del laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia quale ulteriore laboratorio ufficiale del Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto, ai sensi degli articoli 37 e 41 del Reg. (UE) n. 2017/625, per il periodo 2025-2027;
3. di prendere atto che tra la Regione del Veneto – U.O. Fitosanitario e la Regione Lombardia – Servizio Fitosanitario è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, secondo quanto previsto dalla DGR n. 1379/2025, per disciplinare le modalità di svolgimento delle attività del laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia quale ulteriore laboratorio ufficiale del Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto, per la durata di 3 anni, la cui scadenza è prevista al 27 novembre 2028;
4. di ritenere necessario, in considerazione del previsto aumento per il 2027 del fabbisogno di analisi ufficiali da realizzare derivanti sia dalla possibilità di ulteriori ritrovamenti di organismi nocivi da quarantena sia dalla necessità di completare le indagini analitiche dei monitoraggi già programmati, procedere all'integrazione delle attività del laboratorio del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia quale ulteriore laboratorio ufficiale del Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto;
5. di prendere atto che la Regione Lombardia, a seguito delle interlocuzioni intercorse con la U.O. Fitosanitario della Regione del Veneto, ha confermato la disponibilità del laboratorio del Servizio Fitosanitario allo svolgimento delle attività previste per il 2027;
6. di approvare l'integrazione delle attività del laboratorio ufficiale del Servizio Fitosanitario della Regione del Veneto con il laboratorio della Regione Lombardia per l'annualità 2027, in attuazione della DGR n. 1379/2025 e nell'ambito

dell'Accordo di collaborazione di cui al punto 3, al fine di far fronte all'aumento dei campioni e assicurare la piena conformità degli accertamenti diagnostici ai requisiti di accreditamento e tempestività previsti dal Reg. (UE) n. 2017/625;

7. di approvare l'integrazione dello stanziamento finanziario della DGR n. 1379 del 4 novembre 2025 con ulteriori euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2027;
8. di determinare in euro 100.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati con capitolo di spesa 105567 "azioni regionali per emergenza e profilassi fitosanitaria - risorse regionali – trasferimenti correnti (art. 61, Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 - Decreto Legislativo 02 febbraio 2021, n. 19)" del Bilancio di previsione 2026-2028, con imputazione all'esercizio 2027;
9. di dare atto che l'Unità Organizzativa Fitosanitario, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
10. di dare atto che, in considerazione del previsto incremento dei controlli fitosanitari che richiede un potenziamento delle attività di monitoraggio e diagnostica, ulteriori risorse potranno essere stanziate con successivi provvedimenti della Giunta regionale, subordinatamente alla disponibilità delle medesime nel Bilancio di previsione, in funzione delle attività aggiuntive che potranno essere realizzate nell'ambito dell'Accordo con il laboratorio fitosanitario della Regione Lombardia, per l'intera durata stabilita dall'Allegato A della DGR n. 1379/2025;
11. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario dell'esecuzione del presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 596267)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1320 del 10 novembre 2026

Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Comune di Salgareda (TV) per l'utilizzo di due alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessari alla realizzazione del progetto sociale "Casa, Vita, Autonomia" ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Comune di Salgareda (TV) per l'utilizzo di due alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessari alla realizzazione del progetto sociale "Casa, Vita, Autonomia" ex art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", è stata riformulata la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

L'art. 46 della menzionata L.R. n. 39/2017 consente ai Comuni, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, di riservare a favore delle Aziende ULSS o dei Servizi Sociali del Comune per situazioni di fragilità sociale, fino a due alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente.

Tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali e possono essere destinati anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. n. 39/2017 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 46 della L.R. n. 39/2017 da parte della Giunta regionale, è richiesta la presentazione, da parte del soggetto interessato, di un progetto socio-assistenziale oggetto di un Accordo di Programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della suddetta autorizzazione, il Comune e l'A.T.E.R. competente per territorio.

Con nota n. 9616 pervenuta in data 24 settembre 2026, acquisita al protocollo regionale al n. 531703 del 25 settembre 2026 e successiva integrazione con nota n. 10743 pervenuta in data 26 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 579973 di pari data, il Comune di Salgareda (TV) ha formalizzato la richiesta di autorizzazione a riservare due alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale, richiamando quanto previsto dall'art. 46 della L.R. n. 39/2017, laddove prevede la possibilità di riservare una quota degli alloggi disponibili anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali, in un'ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile dei servizi. Tale istanza è finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2017, con lo scopo di riservare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione del progetto sociale "Casa, Vita, Autonomia".

Nel merito, il progetto si articola nei seguenti obiettivi:

a. garantire una soluzione abitativa adeguata a persone e nuclei familiari in particolari condizioni di vulnerabilità, sostenendoli nella gestione autonoma dell'abitazione;
b. favorire percorsi individualizzati di autonomia abitativa, prevenendo la cronicizzazione delle situazioni di marginalità;
c. consolidare le reti familiari e sociali anche tutelando gli eventuali minori coinvolti;
d. promuovere l'inserimento, o il reinserimento, lavorativo nonché l'accesso ai servizi sanitari, sociali ed educativi;
e. rafforzare il coordinamento tra Comune, A.T.E.R., Ulss e soggetti del Terzo Settore;
f. assicurare una risposta abitativa sicura alle donne vittime di violenza, volta a veicolarne il percorso di uscita e la ricostruzione dell'autonomia.

I destinatari del progetto sono ripartiti in due principali fattispecie di beneficiari. I Servizi sociali comunali, in raccordo con altri soggetti della rete territoriale coinvolti, individuano, da un lato, persone e famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale, con priorità, a titolo di esempio non completamente esaustivo, nei confronti di soggetti privi di una rete familiare adeguata, nuclei monoparentali o minori in particolari situazioni di fragilità. Dall'altro, prevedono una specifica linea di intervento dedicata a donne vittime di violenza, sole o con figli, che necessitano di un percorso sicuro di protezione ed accompagnamento all'autonomia, in collegamento con le indicazioni del Centro Antiviolenza e degli altri servizi territoriali competenti. La durata del progetto è prevista in cinque anni, con possibilità di rinnovo, previa verifica dei risultati conseguiti e delle esigenze territoriali.

Il Comune di Salgareda (TV) vuole fornire un approccio qualificato, in risposta non solo al disagio abitativo, ma contestualmente anche a quello sociale, grazie ad una presa in carico personalizzata, che rafforza gli strumenti locali nel tentativo di superare la logica puramente assistenziale. L'approccio multidimensionale, su cui si fonda la progettualità presentata dal Comune, considera l'offerta degli alloggi come punto di partenza che progressivamente si pone in relazione con i servizi sociali e sanitari, stabilizzando con gradualità i bisogni delle persone, in un processo concreto di inclusione.

Il Comune intende, pertanto, l'attivazione del citato progetto quale modello di collaborazione istituzionale integrata, avvalendosi della collaborazione con l'A.T.E.R. di Treviso per quanto attiene alla gestione dell'alloggio in virtù di apposita convenzione stipulata con quest'ultima, ma anche dell'Ulss competente, che partecipa alla valutazione e presa in carico integrata dei soggetti beneficiari, nonché degli Enti del Terzo Settore, che detengono una specifica esperienza di supporto e formazione.

L'intervento della Regione del Veneto si inserisce in un contesto integrato di attori istituzionali e territoriali, impegnati nella promozione dell'inclusione sociale e nella lotta alla violenza di genere, la cui collaborazione consente di intercettare situazioni di fragilità e di concretizzare le azioni, traducendole in interventi sinergici e tempestivi. L'obiettivo è fornire un sistema di qualità, che tenga anche conto di una *governance* multilivello e che guardi con attenzione ad futuro più sostenibile, nel quale le azioni poste in essere riducano le disuguaglianze ed amplino le opportunità, soprattutto per chi oggi incontra maggiori difficoltà a garantirsi un diritto fondamentale come l'accesso ad un'abitazione.

Con la Deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 26 agosto 2026, ad oggetto "Art. 46 Legge Regione Veneto 3 novembre 2017 n. 39 – Approvazione schema di Accordo di Programma con la Regione Veneto per l'attribuzione di alloggi sociali e approvazione del progetto socio assistenziale denominato "Casa, Vita, Autonomia". Avvio del procedimento per la richiesta di autorizzazione regionale", il Comune di Salgareda (TV), in qualità di proprietario, ha individuato due alloggi di edilizia residenziale pubblica, idonei al progetto. In forza della loro destinazione ed in rispetto del principio di riservatezza, si ritiene opportuno secretarne l'indirizzo e gli identificativi catastali.

Di tali alloggi, il Comune precisa che uno è immediatamente disponibile mentre il secondo necessita di alcuni interventi di messa a norma degli impianti. Poiché i lavori di manutenzione previsti verranno attivati a seguito del prossimo stanziamento dei fondi di bilancio comunali, l'Ente si riserva di comunicare alla struttura regionale competente, ad ultimazione delle predette opere, la tempistica di inserimento dei beneficiari nell'alloggio in argomento.

Il Comune di Salgareda (TV), in qualità di promotore dell'iniziativa, ha predisposto un unico schema di Accordo di Programma da sottoscriversi, oltre che dal Comune stesso, anche dalla Regione del Veneto, che partecipa ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo degli immobili Erp di proprietà comunale.

La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, effettuate le necessarie verifiche istruttorie dei presupposti per l'attribuzione degli alloggi per finalità sociali ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2017, propone di approvare lo schema di Accordo di Programma di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, omettendone la pubblicazione per motivi di riservatezza.

Si autorizza il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma e ad apportare allo schema dello stesso eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale del Comune di Salgareda (TV) n. 72 del 26 agosto 2026, ad oggetto "Art. 46 Legge Regione Veneto 3 novembre 2017 n. 39 – Approvazione schema di Accordo di Programma con la Regione Veneto per l'attribuzione di alloggi sociali e approvazione del progetto socio assistenziale denominato "Casa, Vita, Autonomia". Avvio del procedimento per la richiesta di autorizzazione regionale";

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2 Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'istanza, presentata dal Comune di Salgareda (TV), con nota n. 9616 pervenuta in data 24 settembre 2026, acquisita al protocollo regionale al n. 531703 del 25 settembre 2026 e successiva integrazione con nota n. 10743 pervenuta in data 26 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 579973 di pari data, circa la possibilità di riservare due alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale, finalizzati alla realizzazione del progetto "Casa, Vita, Autonomia";
3. di ritenere di aderire alla richiesta del Comune di Salgareda (TV) procedendo all'attribuzione dei citati alloggi per finalità sociali ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2017, con la sottoscrizione di un Accordo di Programma;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto ed il Comune di Salgareda (TV) per l'utilizzo di due alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà di quest'ultimo, per la realizzazione del progetto "Casa, Vita, Autonomia" di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive della sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 4;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ad apportare allo schema di Accordo di Programma, di cui al punto 4, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
7. di destinare, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 4, due alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Salgareda (TV) per la realizzazione del progetto di cui al medesimo punto 4;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'**Allegato A**.

Allegato (*omissis*)

(Codice interno: 596270)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1321 del 10 novembre 2026

Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Meduna di Livenza (TV) e l'A.T.E.R. di Treviso per l'utilizzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, necessario alla realizzazione del progetto sociale "Una casa per ripartire" ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Meduna di Livenza (TV) e l'A.T.E.R. di Treviso per l'utilizzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, necessario alla realizzazione del progetto sociale "Una casa per ripartire" ex art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", è stata riformulata la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

L'art. 46 della menzionata L.R. n. 39/2017 consente ai Comuni, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, di riservare a favore delle Aziende ULSS o dei Servizi Sociali del Comune per situazioni di fragilità sociale, fino a due alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente.

Tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali e possono essere destinati anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. n. 39/2017 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 46 della L.R. n. 39/2017 da parte della Giunta regionale, è richiesta la presentazione, da parte del soggetto interessato, di un progetto socio-assistenziale oggetto di un Accordo di Programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della suddetta autorizzazione, il Comune e l'A.T.E.R. competente per territorio.

Con nota n. 6626 pervenuta in data 2 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale al n. 544026 di pari data e successiva integrazione pervenuta con nota n. 7145 del 14 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 563400 di pari data, il Comune Meduna di Livenza (TV), in accordo con l'A.T.E.R. di Treviso, ha formalizzato la richiesta di autorizzazione a riservare un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà di quest'ultima, richiamando quanto previsto dall'art. 46 della L.R. n. 39/2017, laddove prevede la possibilità di riservare una quota degli alloggi disponibili anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali, in un'ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile dei servizi. Tale istanza è finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2017, con lo scopo di riservare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione del progetto sociale "Una casa per ripartire".

Nel merito, il progetto si articola nei seguenti obiettivi:

a. offrire una soluzione abitativa temporanea a nuclei familiari in situazione di particolare fragilità sociale ed emergenza;
b. tutelare i nuclei familiari con minori, prevenendo il rischio di marginalità e di ulteriore disagio sociale;
c. favorire il superamento dell'emergenza abitativa, accompagnando le famiglie verso una condizione di maggiore stabilità ed autonomia;
d. rafforzare la collaborazione tra Comune, A.T.E.R. e Servizi Sociali, garantendo una presa in carico coordinata dalle situazioni di vulnerabilità.

I destinatari del progetto sono famiglie con sfratto esecutivo dovuto a cessazione del contratto di locazione, non riconducibile a morosità, famiglie fragili in situazione di emergenza sociale ed abitativa, prive di alternative adeguate nonché nuclei familiari per i quali i Servizi Sociali comunali rilevino particolari condizioni di vulnerabilità e la necessità di una soluzione abitativa temporanea. La durata del progetto è prevista in cinque anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori cinque anni.

Attraverso l'attivazione del progetto socio-assistenziale, il Comune di Meduna di Livenza (TV) vuole agire in modo concreto alle situazioni di fragilità sociale ed abitativa che si trova a dover gestire nel proprio territorio, in quanto tale intervento mira a garantire una soluzione abitativa temporanea, affiancata a percorsi di accompagnamento migliorativi della stabilità e dell'autonomia dei beneficiari. La perdita dell'abitazione può determinare, infatti, un peggioramento delle condizioni di vulnerabilità per un nucleo familiare che si trova già a dover gestire le difficoltà del vivere quotidiano, cronicizzando il protrarsi delle condizioni di dipendenza dai servizi assistenziali.

Sulla base di tali considerazioni, il Comune di Meduna di Livenza (TV), attraverso la messa in disponibilità di un alloggio, si impegna a prevenire realtà di grave disagio e marginalità sociale, assicurando, in tal modo, il progressivo raggiungimento di condizioni di maggiore stabilità ed autonomia a nuclei familiari, con particolare attenzione a quelli con presenza di minori.

La Regione del Veneto propone di affrontare le situazioni di difficoltà abitativa individuale, trasformandole in opportunità di rafforzamento della coesione sociale, fondata sui principi di solidarietà e convivenza responsabile. Sostiene, pertanto, azioni

che vanno nella direzione di agevolare la condizione abitativa collegata a situazioni di fragilità sociale, offrendo una risposta continuativa e strutturata di medio e lungo termine, al fine di andare oltre ad interventi di tipo solamente emergenziale. I programmi di contrasto intendono la casa in modo trasversale, con lo scopo di promuovere la soluzione del problema alloggiativo attraverso un approccio integrato ed un supporto complessivo, volto ad integrare gli aspetti di fragilità economica e lavorativa con i bisogni sociali emergenti di cittadini svantaggiati.

Con la Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 21 settembre 2026, ad oggetto "Attribuzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per finalità sociali ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 – Approvazione del progetto socio-assistenziale e avvio del procedimento per la richiesta di autorizzazione regionale", il Comune di Meduna di Livenza (TV), su indicazione dell'A.T.E.R. di Treviso in qualità di proprietaria, ha individuato un alloggio di edilizia residenziale pubblica idoneo al progetto, come di seguito identificato:

- COD. U.I. 21137 sito in Via Ca' Michiel n. 17 (foglio 7, part. 706, sub 24), con relativo garage di pertinenza (foglio 7, part. 706, sub 20).

Il Comune di Meduna di Livenza (TV), in qualità di ente capofila e di promotore dell'iniziativa, ha predisposto un unico schema di Accordo di Programma da sottoscriversi oltre che dal Comune stesso e dall' A.T.E.R. di Treviso, anche dalla Regione del Veneto, che partecipa ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo dell'immobile ERP di proprietà dell'A.T.E.R..

La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, effettuate le necessarie verifiche istruttorie dei presupposti per l'attribuzione dell'alloggio per finalità sociali ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2017, propone di approvare lo schema di Accordo di Programma di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si autorizza il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma e ad apportare allo schema dello stesso eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale del Comune di Meduna di Livenza (TV) n. 54 del 21 settembre 2026, ad oggetto "Attribuzione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per finalità sociali ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 – Approvazione del progetto socio-assistenziale e avvio del procedimento per la richiesta di autorizzazione regionale";

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2 Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'istanza, presentata dal Comune di Meduna di Livenza (TV), con nota n. 6626 pervenuta in data 2 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale al n. 544026 di pari data e successiva integrazione pervenuta con nota n. 7145 del 14 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 563400 di pari data, circa la possibilità di riservare un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell'A.T.E.R. di Treviso, finalizzato alla realizzazione del progetto "Una casa per ripartire";
3. di ritenere di aderire alla richiesta del Comune di Meduna di Livenza (TV) procedendo all'attribuzione del citato alloggio per finalità sociali ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2017, con la sottoscrizione di un Accordo di Programma;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, il Comune di Meduna di Livenza (TV) e l'A.T.E.R. di Treviso per l'utilizzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica,

di proprietà di quest'ultima, per la realizzazione del progetto "Una casa per ripartire" di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di incaricare il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive della sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 4;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ad apportare allo schema di Accordo di Programma, di cui al punto 4, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
7. di destinare, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 4, al Comune di Meduna di Livenza (TV) un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell'A.T.E.R. di Treviso, per la realizzazione del progetto di cui al medesimo punto 4;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1321 del 10 novembre 2026

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTRIBUZIONE DI ALLOGGI SOCIALI

(art. 46 L.R. 3 novembre 2017, n. 39 e ss.mm.)

Tra

La **REGIONE DEL VENETO** – Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, P.IVA 80007580279, rappresentata da _____ nato/a a _____il_____ e domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto in qualità di Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive giusta deliberazione della Giunta regionale n_____ del_____;

il **COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA (TV)**, C.F. _____e P.IVA _____, con sede in _____, rappresentato da _____ nato/a a _____il_____ e domiciliato/a per la carica nel comune di _____, che interviene al presente atto in qualità di _____ ;

l'**A.T.E.R**. - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - C.F. n. _____- con sede in _____, nella persona del Direttore pro tempore _____, nato/a a _____il_____ e domiciliato/a per la carica presso l'Azienda;

Premesso che:

- l'articolo 46 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, consente ai Comuni, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, di riservare a favore delle Aziende ULSS o dei Servizi Sociali del Comune, per situazioni di fragilità sociale, fino a due alloggi tra quelli da assegnare annualmente ovvero, qualora il numero degli alloggi da assegnare annualmente sia superiore a cento, fino al 2% di tale numero;

- tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del Terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei Servizi sociali e sono destinati a categorie di soggetti anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 della citata L.R. n. 39/2017, interessati da progetti socio-assistenziali oggetto di accordo

tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della relativa autorizzazione, il Comune e/o l'ATER e l'Azienda ULSS territorialmente competente;

- il Comune di Meduna di Livenza (TV) intende finanziare il Progetto socio-assistenziale "Una casa per ripartire", il cui obiettivo principale è offrire una soluzione abitativa temporanea a nuclei familiari in situazione di particolare fragilità sociale e di emergenza abitativa, con particolare attenzione ai nuclei con minori, favorendo il superamento della situazione di emergenza e il progressivo raggiungimento di condizioni di maggiore stabilità ed autonomia. Tale progetto si compone delle seguenti azioni:

a) offrire una soluzione abitativa temporanea a nuclei familiari in situazione di particolare fragilità sociale ed emergenza;
b) tutelare i nuclei familiari con minori, prevenendo il rischio di marginalità e di ulteriore disagio sociale;
c) favorire il superamento dell'emergenza abitativa, accompagnando le famiglie verso una condizione di maggiore stabilità ed autonomia;
d) rafforzare la collaborazione tra Comune, A.T.E.R. e Servizi Sociali, garantendo una presa in carico coordinata dalle situazioni di vulnerabilità;

- il progetto prevede che i destinatari principali siano famiglie con sfratto esecutivo dovuto a cessazione del contratto di locazione, non riconducibile a morosità, famiglie fragili in situazione di emergenza sociale ed abitativa, prive di alternative adeguate nonché nuclei familiari per i quali i Servizi Sociali comunali rilevino particolari condizioni di vulnerabilità e la necessità di una soluzione abitativa temporanea;

- la Regione del Veneto propone di affrontare le situazioni di difficoltà abitativa individuale, trasformandole in opportunità di rafforzamento della coesione sociale, fondata sui principi di solidarietà e convivenza responsabile. Sostiene, pertanto, azioni che vanno nella direzione di agevolare la condizione abitativa collegata a situazioni di fragilità sociale, offrendo una risposta continuativa e strutturata di medio e lungo termine, al fine di andare oltre ad interventi di tipo solamente emergenziale. I programmi di contrasto intendono la casa in modo trasversale, con lo scopo di promuovere la soluzione del problema alloggiativo attraverso un approccio integrato ed un supporto complessivo, volto ad integrare

gli aspetti di fragilità economica e lavorativa con i bisogni sociali emergenti di cittadini svantaggiati;

- l'ATER di Treviso ha valutato di poter concedere, per le finalità richieste dal progetto, un alloggio di proprietà di quest'ultima, di seguito identificato, situato a Meduna di Livenza (TV):
 - COD. U.I. 21137 in Via Ca' Michiel n. 17 (foglio 7, part. 706, sub 24) con relativo garage di pertinenza (foglio 7, part. 706, sub 20);
- il Comune di Meduna di Livenza (TV) ha ritenuto idoneo alle esigenze di realizzazione del progetto, l'alloggio dell'ATER sopra identificato;

Tutto ciò premesso;
Visti:

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. n. 39/2017 ed in particolare l'art. 46, così come modificato da ultimo dalla L.R. n. 16/2023 e L.R. n. 6/2025;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. del ;

Considerato che il progetto è ritenuto meritevole di interesse da parte dei soggetti proponenti, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Assunzione di responsabilità

1. Il presente Accordo disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci degli Enti aderenti.
2. La premessa è parte integrante dell'Accordo.
3. L'assunzione di responsabilità e dei reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione delle finalità di riadattare gli spazi e destinare un alloggio a fini sociali e precisamente alla finalità descritta nel progetto "Una casa per ripartire" del Comune di Meduna di Livenza (TV): agire in modo concreto alle situazioni di fragilità sociale ed abitativa che lo stesso si trova a dover gestire nel proprio territorio, in quanto tale intervento mira a garantire una soluzione abitativa temporanea, affiancata a percorsi

di accompagnamento migliorativi della stabilità e dell'autonomia dei beneficiari, identificati nel progetto. La perdita dell'abitazione può determinare, infatti, un peggioramento delle condizioni di vulnerabilità per un nucleo familiare che si trova già a dover gestire le difficoltà del vivere quotidiano, cronicizzando il protrarsi delle condizioni di dipendenza dai servizi assistenziali.

Art. 2 – Concessione e durata

1. Il Comune di Meduna di Livenza (TV) si propone di utilizzare l'immobile COD U.I. 21137 situato in Via Ca' Michiel n. 17 (foglio 7, part. 706, sub 24) con relativo garage di pertinenza (foglio 7, part. 706, sub 20), per la realizzazione del progetto "Una casa per ripartire" per una durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, rinnovabili per ulteriori cinque anni.

2. Le parti firmatarie del presente Accordo convengono che entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, l'ATER di Treviso stipuli apposita convenzione avente ad oggetto l'immobile sopra identificato, secondo quanto stabilito dall'art. 46 della L.R. n. 39/2017.

Art. 3 - Autorizzazione della Regione

1. La Regione del Veneto autorizza l'attribuzione dell'alloggio per finalità sociali nei termini del presente accordo e secondo le modalità previste dal progetto richiamato in premessa, inviato alla Regione del Veneto unitamente alla richiesta di autorizzazione alla riserva e allo schema del presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

I firmatari:

Per la Regione del Veneto: _____

Per il Comune di Meduna di Livenza (TV): _____

Per l'A.T.E.R. di Treviso: _____

(Codice interno: 596271)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1322 del 10 novembre 2026

Approvazione dello schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Silea (TV) e l'A.T.E.R. di Treviso per l'utilizzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, necessario alla realizzazione del progetto sociale "Progetto di abitazione inclusiva" ai sensi dell'art. 46 della Legge regionale del 3 novembre 2017, n. 39.
[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di Accordo di Programma tra la Regione del Veneto, il Comune di Silea (TV) e l'A.T.E.R. di Treviso per l'utilizzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, necessario alla realizzazione del progetto sociale "Progetto di abitazione inclusiva" ex art. 46 della Legge regionale del 3 novembre 2017, n. 39.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 recante "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica", è stata riformulata la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

L'art. 46 della menzionata L.R. n. 39/2017 consente ai Comuni, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, di riservare a favore delle Aziende ULSS o dei Servizi Sociali del Comune per situazioni di fragilità sociale, fino a due alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente.

Tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali e possono essere destinati anche a soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. n. 39/2017 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 46 della L.R. n. 39/2017 da parte della Giunta regionale, è richiesta la presentazione, da parte del soggetto interessato, di un progetto socio-assistenziale oggetto di un Accordo di Programma tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della suddetta autorizzazione, il Comune e l'A.T.E.R. competente per territorio.

Con nota n. 9724 del 27 maggio 2026, acquisita al protocollo regionale al n. 298021 del 29 maggio 2026 e successiva integrazione pervenuta con nota n. 18539 del 20 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 572170 di pari data, il Comune di Silea (TV), in accordo con l'A.T.E.R. di Treviso, ha formalizzato la richiesta di autorizzazione a riservare un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di quest'ultima, richiamando quanto previsto dall'art. 46 della L.R. n. 39/2017, laddove prevede la possibilità di riservare una quota degli alloggi disponibili anche ai diversi soggetti del terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei servizi sociali, in un'ottica di collaborazione sia nella programmazione che nella gestione corresponsabile dei servizi. Tale istanza è finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2017 con lo scopo di riservare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione del progetto sociale "Progetto di abitazione inclusiva".

Di fatto, il progetto si articola nei seguenti obiettivi:

a. inserimento in un alloggio, con condivisione di regole condominiali e di gestione dello stesso, all'interno di un progetto di accompagnamento all'abitare, a cura del Servizi sociali comunali ed in collaborazione con associazioni di volontariato presenti nella rete territoriale;
b. favorire l'autonomia delle persone in ambito lavorativo, finalizzata al reperimento di un'occupazione stabile, attraverso l'affiancamento di un servizio educativo di orientamento ed accompagnamento;
c. inclusione in un percorso di *welfare* generativo nelle associazioni presenti nel territorio, in modo tale da fornire il proprio contributo personale alla comunità, anche attraverso lo svolgimento di attività volontariato.

I destinatari del progetto sono nuclei familiari, conosciuti e seguiti dal Servizio sociale comunale, che versano in situazioni di precarietà abitativa, pertanto necessitano di sviluppare sia competenze di cura e gestione dell'alloggio, ma anche l'integrazione in un progetto di vita autonomo, che curi gli aspetti lavorativi, economici e relazionali. La durata del progetto è prevista in cinque anni.

Sulla base di queste premesse, il Comune di Silea (TV) evidenzia il bisogno, da parte del Servizio sociale, di prevedere azioni di risposta alle molteplici situazioni di vulnerabilità e disagio abitativo, che si trova a dover quotidianamente fronteggiare, provenienti da nuclei familiari del territorio. In tal modo, questi ultimi possono essere inseriti in progetti di inclusione sociale ed in programmi di accompagnamento individualizzato, volti ad accrescerne l'autonomia, spaziando dal tema abitativo a quello sociale e lavorativo.

L'intervento della Regione del Veneto mira a concretizzare nella comunità, lo sviluppo del senso di coesione sociale e di appartenenza, in un ambiente sereno e rispettoso delle regole di convivenza. L'attivazione di nuovi modelli abitativi, come quello proposto dal Comune di Silea (TV), a supporto delle crescenti necessità del vivere quotidiano, permette di creare concrete opportunità di reinserimento attivo delle persone, grazie anche alla sinergia con soggetti della rete territoriale, nell'ottica di una gestione sempre più sociale e trasversale dell'abitare.

Con la Deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 18 maggio 2026 ad oggetto "Approvazione "Progetto di abitazione inclusiva" ai sensi dell'art. 46 L.R. Veneto n. 39/2017 e s.m. ed i.", il Comune di Silea (TV), su indicazione dell'A.T.E.R. di Treviso, ha individuato un alloggio di proprietà di quest'ultima, idoneo al progetto, ubicato a Silea (TV), così identificato:

- COD. UI 9347 sito in Via degli Alpini n. 38 (foglio 4, particella 6, sub 6) e relativo garage di pertinenza (foglio 4, particella 6, sub 12).

Il Comune di Silea (TV), in qualità di ente capofila e di promotore dell'iniziativa ha predisposto un unico schema di Accordo di Programma da sottoscriversi oltre che dal Comune stesso e dall' A.T.E.R. di Treviso, in qualità di proprietaria dell'alloggio, anche dalla Regione del Veneto, che partecipa ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo dell'immobile ERP.

La Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, effettuate le necessarie verifiche istruttorie dei presupposti per l'attribuzione di alloggi per finalità sociali ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2017, come novellato dalla L.R. n. 6/2025, propone di approvare lo schema di Accordo di Programma di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si autorizza il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma e ad apportare allo schema dello stesso modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n. 39/2017 e s.m.i.;

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale del Comune di Silea (TV) n. 50 del 18 maggio 2026 ad oggetto "Approvazione "Progetto di abitazione inclusiva" ai sensi dell'art. 46 L.R. Veneto n. 39/2017 e s.m. ed i.";

VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 "Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2 Legge regionale 3 novembre 2017 n. 39" e s.m.i.;

VISTA la Legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 come modificata dalla Legge statutaria 12 maggio 2020 n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'istanza, presentata dal Comune di Silea (TV), con nota n. 9724 del 27 maggio 2026, acquisita al protocollo regionale al n. 298021 del 29 maggio 2026 e successiva integrazione pervenuta con nota n. 18539 del 20 ottobre 2026, acquisita al protocollo regionale n. 572170 di pari data, circa la possibilità di riservare un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell'A.T.E.R. di Treviso, finalizzato alla realizzazione del progetto "Progetto di abitazione inclusiva";
3. di ritenere di aderire alla richiesta del Comune di Silea (TV) procedendo all'attribuzione del citato alloggio per finalità sociali ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 39/2017, con la sottoscrizione di un Accordo di Programma;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di Accordo di Programma tra Regione del Veneto, il Comune di Silea (TV) e l'A.T.E.R. di Treviso per l'utilizzo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà di quest'ultima, per la realizzazione del progetto "Progetto di abitazione inclusiva" di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive della sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 4;
6. di autorizzare il Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive ad apportare allo schema di Accordo di Programma, di cui al punto 4, eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;

7. di destinare, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 4, al Comune di Silea (TV) un alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà dell'A.T.E.R. di Treviso, per la realizzazione del progetto di cui al medesimo punto 4;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1322 del 10 novembre 2026

SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTRIBUZIONE DI ALLOGGI SOCIALI

(art. 46 L.R. 3 novembre 2017, n. 39 e ss.mm.)

Tra

La **REGIONE DEL VENETO** – Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive, P.IVA 80007580279, rappresentata da _____ nato/a a _____il_____ e domiciliato/a per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, che interviene al presente atto in qualità di Direttore della Direzione Edilizia residenziale pubblica, ospedaliera e a finalità collettive giusta deliberazione della Giunta regionale n_____ del_____;

il **COMUNE DI SILEA (TV)**, C.F. _____e P.IVA _____, con sede in _____, rappresentato da _____ nato/a a _____il_____ e domiciliato/a per la carica nel comune di _____, che interviene al presente atto in qualità di _____ ;

l'**A.T.E.R**. - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso - C.F. n. _____- con sede in _____, nella persona del Direttore pro tempore _____, nato/a a _____il_____ e domiciliato/a per la carica presso l'Azienda;

Premesso che:

- l'articolo 46 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, consente ai Comuni, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, di riservare a favore delle Aziende ULSS o dei Servizi Sociali del Comune, per situazioni di fragilità sociale, fino a due alloggi tra quelli da assegnare annualmente ovvero, qualora il numero degli alloggi da assegnare annualmente sia superiore a cento, fino al 2% di tale numero;

- tali alloggi possono essere attribuiti anche ai diversi soggetti del Terzo settore inseriti nella rete territoriale dei soggetti dei Servizi sociali e sono destinati a categorie di soggetti anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 25 della citata L.R. n. 39/2017, interessati da progetti socio-assistenziali oggetto di accordo

tra la Regione, che vi partecipa anche ai fini della relativa autorizzazione, il Comune e/o l'ATER e l'Azienda ULSS territorialmente competente;

- il Comune di Silea (TV) intende finanziare il Progetto socio-assistenziale "Progetto di abitazione inclusiva", il cui obiettivo principale è prevedere azioni di risposta alle molteplici situazioni di vulnerabilità e disagio abitativo, che il Servizio sociale comunale si trova a dover quotidianamente fronteggiare, provenienti da nuclei familiari del territorio. In tal modo, questi ultimi possono essere inseriti in progetti di inclusione sociale ed in programmi di accompagnamento individualizzato, volti ad accrescerne l'autonomia, spaziando dal tema abitativo a quello sociale e lavorativo. Tale progetto si compone delle seguenti azioni:

a) inserimento in un alloggio, con condivisione di regole condominiali e di gestione dello stesso, all'interno di un progetto di accompagnamento all'abitare a cura del Servizi sociali comunali ed in collaborazione con associazioni di volontariato presenti nella rete territoriale;
b) favorire l'autonomia delle persone in ambito lavorativo, finalizzata al reperimento di un'occupazione stabile, attraverso l'affiancamento di un servizio educativo di orientamento ed accompagnamento;
c) inclusione in un percorso di *welfare* generativo nelle associazioni presenti nel territorio, in modo tale da fornire il proprio contributo personale alla comunità, anche attraverso lo svolgimento di attività volontariato;

- il progetto prevede che i destinatari principali siano nuclei familiari, conosciuti e seguiti dal Servizio sociale comunale, che versano in situazioni di precarietà abitativa, pertanto necessitano di sviluppare sia competenze di cura e gestione dell'alloggio, ma anche l'integrazione in un progetto di vita autonomo, che curi gli aspetti lavorativi, economici e relazionali;

- la Regione del Veneto mira a concretizzare nella comunità, lo sviluppo del senso di coesione sociale e di appartenenza, in un ambiente sereno e rispettoso delle regole di convivenza. L'attivazione di nuovi modelli abitativi, come quello proposto dal Comune di Silea (TV), a supporto delle crescenti necessità del vivere quotidiano, permette di creare concrete opportunità di reinserimento attivo delle

persone, grazie anche alla sinergia con soggetti della rete territoriale, nell'ottica di una gestione sempre più sociale e trasversale dell'abitare;

- l'ATER di Treviso ha valutato di poter concedere, per le finalità richieste dal progetto, un alloggio di proprietà di quest'ultima, di seguito identificato, situato a Silea (TV):
 - COD. U.I. 9347 in Via degli Alpini n. 38 (foglio 4, particella 6, sub 6) e relativo garage di pertinenza (foglio 4, particella 6, sub 12);

- il Comune di Silea (TV) ha ritenuto idoneo alle esigenze di realizzazione del progetto, l'alloggio dell'ATER sopra identificato;

Tutto ciò premesso;
Visti:

- la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. n. 39/2017 ed in particolare l'art. 46, così come modificato da ultimo dalla L.R. n. 16/2023 e L.R. n. 6/2025;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. del ;

Considerato che il progetto è ritenuto meritevole di interesse da parte dei soggetti proponenti, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Assunzione di responsabilità

1. Il presente Accordo disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci degli Enti aderenti.
2. La premessa è parte integrante dell'Accordo.
3. L'assunzione di responsabilità e dei reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione delle finalità di riadattare gli spazi e destinare un alloggio a fini sociali e precisamente alla finalità descritta nel progetto "Progetto di abitazione inclusiva" del Comune di Silea (TV): prevedere azioni di risposta alle molteplici situazioni di vulnerabilità e disagio abitativo, che il Servizio sociale comunale si trova a dover quotidianamente fronteggiare, provenienti da nuclei familiari del territorio. In tal

modo, questi ultimi possono essere inseriti in progetti di inclusione sociale ed in programmi di accompagnamento individualizzato, volti ad accrescerne l'autonomia, spaziando dal tema abitativo a quello sociale e lavorativo.

Art. 2 – Concessione e durata

1. Il Comune di Silea (TV) si propone di utilizzare l'immobile COD U.I. 9347 situato in Via degli Alpini n. 38 (foglio 4, particella 6, sub 6) e relativo garage di pertinenza (foglio 4, particella 6, sub 12), per la realizzazione del progetto "Progetto di abitazione inclusiva" per una durata di cinque anni, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

2. Le parti firmatarie del presente Accordo convengono che entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, l'ATER di Treviso stipuli apposita convenzione avente ad oggetto l'immobile sopra identificato, secondo quanto stabilito dall'art. 46 della L.R. n. 39/2017.

Art. 3 - Autorizzazione della Regione

1. La Regione del Veneto autorizza l'attribuzione dell'alloggio per finalità sociali nei termini del presente accordo e secondo le modalità previste dal progetto richiamato in premessa, inviato alla Regione del Veneto unitamente alla richiesta di autorizzazione alla riserva e allo schema del presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.

I firmatari:

Per la Regione del Veneto: _____

Per il Comune di Silea (TV): _____

Per l'A.T.E.R. di Treviso: _____

(Codice interno: 596272)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1323 del 10 novembre 2026

Approvazione dello schema di bando di finanziamento per il sostegno a progetti di coabitazione intergenerazionale e di accompagnamento all'abitare nelle città del Veneto sedi di corsi universitari. Deliberazione/CR n. 105 del 13 ottobre 2026.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento, a seguito della Deliberazione/CR n. 105 del 13 ottobre 2026 e acquisito il parere favorevole unanime della Quinta Commissione consiliare, approva, sulla base delle risorse disponibili nel Bilancio regionale di previsione 2026-2028 e in attuazione dell'art. 18 della L.R. 10 aprile 2026, n. 3, il Bando pubblico per la selezione di progetti di coabitazione intergenerazionale.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con l'art. 18 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026" ha riconosciuto e valorizzato il ruolo della coabitazione intergenerazionale sostenendo progetti che contribuiscono a far fronte agli alti costi e alla scarsa disponibilità di alloggi per studenti fuori sede nelle città del Veneto che sono sedi di corsi universitari, e sostenendo altresì progetti di accompagnamento all'abitare per forme innovative di coabitazione in genere.

La norma prevede l'erogazione di contributi alle Amministrazioni comunali promotrici e capofila di progetti per complessivi euro 300.000,00 a carico dell'esercizio 2026 del Bilancio di previsione 2026-2028, a valere sulle risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 1 "Spese correnti".

Si tratta di una previsione normativa che si ispira a quanto disposto con l'art. 26 della Legge regionale 27 dicembre 2024, n. 33, con cui, mediante il Decreto del Direttore della U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane n. 13 del 1° aprile 2025, è stato riconosciuto un contributo al progetto di coabitazione intergenerazionale del Comune di Padova di euro 50.000,00 finalizzato allo sviluppo di progettualità di coabitazione intergenerazionale nell'ottica di una loro diffusione per far fronte agli alti costi e alla scarsa disponibilità di alloggi per studenti universitari fuori sede nella città di Padova.

Il modello sperimentato a Padova ha promosso infatti un'esperienza che ha favorito la socialità intergenerazionale e l'aiuto reciproco, anche in risposta al costante aumento del costo della vita e alla permanente crisi degli spazi urbani specificatamente rivolti agli studenti che frequentano corsi universitari ubicati in Veneto.

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 3/2026, la Giunta regionale con Deliberazione/CR n. 105 del 13 ottobre 2026 ha definito le modalità di erogazione dei contributi, come contenute nel documento "Bando pubblico per la selezione di progetti di coabitazione intergenerazionale", di cui all'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tale Bando si inserisce nel quadro delle politiche regionali volte a fronteggiare le crescenti sfide demografiche ed economiche, in particolare il rischio di isolamento sociale della popolazione anziana e l'emergenza abitativa che colpisce gli studenti universitari fuori sede. In attuazione dell'art. 18 della L.R. 10 aprile 2026, n. 3 l'iniziativa intende promuovere e sostenere progetti di coabitazione intergenerazionale, intesi come un modello di welfare comunitario e generativo capace di favorire il mutuo aiuto, l'inclusione sociale e l'invecchiamento attivo.

L'obiettivo principale è facilitare l'incontro tra persone ultrasessantacinquenni e giovani studenti fuori sede di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Questa sinergia permette agli anziani di ricevere una parziale condivisione delle spese e un arricchimento relazionale nel proprio ambiente domestico, offrendo contestualmente agli studenti alloggi a un canone di locazione calmierato.

Destinatari del contributo del presente Bando sono le Amministrazioni comunali promotrici e capofila di progetto con sede legale in Veneto e con sede universitaria, come meglio dettagliato all'art. 3 del Bando, le quali potranno presentare domanda di partecipazione al contributo entro il termine ultimo delle ore 23:59 del 30° giorno decorrente dalla prima data di pubblicazione del Bando nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata anche in forma associata mediante la costituzione di una rete territoriale composta da altri soggetti partner, afferenti al settore pubblico, al terzo settore o al mondo universitario e associativo, per garantire un'infrastruttura organizzata dedita all'incontro tra domanda e offerta, all'accompagnamento e al monitoraggio delle convivenze.

I contributi assegnabili alle progettualità variano da un minimo di euro 15.000,00 a un massimo di euro 100.000,00, parametrati e definiti in base al bacino di studenti fuori sede iscritti negli Atenei o nei poli didattici presenti sul territorio di riferimento.

I progetti pervenuti dovranno proporre forme innovative di accompagnamento all'abitare, offrendo alle persone anziane un supporto economico e sociale nel proprio ambiente domestico e contemporaneamente agli studenti universitari fuori sede una soluzione abitativa a canone di locazione calmierato. In tal modo i progetti, mediante un modello di welfare comunitario e generativo che valorizza le risorse del territorio, potranno promuovere forme di solidarietà intergenerazionale e creare opportunità di incontro e dialogo tra generazioni diverse, favorendo la costruzione di relazioni significative.

Il Bando individua i criteri di valutazione dei progetti per l'accesso al contributo, che possono essere ricondotti a quattro ambiti di valutazione:

- ambito dimensionale, relativo all'impatto universitario prodotto dal progetto;
- ambito territoriale, relativo alla rete territoriale coinvolta e interessata nel progetto;
- ambito qualitativo, relativo ai contenuti progettuali e, in particolare, alla sostenibilità, all'efficacia e all'efficienza delle azioni previste;
- ambito premiale, relativo ad ulteriori specifici elementi che distinguono la bontà del progetto.

Sulla base dei suddetti criteri verrà predisposta una graduatoria finale di merito: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti e saranno considerati finanziabili solo i progetti che raggiungeranno il punteggio minimo di 60 punti.

La Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e all'art. 2 "Funzioni dell'Azienda Zero", elenca le funzioni spettanti ad Azienda Zero dalla lett. a) alla lett. f), e il co. 1 dell'art. 23 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018 ha introdotto altre funzioni dopo la lettera f), in particolare l'art. 2, co. 2 lettera f bis) ove è prevista "l'esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali".

Al fine della razionalizzazione dei processi di gestione delle risorse, che saranno destinate con successivi atti del Direttore della U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane, a beneficio dei destinatari sul territorio, si propone di avvalersi di Azienda Zero per la fase dell'erogazione delle somme assegnate per l'anno 2026 ai beneficiari di cui all'art. 18 della Legge regionale 10 aprile 2026 n. 3, previo trasferimento delle relative risorse regionali.

Per quanto sopra riportato è stato determinato in euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 105704 denominato "Azioni regionali per il sostegno di progetti di coabitazione intergenerazionale nelle città del Veneto sedi di corsi universitari - trasferimenti correnti (art. 18, L.R. 10/04/2026, n. 3)", esercizio 2026 del Bilancio di previsione 2026-2028. Le risorse sono destinate alle Amministrazioni comunali definite quali beneficiarie del contributo, in esito al succitato Bando di cui all'**Allegato A**, per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione si provvederà entro il corrente esercizio.

Il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport a cui è stato assegnato il capitolo sopra evidenziato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

La Segreteria della Giunta regionale ha trasmesso la succitata Deliberazione/CR n. 105 del 13 ottobre 2026 al Consiglio regionale, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 18, comma 2 della L.R. n. 3/2026.

La Quinta Commissione consiliare ha esaminato nella seduta n. 33 del 28 ottobre 2026 la Deliberazione/CR n. 105/2026 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità (Pagr n. 71 trasmesso con nota acquisita al prot. reg. n. 585431 del 28/10/2026).

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si propone di approvare definitivamente, il Bando pubblico, per la selezione di progetti di coabitazione intergenerazionale in attuazione dell'art. 18 della L.R. 10 aprile 2026, n. 3, come riportato nell'**Allegato A**, prevedendo quale termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando le ore 23:59 del 30° giorno decorrente dalla prima data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Infine, si propone di incaricare il Direttore della U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane dell'esecuzione del presente atto, ivi compresi gli atti contabili e gli atti amministrativi relativi all'istruttoria e alla predisposizione della graduatoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l'art. 18 della Legge regionale 10 aprile 2026 n. 3;

VISTO l'art. 26 della Legge regionale 27 dicembre 2024 n. 33;

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione del 15 aprile 2026, n. 3;

VISTE le DGR n. 219/2026 e n. 311/2026;

VISTO il Decreto del Direttore regionale dell'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane n. 13/2026;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e ragioneria n. 15462/2026;

VISTA la Deliberazione/CR n. 105 del 13 ottobre 2026;

VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare Pagr. n. 71 rilasciato in data 28 ottobre 2026;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere e valorizzare il ruolo della coabitazione intergenerazionale sostenendo progetti che contribuiscono a far fronte agli alti costi e alla scarsa disponibilità di alloggi per studenti fuori sede nelle città del Veneto che sono sedi di corsi universitari, e sostenendo altresì progetti di accompagnamento all'abitare per forme innovative di coabitazione in genere;
3. di dare atto che l'art. 18 della L.R. 10 aprile 2026, n. 3 prevede l'erogazione di contributi alle Amministrazioni comunali promotrici e capofila di progetti per complessivi euro 300.000,00 al fine di promuovere progettualità di cui al precedente punto 2;
4. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Bando pubblico per la selezione di progetti di coabitazione intergenerazionale", contenuto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che definisce i criteri di valutazione per accedere al contributo di cui all'art. 18 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3;
5. di individuare quale ultimo termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando le ore 23:59 del 30° giorno decorrente dalla prima data di pubblicazione del Bando nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, come meglio dettagliato all'art. 5 del Bando di cui al punto 4;
6. di stanziare il contributo pari a complessivi euro 300.000,00 a favore delle Amministrazioni comunali promotrici e capofila di progetto con sede legale in Veneto e con sede universitaria, come meglio dettagliato all'art. 3 del Bando di cui al punto 4;
7. di determinare in euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a valere sul capitolo di spesa 105704 denominato "Azioni regionali per il sostegno di progetti di coabitazione intergenerazionale nelle città del Veneto sedi di corsi universitari - trasferimenti correnti (art. 18, L.R. 10/04/2026, n. 3)" a carico dell'esercizio 2026 del Bilancio di previsione 2026-2028;
8. di dare atto che il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport a cui è stato assegnato il capitolo sopra riportato ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
9. di avvalersi di Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. f bis) della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, per l'erogazione dei contributi ai soggetti attuatori delle progettualità sostenute per effetto dell'espletamento delle procedure secondo lo specifico Bando di cui al punto 4;
10. di incaricare il Direttore della U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane dell'esecuzione del presente atto, ivi compresi gli atti contabili e gli atti amministrativi relativi all'istruttoria e alla predisposizione della graduatoria;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI COABITAZIONE INTERGENERAZIONALE

(Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 art. 18)

INDICE

PREMESSA NORMATIVA
ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO
ART. 2 - RISORSE FINANZIARIE
ART. 3 - SOGGETTI PROPONENTI, CAPOFILA, PARTNER DI TERRITORIO E DI RETE
ART. 4 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO E TERRITORIO DI PROGETTO
ART. 5 - AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, MODALITÀ, TERMINI DI PRESENTAZIONE
ART. 6 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
ART. 7 - CONTRIBUTO CONCESSO, CO-FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI
ART. 8 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
ART. 9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA
ART. 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E ADEMPIMENTI POST CONCESSIONE
ART. 11 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE
ART. 12 - VARIAZIONI DEI PROGETTI E REVOCA DEL CONTRIBUTO
ART. 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E FORO COMPETENTE
ART. 14 - LOGO REGIONALE
ART. 15 - TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E PRIVACY
ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

PREMESSA NORMATIVA

Il presente Bando pubblico si colloca in un contesto in recente evoluzione, in cui la tematica "dell'abitare insieme" si afferma per dar vita a un modello abitativo che favorisca la socialità e l'aiuto reciproco, anche in risposta all'aumento del costo della vita e alla crisi degli spazi urbani.

Secondo il rapporto annuale ISTAT del 2025 la popolazione anziana, cioè oltre i 65 anni di età, è pari al 24,7% (circa 14,5 milioni) e ben il 40% degli over 75 vive solo. Nell'ambito delle informazioni raccolte per l'ultimo biennio 2023-2024 dal sistema di sorveglianza Passi d'Argento coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, circa il 15% della popolazione (oltre 2 milioni di persone) è a rischio di isolamento sociale.

In questo contesto, il co-housing per anziani, inteso come modello residenziale in cui le persone vivono e condividono spazi comuni, servizi e attività quotidiane per favorire il mutuo aiuto e ridurre i costi, viene, quindi, visto quale pratica in grado di promuovere la domiciliarità, l'autonomia della persona, l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità.

In virtù delle sinergie sociali derivanti e come rimedio alla solitudine, l'attenzione legislativa verso la coabitazione si è gradualmente rivolta alle fasce più vulnerabili della popolazione. Non a caso, la Legge n. 33/2023, il D.Lgs. n. 29/2024 e le conseguenti "*Linee guida in materia di senior cohousing e cohousing intergenerazionale*" redatte ai sensi dell'art. 15 del citato D.Lgs. n. 29/2024 hanno portato al riconoscimento formale del co-housing solidale e del co-housing intergenerazionale, quest'ultimo definito come forma di coabitazione tra anziani over

65 e giovani tra i 18 e i 35 anni di età, con priorità a persone in condizioni di svantaggio economico; una forma, questa, di patto solidale che permette a studenti fuori sede di ottenere alloggi a prezzi calmierati in cambio di un supporto e aiuto leggero nei confronti dei coinquilini anziani (es. compagnia ricreativa e rassicurante, assistenza digitale, condivisione delle attività domestiche).
Sotto il profilo normativo regionale, lo sviluppo di soluzioni di co-housing per anziani rientra nell'ambito delle funzioni generali attribuite ai Comuni in materia di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, come delineato dalla Legge regionale n. 11/2011, in particolare all'art. 130.
A sostegno dell'inclusione sociale delle persone anziane, e in coerenza con una visione integrata delle politiche per l'invecchiamento attivo, la Regione del Veneto ha introdotto, con la Legge regionale n. 23/2017 "*Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo*" una serie di misure finalizzate a migliorare la qualità della vita nella terza età, favorendo autonomia, partecipazione e benessere. In particolare, l'art. 9, lettera f) della suddetta legge promuove "*azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l'inclusione abitativa delle persone anziane e di misure atte a favorirne l'accoglienza in micro residenze, gruppi appartamento, condomini solidali e altre forme di co-abitazione, privilegiando soluzioni che favoriscano l'intergenerazionalità e la multidimensionalità*".
In tale cornice si contestualizza quanto previsto dall'art. 18 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3, collegato alla Legge di stabilità regionale 2026 (L.R. n. 2 del 10 aprile 2026) che prevede il sostegno a progetti di coabitazione intergenerazionale che contribuiscano a far fronte agli alti costi e alla scarsa disponibilità di alloggi per studenti fuori sede nelle città del Veneto che sono sedi di corsi universitari. Inoltre il medesimo articolo sostiene l'accompagnamento all'abitare per forme innovative di coabitazione in genere. A tal fine la citata norma autorizza la Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, a erogare contributi alle Amministrazioni comunali promotrici e capofila dei suddetti progetti.

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO

Il presente Bando intende sostenere la coabitazione intergenerazionale per far fronte agli alti costi e alla scarsa disponibilità di alloggi per studenti che frequentano fuori sede corsi universitari o poli universitari distaccati ubicati nelle città venete, nonché l'accompagnamento all'abitare per forme innovative di coabitazione in genere, così come previsto dall'art. 18 della Legge regionale n. 3/2026.

Gli obiettivi del Bando

Il presente Bando persegue i seguenti obiettivi:

- Rispondere almeno in modo parziale, ma significativo e socialmente simbolico, all'emergenza abitativa, offrendo agli studenti universitari fuori sede una soluzione abitativa a canone di locazione calmierato e alle persone anziane un supporto economico e sociale nel proprio ambiente domestico;
- Promuovere lo scambio intergenerazionale creando opportunità di incontro e dialogo tra generazioni diverse, favorendo la costruzione di relazioni significative;
- Sperimentare un modello di welfare comunitario e generativo valorizzando le risorse del territorio e promuovendo forme di solidarietà intergenerazionale;

- Migliorare la qualità della vita offrendo agli anziani la possibilità di arricchire la propria quotidianità attraverso la presenza di giovani, e agli studenti di trovare un punto di riferimento sociale e abitativo.

Descrizione delle azioni
Partecipando al presente Bando, le Amministrazioni comunali hanno l'opportunità concreta di rispondere all'emergenza abitativa degli studenti fuori sede e promuovere l'invecchiamento attivo degli anziani. Attraverso un modello di welfare comunitario si punta a creare un circolo virtuoso di solidarietà e scambio intergenerazionale, con ricadute positive sia a livello sociale che economico.
La proposta progettuale dovrà basarsi sulla coabitazione tra:

- persone over 65 che mettono a disposizione una parte della propria abitazione di residenza in cambio di un contributo economico e di un arricchimento relazionale; e
- studenti fuori sede di età compresa tra i 18 e i 35 anni che frequentano corsi universitari e poli distaccati nelle città venete.

Effetti socio-culturali auspicati, oltre a un'occasione informale di incontro, conoscenza, dialogo e confronto tra generazioni:

Per le persone over 65	**Per gli studenti fuori sede**
Interazione con le nuove generazioni (es. alfabetizzazione digitale)	Punto di riferimento nella rete sociale locale
Condivisione delle spese ordinarie di conduzione dell'abitazione	Costo più accessibile del canone di locazione (calmierato)
Prolungamento dell'autonomia	Emancipazione
Miglioramento della qualità della vita	
Valorizzazione del proprio ruolo nella società	
Consolidamento dello spirito di prossimità	

Il progetto è volto ad avviare un welfare generativo che potrà essere strutturato in diverse fasi per attivare azioni coordinate quali:

- strutturare un team dedicato a presidiare il piano operativo, a gestire le relazioni di rete, di abbinamento tra domanda e offerta, di monitoraggio, di valutazione degli esiti e, in generale a fornire informazioni nonché coinvolgere i principali stakeholder anche al fine di ampliare la rete di partner territoriali;
- attivare un ufficio di riferimento ("sportello"), diffuso nel territorio di pertinenza progettuale o con unica sede, che faciliti l'erogazione dei servizi tramite un'infrastruttura organizzata;
- agevolare l'incontro tra domanda e offerta abitativa rispondente allo spirito del progetto;
- accompagnare la fase di inserimento che precede l'avvio effettivo della convivenza (colloqui valutativi) e di abbinamento tra studenti e locatori;

- costruire una rete territoriale per organizzare servizi di supporto con professionisti (a titolo meramente esemplificativo: supporto burocratico/legale per l'attivazione di valutazioni e contratti, tutoraggio sociale, mediazione);
- promuovere le azioni progettuali.

ART. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Il totale stanziato ed erogabile dalla Regione del Veneto per il presente Bando pubblico è di Euro 300.000,00 pari alle risorse complessive disposte dall'art. 18 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 (BUR N. 45/2026). Le risorse per l'esercizio 2026 sono allocate nella Missione 12 "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*", Programma 03 "*Interventi per gli anziani*", Titolo 1 "*Spese correnti*" del Bilancio di previsione 2026-2028.

ART. 3 - SOGGETTI PROPONENTI, CAPOFILA, PARTNER DI TERRITORIO E DI RETE

Soggetti proponenti in forma singola o associata (Capofila)

I progetti possono essere presentati, in forma singola o associata, dalle Amministrazioni comunali promotrici e capofila di progetto con sede legale in Veneto e con sede universitaria, e rientranti tra queste tipologie:

- Comune, in forma singola o associata;
- Unione di Comuni;
- Comunità montana;
- Ambito Territoriale Sociale (ATS) di cui alla Legge regionale n. 9/2024.

Il soggetto proponente di un progetto può partecipare ad altri progetti SOLO in qualità di partner di rete; NON può, quindi, partecipare ad altri progetti né come Capofila, né in qualità di partner territoriale.

Analogamente, il Capofila di un progetto può partecipare ad altri progetti SOLO in qualità di partner di rete; NON può, quindi, partecipare ad altri progetti né come soggetto proponente anche di un progetto in forma singola, né in qualità di partner territoriale.

<u>Il soggetto proponente o il Capofila: ruolo, funzioni, compiti e obblighi</u>

Il soggetto proponente o, in caso di partecipazione in forma associata, il Capofila è il referente amministrativo e contabile nei confronti di Regione del Veneto e agisce con assunzione diretta di responsabilità in nome e per conto del partenariato locale costituito.

Il soggetto proponente o il Capofila è tenuto a:

- rappresentare l'eventuale partenariato nei confronti di Regione del Veneto;
- presentare una proposta progettuale coerente con le finalità del presente Bando e che, in caso di forma associata, recepisca e integri altresì, in una logica di corresponsabilità e nella programmazione condivisa, le azioni e gli interventi svolti dai diversi partner pubblici e privati;
- compiere tutti gli atti necessari e conseguenti alla partecipazione alla procedura di selezione, fino alla completa realizzazione di quanto previsto dal progetto;
- coordinare l'attuazione del progetto, anche con riferimento al monitoraggio, alla valutazione degli stati di avanzamento e alla valutazione degli esiti;
- partecipare agli eventuali tavoli di coordinamento e monitoraggio organizzati da Regione del Veneto e adempiere alle richieste informative derivanti;
- garantire l'osservanza della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di procedimento amministrativo, di contratti di appalto per la fornitura di beni e servizi e

di concessione e attribuzione di benefici e vantaggi economici ai fini dell'attuazione ed esecuzione del progetto. Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili a tutti gli eventuali partner di progetto, il Capofila è tenuto in ogni caso a garantire il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, pubblicità, buona fede, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione;

- in caso di forma associata, il Capofila è tenuto a gestire i rapporti economici con i partner rispetto al contributo regionale assegnato, provvedendo a incassare le somme trasferite da Regione del Veneto e a erogare, se del caso, le stesse in favore dei partner, nel rispetto del piano economico-finanziario di progetto;
- rendicontare, anche per conto degli eventuali partner, la realizzazione del progetto a Regione del Veneto U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane secondo le indicazioni fornite nel presente Bando;
- raccogliere e conservare gli originali della documentazione attestante le spese sostenute e il conseguimento dei risultati raggiunti;
- raccogliere e trasmettere una relazione finale sul progetto rappresentante i dati relativi ai destinatari coinvolti, agli impatti del progetto e alle iniziative svolte;
- rispettare, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, la normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche i cui dati personali saranno oggetto di operazioni per la realizzazione della attività progettuali o per beneficiare delle stesse (personale dipendente e professionisti incaricati, beneficiari, ecc.). Inoltre, è tenuto a fornire apposita informativa sul trattamento dei dati personali ad ogni soggetto interessato dal trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR.

La domanda dovrà essere presentata, in caso di forma associata, unicamente dal soggetto Capofila.

I soggetti che presentano la domanda quali Capofila devono costituire e gestire una rete di partner composta da almeno altri 2 soggetti (partner di rete e/o partner di territorio) con attinenza al progetto presentato.

Il soggetto proponente o, in caso di partecipazione in forma associata, il Capofila e i partner non devono rientrare in una o più cause di esclusione di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Inoltre, negli affidamenti esterni effettuati in relazione alle attività progettuali, dev'essere garantita l'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di servizi e forniture, accordi, convenzioni, concessioni, partenariato, collaborazione, co-programmazione e co-progettazione. Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili, il partner è tenuto in ogni caso al rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento e imparzialità nell'assegnazione degli incarichi.

Partner territoriali e di rete

Partner territoriali

Il partner territoriale è un'Amministrazione comunale con sede legale in Veneto e con sede universitaria, rientrante tra queste tipologie:

- Comune;
- Unione di Comuni;
- Comunità montana;
- Ambito Territoriale Sociale (ATS) di cui alla Legge regionale n. 9/2024.

Il partner territoriale incide sull'ammissibilità al contributo poiché definisce il Territorio di progetto di cui all'art. 4 del presente Bando.
Il partner territoriale può essere partner di più progetti, ma NON può partecipare né come soggetto proponente in forma singola né come Capofila di progetto.

Partner di rete
I partner di rete devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- Comuni, Unione di Comuni, Comunità montane ed Enti locali;
- Ambito Territoriale Sociale (ATS) di cui alla Legge regionale n. 9/2024;
- Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- Aziende ULSS, IPAB, Enti gestori di Centri servizi residenziali e semiresidenziali per Anziani non autosufficienti;
- Università pubbliche e private con sedi di corsi universitari nel territorio della Regione del Veneto;
- Associazioni di categoria, ordini professionali e parti sociali quali anche a titolo meramente indicativo i sindacati degli inquilini e dell'associazionismo della terza età;
- Enti, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa;
- Cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, di cui alle relative leggi regionali e imprese sociali, di cui al D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- Enti per i Servizi allo studio accreditati o iscritti nei registri nazionali;
- Diocesi, Enti religiosi.

Il partner di rete collabora nella progettualità, ma non incide nell'estensione territoriale del progetto.
Il partner di rete può anche essere, nel caso questo sia un'Amministrazione comunale, il soggetto proponente di un progetto in forma singola oppure Capofila di un progetto in forma associata.

I partner: ruolo, funzioni, compiti e obblighi
Il partner (sia di rete che di territorio) è tenuto a:

- realizzare le attività progettuali secondo la scheda progettuale prodotta dal Capofila, mettendo a fattor comune in modo coerente e integrato le proprie competenze e valorizzando le proprie esperienze e relazioni attive sul territorio;
- supportare il monitoraggio e la valutazione dell'avanzamento del progetto e delle iniziative realizzate;
- raccogliere e inviare al Capofila i dati relativi ai destinatari coinvolti, agli impatti del progetto e alle iniziative svolte;
- raccogliere e inviare al Capofila i dati contabili utili alla rendicontazione delle attività progettuali;
- rispettare, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, la normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche i cui dati personali saranno oggetto di operazioni per la realizzazione della attività progettuali o per beneficiare delle stesse (personale dipendente e professionisti incaricati, destinatari, ecc.). Inoltre, i partner sono tenuti a fornire apposita informativa sul trattamento dei dati personali ad ogni soggetto interessato dal trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR.

I partner possono partecipare al progetto anche solo come finanziatori delle attività con risorse che non generino transazione finanziaria (contributo partner in valorizzazione), ossia possono concorrere alla realizzazione e finanziamento delle attività progettuali anche senza beneficiare di quote di contributo regionale.

Requisiti di partecipazione:
I soggetti proponenti o, in caso di partecipazione in forma associata, i Capofila dovranno attestare:

- il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta progettuale di cui al presente art. 3;
- che il progetto presentato non usufruisce di altri finanziamenti derivanti da bandi pubblici, anche comunitari;
- che l'ente, qualora si avvalga dell'apporto dei volontari, è in regola con i relativi obblighi assicurativi previsti per legge;
- che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del GDPR.

Inoltre, gli eventuali partner diversi dagli enti pubblici dovranno allegare alla domanda:

- l'autocertificazione di cui all'Allegato 5 - Comunicazione ai sensi della L.R. 11 maggio 2018, n. 16, sottoscritta dal legale rappresentante.

In relazione alla documentazione allegata all'istanza, la Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, specificando che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora l'Amministrazione riscontri la non veridicità del contenuto delle suddette dichiarazioni il soggetto dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

ART. 4 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO E TERRITORIO DI PROGETTO

I destinatari delle attività progettuali sono:

- gli studenti universitari fuori sede frequentanti corsi universitari e poli distaccati ubicati nel territorio della Regione del Veneto di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- le persone anziane che hanno compiuto 65 anni, residenti in un immobile di proprietà ubicato nel territorio della Regione del Veneto.

Giovani

- Aver compiuto 18 anni e non aver superato il 35° anno di età;
- Status di studente universitario fuori sede con volontà di vivere l'esperienza di co-housing;

- Possono essere favoriti gli studenti che versano in condizione di svantaggio economico e/o abitativo;
- Può essere valutata la condizione occupazionale e formativa della persona, nonché le esperienze pregresse di volontariato, così da valorizzare la dimensione collaborativa, che, nell'ambito dei progetti di co-housing, ne costituisce un pilastro;
- Possono essere coinvolti anche giovani con disabilità o con limitazioni funzionali.

Persone anziane

- Aver compiuto 65 anni;
- Risiedere in un immobile di proprietà, dove avverrà la coabitazione, sito nel Territorio di progetto;
- Godere di un buon livello di autonomia gestionale, relazionale, buon grado di autosufficienza;
- Essere in una condizione economico-finanziaria compatibile con le spese quotidiane necessarie per la gestione della convivenza. In merito, può anche essere valutato l'ISEE come criterio preferenziale per l'accesso al progetto;
- Può essere valutata la rete sociale e/o familiare, eventualmente privilegiando le persone sole che possono trarre vantaggio dalla dimensione coabitativa del progetto.

Territorio di progetto

Il territorio di afferenza progettuale, ai fini della definizione dei criteri di valutazione della proposta progettuale, è l'area costituita dal Comune del soggetto proponente e dalle Amministrazioni comunali partner della proposta progettuale.

ART. 5 - AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA, MODALITÀ, TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione al Bando, completa dell'intera documentazione di seguito elencata, dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it secondo le indicazioni contenute nel medesimo Bando entro le ore 23:59 del 30° giorno decorrente dalla data di pubblicazione del Bando nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. La PEC dovrà riportare tassativamente in oggetto: "COABITAZIONE INTERGENERAZIONALE - *Nominativo del soggetto proponente o Capofila in caso di partenariato*".

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale in formato .p7m, oppure sottoscritta con firma olografa e corredata del documento d'identità in corso di validità del firmatario.

L'utilizzo di formati informatici e di diciture testuali differenti da quelle sopra indicate potranno costituire motivo di **irricevibilità** dell'istanza.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al Bando, correttamente compilata e corredata della documentazione, è da considerarsi PERENTORIO, pena l'inammissibilità dell'istanza (nel caso in cui il termine del 30° giorno coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo).

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente la partecipazione, restando pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici, informatici o di altra natura, il progetto non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Documentazione da allegare alla presentazione del progetto:
Il soggetto proponente dovrà trasmettere telematicamente la seguente documentazione:
Allegato 1 - Domanda di ammissione, compilabile al seguente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelj_vilUni5Bbv2fHzGZMwBYrdznMwhkKx8D1pEUi1FU2v5w/viewform?usp=publish-editor;
Allegato 2 - Scheda ente partner (in caso di forma associata);
Allegato 3 - Piano economico-finanziario;
Allegato 4 - Accordo di partenariato sottoscritto (in caso di forma associata);
Allegato 5 - Comunicazione ai sensi della L.R. 11 maggio 2018, n. 16 solo per soggetti privati (v. art. 3).

In sede di controlli a campione, la Regione del Veneto si riserva l'insindacabile facoltà di chiedere al proponente di esibire tutti i documenti necessari a comprovare adeguatamente quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione.

ART. 6 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

A titolo esemplificativo, saranno considerate inammissibili ed escluse dalla valutazione di merito, le domande di partecipazione al Bando:

a. presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come previsto dall'art. 3 del presente Bando;
b. non presentate secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 5 del presente Bando;
c. non pertinenti con le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Bando;
d. non pertinenti con le spese ammissibili di cui all'art. 7 del presente Bando;
e. non pertinenti con quanto indicato dal presente Bando e relativi allegati nella loro interezza

ART. 7 - CONTRIBUTO CONCESSO, CO-FINANZIAMENTO E SPESE AMMISSIBILI

Il contributo complessivo erogabile in attuazione del presente Bando è pari a Euro 300.000,00. Il contributo erogabile per progetto sarà riconosciuto all'interno delle soglie illustrate nella seguente tabella.

STUDENTI FUORI SEDE *	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
Fino a 10.000 studenti fuori sede	€ 15.000,00	€ 60.000,00
Oltre 10.000 studenti fuori sede	€ 50.000,00	€ 100.000,00

*** Numero di studenti fuori sede iscritti agli atenei/poli didattici distaccati presenti nel Territorio di progetto. Fa fede la documentazione, allegata al progetto presentato, prodotta dall'ateneo di riferimento relativamente all'anno accademico 2026-2027.**

I progetti valutati positivamente e che raggiungono il punteggio minimo di cui ai criteri di valutazione riportati nel seguente art. 8, saranno inseriti in graduatoria e ammessi al contributo richiesto, come risultante dal piano economico-finanziario di cui all'Allegato 3 del presente Bando, in ordine decrescente dal punteggio massimo e fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Qualora le risorse residue disponibili non siano sufficienti a coprire integralmente il contributo spettante all'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria, si procederà a proporre a quest'ultimo un finanziamento parziale per l'importo rimanente. Eventuali risorse residue saranno assegnate sulla base della graduatoria formulata proporzionalmente al contributo assegnato previa accettazione e presentazione di una integrazione di budget al progetto presentato.

Co-finanziamento

Il contributo regionale richiesto per la progettualità presentata, a pena di esclusione, non potrà superare il 90% del costo complessivo del progetto, così come risultante dall'Allegato 3 - Piano economico-finanziario.

La quota di co-finanziamento, pari ad almeno il 10% del costo complessivo del progetto, che dovrà avere carattere finanziario e non figurativo, ossia generato e contabilizzato per effetto del progetto, costituisce un requisito essenziale e sarà a carico dei soggetti attuatori (singoli o in partenariato). Le attività svolte dai volontari non sono ascrivibili alla quota di co-finanziamento.

In fase di valutazione, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo alle proposte progettuali che prevedono una percentuale di co-finanziamento pari o superiore al 15% e pari o superiore al 25%.

In caso di sopravvenuta rimodulazione dei costi del progetto a seguito di parziale riconoscimento delle spese, saranno conservate le stesse percentuali di finanziamento e co-finanziamento previste dal progetto originariamente presentato e finanziato ai sensi del presente Bando.

Spese ammissibili

Il budget di progetto non potrà essere inferiore all'importo del contributo minimo previsto dal presente Bando e dovrà essere sintetizzato utilizzando lo schema di cui all'Allegato 3 nel rispetto di quanto previsto dal presente Bando.

Sono da considerarsi ammissibili le spese, riferite al periodo di vigenza del progetto o comunque sostenute in continuità con progettualità precedenti e non oggetto di altri contributi pubblici, sostenute per:

- Personale: costi diretti per il personale coinvolto nell'attuazione del progetto (producendo in fase di rendicontazione evidenza dell'incarico, dell'impegno orario dedicato e della relativa liquidazione);
- Beni e servizi e altri costi diretti: costi diretti per acquisto di beni (es. materiali, strumenti, attrezzature per allestimento sportello anche in forma diffusa), affidamento di servizi (es. operatori per attività di sportello, consulenza legale, mediazione linguistica, comunicazione e divulgazione, monitoraggio), e altri eventuali costi diretti legati al supporto all'abitare;
- Spese generali: le spese generali derivanti indirettamente dalla proposta progettuale presentata potranno raggiungere un massimo del 3% del costo totale ammissibile dell'iniziativa progettuale. Tali spese saranno riconosciute su base forfettaria. Ai fini del rimborso dei costi indiretti, non sarà quindi necessario trasmettere alcuna documentazione dal momento che per la determinazione del rimborso si applica il tasso forfettario al totale dei costi diretti di progetto.

ART. 8 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

La procedura di selezione dei progetti presentati in relazione al presente bando si articola in due fasi:

- Fase di istruttoria formale: riguarda l'ammissibilità formale della documentazione presentata ed è di competenza del responsabile del procedimento. L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione e la completezza documentale della stessa (cfr. art. 6 del presente Bando per le cause di inammissibilità);
- Fase di valutazione: riguarda esclusivamente le domande risultate formalmente ammissibili, è incentrata sulla valutazione delle singole proposte progettuali ed è svolta da una Commissione, all'uopo costituita e nominata con provvedimento del Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo settore e Sport. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti in applicazione dei criteri individuati nella griglia di valutazione di seguito dettagliata, predisponendo una graduatoria e specificando il riparto, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

La tipologia di procedura utilizzata è, pertanto, valutativa a graduatoria: le domande saranno valutate in base al punteggio totale conseguito su un massimo di 100 punti. Saranno considerati finanziabili solo i progetti che raggiungeranno il punteggio minimo di 60 punti. A parità di valutazione, la graduatoria seguirà il criterio della data di protocollazione della domanda.

Criteri di valutazione

CRITERIO DI MERITO: DIMENSIONE E IMPATTO UNIVERSITARIO		
	Punteggio attribuibile	Punteggio massimo
1.1. Numero di studenti fuori sede presenti sui territori comunali afferenti al progetto, *di cui:*		10
1.1.1. Meno di 5.000 studenti fuori sede	5	
1.1.2. Da 5.000 a 10.000 studenti fuori sede	7	
1.1.3. Oltre 10.000 studenti fuori sede	10	

TERRITORIALITÀ		
	Punteggio attribuibile	Punteggio massimo
2.1. Forma territoriale, *di cui:*		21

2.1.1. Progetto in forma singola	10	
2.1.2. Progetto in forma associata	11	
2.1.2.1. Presenza nella partnership di università	2	
2.1.2.2. Presenza nella partnership di enti per i servizi allo studio	2	
2.1.2.3. Presenza nella partnership di altre Amministrazioni comunali	2	
2.1.2.4. Presenza nella partnership di associazioni di categoria, ordini professionali e parti sociali	2	
2.1.2.5. Presenza nella partnership di enti iscritti al RUNTS e altri enti, fondazioni senza fine di lucro, cooperative sociali, diocesi, enti religiosi, aziende ULSS, IPAB, Enti gestori di Centri servizi residenziali e semiresidenziali per Anziani non autosufficienti	2	

CRITERIO QUALITATIVO: IL PROGETTO		
	Punteggio attribuibile	Punteggio massimo
3.1. Chiarezza e completezza nella descrizione del progetto e delle azioni che lo compongono in coerenza con il cronoprogramma e le modalità di attuazione (Buono = 7; Sufficiente = 3 ; Non adeguato o scarso = 1)	1-7	49
3.2. Chiara ripartizione dei ruoli nel team e nella rete progettuale (Buono = 5; Sufficiente = 3 ; Non adeguato o scarso = 1)	1-5	
3.3. Analisi del contesto e risultati attesi: capacità del progetto di determinare un impatto positivo sui destinatari degli interventi, in un determinato contesto territoriale e/o comunità sociale, in relazione al bisogno individuato (Buono = 5; Sufficiente = 3 ; Non adeguato o scarso = 1)	1-5	
3.4. Prevede azioni specifiche per fornire tutele e garanzie ai destinatari e altre pratiche innovative di accompagnamento all'abitare (Buono = 5; Sufficiente = 3 ; Non adeguato o scarso = 1)	1-5	
3.5. Prevede un piano di monitoraggio della coabitazione, *di cui:*		
3.5.1. Monitoraggio semestrale	4	

3.5.2. Monitoraggio trimestrale	8	
3.5.3. Monitoraggio bimestrale	12	
3.6. Piano economico-finanziario, *di cui:*		
3.6.1. Descrizione dettagliata per attività del piano economico-finanziario (Buono = 5; Sufficiente = 3 ; Non adeguato o scarso = 1)	1-5	
3.6.2. Congruità delle voci di costo del piano economico-finanziario rispetto alle attività (Buono = 5; Sufficiente = 3 ; Non adeguato o scarso = 1)	1-5	
3.7. La proposta progettuale prevede una strategia di comunicazione chiara, efficace, in grado di raggiungere e intercettare i target in modo mirato utilizzando un mix di canali e strumenti di comunicazione (Buono = 5; Sufficiente = 3 ; Non adeguato o scarso = 1)	1-5	

CRITERIO DI PREMIALITÀ		
	Punteggio attribuibile	Punteggio massimo
4.1. Azioni espressamente rivolte al coinvolgimento di studenti fuori sede con disabilità	5	20
4.2. Co-finanziamento, *di cui:*		
4.2.1. Co-finanziamento oltre il 15% e inferiore al 25% del valore del progetto	5	
4.2.2. Co-finanziamento oltre il 25% del valore del progetto	12	
4.3. Esperienze pregresse in progettualità di coabitazione intergenerazionale (Con esperienze = 3; Nessuna esperienza = 0)	0-3	

Laddove, in sede di valutazione, alcuni costi presentati in preventivo siano considerati non ammissibili, non coerenti rispetto al piano di attività previsto o eccessivi, il contributo assegnabile verrà ricalcolato riducendo o eliminando tali costi, fino a concorrenza massima del 70% del valore totale del progetto.

ART. 9 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

La graduatoria ordinata sulla base dei punteggi conseguiti, così come predisposta dalla Commissione, e indicante l'entità del contributo da allocare, sarà approvata dal Direttore U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane. Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Bando.

ART. 10 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E ADEMPIMENTI POST CONCESSIONE

Nei limiti delle risorse economiche previste dal presente Bando, si procederà al finanziamento del valore richiesto e ammissibile dei progetti fino alla capienza delle risorse disponibili.
Il contributo regionale assegnato ai sensi del presente Bando sarà erogato per il tramite di Azienda Zero in due tranche:

- il 60% a titolo di acconto, a seguito della trasmissione della dichiarazione di accettazione del contributo;
- Il 40% a saldo, a seguito della trasmissione della richiesta del saldo corredata di relazione finale e rendicontazione finale delle spese sostenute, da effettuare nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 11 del presente Bando.

Non possono essere erogati contributi su spese che siano già state oggetto di altri contributi pubblici o per le quali è stata presentata un'altra domanda di contributo pubblico.
Qualora si riscontri, a seguito di verifiche, maggiore o totale erogazione non dovuta, si provvederà al recupero della parte o dell'intera indebita erogazione.
Nel caso in cui il soggetto proponente, o in caso di forma associata, il Capofila, a seguito di una ricognizione, anche tra gli eventuali partner di progetto, dovesse valutare di non riuscire ad utilizzare il contributo regionale concesso, deve comunicare tempestivamente la rinuncia parziale o totale al contributo regionale concesso.

I soggetti risultati beneficiari di contributo dovranno trasmettere, entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, tramite PEC all'indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it la seguente documentazione:

- Dichiarazione di accettazione del contributo di cui all'Allegato 6 del presente Bando, eventualmente corredata di copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante firmatario (nel caso in cui la dichiarazione non sia firmata digitalmente) riportante altresì i dettagli di conto corrente o conto tesoreria, il Codice Unico di Progetto (CUP) e la richiesta della prima tranche del contributo;
- Copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari eventualmente impiegati nelle attività progettuali;

La mancata attuazione delle attività progettuali e la mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata entro i termini previsti comporterà, salva comprovata adeguata giustificazione, la decadenza dell'erogazione del contributo.

ART. 11 - TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE

Le iniziative progettuali, riferite al contributo per l'anno 2026, dovranno concludersi entro il 30 settembre 2028 e in coerenza con il cronoprogramma riportato in scheda, salva la possibilità per il Direttore dell'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane di prorogare in via eccezionale la durata del progetto, a seguito di istanza di proroga, per il periodo valutato

congruo in relazione alle specifiche ed eccezionali esigenze addotte dal soggetto attuatore. In tal caso, l'istanza di proroga, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC servizi.sociali@pec.regione.veneto.it entro il trentesimo giorno precedente alla scadenza ordinaria di progetto.
All'esito delle attività, entro e non oltre 50 giorni successivi alla data di fine progetto, i soggetti proponenti o, in caso di partecipazione in forma associata, i Capofila dovranno inviare alla Regione del Veneto, Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport - U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane:

- richiesta di saldo di cui all'Allegato 7 del presente Bando;
- una relazione descrittiva delle attività svolte con output e outcome raggiunti;
- una rendicontazione di tutte le spese sostenute mediante compilazione del modello excel (pubblicato sul sito della U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane al link https://www.regione.veneto.it/web/sociale/non-autosufficienza). Il soggetto proponente o il Capofila si impegna a conservare tutte le pezze giustificative relative ai costi diretti progettuali sostenuti (bonifico, fattura, ecc.) riportanti in ciascun documento il corrispondente Codice Unico di Progetto (C.U.P.).

Le spese sostenute dall'aggiudicatario dovranno essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
Sono considerate ammissibili le spese:

- coerenti con il progetto;
- sostenute dai beneficiari (Amministrazioni comunali singole o dai Capofila) e partner in caso della forma associata nel periodo di vigenza del progetto presentato, ed entro i 40 giorni successivi al termine delle attività progettuali. La spesa deve comunque essere riferita al periodo di svolgimento del progetto.

Le fatture e altra documentazione contabile dovranno in funzione dell'oggetto per cui è richiesta l'ammissibilità, riportare in modo analitico i beni o indicare chiaramente la tipologia della prestazione e dovrà corrispondere temporaneamente al periodo di vigenza del progetto.
Saranno considerati validi esclusivamente i pagamenti ai fornitori effettuati dall'aggiudicatario (Amministrazione comunale in forma singola o, in caso di forma associata, dal Capofila e dai soggetti partner che hanno sottoscritto l'accordo), per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono pertanto ammessi pagamenti in contanti.
Qualora, a seguito di verifica della rendicontazione finale presentata, il contributo ammissibile fosse inferiore rispetto a quanto già erogato, il beneficiario è tenuto alla restituzione a Regione del Veneto della somma eccedente.

ART. 12 - VARIAZIONI DEI PROGETTI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

Eventuali variazioni al progetto ammesso a contributo devono essere adeguatamente motivate, documentate e comunicate dal beneficiario alla Regione del Veneto, Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport - U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane via PEC (servizi.sociali@pec.regione.veneto.it). La Regione del Veneto, Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport - U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane provvederà a valutare le variazioni e comunicherà l'accoglimento o meno della variazione all'aggiudicatario.
Nel caso di incremento dei costi sostenuti, il contributo rimane comunque invariato e l'incremento resta a carico dell'aggiudicatario, anche nel caso in cui non fosse stato previsto il cofinanziamento in fase di partecipazione al Bando.
L'Amministrazione regionale dispone la revoca totale del contributo concesso, in caso di:

- mancato invio della dichiarazione di accettazione del contributo nei termini previsti dal Bando;
- rinuncia al contributo;
- riscontro, in sede di verifiche e/o di accertamenti, di dichiarazioni false o mendaci, ovvero della presenza di difformità sostanziali rispetto al progetto approvato che ne compromettano l'ammissibilità o la rendicontazione;
- inosservanza degli obblighi previsti dal Bando;
- irregolarità con gli obblighi assicurativi dei volontari, se del caso;
- interruzione, modifica o esecuzione/realizzazione non completata del progetto presentato;
- gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazione finale) e/o nelle comunicazioni inerenti i dati e le informazioni del progetto;
- gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo e rendicontazione;
- erogazione delle risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto

La revoca del finanziamento comporta la restituzione immediata alla Regione del Veneto delle somme ricevute. In caso di revoca, ai fini della riassegnazione del contributo, la Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport della Regione del Veneto procederà allo scorrimento della graduatoria.

ART. 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E FORO COMPETENTE

L'Amministrazione regionale, qualora ne ravvisi l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare le previsioni contenute nel presente Bando, prima del pervenimento della dichiarazione di accettazione del contributo da parte del soggetto beneficiario, senza che per questo i soggetti proponenti i singoli progetti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione del Veneto. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Bando quale fatto concludente. Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Bando sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

ART. 14 - LOGO REGIONALE

Dall'assegnazione del contributo regionale discende l'obbligo per i proponenti e partner del progetto di evidenziare, in ogni atto, documento e iniziativa realizzati in attuazione del progetto, che lo stesso "è finanziato dalla Regione del Veneto nell'ambito della promozione della coabitazione intergenerazionale e dell'accompagnamento all'abitare ai sensi della L.R. n. 3 del 10 aprile 2026".
L'utilizzo dello stemma ufficiale della Regione del Veneto è soggetto ad autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario alla Direzione Comunicazione e informazione, telefono 041/2792932 email: cominfo@regione.veneto.it.
Il soggetto proponente o, in caso di partenariato, il Capofila dovrà pubblicare sul proprio sito internet, contestualmente all'accettazione del contributo, la documentazione dell'iniziativa progettuale, comprensiva del piano economico-finanziario.

ART. 15 - TRASPARENZA, PUBBLICITÀ E PRIVACY

Il presente Bando è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione del Veneto www.regione.veneto.it - Bandi, Avvisi e Concorsi e sul Bollettino ufficiale Regione del Veneto.
In base al Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.), il trattamento di dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 dell'8 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 44 dell'11 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, mail servizi.sociali@regione.veneto.it - pec: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia mail: dpo@regione.veneto.it - pec: dpo@pec.regione.veneto.it.
I dati raccolti saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dell'istruttoria della pratica relativa alla domanda di accesso al finanziamento previsto dal Bando regionale (ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE). Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. All'istante competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione del trattamento ovvero opporsi al loro trattamento. I dati non saranno comunicati né diffusi, fatti salvi gli obblighi di legge, in particolare il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane – Rio Novo – Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia.

Si invitano i soggetti interessati a partecipare al presente Bando a monitorare quotidianamente il sito della U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane al link https://www.regione.veneto.it/web/sociale/non-autosufficienza per eventuali comunicazioni e/o aggiornamenti relativi al presente Bando.
Per assistenza tecnica nella presentazione della domanda si dovrà contattare U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane presso la Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport della Regione del Veneto.
Per la parte istruttoria i riferimenti da contattare sono:
E-mail: nonautosufficienza@regione.veneto.it
Tel.: 0412791552

Si invita a tenere monitorata la sezione dedicata del sito della U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane al link https://www.regione.veneto.it/web/sociale/non-autosufficienza per ulteriori contatti riferiti alle singole fasi del presente Bando.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI COABITAZIONE INTERGENERAZIONALE (L.R. n. 3/2026)

Allegato 1

Compilare il presente modulo, salvarlo in formato pdf, firmarlo digitalmente e trasmetterlo via PEC unitamente agli allegati previsti dal Bando (Art. 5). Farà fede, ai fini del Bando, la data e ora di trasmissione via PEC.

* Indica una domanda obbligatoria

1. Email *

REFERENTE PROGETTUALE

2. **E-mail del referente** *

 È l'indirizzo e-mail NON PEC cui sarà inviato il file .pdf da firmare e restituire come indicato nelle istruzioni. Sarà, inoltre, l'indirizzo e-mail privilegiato per i contatti in via breve della Regione con il soggetto proponente.

3. **Nome e Cognome del referente** *

 È la persona, non necessariamente il legale rappresentante dell'ente, che terrà i contatti con la Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport - UO Non Autosufficienza delle persone anziane della Regione del Veneto durante lo svolgimento del progetto

4. **Recapito telefonico del referente** *

È il numero di telefono, anche cellulare, privilegiato per i contatti in via breve tra Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport - UO Non Autosufficienza delle persone anziane della Regione del Veneto con il soggetto proponente

ENTE PROPONENTE

5. **Ragione sociale dell'ente proponente** *

Seleziona tutte le voci applicabili.

- [] Comune
- [] Comunità montana
- [] Unione di Comuni
- [] Ambito Territoriale Sociale

6. **Denominazione dell'ente proponente** *

Es. Comune di Venezia

7. **Codice fiscale dell'ente proponente** *

8. **Sede legale dell'ente proponente** *

9. **PEC dell'ente proponente** *

10. **Telefono ed e-mail dell'ente proponente** *

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE PROPONENTE

11. **Nome e cognome del legale rappresentante dell'ente proponente** *

12. **Codice fiscale del legale rappresentante dell'ente proponente** *

13. **Luogo di nascita del legale rappresentante dell'ente proponente** *

14. **Data di nascita del legale rappresentante dell'ente proponente** *

15. **CONSAPEVOLE** *

di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, in particolare agli artt. 46, 47 e 48, e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 in caso di dichiarazioni false e mendaci, nonché la "decadenza dei benefici" conseguenti agli atti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

Seleziona tutte le voci applicabili.

☐ che tutte le notizie fornite nella presente domanda e nei relativi allegati corrispondono al vero;

☐ che la proposta progettuale non è già oggetto di intervento contributivo da parte della Regione del Veneto, né usufruisce di altri finanziamenti derivanti da bandi pubblici, anche comunitari;

☐ che è in regola con i relativi obblighi assicurativi previsti per legge connessi al coinvolgimento dei volontari, o in alternativa non si avvale di volontari;

☐ che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

☐ che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse.

16. **DICHIARA INOLTRE** *

Seleziona tutte le voci applicabili.

☐ di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it , accessibile dal link in calce alla home page;

☐ di essere informato che la Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la Regione riscontri la non veridicità del contenuto delle suddette dichiarazioni il soggetto dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

17. **CHIEDE** *

Seleziona tutte le voci applicabili.

☐ l'ammissione al contributo, per l'importo indicato nel piano finanziario allegato alla presente, di cui al bando pubblico per la selezione di progetti di coabitazione intergenerazionale previsto dall'art.18 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3.

IL PROGETTO

18. **Titolo del progetto** *

19. **Forma singola associata** * Dropdown

Contrassegna solo un ovale.

◯ Il soggetto proponente presenta un progetto in forma singola
Passa alla domanda 25.

◯ Il soggetto proponente presenta un progetto in qualità di capofila
Passa alla domanda 20.

IL PARTENARIATO

I progetti in partenariato devono essere presentati da una rete composta dal Capofila e da almeno 2 partner. Tutti i partner devono sottoscrivere l'Accordo di partenariato obbligatorio.

20. **Numero di partner di territorio** *

Indicare il numero complessivo di partner di territorio che hanno sottoscritto l'accordo di partenariato.

21. **Partner di territorio** *

Elencare i partner di territorio che hanno sottoscritto l'accordo di partenariato. (Max 1.000 caratteri)

22. **Numero di partner di rete** *

Indicare il numero complessivo di partner di rete che hanno sottoscritto l'accordo di partenariato.

23. **Tipologia di partner di rete** *

Seleziona tutte le voci applicabili.

- [] Comuni, Unione di Comuni, Comunità montane ed Enti locali, Ambito Territoriale Sociale (ATS) di cui alla Legge regionale n. 9/2024;
- [] Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- [] Aziende ULSS, IPAB, Enti gestori di Centri servizi residenziali e semiresidenziali per Anziani non autosufficienti;
- [] Università pubbliche e private con sedi di corsi universitari nel territorio della Regione del Veneto;
- [] Associazioni di categoria, ordini professionali e parti sociali quali anche a titolo meramente indicativo i sindacati degli inquilini e dell'associazionismo della terza età;
- [] Enti, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa;
- [] Cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, di cui alle relative leggi regionali e imprese sociali, di cui al D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
- [] Diocesi, Enti religiosi.

24. **Descrivere quali sinergie territoriali si intendono attivare con i partner** *

(Max 1.000 caratteri)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

25. **Il Territorio di progetto** *

Il territorio di afferenza progettuale, ai fini della definizione dei criteri di valutazione della proposta progettuale, è l'area costituita dal Comune del soggetto proponente o, nel caso di presentazione di progetto in forma associata, dal Comune capofila di progetto e dai partner territoriali.

Indicare i Comuni che definiscono il Territorio di progetto (Max. 1.000 caratteri)

26. **Numero di studenti fuori sede** *

Numero di studenti fuori sede iscritti agli atenei/poli didattici distaccati presenti nel Territorio di progetto. Fa fede la documentazione, allegata al progetto presentato, prodotta dall'ateneo di riferimento relativamente all'anno accademico 2026-2027.

27. **Numero di studenti fuori sede (range)** *

Indicare il quale soglia rientra il numero di studenti fuori sede indicato nella risposta precedente. Cfr. criterio di valutazione 1.1.

Contrassegna solo un ovale.

- ◯ Meno di 5.000 studenti fuori sede
- ◯ Da 5.000 a 10.000 studenti fuori sede
- ◯ Oltre 10.000 studenti fuori sede

28. **Descrizione sintetica del contesto, delle attività, delle strategie e degli obiettivi** *

Cfr. criterio di valutazione 3.1. (Max. 3.500 caratteri)

29. **Descrizione sintetica del team, con relativi ruoli, e della rete progettuale** *

Cfr. criterio di valutazione 3.2. (Max. 2.000 caratteri)

30. **Analisi del rischio, possibili problemi e soluzioni** *

Cfr. criterio di valutazione 3.3. (Max. 2.500 caratteri)

31. **Descrizione sintetica dei risultati attesi** *

Cfr. criterio di valutazione 3.3. (Max. 2.500 caratteri)

32. **Descrizione sintetica delle eventuali strategie volte a fornire tutele e garanzie ai destinatari e delle altre eventuali pratiche innovative di accompagnamento all'abitare**

Cfr. criterio di valutazione 3.4. (Max. 2.500 caratteri)

33. **Descrizione per fasi del cronoprogramma** *

Cfr. criterio di valutazione 3.1. (Max. 2.000 caratteri)

34. **Descrizione sintetica del piano di monitoraggio e dei relativi strumenti** *

Cfr. criterio di valutazione 3.5. (Max. 2.500 caratteri)

35. **Descrizione sintetica del piano della comunicazione** *

Cfr. criterio di valutazione 3.7. (Max. 2.500 caratteri)

36. **Descrizione sintetica delle eventuali azioni espressamente rivolte al coinvolgimento di studenti fuori sede con disabilità**

Cfr. criterio di valutazione 4.1. (Max. 1.500 caratteri)

37. **Descrizione sintetica di eventuali esperienze pregresse in progettualità di coabitazione intergenerazionale**

Cfr. criterio di valutazione 4.3. (Max. 1.500 caratteri)

38. **Costo del progetto** *

Costo complessivo del progetto. Cfr. criterio di valutazione 3.6.

39. **Co-finanziamento** *

È prevista una quota di co-finanziamento pari ad almeno il 10%. In fase di valutazione, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo alle proposte progettuali che prevedono percentuali di co-finanziamento superiori al 15%. Cfr. criterio di valutazione 4.2.

Dropdown

Contrassegna solo un ovale.

- Co-finanziamento pari o superiore al 15%
- Co-finanziamento pari o superiore al 25%
- Co-finanziamanto inferiore al 15%

40. **Contributo richiesto** *

Importo risultante dal totale dei costi di progetto al netto del cofinanziamento. Cfr. criterio di valutazione 3.6.

41. **ALLEGA** *

Seleziona tutte le voci applicabili.

☐ Piano economico-finanziario;

☐ Documentazione attestante il numero di studenti fuori sede iscritti agli atenei/poli didattici distaccati presenti sui territori comunali afferenti al progetto prodotta dall'ateneo (o dagli atenei) di riferimento relativamente all'anno accademico 2026-2027.

42. **ALLEGA INOLTRE, IN CASO DI PRESENTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA**

Allegati obbligatori in caso di forma associata: Accordo e scheda ente partner

Seleziona tutte le voci applicabili.

☐ Accordo di partenariato sottoscritto;

☐ Scheda ente partner

☐ Eventuale comunicazione ex L.R. 11 maggio 2018, n. 16 solo per soggetti privati.

43. ***Firma***

Firma elettronica del legale rappresentante o firma olografa corredata di documento di identità in corso di validità e timbro dell'ente

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Google Moduli

Alla Regione del Veneto
Direzione Servizi sociali,
Terzo Settore e Sport
U.O. Non Autosufficienza
delle persone anziane

servizi.sociali@pec.regione.veneto.it

Allegato 2

SCHEDA ENTE PARTNER

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI COABITAZIONE INTERGENERAZIONALE
L.R. n. 3/2026

(Far compilare la presente scheda a ogni partner di progetto)

TITOLO DEL PROGETTO	
ENTE CAPOFILA	

☐ **PARTNER TERRITORIALE** ☐ **PARTNER DI RETE**	
DENOMINAZIONE	
Ragione sociale:	
☐ Comuni; Unione di Comuni; Comunità montane; Enti locali; Ambito Territoriale Sociale (ATS) di cui alla Legge regionale n. 9/2024; ☐ Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); ☐ Aziende ULSS, IPAB, Enti gestori di Centri servizi residenziali e semiresidenziali per Anziani non autosufficienti; ☐ Università pubbliche e private con sedi di corsi universitari nel territorio della Regione del Veneto; ☐ Associazioni di categoria, ordini professionali e parti sociali quali anche a titolo meramente indicativo i sindacati degli inquilini e dell'associazionismo della terza età; ☐ Enti, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili nell'attività di impresa; ☐ Cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, di cui alle relative leggi regionali e imprese sociali, di cui al D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; ☐ Enti per i Servizi allo studio accreditati o iscritti nei registri nazionali; ☐ Diocesi, Enti religiosi.	
Codice fiscale	

Sede legale	
PEC	
Nome e cognome del legale rappresentante	
Codice fiscale del legale rappresentante	
Luogo e data di nascita del legale rappresentante	

Competenze *(Max 2.000 caratteri)*

Luogo e data

Firma elettronica del legale rappresentante o firma olografa corredata di documento di identità in corso di validità e timbro dell'ente

Direzione Servizi sociali,
Terzo Settore e Sport
U.O. Non Autosufficienza
delle persone anziane

servizi.sociali@pec.regione.veneto.it

Allegato 3

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI COABITAZIONE INTERGENERAZIONALE
L.R. n. 3/2026

Titolo Progetto	
Ente Proponente	

Cat.	VOCE DI COSTO	IMPORTO	% su Totale costi	Descrizione
A	Personale			
B	Beni			
C	Servizi			
D	Altri costi diretti			
E	Costi generali del progetto (max. 3%)			
F	**TOTALE COSTI PROGETTO (A+B+C+D+E)**			
G	**COFINANZIAMENTO** (indicare importo pari a min. 10%)			
H	**CONTRIBUTO RICHIESTO**			
I	**TOTALE COSTI PROGETTO (G+H) che deve essere uguale a (F)**			

Data

Firma elettronica del legale rappresentante o firma olografa corredata di documento di identità in corso di validità e timbro dell'ente

Allegato 4

(CARTA INTESTATA DELL'ENTE CAPOFILA - BOZZA)

ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CUI AL BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DI COABITAZIONE INTERGENERAZIONALE CHE, IN UN'OTTICA DI WELFARE COMUNITARIO E GENERATIVO, CONTRIBUISCANO A FAR FRONTE AGLI ALTI COSTI E ALLA SCARSA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI PER STUDENTI FUORI SEDE NELLE CITTÀ DEL VENETO CHE SONO SEDI DI CORSI UNIVERSITARI NONCHÉ PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE PER FORME INNOVATIVE DI COABITAZIONE IN GENERE

Tra

[], con sede in [] Via [], codice fiscale n. [], rappresentata da [], in qualità di [] nato/a a [] il [] (in prosieguo "Capofila");

e

[], con sede in [] Via [], codice fiscale n. [], rappresentata da [], in qualità di [] nato/a a [] il [] (in prosieguo "Partner 1 ☐ di territorio ☐ di progetto");

[], con sede in [] Via [], codice fiscale n. [], rappresentata da [], in qualità di [] nato/a a [] il [] (in prosieguo "Partner 2 ☐ di territorio ☐ di progetto");

[], con sede in [] Via [], codice fiscale n. [], rappresentata da [], in qualità di [] nato/a a [] il [] (in prosieguo "Partner 3 ☐ di territorio ☐ di progetto");

[]

Partner 1, Partner 2 e Partner [] congiuntamente “i Partner”;

[]

Capofila, Partner 1, Partner 2 e Partner [] singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”;

premesso che

- con Deliberazione della Giunta regionale n. [] del [], la Regione del Veneto ha approvato i criteri e il Bando pubblico per la selezione di progetti di coabitazione intergenerazionale che, in un’ottica di welfare comunitario e generativo, contribuiscono a far fronte agli alti costi e alla scarsa disponibilità di alloggi per studenti fuori sede nelle città del veneto che sono sedi di corsi universitari nonché progetti di accompagnamento all’abitare per forme innovative di coabitazione in genere;
- le Parti hanno congiuntamente definito e intendono sottoporre alla Regione del Veneto (“Regione”) nell’ambito del Bando di cui trattasi, una proposta progettuale (“Progetto”) ai fini della concessione di un contributo, le cui caratteristiche, finalità e modalità operative sono descritte nella documentazione (“Documentazione”) pubblicata sul sito web istituzionale della Regione del Veneto alla sezione Bandi, Avvisi e Concorsi;
- il Bando di cui trattasi si inserisce nel percorso definito dalla legge regionale n. 3/2026 e intende sostenere la coabitazione intergenerazionale per far fronte agli alti costi e alla scarsa disponibilità di alloggi per studenti fuori sede nelle città venete sedi di corsi universitari, nonché l’accompagnamento all’abitare per forme innovative di coabitazione in genere:
- in particolare, il Bando mira a:
 - rispondere almeno in modo parziale, ma significativo e socialmente simbolico, all’emergenza abitativa, offrendo agli studenti universitari fuori sede una soluzione abitativa a canone di locazione calmierato e alle persone anziane un supporto economico e sociale nel proprio ambiente domestico;
 - promuovere lo scambio intergenerazionale creando opportunità di incontro e dialogo tra generazioni diverse, favorendo la costruzione di relazioni significative;
 - sperimentare un modello di welfare comunitario e generativo valorizzando le risorse del territorio e promuovendo forme di solidarietà intergenerazionale;
 - migliorare la qualità della vita offrendo agli anziani la possibilità di arricchire la propria quotidianità attraverso la presenza di giovani, e agli studenti di trovare un punto di riferimento sociale e abitativo;
- le parti, con il presente accordo (“Accordo”), intendono regolare i rapporti relativi alla realizzazione del Progetto, alla rendicontazione delle attività previste a carico di ciascuna di esse, all’erogazione del finanziamento e ogni altro rapporto comunque riferibile al progetto o al finanziamento;

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell’accordo

1. le premesse e la Documentazione costituiscono parte integrante dell’Accordo;
2. le Parti dichiarano di conoscere e condividere il Progetto, i suoi contenuti, le sue finalità e le modalità operative per la sua realizzazione;

3. le Parti dichiarano di conoscere e di accettare i criteri e le procedure adottati da Regione per la concessione e l'erogazione del finanziamento e, in particolare, il testo del Bando di cui alle premesse.

Articolo 2 - Durata dell'Accordo

L'Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione delle parti e sino a conclusione di tutte le attività realizzate per il Progetto ad esso collegate e comunque sino alla rendicontazione finale.

Articolo 3 - Obblighi delle parti

Le parti del presente accordo si impegnano:

1. alla realizzazione del Progetto, articolato nelle azioni descritte nella documentazione;
2. a svolgere ogni ulteriore attività funzionale alla realizzazione del Progetto che, sebbene non espressamente prevista nell'Accordo e negli allegati, risulti dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede;
3. a inserire in ogni atto amministrativo e di liquidazione delle risorse regionali il codice Codice Unico Progetto assegnato.

Articolo 4 - Capofila e suoi obblighi

I Partner conferiscono al Capofila che accetta, mandato irrevocabile di rappresentanza in tutti i rapporti riferibili al Progetto, alla sua realizzazione, al finanziamento e alla sua erogazione, nonché per il trattamento dei dati personali relativi al Progetto.

Il Capofila si impegna a:

- rappresentare il partenariato nei confronti di Regione del Veneto;
- presentare una proposta progettuale coerente con le finalità del Bando e che recepisca e integri altresì, in una logica di corresponsabilità e nella programmazione condivisa, le azioni e gli interventi svolti dai diversi partner pubblici e privati;
- compiere tutti gli atti necessari e conseguenti alla partecipazione alla procedura di selezione, fino alla completa realizzazione di quanto previsto dal progetto;
- coordinare l'attuazione del progetto, anche con riferimento al monitoraggio, alla valutazione degli stati di avanzamento e alla valutazione degli esiti;
- partecipare agli eventuali tavoli di coordinamento e monitoraggio organizzati da Regione del Veneto e adempiere alle richieste informative derivanti;
- garantire l'osservanza della normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di procedimento amministrativo, di contratti di appalto per la fornitura di beni e servizi e di concessione e attribuzione di benefici e vantaggi economici ai fini dell'attuazione ed esecuzione del progetto. Nel caso in cui le richiamate disposizioni normative non dovessero essere applicabili a tutti i partner di progetto, il Capofila è tenuto in ogni caso a garantire il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, pubblicità, buona fede, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione;
- gestire i rapporti economici con i partner rispetto al contributo regionale assegnato, provvedendo a incassare le somme trasferite da Regione del Veneto e a erogare, se del caso, le stesse in favore dei partner, nel rispetto del piano economico-finanziario di progetto;
- rendicontare, anche per conto dei partner, la realizzazione del progetto a Regione del Veneto U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane secondo le indicazioni fornite nel Bando;

- raccogliere e conservare gli originali della documentazione attestante le spese sostenute e il conseguimento dei risultati raggiunti;
- raccogliere e trasmettere una relazione finale sul progetto rappresentante i dati relativi ai destinatari coinvolti, agli impatti del progetto e alle iniziative svolte;
- rispettare, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali, la normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche i cui dati personali saranno oggetto di operazioni per la realizzazione della attività progettuali o per beneficiare delle stesse (personale dipendente e professionisti incaricati, beneficiari, ecc.). Inoltre, è tenuto a fornire apposita informativa sul trattamento dei dati personali ad ogni soggetto interessato dal trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR.

Articolo 5 - Obblighi dei Partner

I Partner si impegnano a:

- realizzare le attività progettuali secondo la scheda progettuale prodotta dal Capofila, mettendo a fattor comune in modo coerente e integrato le proprie competenze e valorizzando le proprie esperienze e relazioni attive sul territorio;
- supportare il monitoraggio e la valutazione dell'avanzamento del progetto e delle iniziative realizzate;
- raccogliere e inviare al Capofila i dati relativi ai destinatari coinvolti, agli impatti del progetto e alle iniziative svolte;
- raccogliere e inviare al Capofila i dati contabili utili alla rendicontazione delle attività progettuali;
- rispettare, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, la normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali delle persone fisiche i cui dati personali saranno oggetto di operazioni per la realizzazione della attività progettuali o per beneficiare delle stesse (personale dipendente e professionisti incaricati, destinatari, ecc.). Inoltre, i partner sono tenuti a fornire apposita informativa sul trattamento dei dati personali ad ogni soggetto interessato dal trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR.

Articolo 6 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di [] .

Articolo 7 - Conclusioni

Ogni modifica all'Accordo o ai suoi allegati è valida solo se concordata per iscritto dalle Parti.

Luogo e data []

Firma elettronica del legale rappresentante o firma olografa corredata di documento di identità in corso di validità e timbro dell'ente:

Capofila

Partner 1

Partner 2

Partner

Alla Regione del Veneto
Direzione Servizi sociali,
Terzo Settore e Sport
U.O. Non Autosufficienza
delle persone anziane

servizi.sociali@pec.regione.veneto.it

Allegato 5

COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA L.R. 11 MAGGIO 2018, N. 16

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI COABITAZIONE INTERGENERAZIONALE
L.R. n. 3/2026

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

(comprende enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____ in qualità di legale rappresentante di

_____ codice fiscale _____

con sede legale in _____

tel./cell. _____

mail _____

PEC _____

ai sensi della **Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16,** consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che ognuno dei seguenti Titolari e Direttori tecnici per le ditte individuali, soci e Direttore/i Tecnico/i per le Snc, soci accomandatari e Direttore/i Tecnico/i per le Sas, Amministratori muniti di rappresentanza e Direttore/i Tecnico/i per le altre società ed i Consorzi, soggetti che ricoprono un significativo ruolo decisionale e/o gestionale nell'impresa

COGNOME E NOME	CARICA	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE

- non hanno riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
 - un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
 - un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione, in applicazione degli artt. 445, comma 2, e 460, comma 5 del codice di procedura penale;
- sono consapevoli del fatto che nel caso previsto dalla lettera b) del precedente punto 1) la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto;
- non sono soggetti destinatari di misure di prevenzione personale applicate dall'autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'art. 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.

DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;
- che la società (l'ente fornito di personalità giuridica, l'associazione anche priva di personalità giuridica richiedente) non è stata condannata alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300";
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it , accessibile dal link in calce alla home page.

Luogo e data	*Firma elettronica del legale rappresentante o firma olografa corredata di documento di identità in corso di validità e timbro dell'ente*

Alla Regione del Veneto
Direzione Servizi sociali,
Terzo Settore e Sport
U.O. Non Autosufficienza
delle persone anziane

servizi.sociali@pec.regione.veneto.it

Allegato 6

COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE CONTRIBUTO

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI COABITAZIONE INTERGENERAZIONALE
L.R. n. 3/2026

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

SOGGETTO BENEFICIARIO

Il sottoscritto _____ _____
Nome Cognome

in rappresentanza di _____

qualifica del firmatario _____

codice fiscale dell'ente _____

sede legale _____

PEC _____

struttura responsabile di progetto _____

indirizzo della struttura responsabile _____

tel. / cell. / mail del responsabile _____

con riferimento al progetto CUP _____

contributo regionale assegnato € _____

DICHIARA

- di accettare il contributo regionale pari a Euro _____

f64b8f29

su un costo totale previsto pari a Euro

e con un cofinanziamento di Euro

- che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:

☐ conto corrente bancario IBAN

presso la banca

☐ conto corrente di tesoreria IBAN

presso la banca

Codice Tesoreria

Conto di Tesoreria

CHIEDE

- l'erogazione a titolo di acconto del 60% del contributo concesso per la realizzazione del progetto.

Luogo e data

Firma elettronica del legale rappresentante o firma olografa corredata di documento di identità in corso di validità e timbro dell'ente

Alla Regione del Veneto
Direzione Servizi sociali,
Terzo Settore e Sport
U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane

servizi.sociali@pec.regione.veneto.it

Allegato 7

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO

CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI COABITAZIONE INTERGENERAZIONALE
L.R. n. 3/2026

SOGGETTO BENEFICIARIO

Il sottoscritto _____ _____
Nome Cognome

in rappresentanza di _____

qualifica del firmatario _____

codice fiscale dell'ente _____

sede legale _____

PEC _____

struttura responsabile di progetto _____

indirizzo della struttura responsabile _____

tel. / cell. / mail del responsabile _____

con riferimento al progetto CUP _____

contributo regionale assegnato € _____

CONSAPEVOLE

di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, in particolare agli artt. 46, 47 e 48, e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 in caso di dichiarazioni false e mendaci, nonché la "decadenza dei benefici" conseguenti agli atti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere

f64b8f29

DICHIARA

- che le spese indicate nel quadro economico e nel rendiconto analitico riguardano effettivamenpe e unicamente le spese sostenute per l'iniziativa in oggetto, tracciate, documentate e riferite temporalmente al periodo di vigenza del progetto;
- che i documenti di spesa indicati nel rendiconto analitico sono intestati al soggetto beneficiario del finanziamento o agli altri soggetti che eventualmente collaborano alla realizzazione del progetto;
- di non aver utilizzato e di non utilizzare la documentazione contabile indicata nel rendiconto allegato ai fini della liquidazione di qualsiasi altro finanziamento da parte di qualunque altra amministrazione o ente;
- che le fatture e gli altri giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, sono conservati in originale presso la sede dell'ente.

DICHIARA INOLTRE

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it , accessibile dal link in calce alla home page;
- di essere informato che la Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora la Regione riscontri la non veridicità del contenuto delle suddette dichiarazioni il soggetto dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

CHIEDE

-l'erogazione, a titolo di saldo, fino al 40% del contributo concesso.

A tal fine allega la seguente documentazione:
☐ relazione finale;
☐ dettaglio delle spese rendicontate (firmato digitalmente allegando anche il medesimo file in formato Excel).

Luogo e data	*Firma elettronica del legale rappresentante o firma olografa corredata di documento di identità in corso di validità e timbro dell'ente*

Alla Regione del Veneto
Direzione Servizi sociali,
Terzo Settore e Sport
U.O. Non Autosufficienza
delle persone anziane

servizi.sociali@pec.regione.veneto.it
Allegato 8

SCHEMA DI RENDICONTAZIONE - COABITAZIONE INTERGENERAZIONALE - CUP _____ - DGR _____

Soggetto proponente	
Data conclusione	
Data rendicontazione	
Titolo progetto	

Valore totale del progetto (€)	
Valore co-finanziamento (€)	
Percentuale co-finanziamento (%)	
Contributo regionale richiesto (€)	

Cat.	VOCE DI COSTO	COSTO PREVISIONALE	COSTO RENDICONTATO	% su Totale costi
A	Personale			
B	Beni			
C	Servizi			
D	Altri costi diretti			
E	Spese generali			
F	**TOTALE COSTI PROGETTO (A+B+C+D+E)**			
G	**CO-FINANZIAMENTO**			
H	**CONTRIBUTO RICHIESTO**			
I	**TOTALE COSTI PROGETTO (G+H) che deve essere uguale a (F)**			

(compilazione automatica in base a quanto valorizzato)

Riepilogo		
	Preventivati	**Sostenuti**
Tot. costi progetto		
Contributo regionale		
Cofinanziamento		

Esito	
Quota Regione	
Quota Beneficiario	
Acconto	
Saldo	
Economia Regione	
Restituzione a Regione	

Data

Firma elettronica del legale rappresentante o firma olografa corredata di documento di identità in corso di validità e timbro dell'ente

ALLEGATO A **DGR n. 1323 del 10 novembre 2026**

Beneficiario che ha sostenuto la spesa	Voce di Costo	Attività	Tipo Documento di spesa	Identificativo Documento di spesa	Nominativo risorsa e ruolo nel progetto / Denominazione fornitore	Codice Fiscale Fornitore / Risorsa	Data Documento	Modalità Pagamento	Identificativo Documento di pagamento	Data Pagamento	Importo (€)	Importo (€) di cui finanziamento regionale	Importo (€) di cui co-finanziamento

f64b8f29

(Codice interno: 596292)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1324 del 10 novembre 2026

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia per la concessione del finanziamento annualità 2026. Approvazione dello schema di Accordo di Partenariato con le articolazioni della Giustizia regionale e l'ANCI Veneto, utile al sostegno e alla prosecuzione di interventi di assistenza generalista alle vittime di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva lo schema di Convenzione in risposta all'invito del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia per la concessione del finanziamento, annualità 2026, utile alla prosecuzione e al sostegno di interventi di assistenza generalista alle vittime di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio europeo. Si approva, altresì, uno schema di Accordo di Partenariato tra la Regione del Veneto, le articolazioni regionali della Giustizia (P.R.A.P., U.I.E.P.E., C.G.M.) e ANCI Veneto a sostegno della prosecuzione di interventi in essere finanziati dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

La Direttiva 2012/29/UE, aggiornata dalla Direttiva (UE) 2026/1472 del 17 giugno 2026 che potenzia l'assistenza, la protezione e l'accesso alla giustizia per le vittime nell'Unione Europea, fissa norme minime per l'assistenza, l'informazione e il supporto a tutela delle vittime di reato, puntando su un sistema europeo di garanzie che si contraddistingue sui diritti di ascolto, protezione e prevenzione della vittimizzazione secondaria mediante reti territoriali sostenute da sportelli e punti di accesso regionali multidisciplinari.

Già con Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in continuità con gli anni precedenti, sono state stanziate risorse statali per il rafforzamento della rete di assistenza delle vittime di reato, per la loro tutela sociale e assistenziale, nonché per assicurare i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, utile a prevenire forme di vittimizzazione secondaria e per il coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE, quale corpus juris, di matrice europea, dei diritti delle vittime del reato.

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia (D.A.G.) ha inteso dare attuazione alle disposizioni della Direttiva de quo, attraverso l'avvio di procedure pubbliche di finanziamento alle Regioni, già attive dal 2021, al fine di acquisire specifiche proposte progettuali concernenti l'assistenza generale alle vittime di reato, anche in forma complementare ed integrata con quanto già adottato o presentato nell'ambito della programmazione regionale ed eventualmente in linea di continuità con quanto posto in essere, nella medesima materia, con i finanziamenti della Cassa delle Ammende.

Dal 2021 la Regione del Veneto accede ai fondi ministeriali e della Cassa delle Ammende in materia per garantire la propria programmazione di interventi, tanto di intercettazione precoce che di servizi generalisti sviluppati in modo omogeneo nel territorio regionale che vedono attivi plurimi sportelli/servizi di prossimità, ad accesso libero e gratuito, finalizzati all'informazione, ascolto, orientamento e assistenza generalista delle persone vittime di reato, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2012/29/UE, aggiornata dalla nuova Direttiva (UE) 2026/1472.

Le succitate progettualità, a finanziamento del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (di cui alla DGR n. 1310 del 28 settembre 2021, alla DGR n. 1118 del 13 settembre 2022, alla DGR n. 1395 del 20 novembre 2023, alla DGR n. 1446 del 3 dicembre 2024 e alla DGR n. 1167 del 30 settembre 2025) denominate "yoU-Be_HUB _ per una Giustizia di Comunità", nelle cinque edizioni in corso di realizzazione hanno coinvolto quali partner strategici le articolazioni regionali della Giustizia (il Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale esterna di Venezia, il Centro di Giustizia Minorile di Venezia) e l'ANCI Veneto e sono state realizzate per il tramite degli Enti del Terzo Settore, individuati con avvisi di co-progettazione, ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 117/2017 e del D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 che ha adottato le Linee Guida sul rapporto tra PP.AA. e gli Enti del Terzo Settore.

Anche per l'annualità 2026 il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con nota acquisita al prot. reg. n. 433235 del 23 luglio 2026, ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome di presentare una manifestazione di interesse per l'assegnazione di risorse a sostegno di progetti in corso d'opera, le cui attività seguiranno lo "*schema guidato*" e gli obiettivi delle precedenti edizioni, con un focus sui diritti informativi, di ascolto e assistenza per delle vittime di reato, con l'auspicato rafforzamento dei punti di primo accesso di base e generalista sul territorio in raccordo con gli Enti partner.

Con nota al prot. reg. n. 0434397 del 23 luglio 2026 la Regione del Veneto, a firma del Direttore dell'U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale già incaricato della gestione delle progettualità dal 2021 al 2025, ha manifestato l'interesse all'eventuale assegnazione di risorse rese disponibili dal Ministero della Giustizia.

Con successiva nota, acquisita al prot. reg. n. 574059 del 21 ottobre 2026, il Ministero della Giustizia – D.A.G. ha trasmesso alla Regione lo schema di Convenzione contenente l'invito a proseguire tali azioni, nel solco delle attività progettuali già avviate a favore delle vittime di reato con risorse 2021-2022-2023-2024-2025, come da **Allegato A**, parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento. La Convenzione così trasmessa prevede la destinazione alla Regione del Veneto, per l'annualità 2026, di complessivi euro 144.592,95.

Si propone, pertanto, di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione del finanziamento di euro 144.592,95 per interventi destinati al rafforzamento della rete di assistenza delle vittime di reato, per la loro tutela sociale e assistenziale, nonché per assicurare i diritti di informazione, sostegno emotivo, legale e psicologico, utile a prevenire forme di vittimizzazione secondaria e per il coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime.

Le attività relative all'impiego delle risorse aggiuntive 2026 vanno in prosecuzione della quinta edizione della progettualità regionale denominata "yoU-Be_HUB", di cui alla DGR n. 1167 del 30 settembre 2025, al fine di valorizzare il know-how di conoscenze e competenze sperimentate nelle cinque edizioni del progetto, quattro delle quali chiuse e rendicontate al D.A.G., dando continuità alle attività di co-progettazione già in essere.

Tali attività saranno realizzate anche con il coinvolgimento delle articolazioni della Giustizia regionale (Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria - P.R.A.P., Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale - U.I.E.P.E., Centro di Giustizia Minorile - C.G.M) e l'ANCI Veneto, per il tramite degli Enti del Terzo Settore da individuarsi mediante nuovo Avviso pubblico di co-programmazione e co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 che ha adottato le Linee Guida sul rapporto tra PP.AA. e gli Enti del Terzo Settore.

A tal fine si propone di approvare lo schema di Accordo di Partenariato tra la Regione del Veneto, le articolazioni della Giustizia regionale (Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria - P.R.A.P. Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale - U.I.E.P.E., Centro di Giustizia Minorile - C.G.M) e l'ANCI Veneto, di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le progettualità, da finanziare con le risorse che saranno erogate per l'annualità 2026 pari a euro 144.592,95, saranno da realizzarsi nell'anno 2027 e avranno durata di 12 mesi.

Si individua quale struttura regionale competente l'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale autorizzando il Direttore alla sottoscrizione dello schema della Convenzione, come riportato nell'**Allegato A**, e dello schema di Accordo di Partenariato, come riportato nell'**Allegato B**, da inviare al Ministero della Giustizia - Dipartimento Affari di Giustizia per la prosecuzione di interventi rivolti all'assistenza e al sostegno delle vittime di reato, in applicazione di quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE, e per l'impiego dei finanziamenti 2026.

Si incarica altresì il Direttore dell'U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale ad apportare allo schema di Convenzione e allo schema di Accordo di Partenariato eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale. Si incarica lo stesso ad avviare un nuovo Avviso pubblico finalizzato al potenziamento dei servizi regionali relativi all'assistenza delle persone vittime di reato, come già attivati dal 2021, mediante l'istituto della co-programmazione e co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, per la prosecuzione delle azioni di amministrazione condivisa con gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e per la messa a sistema dei servizi regionali generalisti, di prossimità ad accesso libero e gratuito a sostegno delle persone vittime di reato.

Al verificarsi di eventi imprevisti e contingenti, la Regione comunicherà tempestivamente al D.A.G. ogni eventuale scostamento dal cronoprogramma approvato in sede di co-progettazione e formulerà una motivata richiesta di proroga da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione ministeriale.

Si incarica il Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2012/29/UE aggiornata dalla Direttiva (UE) 2026/1472 del 17 giugno 2026;

VISTA la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e il successivo D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la Legge 6 giugno 2016, n. 106;

VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;

VISTO il D.M. del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;

VISTO l'invito del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2026 e del 21 ottobre 2026;

VISTA la L. 26 luglio 1975, n. 354;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la L. 8 novembre 2000, n. 328;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "*Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale*" del 28 aprile 2022 in Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 62/CU);

VISTA la L.R. 30 agosto 1993, n. 40; la Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, art. 43;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 3 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la L.R. 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016;

VISTI il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15 aprile 2026;

VISTA la DGR n. 219/2026 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA la DGR n. 311 del 30 aprile 2026 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTE le DGR n. 1310/2021, n. 1118/2022, n. 1395/2023, n. 1446/2024 e n. 1167/2025;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'assegnazione di risorse ministeriali per l'annualità 2026, pari a euro 144.592,95, di cui alla nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia acquisita con nota del 21 ottobre 2026 al prot reg. n. 574059, per il potenziamento e la continuità con le pregresse edizioni ed il rinforzo della rete diffusa già avviata di servizi e "sportelli informativi" in favore delle vittime di qualsiasi tipologia di reato per l'assistenza generalista alle vittime di reato, per l'informazione e l'ascolto da parte di una équipe multiprofessionale uno staff multidisciplinare, in applicazione di quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE, come aggiornata dalla Direttiva (UE) 2026/1472 del 17 giugno 2026;
3. di stabilire che le risorse ministeriali di cui al punto 2 siano destinate alla prosecuzione delle attività di co-progettazione già in essere e in prosecuzione della quinta edizione della progettualità regionale denominata "yoU-Be_HUB_ per una Giustizia di Comunità", in corso di attuazione con l’ultima DGR n. 1167 del 30 settembre 2025, da sostenere in partenariato con le articolazioni della Giustizia regionale (Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria-P.R.A.P., Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna-U.I.E.P.E., Centro di Giustizia Minorile-C.G.M.) e l'ANCI Veneto per il tramite degli Enti del Terzo Settore da individuarsi mediante apposito Avviso pubblico di co-programmazione e co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 che ha adottato le Linee Guida sul rapporto tra PP.AA. e gli Enti del Terzo Settore;
4. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia per la concessione del finanziamento, come riportato nell’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui ai punti 2 e 3;
5. di approvare lo schema di Accordo di Partenariato tra la Regione del Veneto, le articolazioni regionali della Giustizia (P.R.A.P. - U.I.E.P.E. - C.G.M) e l'ANCI Veneto per la realizzazione delle attività, come richiamato nell’**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale della sottoscrizione della Convenzione di cui all’**Allegato A** e dell'Accordo di Partenariato di cui all’**Allegato B**, e ad apportare eventuali modifiche non sostanziali agli schemi allegati che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale e che le risorse di cui al punto 2 non sono ancora state trasferite alla Regione del Veneto;

8. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale allo svolgimento di tutte le attività previste per l'attuazione della Convenzione con il Ministero della Giustizia;
9. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale ad avviare un nuovo Avviso pubblico finalizzato al potenziamento dei servizi regionali relativi all'assistenza delle persone vittime di reato, come già attivati dal 2021, mediante l'istituto della co-programmazione e co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, per la prosecuzione delle azioni di amministrazione condivisa con gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS e per la messa a sistema dei servizi regionali generalisti, di prossimità ad accesso libero e gratuito a sostegno delle persone vittime di reato;
10. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 comma 1 del D. Lgs.14 marzo 2013, n. 33;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1324 del 10 novembre 2026

Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO Annualità 2026

Responsabile di Progetto/ Beneficiario	**Dott. ssa Maria Carla Midena – Direttore Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore /VENETO**
Progetto	***Potenziamento/continuità con le pregresse edizioni***
Obiettivi/interventi di progetto	1. ***Prosecuzione del progetto già avviato;*** 2. ***Creazione o Potenziamento di almeno uno sportello informativo/di ascolto generalista.***
Durata	**12 mesi**
Importo finanziato	**€ 144.592,95**

Il Capo del "Dipartimento per gli Affari di Giustizia" (di seguito anche "DAG" o "Amministrazione") del Ministero della Giustizia

E

Il Beneficiario del finanziamento (di seguito denominato "Beneficiario"): Regione Veneto

Codice Fiscale della Regione (da completare a cura dell'Ente Beneficiario): 1

Nome del Responsabile del controllo/Responsabile unico del Procedimento per il DAG:
dott.ssa Maria Francesca Cerchiara (mariafrancesca.cerchiara@giustizia.it)

VISTO l'art. 1, comma 426, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) sul rafforzamento della rete di assistenza alle vittime di reato;

VISTA la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante "*Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*";

VISTO il provvedimento del Capo DAG recante "***Implementazione delle iniziative progettuali in corso alle quali è stata prestata adesione negli anni 2021 e seguenti. Annualità 2026***" (nota prot. DAG n. 0151255.U del 22.07.2026);

VISTA la tabella di riparto delle risorse dedicate all'iniziativa,

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI

1.1 La convenzione ha per oggetto **la prosecuzione e il potenziamento del/i progetto/i riferibile/i alle edizioni precedenti dell'iniziativa per l'assistenza generalista alle vittime di reato,** in attuazione delle linee di azione e degli obiettivi già concordati con questo Dipartimento.

1.2 L'importo finanziato è pari ad **€ 144.592,95 (centoquarantaquattromilacinquecentonovantadue/95)**

1.3 L'avvio delle attività dovrà essere garantito nell'arco di 12 mesi dalla erogazione del contributo progettuale; il Progetto relativo all'annualità 2026 dovrà essere svolto, anche simultaneamente ad altri progetti eventualmente in corso, fermo restando l'obbligo di rendicontazione separata delle spese sostenute per ogni singola annualità.

1.4 Potrà essere concessa una proroga, esclusivamente su motivata richiesta della Regione, da formalizzare a questo Dipartimento anteriormente alla data della prevista scadenza.

1.5 Il Beneficiario si impegna alle attività di potenziamento/implementazione di cui alla presente edizione (Invito 2026), garantendo un'equilibrata copertura dei servizi/interventi sul territorio di riferimento, nel rispetto delle previsioni di questa Convenzione e della normativa di legge, anche come derivante da fonti sovranazionali; si impegna, in particolare, a garantire che il presente finanziamento non confluisca in forme di elargizioni *dirette* in favore delle vittime di reato, pur destinatarie degli interventi progettuali di assistenza, né si traduca in duplicazioni di indennizzi e/o dazioni già previsti nell'ambito di iniziative pubbliche, finalizzate ad analoghe esigenze assistenziali.

1.6 Laddove alla cessazione delle attività residuassero delle somme rispetto ai fondi assegnati, il Beneficiario si impegna sin d'ora a riversare gli importi non utilizzati alla **Tesoreria dello Stato in conto entrate con imputazione sul capitolo di entrata N.2413 art. 29** denominato "*Entrate derivanti da contributi, rimborsi e finanziamenti provenienti da organismi anche internazionali da destinare alle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari"*– **IBAN IT78D0100003244BE00000002RK** – indicando nella causale, dopo l'indicazione dell'ente versante, la dicitura "Per conto di …..…..- saldo conclusione progetto_____".

1.7 Alla presente convenzione si applicano le vigenti disposizioni in tema di procedure ad evidenza pubblica e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni del codice civile in tema di obbligazioni e contratti.

ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

2.1 Il Beneficiario si impegna:

a) ad assicurare la prosecuzione e il potenziamento delle attività progettuali ammesse per gli anni precedenti ed il perseguimento dei relativi obiettivi, unitamente alla corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ivi imputabili o connessi; in ogni caso, a gestire le attività nel pieno rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nell'Invito allegato e secondo tutti i criteri ivi richiamati, non assumendo impegni senza la necessaria disponibilità finanziaria;

b) a comunicare tempestivamente l'eventuale mutamento del Responsabile del progetto con la trasmissione del relativo atto di nomina;

c) utilizzare la Posta Elettronica Certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con il DAG;

d) a sottoporre ai fini della necessaria autorizzazione, eventuali modifiche da apportare alle voci del *budget* di progetto e a comunicare tempestivamente ogni variazione delle relative modalità esecutive o del cronoprogramma

realizzativo;

e) a trasmettere, **entro il 15^ giorno del mese successivo a ciascun quadrimestre** dell'edizione in atto 1) una relazione esplicativa del suo andamento; 2) una scheda di monitoraggio riepilogativa dei costi sostenuti, delle tipologie degli interventi eseguiti e del rispetto del cronoprogramma, secondo il *format* accluso alle precedenti edizioni;

f) al completamento delle attività progettuali, trasmettere un rapporto completo sull'impiego dei fondi corredato di tutti i giustificativi contabili e finanziari sulle spese, esplicativo altresì dei risultati raggiunti e degli interventi realizzati;

g) a far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dal DAG, curando anche raccolta, conservazione ed invio degli atti/informazioni richieste;

h) a comunicare al DAG la **data di inizio** delle attività inerenti alla presente edizione progettuale;

i) ad individuare i soggetti attuatori degli interventi mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente (cfr. D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 165/2001, L. n. 241/1990, D.lgs. n. 117/2017) e ad assicurare che il ricorso a figure professionali esterne avvenga nel rispetto di criteri adeguatamente selettivi, predefiniti e trasparenti e che l'erogazione delle corrispondenti prestazioni rispecchi la normativa deontologica del settore di riferimento;

j) a gestire tutte le attività nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato, della normativa in materia di appalti pubblici, nonché della normativa di settore;

k) a provvedere agli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 recante la "Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" e ss.mm.ii.;

l) a rispettare le norme sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

m) a rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;

n) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

o) a richiedere e comunicare tempestivamente il **Codice unico di progetto-CUP**, assicurando i relativi adempimenti rispetto agli obblighi di cui alla correlata disciplina normativa,

p) a rispettare i massimali di costo orario, per i professionisti esterni, come previsti per legge e, ove non incompatibili, nell'Invito ad aderire dell'annualità 2023, qui da aversi integralmente richiamato.

ART. 3 –VERSAMENTO DELLE SOMME EROGATE

3.1 Le somme erogate saranno versate sul conto di Tesoreria Unica dello Stato n. …….. intestato alla Regione ….. (da compilare a cura della Regione) e dovranno essere destinate al pagamento delle attività previste nel progetto ammesso al finanziamento.

3.2 L'Amministrazione erogherà il finanziamento in unica soluzione, salvo l'obbligo di puntuale e periodica rendicontazione gravante sul Beneficiario, nei termini di cui al precedente articolo, da tenere distinta rispetto alle rendicontazioni sulle precedenti annualità di progetto.

ART. 4 – SANZIONI E REVOCHE

4.1 Per eventuali violazioni e/o inadempimenti agli obblighi attuativi gravanti sul Beneficiario, l'Amministrazione potrà concedere un termine ragionevole per consentire di porre termine agli stessi.

4.2 L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento comporta la sospensione del finanziamento e, nei casi gravi, la revoca con correlativa facoltà di recupero delle somme erogate. Il contributo assegnato potrà essere revocato in tutto o in parte ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, salvo il rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento.

4.3 L'Amministrazione potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

ART. 5 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

5.1 Tutti i dati contenuti nella presente convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità dell'ente Beneficiario in termini conformi al Reg. (UE) 2016/679, al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - c.d. *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* o GDPR) e, ove applicabili, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 (recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali*).

5.2 Le parti si danno atto, in particolare, che il trattamento dei dati personali funzionali alle attività di cui alla iniziativa progettuale saranno effettuati in qualità di autonomi Titolari secondo quanto previsto dall'art. 4 GDPR e, in ogni caso, nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, limitazione delle finalità, minimizzazione, limitazione della conservazione vigenti in materia di protezione dei dati e nei limiti di quanto previsto dalla regolamentazione di settore, incluso il d.lgs. 196/2003.

5.3 I dati saranno trattati esclusivamente per i fini connessi all'attuazione della presente convenzione; ciascuna Parte potrà avere accesso ai dati personali rispettivamente trattati ed ottenere dalla controparte la rettifica di eventuali informazioni incomplete/imprecise; ai fini del monitoraggio periodico e degli adempimenti sulla regolarità contabile e sulla giustificazione delle spese, il Beneficiario si atterrà in particolare ad un criterio di minimizzazione, evitando la comunicazione di dati non necessari allo scopo e curando, in ogni caso, l'anonimizzazione e/o pseudo-anomizzazione degli identificativi degli autori e/o delle vittime di reato che siano stati acquisiti/gestiti in sede di interventi assistenziali, ed ogni forma di divulgazione a terzi, se non prescritto per adempiere a precisi obblighi di legge e/o ordini dell'autorità giudiziaria.

5.4 Per quanto nella propria disponibilità, le parti si dichiarano che i dati personali qui forniti sono esatti e veritieri, sollevandosi a vicenda da eventuali responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.

5.5 Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Il trattamento sarà effettuato, in ogni caso, con le misure tecnico-organizzative idonee al livello di rischio configurabile, in modo da garantire la massima riservatezza e sicurezza ed impedire l'accesso o utilizzo non autorizzato sia dei dati personali sia degli strumenti impiegati nel loro trattamento. Gli stessi saranno, in particolare, trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione e limitazione della durata di conservazione, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati al fine di dare esecuzione alla presente Convenzione e, in ogni caso, non eccedente quello massimo previsto dalla legge.

5.6 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste anche in relazione alla documentazione predisposta ai fini dell'esecuzione della presente convenzione, eccettuati i dati che siano o divengano di pubblico dominio in conformità delle disposizioni nazionali o sovranazionali della disciplina di settore.

5.7 Nel caso di ricorso a figure qualificabili come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, per il supporto nella lavorazione degli interventi/misure progettuali, il Beneficiario curerà oltre alla formalizzazione di tale nomina (art. 28 GDPR), che il soggetto designato presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, e di adozione di appropriate misure tecniche ed organizzative, di modo che il trattamento sia conforme alle previsioni del GDPR e della normativa di settore e che i prestatori e/o collaboratori dei Responsabili siano adeguatamente istruiti e tenuti secondo gli obblighi di riservatezza e rispetto dei principi vigenti sulla protezione dei dati personali.

5.8 Il Beneficiario è responsabile altresì per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché di eventuali terzi affidatari, degli obblighi di riservatezza anzidetti; per quanto di competenza come Titolare del trattamento assicura, nel proprio assetto organizzativo, la designazione dei soggetti autorizzati a trattare dati di natura personale implicati dall'attuazione della Convenzione e l'impartizione delle relative istruzioni, direttive e formazione nel rispetto del d.lgs. 196/2003, del d.lgs. 51/2018 (ove pertinente) e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. (UE) n. 2016/679).

5.9 Salve - nei rispettivi ambiti e qualifiche a fini "privacy" - le previsioni dell'art. 82 GDPR, in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Amministrazione si riserva di assumere determinazioni ai sensi dell'art.

4; resta inteso che il Beneficiario manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da ogni perdita, contestazione e/o responsabilità, derivanti da violazioni della normativa in tema di trattamento e protezione dei dati personali, anche se imputabili a condotta (attiva e/o omissiva) di suoi agenti e/o enti affidatari, sub-contraenti o sub-fornitori.

ART. 6 – CONFLITTO D'INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ

6.1 Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull'imparzialità e l'obiettività della presente convenzione.

6.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d'interesse o una condizione di incompatibilità durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata alla Amministrazione. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare l'idoneità delle misure adottate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive, con salvezza in ogni caso delle determinazioni previste ai sensi dell'art. 4, ricorrendone i presupposti.

ART.7 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

7.1 Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo i) il caso fortuito, ii) le ipotesi di forza maggiore, iii) gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati. L'Amministrazione si riserva il diritto di valutare la gravità dei motivi addotti. In caso di effettiva sospensione, si riserva in ogni caso di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo art. 8.

ART. 8 – RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

8.1 L'Amministrazione può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

a. per giusta causa. È da intendersi "giusta causa di recesso", a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione;

b. in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

8.2 Il Beneficiario ha diritto a trattenere il contributo per la quota parte di progetto eseguito (purché correttamente ed utilmente, nel pieno rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ART.9 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO

9.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà all'Amministrazione la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

9.2 Il Capo del Dipartimento valuterà la richiesta di rinuncia al contributo e verificherà che le somme vengano corrisposte dal Beneficiario nella misura corretta. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, saranno attivate le opportune procedure di recupero coattivo.

ART. 10 – FORO COMPETENTE

10.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

ART. 11 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

11.1 Tutte le modifiche alla presente convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti.

Firma	**Firma**
Per il Beneficiario	**Firma per il DAG** **Il Capo Dipartimento** **Antonia Giammaria**

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1324 del 10 novembre 2026

Schema di Accordo di Partenariato
AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

L'anno duemilaventisei (2026), del mese di …….. del …….., le parti sottoindicate:

La Regione del Veneto nella persona del Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove Marginalità ed Inclusione sociale della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport - quale responsabile dei progetti finanziati dal 2021 al 2026 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia (D.A.G.).

E

Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige sede di Padova, nella persona del legale rappresentante, Provveditore /Dirigente Generale dott./dott.ssa ……, con sede legale in Padova,

E

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale esterna per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e il Trentino e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sede di Venezia - nella persona del legale rappresentante con sede legale Direttore dott./dott.ssa ……, con sede legale in Mestre-Venezia,

E

Il Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano (Regione Trentino-Alto Adige) sede di Venezia - nella persona del legale rappresentante Direttore dott./dott.ssa ……, con sede legale in Venezia,

E

L'ANCI Veneto - nella persona del legale rappresentante, nel Direttore dott./dott.ssa ……, con sede legale in Padova, Piazzetta Bardella n. 2, CAP 35131 a Padova,

Premesso

- che con nota al protocollo regionale n. 433235 del 23 luglio 2026, il Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia (D.A.G.), ha chiesto alle Regioni e alle Province Autonome di presentare la manifestazione di interesse per l'assegnazione di risorse, per l'annualità 2026, per il potenziamento/continuità con le pregresse edizioni ed il rinforzo della rete diffusa ed avviata di servizi a sostegno e di assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE, aggiornata dalla nuova Direttiva (UE) 2026/1472 adottata a giugno 2026.
-che con nota ministeriale del 21 ottobre 2026 al prot reg. n. 574059 ha inviato uno schema di Convenzione, richiesto da restituirsi firmata al 26 ottobre 2026, contenente l'invito a proseguire, nel solco delle attività progettuali già avviata con risorse ministeriali nelle annualità dal 2021 al 2025 per l'assistenza generalista alle vittime di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE, come da Allegato A della DGR n. ……del……., e che destina alla Regione del Veneto, per l'annualità 2026, complessivi euro 144.592,95.
- che le attività progettuali, da porre in essere con le risorse ministeriali annualità 2026, saranno poste in continuità delle attività di co-programmazione e co-progettazione già in essere, per il tramite degli Enti del Terzo Settore individuati e da individuare con Avviso ai sensi dell'art. 55, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) in applicazione del D.M. n. 72/2021 del 31 marzo 2021 del Ministero del Lavoro, che adotta le Linee Guida sul rapporto tra PP.AA. e gli Enti del Terzo Settore.
- che la proposta di intervento si considera un'azione di prosecuzione, potenziamento e messa a sistema dell'originario progetto di sviluppo di servizi/sportelli/pubblici per l'assistenza generale alle vittime di reato, avviato con risorse del D.A.G., a partire dall'annualità 2021, che è stato formulato e presentato con lo stesso partenariato.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Finalità dell'accordo ed obiettivo del progetto)

Il presente accordo regola il rapporto di partenariato tra la Regione del Veneto, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale esterna, il Centro di Giustizia Minorile per il potenziamento e la continuità con le pregresse edizioni ed il rinforzo della rete diffusa

già avviata di servizi a sostegno e di assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE, come sostenuti e finanziati nelle annualità dal 2021 al 2025 dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia (D.A.G.). Con il Fondo 2026 il D.A.G. chiede alla Regione del Veneto il potenziamento e la continuità degli interventi sostenuti con le pregresse edizioni ed il rinforzo della rete diffusa già avviata di servizi e "sportelli informativi" per l'assistenza generalista alle vittime di reato, per l'informazione e l'ascolto da parte di una équipe multiprofessionale.
Le attività progettuali da attuarsi in prosecuzione con le risorse 2026 del D.A.G. sono declinate nello schema di Convenzione ministeriale in Allegato A alla DGR n. ……e sono finalizzate a dare potenziamento/continuità e sviluppo ad interventi rivolti all'assistenza generalista e al sostegno delle vittime di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE,

Art. 2 (Durata e attività previste dal progetto)

Il progetto ha una durata di 12 mesi salvo proroghe, a partire dalla data di avvio attività del progetto, ed è soggetta a tacito rinnovo.

Art. 3 (Impegni delle parti)

Le parti si impegnano a realizzare il potenziamento, la continuità e lo sviluppo con progetti di assistenza, informazione, ascolto, accompagnamento e sostegno alle vittime di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE, in continuità con i progetti già finanziati, nelle annualità dal 2021 al 2025, dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) e con le risorse assegnate alla Regione del Veneto per l'annualità 2026.
La proposta di intervento con il Fondo 2026 si considera a potenziamento e prosecuzione del progetto per lo sviluppo di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di reato nel territorio regionale. Il progetto originario, "yoU-Be-HUB per la Giustizia di Comunità", attivato con le risorse ministeriali annualità 2021 e proseguito con le risorse ministeriali assegnate alla Regione del Veneto nelle annualità 2022-2023-2024 e 2025, è stato formulato, presentato a finanziamento ed avviato con il medesimo partenariato.

Art. 4 Durata dell'Accordo

Il presente accordo avrà una validità di diciotto mesi, salvo proroghe ministeriali, a partire dalla data di inizio attività del progetto, ed è soggetta a tacito rinnovo.

Letto, confermato e sottoscritto in luogo/data _____

Regione del Veneto
Direzione Servizi Sociali, Terzo settore e Sport
U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale
Il Direttore_____

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige
Provveditore Regionale
Il Direttore_____

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia di Comunità
Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale esterna per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e il Trentino e le Province Autonome di Trento e Bolzano
Il Direttore _____

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano (Regione Trentino-Alto Adige)
Il Direttore _____

ANCI Veneto - Associazione regionale dei Comuni del Veneto
Il Direttore _____

(Codice interno: 596273)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1325 del 10 novembre 2026

Definizione delle modalità di erogazione del contributo straordinario al Comune di Vicenza per il sostegno al progetto "Serre Querini". Deliberazione/CR n. 104 del 13 ottobre 2026. Legge regionale n. 3/2026, art. 20.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della Legge regionale n. 3 del 10 aprile 2026, si dispone l'assegnazione a favore del Comune di Vicenza del contributo straordinario per il sostegno al progetto "Serre Querini".

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità rappresenta lo strumento condiviso dalla comunità internazionale per definire i valori e gli obiettivi volti ad ampliare l'inclusione sociale, promuovendo una società in cui ogni persona possa essere protagonista della propria vita. In questo contesto, l'attenzione ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, costituisce una priorità centrale e indifferibile. L'avanzamento scientifico e la maggiore consapevolezza maturata negli ultimi vent'anni evidenziano l'impatto di tali condizioni sul benessere individuale e collettivo, rendendo indispensabile un'azione sinergica tra istituzioni, servizi socio-sanitari, Terzo settore e reti familiari.

In linea con questi principi, la Regione del Veneto ha progressivamente consolidato percorsi strategici nell'ambito delle politiche socio-assistenziali dedicate alle persone con disabilità. L'azione regionale si è costantemente orientata a qualificare e potenziare l'offerta dei servizi, investendo sulla presa in carico integrata del singolo e del suo nucleo familiare e garantendo la continuità dell'assistenza lungo tutto l'arco della vita. Questo modello intende accompagnare la persona nella crescita, offrendole l'opportunità di maturare esperienze scolastiche, lavorative e di socializzazione il più possibile ricche, autonome e complete. Si tratta di approccio che trova un saldo fondamento nella nuova programmazione regionale di cui alla Legge regionale 4 aprile 2024, n. 9 che individua nell'integrazione socio-sanitaria il pilastro organizzativo dei servizi e riafferma la centralità e la globalità della persona in ogni tipo di intervento.

La Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026", con l'art. 20 ha ravvisato l'opportunità di sostenere il progetto "Serre Querini", finalizzato alla formazione, all'inserimento lavorativo, all'inclusione sociale e alla promozione dell'autonomia di persone affette da sindrome di Down, mediante l'assegnazione di un contributo straordinario a favore del Comune di Vicenza di € 45.000,00, da reperire con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità, Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028.

Con nota acquisita a prot. regionale n. 474439 del 20/08/2026 della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, il Comune di Vicenza ha presentato la proposta di progetto "Serre Querini", riportata nell'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, chiedendo di poter accedere alle risorse stanziate con l'art. 20 della Legge regionale n.3/2026.

A conclusione della procedura ad evidenza pubblica indetta con Determina n. 286 del 07/02/2025, il Comune di Vicenza ha aggiudicato, con Determina n. 1157 del 13/05/2025, la concessione in uso dell'immobile denominato "Ex Serre Querini" sito in Vicenza ad Agendo, Società Cooperativa Sociale con sede a Vicenza.

Con il contratto 29/01/2026 Rep. S n. 29.257, il Comune di Vicenza ha formalizzato la concessione in uso della porzione dell'immobile denominato "Serre di Parco Querini" per un periodo di tre anni, rinnovabili per ulteriori tre anni, ad Agendo Società Cooperativa Sociale con sede a Vicenza (iscritta nell'apposita Sezione speciale del Registro Imprese in qualità di Impresa sociale e iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dal 21/03/2022. Numero repertorio 18174). L'art. 4 del contratto riporta espressamente che il "concessionario, in coerenza con la finalità sociale perseguita, promuove l'inserimento e l'integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, nello svolgimento delle attività commerciali all'interno della porzione di immobile concessa, come descritta nella proposta gestionale presentata dallo stesso concessionario", in sede di procedura ad evidenza pubblica, come riportato nell'**Allegato A**.

Le Serre Querini sono la trasformazione delle antiche serre del Parco Querini di Vicenza in un'innovativa caffetteria collegata ad un progetto di inclusione sociale e lavorativa. L'iniziativa è gestita da Agendo Società Cooperativa Sociale – impresa sociale di persone con sindrome di Down che all'interno della caffetteria servono torte, caffè, the, bevande e si prendono cura dell'esposizione di piante e oggettistica. Gran parte dei prodotti venduti provengono dalle altre realtà di Agendo Società Cooperativa Sociale di Vicenza, quali: "La Bottega di Nonna Papera" con i suoi prodotti da forno e pasticceria, "Fuori di Zucca" con le sue verdure, frutta e conserve e "CreativAgendo" con le sue ceramiche e idee regalo.

Tutte le attività elencate sono realizzate da Agendo Società Cooperativa Sociale nell'ambito dei progetti volti alla formazione al lavoro di persone con disabilità intellettiva.

La Cooperativa Agendo è impegnata, come si evince dall'oggetto sociale, anche in attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di altri soggetti deboli. Collabora da diversi anni con il Servizio Integrazione Lavorativa dell'Azienda ULSS 8 Berica al fine della presentazione, della presa in carico e dell'inserimento lavorativo di candidati tramite tirocinio di inclusione sociale o formativo. All'interno della

Cooperativa la realizzazione di stage e altre forme di accompagnamento lavorativo di esperienze a tempo determinato, guidate da un progetto di vera inclusione, hanno l'obiettivo di inserire persone con sindrome di Down nell'ambiente di lavoro in modo graduale, mirando all'autonomia personale e al raggiungimento di una reale capacità lavorativa nei vari ambiti professionali, contribuendo anche alla costruzione del ruolo di lavoratore adulto, consapevole e responsabile.

In considerazione della valutazione positiva espressa dalla Direzione Servizi sociali, Terzo settore e Sport in merito alla proposta progettuale presentata dall'Amministrazione comunale vicentina e realizzata in collaborazione con Agendo Società Cooperativa sociale, quest'ultima individuata quale avente diritto a seguito della procedura ad evidenza pubblica precedentemente descritta, la Giunta regionale con Deliberazione/CR n. 104 del 13 ottobre 2026 ha proposto di destinare il contributo di euro 45.000,00, di cui all'art. 20 della L.R. n. 3/2026, a favore del Comune di Vicenza.

La Segreteria della Giunta regionale ha pertanto trasmesso la Deliberazione/CR n. 104/2026 al Consiglio regionale, per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 20, comma 3 della L.R. n. 3/2026.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta n. 33 del 28 ottobre 2026 ha rilasciato il parere n. 70 favorevole all'unanimità sul provvedimento (prot. 0019780 del 28 ottobre 2026).

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale di approvare in via definitiva l'assegnazione a favore del Comune di Vicenza del contributo straordinario per il sostegno al progetto "Serre Querini", in attuazione della Legge regionale n. 3 del 10 aprile 2026.

Si determina in euro 45.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore del Comune di Vicenza, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della U.O. Persone con disabilità e progettualità a supporto entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo di spesa n. 105714 denominato "*Contributo straordinario al comune di Vicenza per il sostegno al progetto Serre Querini – Trasferimenti correnti art. 20 L.R. 10/04/2026, n. 3*, del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026".

La Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, alla quale è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato che il medesimo capitolo presenta sufficiente capienza.

La somma di euro 45.000,00 sarà erogata al Comune di Vicenza, ente proponente e responsabile tecnico e amministrativo, in unica soluzione a titolo di anticipazione su presentazione di dichiarazione di avvio delle attività progettuali.

Il Comune di Vicenza è tenuto a presentare, entro 45 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, la relazione conclusiva e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

Si incarica il Direttore della U.O. Persone con disabilità e progettualità a supporto dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 104/1992;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2001;

VISTE la L.R. n. 39/2001, la L.R. n. 54/2012, la L.R. n. 2/2026, la L.R. n. 3/2026 e la L.R. n. 4/2026;

VISTE la DGR n. 219/2026 e la DGR n. 311/2026;

VISTO il DDR n. 15462/2026 del Segretario Generale della Programmazione e ss.mm.ii;

VISTA la Deliberazione/CR n. 104 del 13 ottobre 2026;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione consiliare - PAGR n. 70 rilasciato nella seduta del 28 ottobre 2026;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'art. 20 della Legge regionale n. 3/2026 autorizza la Giunta regionale a concedere un contributo straordinario al Comune di Vicenza a sostegno del progetto "Serre Querini", finalizzato alla formazione, all'inserimento lavorativo, all'inclusione sociale e alla promozione dell'autonomia di persone affette da sindrome di Down;
3. di prendere atto che il Comune di Vicenza, con nota acquisita a prot. regionale n. 474439 del 20/08/2026 della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, ha presentato la proposta di progetto "Serre Querini", riportata nell'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, chiedendo di poter accedere alle risorse stanziate con l'art. 20 della Legge regionale n. 3/2026;

4. di prendere atto della valutazione positiva espressa dalla Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport in merito alla proposta progettuale presentata dall'Amministrazione comunale di Vicenza, da realizzarsi in collaborazione con Agendo Società Cooperativa Sociale, individuata quale soggetto avente diritto all'esito della procedura a evidenza pubblica precedentemente descritta;
5. di riconoscere, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 3/2026, il contributo straordinario a favore del Comune di Vicenza di euro 45.000,00 a sostegno del progetto Serre Querini finalizzato alla formazione, all'inserimento lavorativo, all'inclusione sociale e alla promozione dell'autonomia di persone affette da sindrome di Down. Tale contributo è destinato, anche in via diretta, a Enti del Terzo Settore, come descritto nell'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di determinare in euro 45.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, da destinare al Comune di Vicenza per la realizzazione delle attività di cui al punto 5, alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della U.O. Persone con disabilità e progettualità a supporto entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo di spesa n. 105714 denominato *"Contributo straordinario al comune di Vicenza per il sostegno al progetto Serre Querini – Trasferimenti correnti art. 20 L.R. 10/04/2026, n. 3*, del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
7. di dare atto che la Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport alla quale è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente ha attestato che il medesimo capitolo presenta sufficiente capienza;
8. di disporre che la somma di euro 45.000,00 sarà erogata al Comune di Vicenza, quale ente proponente e responsabile tecnico e amministrativo, in unica soluzione a titolo di anticipazione su presentazione di dichiarazione di avvio delle attività progettuali;
9. di disporre che il Comune di Vicenza è tenuto a presentare, entro 45 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, la realazione conclusiva e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
10. di incaricare il Direttore della U.O. Persone con disabilità e progettualità a supporto dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR n. 1325 del 10 novembre 2026**

EX-SERRE DI PARCO QUERINI

PROPOSTA GESTIONALE

Premessa

Domenica 17 dicembre 2023, in presenza del Sindaco Giacomo Possamai e in occasione della domenica ecologica, sono state riaperte le ex serre di Parco Querini.

Secondo le parole del sindaco "la conclusione dei lavori alle ex serre con la riapertura del camminamento attorno alla peschiera e all'ingresso da viale Rodolfi torna a rendere completamente fruibile il parco più amato dalla città".

A questo si è aggiunto l'ultimo stralcio di lavori che prevede gli accessi facilitati e per disabili (alla zona bagni e alla torretta) da realizzare entro la primavera 2025.

Il restauro di queste serre ha coinvolto tre amministrazioni: il progetto ha preso avvio nel 2017 e terminerà a inizio 2025 con la ricomposizione paesaggistica.

Ora che i lavori sono quasi conclusi, si pensa a come utilizzare questa struttura.

Parco Querini

Il Parco Querini è una vasta area nel centro storico di Vicenza, caratterizzata da un incantevole parco con scorci e vedute.

L'opportunità di aprire un servizio di somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande in questa zona potrebbe attirare un vasto pubblico desideroso di gustare una bevanda in un ambiente così affascinante. La presenza di un bar potrebbe non solo aumentare l'afflusso di visitatori, ma potrebbe anche offrire l'occasione di organizzare eventi durante tutto l'anno, contribuendo così a far conoscere l'attività e ad arricchire l'offerta ricreativa e culturale della città.

Comune di Vicenza

La valorizzazione dei beni culturali è un obiettivo primario del Comune di Vicenza e associato a un'iniziativa di inclusione lavorativa diventerà un esempio virtuoso.

Come definito dall'avviso pubblico (prot. N.022775/2025 del 11/02/2025) nei locali concessi in uso saranno effettuate attività culturali, sociali, artistiche e ricreative (aventi carattere aggregativo, associativo e sociale) per almeno 30 giorni l'anno previa adeguata informazione preventiva agli uffici comunali.

Il Comune potrà usufruire dei locati per almeno 20 giorni all'anno al fine di svolgervi le attività di cui sopra (in collaborazione con il concessionario) senza alcun onere o spesa.

Il Comune supporterà l'iniziativa dal punto di vista della sicurezza dei locali (attiva e passiva per evitare interruzioni al servizio o peggio infortuni non direttamente connessi all'attività oggetto della concessione) e dei dintorni (nel caso si verificassero incidenti o danneggiamenti per atti vandalici).

A – Caratteristiche generali della proposta gestionale

L'ambizioso progetto di trasformare le antiche serre ristrutturate in un'innovativa caffetteria con annesso spazio esposizione di piante e oggetti di design avrebbe il suo autore nell'Impresa Sociale AGENDO che tra i suoi scopi fondativi ha la promozione dell'inclusività: nasce infatti come nuova iniziativa di AGENDO Società Cooperativa Sociale di Vicenza (da qui in poi AGENDO) e ha come scopo la realizzazione di beni e servizi coinvolgendo gli associati con disabilità intellettiva e i volontari che ogni giorno vi collaborano e sognano un progetto di vita autentico e dignitoso.

Altre realtà sociali prima di noi (vedasi ad esempio "Serra dei Giardini" a Venezia) hanno dimostrato il valore esclusivo di un'azione in cui le persone vulnerabili si prendono cura di alcuni spazi altrimenti inaccessibili alla cittadinanza, fornendo un servizio di qualità e piacevole al vivere quotidiano, avendo il diritto e il dovere di esprimere e sperimentare il proprio ruolo sociale di cittadini e lavoratori.

Il nostro modus operandi di "fare il bene e farlo bene", ha molteplici ricadute: sul cittadino (come singolo o come membro di associazioni culturali e/o di volontariato) che può usufruire di un servizio di caffetteria,

come partecipante alla vita ricreativa e culturale, come soggetto sensibilizzato nel vedere per persone con disabilità possano essere considerate degli adulti, avere un'occupazione quotidiana, avere relazioni sane e una vita soddisfacente. In questo modo si crea una visione rigenerativa e nuove possibilità per i singoli, le associazioni e la cittadinanza tutta.

Le **"Serre di Parco Querini"** sono composte da tre ambienti interni (serra calda, serra fredda, belvedere), dal portico e dallo spazio esterno (dove sono collocati i bagni aperti al pubblico) e dalle stanze nel seminterrato posteriore (occupate dalla sicurezza del parco). All'interno della serra fredda verrebbe realizzata la **"Caffetteria Inclusiva"**: una caffetteria con banco espositivo e di servizio, oltre ad alcuni tavolini e sedie a ridosso delle vetrate.

L'attività svolta è di esercizio pubblico di sola somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande, mentre la produzione degli stessi avverrà in spazi separati, per quanto attiene a noi nei laboratori di AGENDO. Questo servizio viene ritenuto aggiuntivo e funzionale alla prevalente destinazione aggregativa e associativa per la quale il bando stesso nasce.

Come accennato sopra, i prodotti venduti all'interno della caffetteria saranno torte, caffè, thé, bevande, macedonie e centrifughe. I prodotti di pasticceria, oltre a frutta e verdura, saranno preferibilmente acquistati da realtà già operanti in città nell'ambito di AGENDO (si veda descrizione dettagliata al paragrafo D) con una particolare predilezione per i prodotti freschi, biologici e comunque provenienti da filiera corta.

Nella serra calda, con la nuova struttura in vetro e metallo, verrà creato il **"Giardino Sensoriale"**: un ambiente ideale per la dimora delle piante e allo stesso tempo uno spazio unico per l'esposizione di oggetti di design. Le piante esposte daranno vita ad un'atmosfera che invita alla scoperta e all'esplorazione. In questo spazio si svolgerà l'attività di esposizione, con o senza vendita, di piante e fiori, e potrà essere prevista l'esposizione e la vendita di piccoli oggetti collegati all'attività. A questi prodotti si aggiungerebbero anche altri oggetti (ceramiche, idee regalo, confezioni prodotto) realizzati o confezionati dal laboratorio d'artigianato della divisione di AGENDO.

Infatti in questo progetto è coinvolto anche un noto garden designer vicentino partner sensibile al progetto di inclusione che porterà le sue abilità di ideatore di spazi verdi e curatore di eventi in Italia e all'estero.

Un progetto innovativo ha bisogno di trasformare le antiche serre restaurate di Parco Querini in un luogo ornato di piante e oggetti di design. Questo spazio, un tempo dimenticato, è destinato a diventare un punto di riferimento per gli amanti della natura.

Saranno accuratamente selezionati anche gli oggetti che, disposti tra le piante, creeranno un dialogo visivo tra il naturale e il manufatto. Questa combinazione di elementi naturali e artificiali crea un'esperienza sensoriale unica per i visitatori e potrà diventare un'ulteriore iniziativa a supporto del progetto.

L'obiettivo è creare un luogo dove la bellezza possa essere sperimentata in tutte le sue forme. Un luogo dove i visitatori possano riflettere, apprendere e lasciarsi ispirare dal buon vivere. Un luogo che celebri la storia e il patrimonio del parco cittadino, mentre guarda al futuro con una visione innovativa, sostenibile e collettiva.

In conclusione, "Il Giardino Sensoriale" non è solo un luogo espositivo, ma un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, un luogo dove la bellezza diventa un mezzo per la conoscenza e l'appagamento sensoriale.

La serra calda è anche il naturale collegamento tra la caffetteria e il belvedere dove ci si potrà fermare per chiacchierare, leggere o semplicemente rilassarsi e godersi la bellezza del luogo: un luogo bello in cui sentirsi bene.

Questo spazio diventerebbe la **"Sala della Comunità"** da adibire a eventi pubblici o riservati a privati rendendo **"Le Serre di Parco Querini"** un luogo ideale per incontri ed eventi.

(Il tutto è coerente con l'impegno del concessionario ad effettuare presso i locali concessi in uso almeno 30 giorni all'anno di attività culturali, sociali artistiche e ricreative (aventi carattere aggregativo, associativo e sociale), con adeguata informazione preventiva agli uffici comunali, comunicazione pubblica che includa la valorizzazione del manufatto e la successiva rendicontazione annuale a consuntivo.)

Come da Avviso pubblico, il Comune di Vicenza potrà usufruire dei locali, senza alcun onere o spesa, per almeno 20 giorni all'anno a fine di svolgervi le attività di cui sopra in collaborazione con il concessionario.

B – Gestione dell'immobile e delle attività

Il progetto "**Serre di Parco Querini**" è un'opportunità unica per la comunità vicentina di vivere un'esperienza gastronomica e culturale, sostenendo l'inclusione sociale e professionale di persone con disabilità.

I locali potranno rimanere aperti durante gli orari di apertura del parco, indicativamente **dal martedì alla domenica nell'orario dalle 9.00 alle 17.00, con una possibile estensione durante la stagione estiva**.

Per questo si vuole attingere anche alle energie del volontariato (di AGENDO ma anche di altre associazioni locali) costituendo un **Comitato di Gestione** che coordinerà anche il calendario degli eventi con lo scopo di:

1) **Dare valore inclusivo al lavoro**: il progetto vuole essere coinvolgente ed inclusivo volto a garantire l'inserimento e la partecipazione di ciascun individuo all'interno della società, valorizzando gli elementi che differenziano gli uni dagli altri, migliorando il rispetto per l'individuo e il senso di comunità educante. Le persone con disabilità con riconosciute residue capacità lavorative secondo la **L.68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"**, potranno essere inserite lavorativamente all'interno del progetto, su raccordo del lavoro sinergico dei Servizi (Ulss, SIL, AGENDO) a disposizione della crescita della persona stessa (per ulteriori approfondimenti rimandiamo al paragrafo D);

2) **Servire la Cittadinanza**: il progetto fornirà un servizio di ristoro con cardine la sana alimentazione (attività attualmente non presente nel parco o nelle immediate vicinanze) e un'area espositiva verde nei cui spazi ci si possa concedere un momento di relax ed apprezzare la bellezza della natura, spazi disponibili anche per attività culturali che rispondano alle esigenze e agli interessi della collettività. Crediamo che i vicentini desiderino fortemente riappropriarsi degli spazi belli e vivere all'interno di una dimensione di lentezza ritrovata, che la propria città può proporre, per ri-sintonizzarsi su ritmi di vita più salubri. Per questo motivo, prevediamo un incremento di visite all'interno del Parco, anche solo al fine di poter godere di alcuni minuti di benessere all'interno del progetto proposto. Inoltre, la socialità e il benessere sociale passano attraverso le relazioni che si possono tessere nell'incontro con l'altro, pertanto il progetto contiene un potenziale aggregativo tutto da sperimentare con la massima creatività che può realizzarsi tra i singoli, i gruppi e le associazioni del territorio, che faranno vivere le ex serre;

3) **Valorizzare i Beni Culturali**: il progetto si propone di valorizzare i beni culturali e artistici presenti a Parco Querini ed in particolare la struttura recentemente rinnovata, creando opportunità per la comunità di apprezzare e partecipare alla cultura locale. Per rispondere a questa esigenza si ipotizza la costituzione di un **Comitato di Gestione** delle attività aggregative che coinvolga, oltre al Comune di Vicenza, anche le associazioni vicentine interessate all'utilizzo degli spazi: a titolo di esempio non esaustivo si pensa a quelle legate all'ambiente (Legambiente, Amici dei Parchi, WWF, ecc), di valorizzazione storica e culturale (Accademia Olimpica, Biblioteca La Vigna, ecc) ma anche agli albi professionali (Dottori Agronomi e Forestali, Collegio Periti Agrari, ecc) senza dimenticare le numerose altre associazioni cittadine che si occupano di disabilità e in generale di volontariato (anche con la possibilità di attivare progetti di volontariato d'impresa).

Fasi del Progetto:

1) **Allestimento delle Serre:**
 1. Conservare le caratteristiche storiche delle serre, integrando elementi moderni per un ambiente accogliente (meglio dettagliata nel documento contenuto nella busta 3 PROPOSTA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO);
 2. Predisporre gli spazi dedicati all'esposizione di piante e oggetti di design.
2) **Formazione e Inserimento Lavorativo:**

1. Collaborare con organizzazioni locali per la formazione professionale delle persone con sindrome di Down e disabilità intellettiva (si rimanda ampiamente al paragrafo D);
2. Creare percorsi formativi personalizzati, inclusi aspetti legati al settore della ristorazione e del design: ricerca di risposte formative per il personale con e senza disabilità in ambito igienico-sanitario, sicurezza e primo soccorso.

3) **Caffetteria Inclusiva:**
 1. Impiegare soggetti con disabilità in varie mansioni, quali servizio ai tavoli, baristi e guide nell'esposizione di piante e oggetti;
 2. Creare un menù che rifletta la diversità e la sostenibilità, con prodotti locali e biologici.
4) **Esposizione Verde:**
 1. Collaborare con designer e artisti locali per allestire mostre e realizzare oggetti unici;
 2. Creare l'esposizione di una vasta gamma di piante, contribuendo all'atmosfera naturale e accogliente del luogo.
5) **Eventi e Collaborazioni:**
 1. Costituire il Comitato di Gestione delle attività aggregative e culturali che gestirà i rapporti con i possibili utenti, il calendario dei momenti di interazione e degli eventi;
 2. Organizzare workshop artistici e mostre d'arte per coinvolgere la comunità locale;
 3. Collaborare con agenzie educative (scuole di diverso ordine e grado, gruppi parrocchiali, società sportive, ecc) per incoraggiare la partecipazione di bambini e giovani nelle attività della caffetteria;
 4. Organizzare workshop e seminari sulle tematiche della sostenibilità e del rispetto ambientale;
 5. Strutturare un adeguato piano di comunicazione di questo fare e progettare assieme a professionisti terzi, finalizzato alla valorizzazione degli obiettivi definiti;
 6. Coinvolgere adeguate professionalità che, di concerto con le iniziative del Comune di Vicenza o di altre istituzioni cittadine, potrebbero connettere la comunità e veicolare i messaggi quali l'identità e il valore del progetto complessivo in tutte le sue sfaccettature.

Quanto all'esperienza professionale di AGENDO, come ampiamente specificato al punto D, la cooperativa si occupa da una dozzina di anni di gestire progetti socio-sanitari per utenti con sindrome di Down, formazione e monitoraggio al lavoro, in collaborazione con AULSS 8 BERICA (U.O. Disabilità Adulta e SIL - Servizio Integrazione Lavorativa). Quanto all'esperienza relativa alla produzione e al commercio di alimenti, oltre al servizio di vendita di prodotti da forno dolci e salati, ci occupiamo della gestione di eventi quali coffee break, buffet, catering, matrimoni, cene aziendali, ecc. In particolar modo, tali servizi prevedono l'impegno delle divisioni di Agendo nella preparazione e somministrazione delle pietanze, sia dolci che salate, primi e secondi piatti, garantendo un servizio completo anche nell'allestimento e nel coinvolgimento di persone con disabilità in tutte le fasi dell'evento, dall'organizzazione preliminare alla mise en place.
Alcuni degli eventi ai quali abbiamo partecipato dal 2021 sono ad esempio: Festival Biblico, VeloCittà, Silent Book Club, matrimoni a buffet e serviti a tavola, cena con Gruppi Acquisto Solidale, mercatini di vario genere, coffee break gestiti richiesti da realtà profit e no profit, fornitura di merende e spuntini sani a scuole e aziende.

C – Attività proposta

AGENDO Società Cooperativa Sociale (in qualità di soggetto del Terzo Settore di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117 del 03/07/2017 come previsto dalla determina n. 502 del 04/03/2025) assieme al Comitato di Gestione coordinerà le attività rispondenti all'art. 5 comma 1 del d.lgs 117/2017 il quale stabilisce che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Di seguito, si indicano le lettere del citato articolo, che saranno sviluppate da AGENDO (direttamente o indirettamente tramite il Comitato di Gestione):

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Stando all'Atto Costitutivo della **Cooperativa Sociale AGENDO**, redatto il 5 ottobre 2016, all'art. 3 del documento stesso, si definisce lo scopo mutualistico della stessa. "La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari assistenziali, educativi, ai sensi dell'art.1 comma 1 lett.a del territorio, in particolare alle persone con disabilità intellettiva o altri problemi relazionali o comportamentali e delle loro famiglie;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di altri soggetti deboli di cui alla lettera b dell'art.1 della legge 381/91 e, di cui alla lettera b) dell'art.2 della Legge Regionale n.23/06. La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati. La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori."

Più in generale, narrato anche con un linguaggio propriamente pedagogico, AGENDO, in qualità di soggetto proponente, ha l'obiettivo di fornire un sostegno alle persone con sindrome di Down e alle loro famiglie. In particolare, si adopera per creare un percorso di vita continuativo che sia focalizzato sui bisogni e sulle potenzialità di ciascun individuo. In questo specifico caso l'obiettivo è offrire un'opportunità di crescita all'interno di un ambiente lavorativo che permetta di arricchire le proprie competenze sia professionali, sia relazionali e comunicative.

La partecipazione in forma di **volontariato** alla vita associativa e cooperativa è uno dei cardini fondamentali di AGENDO, del nostro essere e del nostro fare, permettendoci di avviare e sostenere tutte le nostre attività. Negli anni, hanno partecipato molte persone di varia estrazione, che potremmo coinvolgere nel progetto della caffetteria inclusiva: giovani, adulti e anziani che si sono avvicinati spontaneamente alla nostra realtà, volontari di Servizio Civile che vi hanno svolto un anno di servizio, studenti Erasmus da vari paesi europei, volontari provenienti dal Centro Servizi Volontariato di Vicenza, singoli e gruppi Scout, volontari e tirocinanti inviati dai Servizi Sociali del Comune di Vicenza, volontari in messa alla prova inviati dal Tribunale di Vicenza e Mestre, ecc.

AGENDO ha a disposizione n°5 membri del CdA e n°4 volontari iscritti al proprio albo, risorse preziose che presteranno la loro opera manuale e ideativa nella quotidianità della gestione della caffetteria, e che già in questa attuale fase, stanno progettando l'azione di gestione e manutenzione.

Per un volontario, il piacere di condividere le esperienze di vita, a partire dalle molte sfumature dei singoli e delle associazioni territoriali, deve essere raccontata perché sia patrimonio di molti, nonchè possa essere d'aiuto nell'ampliare gli orizzonti culturali personali per un miglioramento della qualità della vita propria e della collettività, incrementando il benessere.

D – Inserimento e integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro

Mirando all'autonomia personale ed al raggiungimento di una reale capacità operativa nei vari ambiti professionali, si concorre a riconoscere **adulte** le persone con disabilità, che ancora troppo spesso vengono trattate alla stregua di bambini da accudire nelle varie fasi e nei vari ambiti della vita. Vedere riconosciuti i propri diritti e doveri da parte di cittadini, parifica l'impegno che le persone con disabilità stesse, e la collettività tutta, devono impiegare per vedere raggiunti tali obiettivi. Un **progetto di vit**a, desiderato e poi disegnato assieme alle famiglie e ai professionisti, è del tutto possibile reale. Ciascun passo che si fa verso l'autonomia, permette di sperimentare la propria libertà possibile.

Esperienza nell'inserimento lavorativo

AGENDO è impegnata da diversi anni nella collaborazione con i Servizi AULSS 8 Berica, aziende e attività che operano sia a livello locale che nazionale e internazionale, per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo, rifacendosi anche all'osservatorio di Coordown (coordinamento nazionale associazioni delle persone con sindrome di Down) e di AIPD Nazionale (Associazione Nazionale Persone Down).

Prosegue con un buon successo il rapporto di co-progettazione sottoscritto tra AGENDO Società Cooperativa Sociale e A.Gen.Do Odv con il SIL - Servizio Integrazione Lavorativa di AULSS 8 BERICA ad inizio 2023 al fine di collaborare nella presentazione, presa in carico, inserimento lavorativo dei candidati tramite tirocinio d'inclusione sociale o formativo. Continua anche il cammino del lavoro sinergico intrapreso con l'U.O. Disabilità Adulta per l'avvio di Progetti Sperimentali L.739/2016 per soggetti con il riconoscimento o meno della L.68/1999, vesti che permettono alle persone con disabilità di ottenere un'occupazione o, nel tempo, formarsi per il mondo del lavoro esterno, non protetto dall'affiancamento di educatori qualificati. In particolar modo dal 2020, AGENDO ha avuto occasione di interfacciarsi anche con il Centro Per l'Impiego e ha collaborato proficuamente e monitorato n° 6 tirocini d'inclusione sociale (presso GHV Hotel, Leroy Merlin, Kiabi Italia e la catena d'abbigliamento Inditex, che gestisce le aziende Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius) e n°2 assunzioni in azienda (catena Inditex) a seguito di tirocini formativi con esito positivo.

Nel passaggio precedente, all'interno della cooperativa, stage e altre forme di accompagnamento lavorativo di esperienze a tempo determinato, guidate da un progetto di vera inclusione, hanno l'obiettivo di inserire le persone con sindrome di Down nell'ambiente di lavoro in modo graduale, mirando all'autonomia personale ed al raggiungimento di una reale capacità operativa nei vari ambiti professionali, contribuendo anche alla costruzione del ruolo di lavoratore adulto, consapevole e responsabile.

Come leggerete in seguito, i giovani e gli adulti con disabilità lavorano insieme agli educatori e ai pasticcieri e fruttivendoli per imparare un nuovo mestiere e fare i primi passi verso l'inserimento lavorativo. Con la produzione e la vendita diretta, i nostri apprendisti fanno pratica in modo competente e produttivo, assumendosi più responsabilità e acquisendo maggiore autonomia lavorativa e sociale.

AGENDO gestisce tre attività d'impresa:

- un laboratorio di pasticceria che realizza le sue ricette personalizzandole con ingredienti di alta qualità su misura del cliente. E' nata nel 2021 dalla collaborazione tra la vecchia bottega nel centro storico di Vicenza e AGENDO. Il laboratorio di prodotti da forno ha l'obiettivo di portare i dolci della nonna in tutte le case vicentine, personalizzando le **ricette tradizionali** alle diverse esigenze alimentari dei clienti, con ingredienti di alta qualità, **preferenzialmente Bio e a Km0**. Da noi non viene sprecato nulla: oltre alle torte e ai biscotti, si possono trovare anche le marmellate e le confetture preparate con la frutta e la verdura di stagione del negozio di ortofrutta. Su commissione, il negozio opera anche al di fuori dei propri spazi proponendo e gestendo **catering** per eventi medio-grandi

(produzione e dispensa alimenti), produzione culinaria per cene o piccole sagre, ecc, altra caratteristica indispensabile alla completezza della proposta progettuale.

- un negozio specializzato nella vendita di **ortaggi provenienti da fattorie sociali e dalla filiera corta**, un valore importante e quanto mai attuale. L'offerta è stata integrata anche con la vendita di altri prodotti alimentari, sempre con un'attenzione rivolta alle **produzioni locali ed ecosostenibili**. Nel nostro negozio giovani adulti con disabilità si alternano per sviluppare competenze specifiche e maturare esperienze lavorative. La preparazione della merce e il servizio al cliente offrono importanti opportunità di crescita, sviluppando competenze che potranno essere generalizzate anche in altri ambiti lavorativi e di vita.
- un laboratorio d'artigianato creativo pensato come una bottega artigiana nata a scopo ricreativo-espressivo e ora finalizzato a un'apprezzata **produzione di oggettistica fatta a mano**. In questo spazio si promuovono l'espressione artistica e il potenziale creativo di giovani e di adulti che desiderano esprimersi attraverso la manipolazione di ceramica, stoffe e materiali di riciclo. Su prenotazione vengono realizzate bomboniere per battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, lauree e altri oggetti d'arte dal valore etico e solidale. Tutto ciò viene esposto presso la nostra sede legale oppure presso i limitrofi negozi di ortofrutta e di pasticceria. In alcuni particolari momenti dell'anno il laboratorio è sul territorio con le loro idee regalo e manufatti utili e sempre nuovi (ad esempio nelle parrocchie e ad alcune feste, a manifestazioni sportive, sagre ed eventi paesani).

Gestione della caffetteria da parte delle persone con disabilità

La caffetteria sarà gestita dalle seguenti persone: un coordinatore, un educatore e due o più persone con disabilità oltre ai volontari che già donano parte del loro tempo all'associazione. L'educatore avrà il compito di gestire l'attività dei soggetti svantaggiati, compatibilmente con le loro facoltà, che sostanzialmente saranno:

1) Accogliere i clienti;
2) Raccogliere le ordinazioni;
3) Servire al tavolo i clienti;
4) Preparare i tavoli e il prodotto (ad esempio creazione della confezione per il cliente nel caso della macedonia o nel caso si voglia comprare il prodotto per consumarlo in un altro luogo);
5) Fare le pulizie ordinarie (pavimenti, tavoli, portici, plateatici esterni, svuotamento cestini, buttare la spazzatura, ecc);
6) Altre mansioni assegnate dall'educatore (preparazione salviette con posate, caricamento e disbrigo lavastoviglie, controllo delle scadenze dei prodotti, ecc).

Naturalmente, questi sono solo esempi di attività. Gli educatori, consapevoli dei limiti e delle potenzialità di ciascuna persona, si impegneranno a creare un ambiente di lavoro inclusivo, offrendo una varietà di opportunità adatte alle esigenze individuali dei partecipanti, creando con loro e per loro un progetto educativo e lavorativo ad hoc.

Il loro operare sarà tutelato dagli educatori che fungeranno da supervisori e garanti del rispetto delle normative sulla sicurezza, Haccp, Primo Soccorso, ecc. In caso di bisogno, gli educatori medieranno anche le relazioni con la clientela, i fornitori, gli interessati a conoscere la realtà di AGENDO e chi altro frequenterà la caffetteria inclusiva.

Le persone con disabilità saranno naturalmente formate in contesti lavorativi in cui si produrrà la maggior parte degli alimenti che andranno poi a disposizione della clientela e nel laboratorio che contribuirà con le proprie creazioni artistiche.

PROGETTO ABITANDO

Il progetto è stato ideato da Dr. Gaetano Povolo ex presidente di AGENDO ODV con la collaborazione della Coordinatrice delle attività educative D.ssa Strobbe Elisa.

AGENDO ODV e AGENDO Società Cooperativa Sociale sono partner del progetto "Legge 112/2016 Dopo di Noi" e aderiscono al progetto Vita indipendente e inclusione sociale" dell'AULSS 8 Berica.

All'interno di CasAgendo1 (Contrà Mure Carmini, 12 - Vicenza) e CasAgendo2 (Contrà Corpus Domini, 14 - Vicenza), appartamenti associativi inaugurati rispettivamente a marzo 2016 e 2024, si alternano piccoli gruppi di amici/persone con disabilità che assaporano la possibilità di fare da soli stando al di fuori dalla casa parentale per alcuni week-end e settimane all'anno. Ci si prova nel rifare il letto, nel gestire la propria valigia e i propri effetti personali, nella propria igiene personale, nel cucinare, nelle pulizie domestiche di routine, nel condividere e nel collaborare con i propri compagni di appartamento, nel fare delle proposte per divertirsi nel tempo libero. Costoro stanno scegliendo un percorso formativo articolato in vista dell'abitare futuro e maturano quotidianamente le proprie consapevolezze di giovani adulti che stanno costruendo il proprio Progetto di Vita. In questo, si interseca anche la ricerca di sé stessi attraverso la sperimentazione nei diversi laboratori associativi, che contribuiscono a definire le abilità, le competenze e i desideri di ciascuno relativamente all'ambito lavorativo presente e futuro.

Nell'immaginario delle persone con disabilità coinvolte e delle loro famiglie, è forte il desiderio di poter vivere appieno la città abitando uno dei suoi appartamenti e lavorando in un luogo sito in un contesto centrale e raggiungibile in totale autonomia, spostandosi a piedi oppure prendendo i mezzi pubblici urbani. Ecco che la distanza da CasAgendo 1 e 2 a Parco Querini diventa ideale per svolgere i turni lavorativi e poter ritornare agevolmente a casa propria, in pochi minuti.

E – Sostenibilità economica della proposta gestionale

AGENDO Società Cooperativa Sociale redige un bilancio dal quale si evince la solidità della stessa. Alleghiamo due prospetti relativi agli esercizi 2022 e 2023

Riclassificazione bilancio 2022

Cod.	Descrizione	Anno 2022	%
VP	Valore della produzione	409.167,3	100,0
CM	Consumi di materie e servizi	178.502,9	43,6
	Valore aggiunto	230.664,4	56,4
CL	Costo del lavoro	214.571,1	52,4
	Margine operativo lordo	16.093,3	3,9
CS	Costi di struttura	10.767,6	2,6
	Risultato operativo	5.325,7	1,3
OF	Oneri finanziari	77,5	0,0
GNC	Gestione non caratteristica	5.276,3	1,3
	Reddito lordo	10.524,5	2,6
IT	Imposte e tasse	989,1	0,2
	Reddito netto	9.535,4	2,3

Riclassificazione bilancio 2023

Cod.	Descrizione	Anno 2023	%
VP	Valore della produzione	425.243,9	100,0
CM	Consumi di materie e servizi	185.236,0	43,6
	Valore aggiunto	240.007,9	56,4
CL	Costo del lavoro	208.420,3	49,0
	Margine operativo lordo	31.587,7	7,4
CS	Costi di struttura	15.821,8	3,7
	Risultato operativo	15.765,9	3,7
OF	Oneri finanziari	144,0	0,0
GNC	Gestione non caratteristica	9.419,9	2,2
	Reddito lordo	25.041,8	5,9
IT	Imposte e tasse	1.248,8	0,3
	Reddito netto	23.793,0	5,6

Inoltre AGENDO ha predisposto un dettagliato piano economico-finanziario che considera i costi ed i ricavi dell'iniziativa. Purtroppo non esistono dati certi di affluenza al Parco e la stima è basata su valutazioni empiriche. A fianco vedete una tabella con la quantificazione delle presenze che possano diventare utenze generando una marginalità a copertura dei costi.

VISITATORI GIORNALIERI	totale	% consumatori	consumatori
gennaio	500	5%	25
febbraio	500	5%	25
marzo	1500	5%	75
aprile	2000	5%	100
maggio	3000	5%	150
giugno	4000	5%	200
luglio	4000	5%	200
agosto	2000	5%	100
settembre	3000	5%	150
ottobre	2500	5%	125
novembre	1500	5%	75
dicembre	500	5%	25
totale	25000		1250
MEDIA GIORNALIERA			**104**

La marginalità derivante dalle attività commerciali (somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande e piccolo artigianato) é la differenza tra i prezzi di vendita (considerata la location, il progetto ma in linea con il mercato) e i costi di acquisto (dei prodotti) e degli altri costi variabili (utenze, personale, pulizie).

TOTALE COSTI annui	COSTI FISSI E SEMIFISSI
TOTALE COSTI FISSI (amm.to in 5 anni)	
macchinetta per il caffè	
costo arredamento	
Adeguamento struttura	
frigobar	
acquisto apparato musicale	
LAVASTOVIGLIE	
piatti e bicchieri, posateria	
consulenza legale e societaria	
TOTALE COSTI SEMIFISSI	
stipendio gestione	
Stipendio supporto (comprese pulizie)	
Pulizie e materiale bagni	
costo per la locazione (offerta bando)	
assicurazione impianti	
assicurazione RC terzi	
licenze e royalties	
manutenzioni varie	
Diritto di musica d'ambiente SIAE	
utenze varie (500X12)	
TARI	
piatti e bicchieri, posateria usa e getta	

Essa è calcolata per generare il surplus che servirà a coprire gli investimenti necessari all'adeguamento della struttura per renderla idonea alla realizzazione della proposta stessa (dettagliata nella busta 3).

Nella tabella a destra sono elencati i costi variabili e fissi-semifissi (questi ultimi da ammortizzare in cinque anni con una metodologia aziendale).

L'iniziativa sarà supportata economicamente attivando iniziative di fundraising che in parte sono già state richieste ad alcuni finanziatori o approvate dalle organizzazioni quali GINGER CROWDFUNDING.

L'esperienza di successo di AGENDO in fatto di fundraising tramite piattaforme pubbliche, è duplice: a fine 2020 abbiamo lanciato il progetto di ristrutturazione di un magazzino in laboratorio di pasticceria,



Come si può notare, e a nostra inaspettata sorpresa, la cerchia di contatti caldi e tutte le persone che apprezzano il nostro lavoro, hanno permesso di raggiungere la cifra di 24.375 euro, sorpassando in tempi celerissimi lo step iniziale di 4.000 euro. Come dettagliato al link, abbiamo utilizzato la donazione per ristrutturare profondamente lo stabile e realizzare l'attuale pasticceria, adibendola a luogo di produzione e di vendita al pubblico.

Il secondo crowdfunding di successo (raccolti 15.000 euro) ha riguardato la realizzazione di un cortometraggio grazie a Produzioni dal Basso e Banca Etica, interessate alla promozione culturale

(https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-il-nostro-sogno-un-cortometraggio-che-racconta-di-noi-persone-con-disabilita/). Il lavoro di AGENDO, intitolato IL COCCODRILLO DI PANE (https://agendoonlus.org/il-coccodrillo-di-pane/), sta ora calcando gli schermi e i palchi del Veneto, oltre ad aver vinto alcuni importanti premi all'interno di festival cinematografici italiani.

La terza possibilità che vogliamo cogliere è un nuovo crowdfunding, nuovamente tramite la piattaforma GINGER. Nel 2024 abbiamo presentato una nuova proposta riguardante la gestione di una caffetteria, che è stato ben accolto e addirittura approvato dopo aver passato tutti gli step di valutazione.

DGR n. 1325 del 10 novembre 2026

ALLEGATO A

CRONOPROGRAMMA - BUDGET PROGETTO DENOMINATO "SERRE QUERINI"

	A	B	C	D	TOTALE	COSTO DEL PERSONALE						TOTALE	COSTO PREVISIONALE DEL PERSONALE DAL MESE DI AGOSTO 2026 ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO (29/01/2029)		TOTALE
natura del costo	**pavimento esterno**	**pavimento e totem**	**tenda e montaggio**	**allarmi e videosorveglianza**	**INVESTIMENTI**	**personale educativo**	**personale di servizio**	**personale educativo**	**personale di servizio**	**personale educativo**	**personale di servizio**	**COSTO MAG-GIU-LUG**	**personale educativo**	**personale di servizio**	
importo	4.523,00	9.400,00	3.067,00	6.465,00	**23.455,00**	5.371,40	8.506,00	5.371,40	8.361,00	5.371,40	13.794,00	46.775,20	161.142,00	255.180,00	**416.322,00**
periodo di competenza (da stanziamento contributo L.R.n.3 del 10/4/2026)	giugno	giugno	giugno	maggio		maggio		giugno		luglio			30 mesi (dal mese di agosto 2026 alla scadenza del contratto)	30 mesi (dal mese di agosto 2026 alla scadenza del contratto)	30 mesi (dal mese di agosto 2026 alla scadenza del contratto)

(Codice interno: 596293)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1326 del 10 novembre 2026

Istituzione dei corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci da tenersi nell'anno 2027. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 9.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Legge regionale n. 2/2005, all'art. 9 prevede che il rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci, di validità triennale, sia subordinato alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale istituiti dalla Giunta regionale su proposta del Collegio Regionale Maestri di Sci ed organizzati dal Collegio stesso. Con il presente provvedimento si intende istituire il programma dei corsi di aggiornamento da tenersi nell'anno 2027.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

La Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci", in attuazione della Legge quadro statale n. 81/1991, disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci.

In particolare, l'art. 9 della L.R. n. 2/2005 stabilisce che l'iscrizione all'Albo professionale dei maestri di sci, che è condizione per l'esercizio della professione, ha validità triennale ed è rinnovata previa frequenza di corsi di aggiornamento istituiti dalla Giunta regionale, che ne definisce contenuti e modalità di attuazione su proposta del Collegio Regionale Maestri di Sci e avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio stesso e della Federazione Italiana Sport Invernali, per le competenze di cui all'art. 8 della Legge n. 81/1991; per la parte tecnico-didattica dei corsi di aggiornamento è previsto l'impiego di istruttori nazionali.

Il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto (nel seguito "Collegio"), con nota n. 1112 del 14/10/2026, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 561736, ha chiesto alla Regione l'istituzione dei corsi di aggiornamento professionale per l'anno 2027, proponendo a tal fine un calendario distinto per le due sessioni primaverile e autunnale, che prevede corsi di pratica in pista e corsi di teoria in aula per le tre discipline sci alpino, sci di fondo e snowboard. Il programma completo dei corsi è riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Collegio, in qualità di garante del regolare svolgimento dei corsi, si impegna nella realizzazione degli stessi a adottare ogni procedura e pratica utile a garantire il rispetto e la correttezza dei comportamenti tra i corsisti, al fine di prevenire discriminazioni, abusi o maltrattamenti, azioni di violenza contro le donne e salvaguardare i diritti delle persone con disabilità, l'invecchiamento attivo e la longevità, ponendo massima attenzione al tema del safeguarding.

Tenuto conto che i corsi di aggiornamento consentono ai maestri di sci di migliorare le proprie conoscenze tecnico-pratiche, organizzative e teorico-culturali, favorendo in tal modo uno sviluppo in termini di qualità dell'offerta di servizi professionali, si propone di accogliere la richiesta del Collegio di istituzione dei corsi, confermando il programma riportato in **Allegato A** e affidandone lo svolgimento al Collegio stesso.

In funzione della situazione d'innevamento o per motivi di organizzazione interna, le sedi e le date indicate nel programma potrebbero subire variazioni, che in tal caso verranno tempestivamente comunicate, a cura del Collegio, ai partecipanti ai corsi.

La quota di adesione pro capite che i partecipanti dovranno versare al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto a copertura di spese organizzative, per servizi e per docenti, escluse spese di vitto, alloggio e trasferimenti che sono comunque a carico dei partecipanti, sarà quantificata dal Collegio in base al numero effettivo degli iscritti ai corsi, tenuto conto che ogni maestro di sci interessato all'aggiornamento professionale sceglierà, all'interno del programma dei corsi, un corso di pratica e un corso di teoria a cui aderire. Ulteriori spese di vitto, alloggio e trasferimenti sono comunque a carico dei singoli partecipanti.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore atto conseguente che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale n. 2/2005, art. 9;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54/2012 e successive modifiche;

VISTA la nota del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto n. 1112 del 14/10/2026, acquisita in pari data al protocollo regionale n. 561736 e conservata agli atti della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire, ai sensi della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci" i corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci, che si svolgeranno nei periodi di primavera e autunno 2027 tra i mesi di marzo e dicembre, come da programma riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di affidarne l'organizzazione al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, che opererà avvalendosi di istruttori federali, secondo i criteri e i metodi previsti dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.);
3. di dare atto che, in funzione della situazione d'innevamento o per motivi di organizzazione interna, le sedi e le date dei corsi indicate nel programma potrebbero subire variazioni, in tal caso tempestivamente comunicate a cura del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto ai partecipanti ai corsi;
4. di stabilire che la quota di adesione pro capite che i partecipanti dovranno versare al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto a copertura di spese organizzative, per servizi e per docenti, escluse spese di vitto, alloggio e trasferimenti che sono comunque a carico dei partecipanti, sarà quantificata dal Collegio in base al numero effettivo degli iscritti ai corsi, tenuto conto che ogni maestro di sci interessato all'aggiornamento professionale sceglierà, all'interno del programma dei corsi, un corso di pratica e un corso di teoria a cui aderire;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare incarico al Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, autorizzando lo stesso Direttore a disporre, ove necessario, modifiche di dettaglio non comportanti impegno di spesa per la Regione;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1326 del 10 novembre 2026

Programma dei corsi di aggiornamento professionale per Maestri di sci - anno 2027

CORSI DI AGGIORNAMENTO PRIMAVERA 2027	
SCI ALPINO	PRATICA 12-13 marzo, Agordino 19-20 marzo, Etna 22-23 marzo, Asiago 8-9 aprile, Cortina 10-11 aprile, Cortina 15-16 aprile, Cortina TEORIA 12 aprile, 17-18 aprile, Belluno
SCI DI FONDO	PRATICA 4-5 marzo, Lessinia 11-12 marzo, Falcade TEORIA 10 aprile, Belluno
SNOWBOARD	PRATICA 4-5 marzo, Asiago 15-16 aprile, Alleghe TEORIA 10 aprile, Belluno
CORSI DI AGGIORNAMENTO AUTUNNO 2027	
SCI ALPINO	PRATICA 27-28 novembre, Cortina 9-10 dicembre, Cortina 16-17 dicembre, Alleghe/Zoldo 20-21 dicembre, Asiago TEORIA 27-28 novembre, 3 dicembre, Belluno
SCI DI FONDO	PRATICA 13-14 dicembre, Cortina 20-21 dicembre, Asiago/Falcade TEORIA 13 novembre, Belluno
SNOWBOARD	PRATICA 3-4 dicembre, Cortina 13-14 dicembre, Falcade/Alleghe TEORIA 13 novembre, Belluno

(Codice interno: 596274)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1327 del 10 novembre 2026

Istituzione del percorso formativo 2027 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, disciplina sci alpino. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale istituisce corsi di formazione per l'abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, nonché della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Con il presente provvedimento si intende disporre l'istituzione del percorso formativo 2027 per la disciplina sci alpino e la definizione delle relative modalità di accesso, nonché l'approvazione del programma.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

La Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci" e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci nelle discipline alpina, del fondo e dello snowboard.

In particolare, l'art. 6 della L.R. n. 2/2005 prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegua mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e teorico-culturale della durata minima di novanta giorni e previo superamento dei relativi esami. A tal fine lo stesso articolo stabilisce altresì che la Giunta regionale istituisca corsi di formazione, distinti per le discipline alpino, fondo e snowboard, propedeutici all'esame di abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi per la loro organizzazione della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, nonché della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per le competenze di cui all'art. 8 della Legge n. 81/1991.

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenersi avanti le Commissioni competenti per disciplina, come stabilito al comma 8 dell'art. 7 della L.R. n. 2/2005; il superamento di questa prova, comunemente chiamata "di preselezione", dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal suo espletamento.

Ai sensi dell'art. 6, comma 9 della L.R. n. 2/2005, sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, alla data della prova o nei tre anni precedenti, nonché gli atleti iscritti nelle liste della Federazione Internazionale Sci (FIS) con meno di 50 punti, alla data di iscrizione alla preselezione, esclusivamente per lo sci alpino e di fondo.

Ai sensi dell'art. 6, comma 10 della stessa Legge regionale, sono altresì esonerati dalla prova di preselezione e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci alpino, con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.

Il programma della prova dimostrativa attitudinale pratica e del corso di formazione è determinato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, in armonia con gli artt. 6 e 7 della Legge n. 81/1991, tenendo conto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla FISI.

Con note n. 1095 del 13/10/2026 e n. 1119 del 14/10/2026, acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. 559276 e al n. 563070, il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto (nel seguito denominato "Collegio") ha presentato alla Regione del Veneto la richiesta di istituire il corso di formazione professionale per maestri di sci alpino da svolgersi nell'anno formativo 2027 e, contestualmente, di indire la prova dimostrativa attitudinale pratica di preselezione al fine di regolamentare l'ammissione al corso. Con la stessa nota il Collegio ha trasmesso il programma della prova di preselezione e il programma del corso di formazione, con un preventivo di spesa di massima per il suo svolgimento.

In base al programma proposto dal Collegio, il percorso formativo 2027 per lo sci alpino si avvierà con le prove di preselezione, da tenersi nelle giornate 16-17-18 febbraio 2027 a Cortina d'Ampezzo (BL), con il giorno successivo riservato ad eventuale recupero qualora avverse condizioni meteo non consentissero di completare le prove in tre giornate.

L'avvio del percorso formativo 2027 con la prova preselettiva è subordinato al ricevimento di un numero di domande ammissibili di partecipazione alla prova non inferiore a 30 (trenta).

A conclusione delle preselezioni avrà inizio il corso vero e proprio, il cui svolgimento è previsto entro l'anno 2027, da marzo a dicembre, per un numero complessivo di 90 giornate di formazione, suddivise in 12 moduli tecnico-pratici e didattici e 2 moduli teorico-culturali.

Il percorso formativo include anche le prove previste dal Regolamento (UE) n. 2019/907 denominate PFCT (Prova Formativa Comune Tecnica) e PFCS (Prova Formativa Comune di Sicurezza), la cui organizzazione è demandata al Collegio, che le attua in accordo con il Collegio Nazionale Maestri di Sci e con la FISI, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2019/907. La PFCT potrà essere organizzata dal Collegio anche in più sessioni, nell'arco temporale del percorso formativo 2027. Il superamento di queste due prove e delle tre sessioni in cui si articola l'esame finale di abilitazione, è condizione necessaria per l'iscrizione all'Albo professionale dei Maestri di sci.

Gli esami della sessione teorico-culturale sono programmati nel mese di settembre 2027, mentre gli esami tecnico-pratici e didattici si terranno nel mese di dicembre 2027, a conclusione del corso.

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende istituire il percorso formativo 2027 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci della disciplina alpino, mediante:

- indizione della prova attitudinale pratica di preselezione, che si svolgerà nelle giornate 16-17-18 febbraio 2027 a Cortina d'Ampezzo (BL), come da programma di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di valutare l'idoneità dei candidati a partecipare al successivo corso di formazione. Di tale prova è data pubblicità mediante l'Avviso di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La domanda di partecipazione alla prova di preselezione dovrà essere trasmessa dagli interessati a mezzo PEC entro le ore 12 di mercoledì 3 febbraio 2027, utilizzando il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport;
- indizione del corso di formazione 2027 per maestri di sci della disciplina alpino, che si articolerà nelle fasi tecnico-pratica, didattica e teorico-culturale, secondo il programma proposto dal Collegio e riportato in **Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che potrà comunque subire variazioni in considerazione della disponibilità dei luoghi e degli impianti sciistici.

Relativamente alla prova preselettiva, come da proposta del Collegio si stabilisce una quota di partecipazione pro capite di euro 300,00 che i candidati dovranno versare al Collegio stesso al fine di contribuire alle spese per l'effettuazione delle prove tecniche di preselezione. Non è previsto alcun onere per la Regione.

I candidati che, superata la prova pratica di preselezione, conseguiranno l'ammissione al corso formativo 2027 saranno tenuti a concorrere alle spese di svolgimento dello stesso, nella misura che verrà stabilita in via definitiva dal Collegio in base al numero complessivo degli allievi partecipanti.

Al corso potranno accedere, senza ulteriori domande di iscrizione, tutti gli allievi che hanno appena superato la prova di preselezione, salvo espressa comunicazione scritta di avvalersi della facoltà di posticipo della frequenza al corso, consentita ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 2/2005, che l'allievo dovrà fornire al Collegio al termine della preselezione stessa e comunque prima dell'avvio del corso formativo 2027.

Al corso potranno inoltre iscriversi direttamente sia gli allievi che hanno superato la preselezione nei cinque anni precedenti, sia i candidati esentati dalla prova preselettiva come da art. 6, commi 9 e 10 della L.R. n. 2/2005; per costoro la domanda di iscrizione, da inoltrare direttamente al Collegio a mezzo PEC, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Collegio e reso disponibile nel sito istituzionale: www.maestrisci.com.

Il Collegio, in qualità di garante del regolare svolgimento del corso, si impegna nella realizzazione dello stesso ad adottare ogni procedura e pratica utile a garantire il rispetto e la correttezza dei comportamenti tra i corsisti, al fine di prevenire discriminazioni, abusi o maltrattamenti, azioni di violenza contro le donne e salvaguardare i diritti delle persone con disabilità, l'invecchiamento attivo e la longevità, ponendo massima attenzione al tema del safeguarding.

Il Collegio approva e trasmette alla Regione un Regolamento del corso, impegnandosi a tenere adeguatamente informata la Regione stessa in merito all'attività formativa svolta. Il Collegio deve inoltre provvedere alla stipula, a favore dei partecipanti al corso di formazione, di apposita e adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni, con esclusione della copertura assicurativa dei partecipanti alle prove di preselezione, già inclusa nella tessera FISI che i medesimi sono tenuti a esibire prima delle prove.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 2/2005 e con DGR n. 2955 del 14/10/2008, ai componenti esterni all'Amministrazione regionale nominati nella Commissione d'esame Maestri di Sci è riconosciuto il gettone di presenza nella misura di Euro 100,00 per ogni giornata di partecipazione, oltre a oneri se dovuti, nonché il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni della Commissione ai sensi dell'art. 187 della L.R. n. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

Il presente provvedimento comporta spesa a carico del bilancio regionale limitatamente alle spese per il funzionamento della Commissione d'esame, convocata in fase di preselezioni e di esecuzione delle sessioni d'esame previste per l'abilitazione alla professione. L'importo massimo di spesa verrà determinato dal Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport con propri atti, al termine dei lavori della Commissione d'esame disciplinata dall'art. 7 della L.R. n. 2/2005.

La copertura finanziaria è garantita a carico dei fondi stanziati sul capitolo 003002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese" (art. 187, L.R. 10/6/1991, n. 12 – art. 4, c.1, L.R. 07/11/1995, n. 43) del Bilancio regionale di previsione 2026-2028.

I percorsi formativi destinati ai maestri di sci rientrano nel DEFR 2026-2028 approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale (DACR) n. 20 del 27 marzo 2026, con l'obiettivo di programmare e organizzare attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e qualifica legate alle professioni della montagna.

Si incarica il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 39/2001, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. n. 2/2005;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTE le Leggi regionali n. 2 del 10/4/2026 "Legge di stabilità regionale 2026", n. 3 del 10/4/2026 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026" e n. 4 del 10/4/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTE le note del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto n. 1095 del 13/10/2026 e n. 1119 del 14/10/2026, acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. 559276 e al n. 563070, conservate agli atti della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire il percorso formativo 2027 per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci alpino, avvalendosi dell’organizzazione del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, il quale si rende garante del regolare svolgimento dell’intero percorso formativo;
3. di indire, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della L.R. n. 2/2005, una prova attitudinale pratica di preselezione per l'ammissione al corso di formazione 2027 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, da tenersi nei giorni 16-17-18 febbraio 2027 a Cortina d’Ampezzo (BL); lo svolgimento della prova preselettiva è subordinato al ricevimento di un numero di domande di partecipazione ammissibili non inferiore a 30 (trenta); l’esito positivo della prova dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal suo superamento;
4. di approvare il programma della prova pratica attitudinale di preselezione riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare l’Avviso per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova pratica attitudinale di preselezione riportato in **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di approvare il programma generale del corso di formazione per maestri di sci alpino, riportato nell’**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il corso potrà subire variazioni in considerazione della disponibilità dei luoghi e degli impianti sciistici;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell’adozione del provvedimento di approvazione del modello di domanda per la partecipazione alla prova pratica di preselezione;
8. di dare atto che i candidati risultati idonei alla prova di preselezione possono accedere al corso formativo 2027 per maestri di sci alpino, previo versamento al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto della prima quota di iscrizione, salvo avvalersi della facoltà di posticipo della frequenza del corso consentita ai sensi del comma 5 dell’art. 6 della L.R. n. 2/2005;
9. di dare atto che gli allievi che hanno superato la prova preselettiva nei cinque anni precedenti, ma che non hanno ancora frequentato il corso, e i soggetti esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 6, comma 9 e comma 10 della L.R. n. 2/2005, qualora intendano partecipare al corso formativo 2027, dovranno inoltrare iscrizione direttamente al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto utilizzando l’apposito modello predisposto dal Collegio stesso e reso disponibile nel sito istituzionale: www.maestrisci.com;
10. di stabilire che il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto dovrà tenere adeguatamente informata la Regione del Veneto in merito all’elenco definitivo dei partecipanti al corso, all’attività formativa svolta e alle relative prove d’esame, incluse le prove denominate PFCT (Prova Formativa Comune Tecnica) e PFCS (Prova Formativa Comune di Sicurezza), la cui organizzazione è demandata al Collegio stesso, che le attua anche in più sessioni, nell’arco temporale del percorso formativo 2027, in accordo con il Collegio Nazionale Maestri di Sci e con la Federazione Italiana Sport Invernali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2019/907;
11. di richiedere come condizione al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto la stipula, a favore dei partecipanti al corso di formazione, di apposita e adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni, con esclusione della copertura assicurativa dei partecipanti alle prove di preselezione, per la quale i medesimi sono tenuti a esibire la tessera FISI in corso di validità;
12. di confermare nella misura di euro 100,00 per ogni giornata di partecipazione, come specificato nelle premesse, il gettone di presenza spettante ai componenti esterni all’Amministrazione regionale nominati in seno alla Commissione d’esame Maestri di Sci prevista dall’art. 7 della L.R. n. 2/2005; a tale importo vanno aggiunti, oltre ad oneri se dovuti, i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni, ai sensi dell’art. 187 della L.R. n. 12/1991 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

13. di stabilire che l’importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al precedente punto, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 003002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese" (art. 187, L.R. 10/6/1991, n. 12 – art. 4, c.1, L.R. 07/11/1995, n. 43) del Bilancio regionale di previsione 2026-2028, verrà determinato a posteriori al termine dei lavori della Commissione d'esame disciplinata dall’art. 7 della L.R. n. 2/2005;
14. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell’esecuzione del presente provvedimento e dell’adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento;
15. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 33;
17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1327 del 10 novembre 2026

PROGRAMMA DELLA PROVA PRATICA ATTITUDINALE DI PRESELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL CORSO FORMATIVO 2027 PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI ALPINO

CORTINA D'AMPEZZO 16-17-18 febbraio 2027

PRIMA FASE

MARTEDI' 16 FEBBRAIO 2027 (pista in località Cinque Torri, Cortina d'Ampezzo)

PROVA CRONOMETRATA PARAMETRATA DI SLALOM GIGANTE (tipo PFC-T, ex Eurotest)

Si chiarisce che la prova di Slalom Gigante in fase di preselezione non vale quale Prova Formativa Comune Tecnica e pertanto non potrà essere richiesto e rilasciato il relativo certificato.

Per lo svolgimento della prova di Slalom Gigante è obbligatorio l'uso del casco omologato e, in base alle leggi vigenti in materia anche in riferimento al regolamento FISI, è consigliato l'uso del paraschiena.

La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l'intero percorso, senza il salto di porte, con un tempo che non superi del 19% per gli uomini, del 25% per le donne, il tempo di riferimento.
Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo parametrato (tempo dell'apripista moltiplicato per il suo coefficiente correttore attribuito annualmente dalla FEMPS) fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova. Il tempo così ottenuto verrà addizionato del 19% per gli uomini e del 25% per le donne.
In caso di esito negativo della prova, il candidato potrà ripetere soltanto per una seconda volta la prova con stesse modalità e criteri.

Sono esentati dalla prova di Slalom Gigante (ma devono sottoporsi alle prove della seconda fase):
- gli atleti maschi in possesso di punteggio FIS uguale o inferiore a 100 punti,
- le atlete femmine in possesso di punteggio FIS uguale o inferiore a 85 punti

nelle specialità tecniche (SL o GS) con punteggio in vigore al giorno di svolgimento della prova.

Se riscontrata la necessità, la Commissione potrà decidere di svolgere la prova cronometrata in due giornate.

I requisiti tecnici della pista/tracciato su cui si svolge la prova sono i seguenti:
- omologazione della pista FIS o in subordine FISI;
- tempo minimo di percorrenza 45 secondi, da intendersi come tempo reale non compensato, segnato dall'apripista più veloce;
- dislivello compreso tra 250 mt e 300 mt;
- il tracciato della prova deve rispondere ai criteri FIS, adeguatamente preparato per soddisfare le esigenze e gli obiettivi della prova;
- la tracciatura deve essere compresa tra l'11% e il 15% del dislivello della pista;
- al termine del tracciato deve essere presente un display luminoso, al fine di rendere immediatamente evidente al candidato il tempo conseguito;
- deve essere data comunicazione del tempo massimo di ammissione, sia maschile che femminile, prima della discesa del primo candidato;
- è stabilita la presenza di un giudice di gara FISI.

I partecipanti che superano la prima fase sono ammessi alla seconda fase.

SECONDA FASE

MERCOLEDI' 17 FEBBRAIO 2027 (pista in località Cinque Torri o Faloria, Cortina d'Ampezzo)

ESECUZIONE DI ESERCIZI INDIVIDUALI PREVISTI NELLA PROGRESSIONE TECNICA DELLO SCI ITALIANO SOGGETTI A VALUTAZIONE

- Serie di curve condotte ad arco corto
- Serie di curve sportive ad arco medio
- Serie di curve condotte ad arco ampio
- Prova libera

La Commissione individuerà tre prove, sulle quattro sopra elencate, che dovranno essere eseguite dai candidati. La prova libera può, a discrezione della Commissione, essere intesa come prova situazionale, quindi eseguita anche su terreni non battuti, fatto salvo il rispetto dei requisiti di sicurezza e le leggi o regolamenti in vigore sul territorio.

Requisiti tecnici della pista

ESERCIZIO	**LUNGHEZZA**	**LARGHEZZA**	**DISLIVELLO (min-max)**
ARCO CORTO	300 mt	> 30 mt	MIN 140 – MAX 170 mt
ARCO MEDIO	300 mt	> 40 mt	MIN 130 –MAX 170 mt
ARCO AMPIO	300 mt	> 50 mt	MIN 110 –MAX 170 mt
PROVA LIBERA	300 mt		MIN 110 –MAX 170 mt

Superano la prova e quindi sono ammessi al corso, gli allievi che conseguono una votazione media sui tre esercizi eseguiti pari o superiore a 18/30. I candidati che nella seconda fase ottengono un punteggio compreso tra 17,00/30 e 17,99/30 acquisiscono lo status di rivedibili e sono ammessi a ripetere la prova nella terza fase. I criteri di valutazione vengono definiti sulla base del modello tecnico degli esercizi di riferimento così come descritti nel testo tecnico della FISI.
L'esito negativo della prova non ammette appello né possibilità di recupero, salvo quanto previsto per i candidati dichiarati rivedibili.
In presenza di un numero esiguo di candidati rivedibili e di una congrua disponibilità di tempo, la Commissione può anticipare lo svolgimento della terza fase al termine della seconda, nel pomeriggio della stessa giornata.

TERZA FASE
(riservata ai soli candidati dichiarati rivedibili della seconda fase)

GIOVEDI' 18 FEBBRAIO 2027 (pista in località Cinque Torri o Faloria, Cortina d'Ampezzo)

ESECUZIONE DI ESERCIZI INDIVIDUALI PREVISTI NELLA PROGRESSIONE TECNICA DELLO SCI ITALIANO SOGGETTI A VALUTAZIONE

- Serie di curve condotte ad arco corto
- Serie di curve sportive ad arco medio
- Serie di curve condotte ad arco ampio
- Prova libera

La Commissione individuerà tre prove, sulle quattro sopra elencate, che dovranno essere eseguite dai candidati. I requisiti tecnici della pista e le modalità operative sono da considerare gli stessi in precedenza specificati per le prove attinenti alla seconda fase.
La valutazione di detta prova avviene seguendo i criteri già esplicitati per la seconda fase.
Si dà atto che per il calcolo della media finale sarà tenuto in considerazione, per ogni esercizio, il miglior punteggio ottenuto nelle esecuzioni sia della seconda che della terza fase.
Sono ammessi al corso i candidati che ottengono una valutazione media sulle tre prove pari o superiore a 18/30.
L'esito negativo della prova non ammette appello né possibilità di ulteriore recupero.

REGOLE GENERALI

L'ordine di svolgimento delle prove è stabilito dalla Commissione.

In presenza di condizioni meteo o ambientali avverse, la Commissione può:
- sospendere le prove, indicando contestualmente il calendario sostitutivo;
- variare gli esercizi con altri individuati dalla Commissione;
- decidere la diversa distribuzione degli esercizi nelle giornate d'esame.

Ai sensi dell'art. 6, comma 9 della L. R. n. 2/2005, sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica e accedono al corso previa iscrizione diretta gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci alpino, alla data della prova stessa e nei tre anni precedenti la medesima, nonché gli atleti iscritti nelle liste della Federazione Internazionale Sci (FIS) con meno di 50 punti alla data di iscrizione alla selezione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 10 della L. R. n. 2/2005, sono altresì esonerati dalla prova di preselezione gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci alpino, con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1327 del 10 novembre 2026

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA PRATICA ATTITUDINALE DI PRESELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL CORSO FORMATIVO 2027 PER MAESTRI DI SCI ALPINO

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 2/2005 è indetta una prova pratica attitudinale di preselezione per l'ammissione al corso di formazione 2027 per l'abilitazione alla professione di maestro di sci, disciplina sci alpino.

La domanda di ammissione, corredata da marca da bollo da euro 16,00 e compilata su apposito modulo approvato con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali, Terzo Settore e Sport e reso disponibile nel sito internet della Regione, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **servizi.sociali@pec.regione.veneto.it**

entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 3 febbraio 2027.

Per la spedizione PEC è necessario seguire le regole stabilite dalla Giunta regionale e consultabili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto con l'avvertenza che istanze presentate in maniera difforme verranno ripudiate e pertanto non accolte.
Si invita a prestare attenzione ai formati ammessi per gli allegati: è consigliato l'uso del formato pdf.

Si evidenzia che è possibile inoltrare la domanda a mezzo PEC anche da casella di posta elettronica ordinaria, allegando alla stessa una copia del documento di identità del mittente, in formato pdf.

Alla domanda devono essere allegati:
- copia del certificato medico rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, che attesti l'idoneità fisica del candidato a svolgere l'attività sportiva agonistica attinente lo sci alpino, in corso di validità al momento dello svolgimento della prova;
- attestato di versamento di euro 300,00 sul conto corrente intestato al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, **IBAN: IT 14 J 05856 11901 092571124030,** presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi. Nella causale del bonifico è necessario indicare il nome e cognome del partecipante alla preselezione, con la dicitura "Prova pratica di preselezione per maestri di sci alpino 2027";
- copia di un documento di identità in corso di validità del candidato;
- copia della tessera FISI in corso di validità al momento dello svolgimento delle prove.

In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) indicate al comma 6 dell'art. 6 della L.R. n. 2/2005, secondo la normativa vigente nel paese d'origine.

I candidati che inoltrano la domanda di ammissione alle prove entro il termine e secondo le modalità sopra descritte, dovranno presentarsi a sostenere le prove di preselezione, in base al programma tecnico previsto nell'Allegato A del presente provvedimento, nei giorni **16-17-18 febbraio 2027** (con eventuale recupero il giorno successivo, se le condizioni meteo non consentono di completare le prove nelle tre giornate previste), muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità e di tessera FISI.

Gli allievi che superano la prova di preselezione possono accedere automaticamente al corso 2027, previo versamento al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto della relativa prima quota di iscrizione, salvo espressa comunicazione scritta di avvalersi della facoltà di posticipo della frequenza del corso, consentita ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 2/2005, che l'allievo dovrà fornire al Collegio stesso al termine delle preselezioni e comunque prima dell'avvio del corso.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 1327 del 10 novembre 2026

PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO DI FORMAZIONE 2027
PER MAESTRI DI SCI ALPINO

SEZIONE TECNICO-PRATICA E DIDATTICA (12 moduli - 80 giornate)
SEZIONE TEORICO-CULTURALE (2 moduli - 10 giornate)
TIROCINIO (5 giornate, extra corso)

SEZIONE TECNICO-PRATICA E DIDATTICA

1° MODULO - 4 giorni: 1-4 marzo 2027, in una località della REGIONE VENETO
Presentazione del corso, regolamento, materie d'esame.
Lavoro di percezione, fantasia motoria e tecnica sui quattro movimenti fondamentali: inclinazione, rotazione, alto-basso e antero-posteriore nelle varie curve condotte e non, senza entrare nello specifico dei livelli del testo tecnico dello sci italiano.

2° MODULO - 8 giorni: 30 marzo - 6 aprile 2027, in una località della REGIONE VENETO
Lavoro di percezione guidata sui livelli da 1 a 7 del testo tecnico dello sci italiano.
Studio dei vari metodi di applicazione del concetto di percezione e suo utilizzo come strumento per migliorare.
Esame tecnico sulle serie di curve condotte. Lavoro tecnico sui livelli da 1 a 7, allenamento di GS.
Preparazione alla PFCT (Prova Formativa Comune Tecnica).
Prima valutazione.

3° MODULO - 15 giorni: 22 aprile – 6 maggio 2027, in una località della REGIONE VENETO
Lavoro sulla pura tecnica, sfruttando le piste in valle.
Modulo Free ride: progressione Free ride/conoscere il materiale. Gita, escursione con le pelli o anche a piedi.
Conoscenza sistemi valanghivi. Conoscere il territorio. Ricerca Artva.
Preparazione alla PFCS (Prova Formativa Comune di Sicurezza).

4° MODULO - 11 giorni: 3-13 giugno 2027, in ghiacciaio (HINTERTUX o STUBAI)
Comunicazione. Lavoro tecnico-didattico sui livelli da 1 a 7.
Ripasso generale dei concetti tecnici-didattici dei livelli.
Esercitazioni sulla didattica: osservare e correggere, creando proposte didattiche mirate.

5° MODULO - 5 giorni: 5-9 luglio 2027, in ghiacciaio (STELVIO)
Comunicazione. Lavoro tecnico-didattico sui livelli da 1 a 7.
Ripasso generale dei concetti tecnici-didattici dei livelli.
Esercitazioni sulla didattica: osservare e correggere, creando proposte didattiche mirate.
Seconda valutazione.

6° MODULO – 4 giorni: 21-24 settembre 2027, BELLUNO
Modulo didattico in aula: organizzare una lezione con alunni o tra colleghi.
Valutazione a progetto.

7° MODULO – 7 giorni: 4-10 ottobre 2027, in ghiacciaio (STELVIO o HINTERTUX)
Fare il maestro. Le lezioni individuali. Lezioni guidate, concetti didattici del maestro, fasi della lezione.
Test: 1h 30m di lezione al giorno per ciascun aspirante con i colleghi del corso (1 x 8/9 persone).
Esame didattico (seconda valutazione).

8° MODULO - 8 giorni: 17-24 ottobre 2027, in ghiacciaio (HINTERTUX o STUBAI)
Sentirsi maestro con gli allievi. Le lezioni collettive.
Esercitazione tra aspiranti a gruppi: un maestro con 8 allievi per due ore al giorno.
Fasi della lezione: conoscenza del testo tecnico, dimostrazione dei livelli, proposte didattiche.

9° MODULO - 8 giorni: 2-9 novembre 2027, in ghiacciaio (HINTERTUX o STUBAI)
Lo sci per i bambini: approfondimento degli aspetti tecnico-didattici dell'insegnamento al bambino.
Esercitazioni pratiche di organizzazione delle lezioni con i sussidi didattici.
Sciare i 7 livelli (terza valutazione).
Gestione del gruppo e fasi della lezione approfondite, preparazione della lezione.

EVENTUALE MODULO DI RECUPERO (per allievi maturandi o infortunati) – novembre 2027.

10° MODULO – 5 giorni: 22-26 novembre 2027, in una località della REGIONE VENETO
Abbinare ai 7 livelli la didattica migliore, proposte didattiche personalizzate.
Sapere, saper fare, saper far fare.
Valutazione finale sulle competenze specifiche del maestro.

11° MODULO - 4 giorni: 29 novembre – 2 dicembre 2027, ALLEGHE
Il mondo della Scuola di sci: incontro con i direttori di Scuola di sci.
Pratica con allievi del Liceo Sportivo di Belluno.
Ripasso dei 7 livelli, in tutte le variabili.

TIROCINIO: 5 giorni continuativi a scelta nel periodo 3-8 dicembre 2027,
da svolgersi presso una Scuola di sci abilitata dal Collegio dei Maestri di sci del Veneto.

12° MODULO – 1 giorno: 13 dicembre 2027, CORTINA D'AMPEZZO
Preparazione agli esami finali.

ESAME TECNICO-PRATICO: 14 DICEMBRE 2027, CORTINA D'AMPEZZO
ESAME DIDATTICO: 15 DICEMBRE 2027, CORTINA D'AMPEZZO

PROVA FORMATIVA COMUNE TECNICA - PFCT
PROVA FORMATIVA COMUNE di SICUREZZA - PFCS

Le due prove, che si terranno in luoghi e date da stabilire, sono organizzate dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, che le attua in accordo con il Collegio Nazionale Maestri di Sci e con la FISI, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 2019/907/UE.

SEZIONE TEORICO-CULTURALE

1° MODULO - 5 giorni: 19-23 luglio 2027, BELLUNO
Neve e valanghe, topografia, introduzioni alle leggi e responsabilità.

2° MODULO - 5 giorni: 6-10 settembre 2027, BELLUNO
Sviluppo degli argomenti previsti per l'esame teorico – nozioni di primo soccorso B.L.S.

ESAME TEORICO-CULTURALE: 14-15 SETTEMBRE 2027, BELLUNO

(Codice interno: 596275)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1328 del 10 novembre 2026

Istituzione del percorso formativo 2027-2028 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, disciplina sci di fondo. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale istituisce corsi di formazione per l'abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, nonché della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Con il presente provvedimento si intende disporre l'istituzione del percorso formativo 2027-2028 per la disciplina sci di fondo e la definizione delle relative modalità di accesso, nonché l'approvazione del programma.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

La Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci" e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci nelle discipline alpina, del fondo e dello snowboard.

In particolare, l'art. 6 della L.R. n. 2/2005 prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegua mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e teorico-culturale della durata minima di novanta giorni e previo superamento dei relativi esami. A tal fine lo stesso articolo stabilisce che la Giunta regionale istituisca corsi di formazione, distinti per le discipline alpino, fondo e snowboard, propedeutici all'esame di abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi per la loro organizzazione della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, nonché della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per le competenze di cui all'art. 8 della Legge n. 81/1991.

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenersi avanti la Commissione competente per disciplina, come stabilito al comma 8 dell'art. 7 della L.R. n. 2/2005. Il superamento di questa prova, comunemente chiamata "di preselezione", dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal suo espletamento.

Ai sensi dell'art. 6, comma 9 della L.R. n. 2/2005, sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci di fondo, alla data della prova o nei tre anni precedenti, nonché gli atleti iscritti nelle liste della Federazione Internazionale Sci (FIS) con meno di 50 punti, alla data di iscrizione alla preselezione, esclusivamente per lo sci alpino e di fondo.

Ai sensi dell'art. 6, comma 10 della stessa Legge regionale, sono altresì esonerati dalla prova di preselezione e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci di fondo, con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.

Il programma della prova dimostrativa attitudinale pratica e del corso di formazione è determinato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, in armonia con gli artt. 6 e 7 della Legge n. 81/1991, tenendo conto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla FISI.

Con note n. 1114 e n. 1115 del 14/10/2026, acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. 562071 e al n. 562165, il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto (nel seguito denominato "Collegio") ha presentato alla Regione del Veneto la richiesta di istituire il corso di formazione per maestri di sci di fondo da svolgersi nel biennio 2027-2028 e, contestualmente, di indire la prova dimostrativa attitudinale pratica di preselezione al fine di regolamentare l'ammissione al corso. Con la stessa nota il Collegio ha trasmesso il programma proposto per la prova di preselezione e per il corso di formazione, con un preventivo di spesa di massima per il suo svolgimento.

L'avvio del percorso formativo 2027-2028 con la prova preselettiva è subordinato al ricevimento di un numero di domande ammissibili di partecipazione alla prova stessa non inferiore a 15 (quindici).

L'effettiva attuazione del corso formativo 2027-2028 a seguito di preselezione è subordinata all'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a 10 (dieci), salvo diversa valutazione del Consiglio direttivo del Collegio. Qualora il numero minimo non fosse raggiunto e il corso non fosse attivato, gli allievi che hanno superato la relativa prova di preselezione saranno automaticamente ammessi ad iscriversi al successivo corso formativo per maestri di sci di fondo, che verrà indetto per il biennio 2028-2029.

In base al programma proposto dal Collegio, il percorso formativo 2027-2028 per lo sci di fondo si avvierà dunque con la prova di preselezione, prevista per il 9 marzo 2027 a Cortina d'Ampezzo (BL) con eventuale recupero il giorno successivo in caso di avverse condizioni meteo. A conclusione della preselezione avrà inizio il corso vero e proprio, il cui svolgimento è previsto da marzo 2027 a marzo 2028, per un numero complessivo di 90 giornate di formazione, suddivise in 14 moduli tecnico-pratici e didattici, 2 moduli teorico-culturali e un periodo di tirocinio formativo.

Gli esami teorico-culturali sono previsti nel mese di settembre 2027, mentre gli esami tecnico-pratici e didattici si terranno nel mese di marzo 2028.

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende istituire il percorso formativo 2027-2028 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci della disciplina fondo, mediante:

- indizione della prova attitudinale pratica di preselezione che, previo ricevimento di almeno 15 domande ammissibili di partecipazione, si svolgerà a Cortina d'Ampezzo (BL) il 9 marzo 2027, come da programma riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di valutare l'idoneità dei candidati a partecipare al successivo corso di formazione. Di tale prova è data pubblicità mediante l'Avviso di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La domanda di partecipazione alla prova di preselezione dovrà essere trasmessa dagli interessati, a mezzo PEC, entro le ore 12 di mercoledì 24 febbraio 2027, utilizzando il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport;
- indizione del corso formativo per maestri di sci di fondo del biennio 2027-2028, la cui effettiva attuazione è subordinata all'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a 10 (dieci), salvo diversa valutazione del Consiglio direttivo del Collegio; il corso si articolerà nelle fasi tecnico-pratica, didattica e teorico-culturale, secondo il programma proposto dal Collegio e riportato in **Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che potrà comunque subire variazioni in considerazione della disponibilità dei luoghi e degli impianti sciistici.

Relativamente alla prova preselettiva, come da proposta del Collegio, si stabilisce una quota di partecipazione pro capite di Euro 300,00 che i candidati dovranno versare al Collegio stesso al fine di contribuire alle spese per l'effettuazione delle prove tecniche di preselezione. Non è previsto alcun onere per la Regione.

I candidati che, superata la prova di preselezione, conseguiranno l'ammissione al corso formativo 2027-2028, saranno tenuti a concorrere alle spese di svolgimento dello stesso, nella misura che verrà stabilita in via definitiva dal Collegio in base al numero complessivo degli allievi partecipanti.

Al corso potranno accedere, senza ulteriori domande di iscrizione, tutti gli allievi che hanno appena superato la prova di preselezione, salvo espressa comunicazione scritta di avvalersi della facoltà di posticipo della frequenza al corso, consentita ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 2/2005, che l'allievo dovrà fornire al Collegio al termine della preselezione e comunque prima dell'avvio del corso formativo 2027-2028.

Al corso potranno inoltre iscriversi direttamente sia gli allievi che hanno superato la preselezione nei cinque anni precedenti, sia i candidati esentati dalla prova preselettiva come da art. 6, commi 9 e 10 della L.R. n. 2/2005; per costoro la domanda di iscrizione, da inoltrare direttamente al Collegio a mezzo PEC, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Collegio e reso disponibile nel sito istituzionale: www.maestrisci.com.

Il Collegio, in qualità di garante del regolare svolgimento del corso, si impegna nella realizzazione dello stesso ad adottare ogni procedura e pratica utile a garantire il rispetto e la correttezza dei comportamenti tra i corsisti, al fine di prevenire discriminazioni, abusi o maltrattamenti, azioni di violenza contro le donne e salvaguardare i diritti delle persone con disabilità, l'invecchiamento attivo e la longevità, ponendo massima attenzione al tema del safeguarding.

Il Collegio approva e trasmette alla Regione un Regolamento del corso, impegnandosi a tenere adeguatamente informata la Regione stessa in merito all'attività formativa svolta. Il Collegio deve inoltre provvedere alla stipula, a favore dei partecipanti al corso di formazione, di apposita e adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni, con esclusione della copertura assicurativa dei partecipanti alle prove di preselezione, già inclusa nella tessera FISI che i medesimi sono tenuti a esibire prima delle prove.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 2/2005 e con DGR n. 2955 del 14/10/2008, ai componenti esterni all'Amministrazione regionale nominati nella Commissione d'esame Maestri di Sci è riconosciuto il gettone di presenza nella misura di Euro 100,00 per ogni giornata di partecipazione, oltre a oneri se dovuti, nonché il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni della Commissione ai sensi dell'art. 187 della LR n. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

Il presente provvedimento comporta spesa a carico del bilancio regionale limitatamente alle spese per il funzionamento della Commissione d'esame, convocata in fase di preselezione e di esecuzione delle sessioni d'esame previste per l'abilitazione alla professione. L'importo massimo di spesa verrà determinato dal Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport con propri atti, al termine dei lavori della Commissione d'esame disciplinata dall'art. 7 della L.R. n. 2/2025.

La copertura finanziaria è garantita a carico dei fondi stanziati sul capitolo 003002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese" (art. 187, L.R. 10/6/1991, n. 12 – art. 4, c.1, L.R. 07/11/1995, n. 43) del Bilancio regionale di previsione 2026-2028.

I percorsi formativi destinati ai maestri di sci rientrano nel DEFR 2026-2028, approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale (DACR) n. 20 del 27 marzo 2026, con l'obiettivo di programmare e organizzare attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e qualifica legate alle professioni della montagna.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 39/2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. n. 2/2005;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTE le Leggi regionali n. 2 del 10/4/2026 "Legge di stabilità regionale 2026", n. 3 del 10/4/2026 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026" e n. 4 del 10/4/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTE le note del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto n. 1114 e n. 1115 del 14/10/2026, acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. 562071 e al n. 562165, conservate agli atti della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire il percorso formativo del biennio 2027-2028 per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci di fondo, avvalendosi dell'organizzazione del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, il quale si rende garante del regolare svolgimento dell'intero percorso formativo;
3. di indire, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della L.R. n. 2/2005, una prova attitudinale pratica di preselezione per l'ammissione al corso di formazione 2027-2028 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci di fondo, da tenersi il giorno 9 marzo 2027 a Cortina d'Ampezzo; lo svolgimento della prova preselettiva è subordinato al ricevimento di un numero di domande di partecipazione ammissibili non inferiore a 15 (quindici) e l'esito positivo della prova dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal suo superamento;
4. di approvare il programma della prova attitudinale pratica di preselezione riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare l'Avviso per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale pratica di preselezione riportato in **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di approvare il programma del corso di formazione per maestri di sci di fondo 2027-2028, riportato nell'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il corso potrà subire variazioni in considerazione della disponibilità dei luoghi e degli impianti sciistici;
7. di dare atto che l'effettiva attuazione del corso di formazione 2027-2028 per maestri di sci di fondo è subordinata all'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a 10 (dieci), salvo diversa valutazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto e che, qualora il numero minimo non fosse raggiunto e il corso non fosse attivato, gli allievi che hanno comunque superato la relativa prova di preselezione saranno automaticamente ammessi ad iscriversi al successivo corso formativo per maestri di sci di fondo, che verrà indetto per il biennio 2028-2029;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'adozione del provvedimento di approvazione del modello di domanda per la partecipazione alla prova pratica di preselezione;
9. di dare atto che i candidati risultati idonei alla prova di preselezione possono accedere al corso formativo 2027-2028 per maestri di sci di fondo, previo versamento al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto della prima quota di iscrizione, salvo avvalersi della facoltà di posticipo della frequenza del corso consentita ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 2/2005;
10. di dare atto che gli allievi che hanno superato la prova preselettiva nei cinque anni precedenti, ma che non hanno ancora frequentato il corso, e i soggetti esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell'art. 6, comma 9 e comma 10 della L.R. 2/2005, qualora intendano partecipare al corso formativo 2027-2028, dovranno inoltrare iscrizione direttamente al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto utilizzando l'apposito modello predisposto dal Collegio stesso e reso disponibile nel sito istituzionale: www.maestrisci.com;
11. di stabilire che il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto dovrà tenere adeguatamente informata la Regione del Veneto in merito all'elenco definitivo dei partecipanti al corso 2027-2028, all'attività formativa svolta e alla partecipazione alle prove d'esame;
12. di richiedere come condizione al Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, la stipula, a favore dei partecipanti al corso di formazione, di apposita e adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni, con esclusione della copertura assicurativa dei partecipanti alle prove di preselezione, per la quale i medesimi sono tenuti a esibire la tessera FISI in corso di validità;
13. di confermare nella misura di Euro 100,00 per ogni giornata di partecipazione, come specificato nelle premesse, il gettone di presenza spettante ai componenti esterni all'Amministrazione regionale nominati in seno alla Commissione d'esame Maestri di Sci prevista dall'art. 7 della L.R. n. 2/2005; a tale importo vanno aggiunti, oltre ad oneri se dovuti, i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni, ai sensi dell'art. 187 della L.R. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

14. di stabilire che l’importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al precedente punto, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 003002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese" (art. 187, L.R. 10/6/1991, n. 12 – art. 4, c.1, L.R. 07/11/1995, n. 43) del Bilancio regionale di previsione 2026-2028, verrà determinato a posteriori al termine dei lavori della Commissione d'esame disciplinata dall’art. 7 della L.R. 2/2005;
15. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento;
16. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1328 del 10 novembre 2026

PROGRAMMA DELLA PROVA PRATICA ATTITUDINALE DI PRESELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL CORSO FORMATIVO 2027-2028 PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI DI FONDO

PROGRAMMA TECNICO - Cortina d'Ampezzo, 9 marzo 2027

(lo svolgimento della preselezione è subordinato al ricevimento di un numero di domande ammissibili di partecipazione non inferiore a 15).

1. PROVA LIBERA – TECNICA CLASSICA LIVELLO ORO
2. PROVA OBBLIGATORIA - PASSO ALTERNATO
3. PROVA LIBERA – TECNICA DI PATTINAGGIO LIVELLO ORO
4. PROVA OBBLIGATORIA - PATTINAGGIO LUNGO
5. PROVA LIBERA DI ABILITA' E DESTREZZA SU TRACCIATO IN DISCESA LIVELLO ORO

- Prove libere in tecnica classica e di pattinaggio

La prova è superata con esito positivo se il candidato effettua regolarmente l'intero percorso con la tecnica richiesta, ricercando armonia e precisione nell'esecuzione dei gesti tecnici, applicando ogni coordinazione specifica e ricercando l'efficacia dei movimenti in rapporto alla velocità e al pendio.
La prova libera può essere pianificata usando uno o più giri.

- Prove obbligatorie

In un tracciato definito il candidato effettua la serie di passi con coordinazione specifica. Si richiede un'intensità di spinta tale da saper sfruttare al massimo la scivolata in equilibrio su un solo sci ricercando lo spostamento (in avanti o lateralmente) del baricentro sullo sci in scivolamento.

- Prova libera su tracciato in discesa

Il candidato deve essere in grado di ricercare e gestire la velocità, mantenendo nello stesso tempo un controllo ottimale in funzione della situazione del tracciato e dei cambi di direzione.

Per il corretto svolgimento delle prove è facoltà della Commissione effettuare tutti gli opportuni adattamenti; in presenza di condizioni meteorologiche o ambientali particolari o avverse, la Commissione potrà decidere:

- di sospendere le prove indicando contestualmente il calendario sostitutivo;
- di variare gli esercizi con altri individuati dalla Commissione stessa;
- la diversa distribuzione degli esercizi nelle giornate d'esame;
- l'ausilio della giornata in più per espletare le prove qualora ne ravvisi l'utilità.

I criteri di valutazione verranno stabiliti all'atto dell'insediamento della Commissione.

Al termine delle selezioni, la Commissione d'esame approva la graduatoria di merito sulla base della media delle cinque prove previste. Superano la selezione i candidati che conseguono una votazione media complessiva pari o superiore a 18/30, data dalla media dei voti delle cinque prove, purché la votazione di ciascuna prova sia almeno pari o superiore a 16,50/30. L'esito negativo della preselezione non ammette appello, né possibilità di recupero.

I candidati che superano la prova di selezione sono ammessi a frequentare, previo espletamento degli adempimenti richiesti, il corso di formazione 2027-2028 per maestro di sci di fondo.

Sono esonerati dall'effettuazione delle prove di selezione e quindi accedono direttamente ai corsi gli atleti che hanno fatto ufficialmente parte, negli ultimi tre anni, delle squadre nazionali italiane di sci di fondo, combinata nordica e biathlon, in quanto atto di riconoscimento dovuto nei confronti degli atleti e della stessa Federazione. I candidati devono presentare all'atto dell'iscrizione idonea attestazione rilasciata dalla F.I.S.I. e attestante la predetta condizione.

Sono inoltre esonerati dall'effettuazione delle prove di selezione e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci di fondo, con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1328 del 10 novembre 2026

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA PRATICA ATTITUDINALE DI PRESELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL CORSO FORMATIVO PER MAESTRI DI SCI DI FONDO 2027-2028

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2/2005 è indetta una prova pratica attitudinale per l'ammissione al corso di formazione 2027-2028 per l'abilitazione alla professione di maestro di sci di fondo.
Lo svolgimento della prova preselettiva è subordinato al ricevimento di un numero di domande ammissibili di partecipazione non inferiore a 15.

La domanda di ammissione, corredata da marca da bollo da euro 16,00 e compilata su apposito modulo approvato con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali, Terzo Settore e Sport e reso disponibile nel sito internet della Regione, deve essere inoltrata, a pena di esclusione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **servizi.sociali@pec.regione.veneto.it**

entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 24 febbraio 2027.

Per la spedizione PEC è necessario seguire le regole stabilite dalla Giunta regionale e consultabili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto con l'avvertenza che istanze presentate in maniera difforme verranno ripudiate e pertanto non accolte.
Si invita a prestare attenzione ai formati ammessi per gli allegati: è consigliato l'uso del formato pdf.

Si evidenzia che è possibile inoltrare la domanda a mezzo PEC anche da casella di posta elettronica ordinaria, allegando alla stessa una copia del documento di identità del mittente, in formato pdf.

Alla domanda si deve allegare, a pena di esclusione della stessa:
- copia del certificato medico rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, che attesti l'idoneità fisica del candidato a svolgere l'attività sportiva agonistica attinente lo sci di fondo, in corso di validità al momento dello svolgimento della prova;
- attestato di versamento di euro 300,00 sul conto corrente intestato al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, **IBAN: IT 14 J 05856 11901 092571124030,** presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi. Nella causale del bonifico è necessario indicare il nome e cognome del partecipante alla preselezione, con la dicitura "Prova pratica di preselezione per maestri di sci di fondo 2027";
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della tessera FISI in corso di validità al momento dello svolgimento delle prove.

In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi devono dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) indicate al comma 6 dell'art. 6 della L.R. n. 2/2005, secondo la normativa vigente nel paese d'origine.

I candidati che inoltrano la domanda di partecipazione entro il termine e secondo le modalità sopra descritte devono presentarsi a sostenere le prove di preselezione, in base al programma tecnico riportato in **Allegato A** del presente provvedimento, il giorno **9 marzo 2027** muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità e di tessera FISI.

Qualora le domande pervenute e ammissibili risultassero inferiori al numero minimo di 15, il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto provvederà alla restituzione degli importi versati dai candidati per la partecipazione alle preselezioni.

Gli allievi che superano la prova di preselezione possono accedere automaticamente al corso 2027-2028, previo versamento al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto della relativa prima quota di iscrizione, salvo espressa comunicazione scritta di avvalersi della facoltà di posticipo della frequenza del corso, consentita ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 2/2005, che l'allievo dovrà fornire al Collegio stesso al termine delle preselezioni e comunque prima dell'avvio del corso.

L'effettivo avvio del corso formativo è subordinato all'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a 10, salvo diversa valutazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto. Qualora non fosse raggiunto il numero minimo e il corso non fosse attivato, gli allievi che hanno superato la relativa prova di preselezione saranno automaticamente ammessi all'iscrizione al successivo corso formativo per maestri di sci di fondo, che verrà indetto dalla Giunta regionale per il biennio 2028-2029.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 1328 del 10 novembre 2026

PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO DI FORMAZIONE
PER MAESTRI DI SCI DI FONDO 2027-2028

SEZIONE TECNICO-PRATICA E DIDATTICA (14 moduli + tirocinio, 80 giornate)
SEZIONE TEORICO-CULTURALE (2 moduli - 10 giornate)

SEZIONE TECNICO-PRATICA E DIDATTICA

1° MODULO
5 giorni: 31 marzo – 4 aprile 2027, CORTINA D'AMPEZZO
Cos'è il maestro, il collegio e le sue figure istituzionali, diritti e doveri.
Terminologia dello sci di fondo per iniziare a comunicare. Spazio libero alle percezioni.
Presentazione progetto formativo e didattico.

2° MODULO
5 giorni: 14-18 aprile 2027, in località da definire
Presentazione testo tecnico, lavori sul campo per visionare le 3 tecniche, esercizi percettivi.
Impariamo a conoscere i concetti di fisica applicati allo sci di fondo.

3° MODULO
8 giorni: 12-19 maggio 2027 in SPAGNA, località da definire
Modulo di ski roll: lavori a secco propedeutici al fondo. Insegnare uno sport.

4° MODULO
5 giorni: 9-13 giugno 2027, FORNI AVOLTRI
Livelli bassi. Modulo di ski roll: tecnica e didattica del fondo, lavori a secco propedeutici al fondo.
Avviamento al biathlon. Gestione di un gruppo o di un allievo singolo.

5° MODULO
6 giorni: 20-25 settembre 2027, BELLUNO / CORTINA D'AMPEZZO
Acrobatica: lavori con e senza attrezzi. Avviamento al salto e combinata.
Geologia. Flora e fauna alpina. Corso BLSD

6° MODULO
6 giorni: 11-16 ottobre 2027, in località da definire
Livello Alto: analisi tecnica e video per migliorare la tecnica.
Preparazione materiali. Comunicazione.

EVENTUALE MODULO DI RECUPERO (per allievi maturandi o infortunati) – ottobre 2027

7° MODULO
6 giorni: 8-13 novembre 2027, LIVIGNO
La lezione di sci in lingua inglese: lavoro sul campo con docente di inglese.
Accompagnamento di persone con disabilità e collaborazione con nazionale paralimpica.
Didattica dei livelli bassi.

8° MODULO
5 giorni: 29 novembre – 3 dicembre 2027, FALCADE
Metodologia d'allenamento, capacità condizionali, avviamento al corso allenatori.

9° MODULO
6 giorni: 17-22 dicembre 2027, FALCADE
Interscambio discipline per imparare ad insegnare e allo stesso tempo mettersi nei panni dell'allievo.
Lezioni mirate di didattica. Neve e valanghe.

TIROCINIO
5 giorni continuativi a scelta tra il 26 dicembre 2027 e il 5 gennaio 2028,
da svolgersi presso una scuola di sci abilitata al tirocinio dal Collegio Veneto Maestri di Sci.

10° MODULO
5 giorni: 10-14 gennaio 2028, PADOLA
Avviamento alla professione. Lavorare con i bambini delle scuole elementari; imparare a insegnare.
Aspetti psicologici dell'allievo e del maestro

11° MODULO
5 giorni: 24-28 gennaio 2028, FALCADE
Lezione di sci: insegnamento a persone con disabilità visive.
Il bollettino valanghe.

12° MODULO
6 giorni: 7-12 febbraio 2028, ASIAGO
Sicurezza sulle piste. Descrizioni dei movimenti di tutte le tecniche
Preparazione di un'uscita di lunga distanza, preparazione materiali in autonomia.
Lezione ai disabili.

13° MODULO
5 giorni: 28 febbraio – 4 marzo 2028, ARABBA
Eurosecurité: Sci-alpinismo, gestione del gruppo e scelta della traccia.
Ricerca artva.
Sellaronda e avviamento al telemark.

14° MODULO
2 giorni: 13-14 marzo 2028, in località da definire
Ripasso generale e preparazione agli esami.

ESAMI TECNICO-PRATICO E DIDATTICO: 21 marzo 2028, CORTINA D'AMPEZZO

SEZIONE TEORICO-CULTURALE

1° MODULO
5 giorni: 19-23 luglio 2027, BELLUNO
Neve e valanghe, topografia, introduzioni alle leggi e responsabilità.

2° MODULO
5 giorni: 6-10 settembre 2027, BELLUNO
Sviluppo degli argomenti previsti per l'esame teorico – nozioni di primo soccorso B.L.S.

ESAME TEORICO – CULTURALE: 15-16 settembre 2027, BELLUNO

L'avvio del corso di sci di fondo è subordinato all'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a 10, salvo diversa valutazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto.

E’ prevista la presenza di docenti durante la fase didattico-pratica per trattare i seguenti argomenti:

- *Lingua Inglese:* test di conoscenza del linguaggio, terminologia attrezzatura ed equipaggiamento, progressione tecnica, letture e comprensione.
- *Psicologia:* ruolo del maestro, comunicazione, motivazione, il Bambino: abilità psicologica, “immaginering”.
- *Didattica e Metodologia:* le fasi della lezione e l'utilizzo di una didattica che procede per obiettivi, la percezione delle proprie abilità e del loro sviluppo, realizzazione degli obiettivi. Progetto didattico a breve, medio e lungo termine: attività motoria come parte integrante dello stile di vita e abitudini, il gioco come mezzo di apprendimento, non fine a sé stesso ma guidato da obiettivi, sia per bambini che per adulti.
 I metodi come strumento di apprendimento non solo tecnico, socializzazione. L’importanza degli accorgimenti didattici: l'individualizzazione, la variabilità.
- *Geologia:* le Dolomiti e le Alpi dalla creazione ai nostri giorni.
- *Flora e fauna alpina:* approfondimento sulle piante e gli animali che vivono in montagna.

(Codice interno: 596276)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1329 del 10 novembre 2026

Istituzione del percorso formativo 2027-2028 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, disciplina snowboard. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale istituisce corsi di formazione per l'abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, nonché della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI). Con il presente provvedimento si intende disporre l'istituzione del percorso formativo 2027-2028 per la disciplina snowboard e la definizione delle relative modalità di accesso, nonché l'approvazione del programma.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

La Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci" e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci nelle discipline alpina, del fondo e dello snowboard.

In particolare, l'art. 6 della L.R. n. 2/2005 prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegua mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-pratica, didattica e teorico-culturale della durata minima di novanta giorni e previo superamento dei relativi esami. A tal fine lo stesso articolo stabilisce che la Giunta regionale istituisca corsi di formazione, distinti per le discipline alpino, fondo e snowboard, propedeutici all'esame di abilitazione all'insegnamento dello sci, avvalendosi per la loro organizzazione della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, nonché della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) per le competenze di cui all'art. 8 della Legge n. 81/1991.

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenersi avanti la Commissioni competente per disciplina, come stabilito al comma 8 dell'art. 7 della L.R. n. 2/2005. Il superamento di questa prova, comunemente chiamata "di preselezione", dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal suo espletamento.

Ai sensi dell'art. 6, comma 9 della L.R. n. 2/2005, sono esonerati dal superamento della prova dimostrativa attitudinale pratica gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di snowboard, alla data della prova o nei tre anni precedenti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 10 della stessa Legge regionale, sono altresì esonerati dalla prova di preselezione e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di snowboard, con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.

Il programma della prova dimostrativa attitudinale pratica e del corso di formazione è determinato dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio Regionale dei Maestri di Sci, in armonia con gli artt. 6 e 7 della Legge n. 81/1991, tenendo conto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla FISI.

Con note n. 1116 e n. 1118 del 14/10/2026, acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. 562170 e al n. 563037, il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto (nel seguito denominato "Collegio") ha presentato alla Regione del Veneto la richiesta di istituire il corso di formazione professionale per maestri di snowboard da svolgersi nel biennio 2027-2028 e, contestualmente, di indire la prova dimostrativa attitudinale pratica di preselezione al fine di regolamentare l'ammissione al corso. Con la stessa nota il Collegio ha trasmesso il programma proposto per la prova di preselezione e per il corso di formazione, con un preventivo di spesa di massima per il suo svolgimento.

L'avvio del percorso formativo 2027-2028 con la prova preselettiva, è subordinato al ricevimento di un numero di domande ammissibili di partecipazione non inferiore a 15 (quindici).

L'effettiva attuazione del corso di formazione 2027-2028 a seguito di preselezione, è subordinata all'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a 10 (dieci), salvo diversa valutazione del Consiglio direttivo del Collegio.

Qualora il numero minimo non fosse raggiunto e il corso non fosse attivato, gli allievi che hanno superato la relativa prova di preselezione saranno automaticamente ammessi ad iscriversi al successivo corso formativo per maestri di snowboard, che verrà indetto per il biennio 2028-2029.

In base al programma proposto dal Collegio, il percorso formativo 2027-2028 per lo snowboard si avvierà dunque con la prova di preselezione, prevista per il 10 marzo 2027 ad Alleghe (BL) con eventuale recupero il giorno successivo in caso di avverse condizioni meteo. A conclusione delle preselezioni avrà inizio il corso vero e proprio, il cui svolgimento è previsto da marzo 2027 a marzo 2028, per un numero complessivo di 90 giornate di formazione, suddivise in 15 moduli tecnico-pratici e didattici e 2 moduli teorico-culturali.

Gli esami teorico-culturali sono programmati nel mese di settembre 2027, mentre gli esami tecnico-pratici e didattici si terranno nel mese di marzo 2028.

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende istituire il percorso formativo 2027-2028 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci della disciplina snowboard, mediante:

- indizione della prova attitudinale pratica di preselezione che, previo ricevimento di almeno 15 domande ammissibili di partecipazione, si svolgerà ad Alleghe (BL) il 10 marzo 2027, come da programma riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di valutare l'idoneità dei candidati a partecipare al successivo corso di formazione. Di tale prova è data pubblicità mediante l'Avviso di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. La domanda di partecipazione alla prova di preselezione dovrà essere trasmessa dagli interessati a mezzo PEC, entro le ore 12 di mercoledì 24 febbraio 2027, utilizzando il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport;
- indizione del corso di formazione del biennio 2027-2028 per maestri di snowboard, la cui effettiva attuazione è subordinata all'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a 10 (dieci), salvo diversa valutazione del Consiglio direttivo del Collegio; il corso si articolerà nelle fasi tecnico-pratica, didattica e teorico-culturale, secondo il programma proposto dal Collegio e riportato in **Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che potrà comunque subire variazioni in considerazione della disponibilità dei luoghi e degli impianti sciistici.

Relativamente alla prova preselettiva, come da proposta del Collegio si stabilisce una quota di partecipazione pro-capite di euro 300,00 che i candidati dovranno versare al Collegio stesso al fine di contribuire alle spese per l'effettuazione delle prove tecniche di preselezione. Nessun onere è a carico della Regione.

I candidati che, superata la prova di preselezione, conseguiranno l'ammissione al corso formativo 2027-2028, saranno tenuti a concorrere alle spese di svolgimento dello stesso, nella misura che verrà stabilita in via definitiva dal Collegio in base al numero complessivo degli allievi partecipanti.

Al corso potranno accedere, senza ulteriori domande di iscrizione, tutti gli allievi che hanno appena superato la prova di preselezione, salvo espressa comunicazione scritta di avvalersi della facoltà di posticipo della frequenza al corso, consentita ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della L.R. n. 2/2005, che l'allievo dovrà fornire al Collegio al termine della preselezione e comunque prima dell'avvio del corso formativo 2027-2028.

Al corso potranno inoltre iscriversi direttamente sia gli allievi che hanno superato la preselezione nei cinque anni precedenti, sia i candidati esentati dalla prova preselettiva come da art. 6, commi 9 e 10 della L.R. n. 2/2005; per costoro la domanda di iscrizione, da inoltrare direttamente al Collegio a mezzo PEC, dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Collegio e reso disponibile nel sito istituzionale: www.maestrisci.com.

Il Collegio, in qualità di garante del regolare svolgimento del corso, si impegna nella realizzazione dello stesso ad adottare ogni procedura e pratica utile a garantire il rispetto e la correttezza dei comportamenti tra i corsisti, al fine di prevenire discriminazioni, abusi o maltrattamenti, azioni di violenza contro le donne e salvaguardare i diritti delle persone con disabilità, l'invecchiamento attivo e la longevità, ponendo massima attenzione al tema del safeguarding.

Il Collegio approva e trasmette alla Regione un Regolamento del corso, impegnandosi a tenere adeguatamente informata la Regione stessa in merito all'attività formativa svolta. Il Collegio deve inoltre provvedere alla stipula, a favore dei partecipanti al corso di formazione, di apposita e adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni, con esclusione della copertura assicurativa dei partecipanti alle prove di preselezione, già inclusa nella tessera FISI che i medesimi sono tenuti a esibire prima delle prove.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 2/2005 e con DGR n. 2955 del 14/10/2008, ai componenti esterni all'Amministrazione regionale nominati nella Commissione d'esame Maestri di Sci è riconosciuto il gettone di presenza nella misura di Euro 100,00 per ogni giornata di partecipazione, oltre a oneri se dovuti, nonché il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni della Commissione ai sensi dell'art. 187 della L.R. n. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

Il presente provvedimento comporta spesa a carico del bilancio regionale limitatamente alle spese per il funzionamento della Commissione d'esame, convocata in fase di preselezione e di esecuzione delle sessioni d'esame previste per l'abilitazione alla professione. L'importo massimo di spesa verrà determinato dal Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport con propri atti, al termine dei lavori della Commissione d'esame disciplinata dall'art. 7 della L.R. n. 2/2005.

La copertura finanziaria è garantita a carico dei fondi stanziati sul capitolo 003002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese" (art. 187, LR 10/06/1991, n. 12 – art. 4, c.1, LR 07/11/1995, n. 43) del Bilancio regionale di previsione 2026-2028.

I percorsi formativi destinati ai maestri di sci rientrano nel DEFR 2026-2028 approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale (DACR) n. 20 del 27 marzo 2026, con l'obiettivo di programmare e organizzare attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e qualifica legate alle professioni della montagna.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 39/2001, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. n. 2/2005;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTE le Leggi regionali n. 2 del 10/4/2026 "Legge di stabilità regionale 2026", n. 3 del 10/4/2026 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026" e n. 4 del 10/4/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTE le note del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto n. 1116 e n. 1118 del 14/10/2026, acquisite al protocollo regionale rispettivamente al n. 562170 e al n. 563037, conservate agli atti della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire il percorso formativo del biennio 2027-2028 per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di snowboard, avvalendosi dell’organizzazione del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, il quale si rende garante del regolare svolgimento dell’intero percorso formativo;
3. di indire, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della LR n. 2/2005, una prova attitudinale pratica di preselezione per l'ammissione al corso di formazione 2027-2028 per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di snowboard, da tenersi il giorno 10 marzo 2027 ad Alleghe (BL); lo svolgimento della prova preselettiva è subordinato al ricevimento di un numero di domande di partecipazione ammissibili non inferiore a 15 (quindici) e l’esito positivo della prova dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal suo superamento;
4. di approvare il programma della prova attitudinale pratica di preselezione riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di approvare l’Avviso per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova attitudinale pratica di preselezione riportato in **Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di approvare il programma del corso di formazione per maestri di snowboard, riportato nell’**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il corso potrà subire variazioni in considerazione della disponibilità dei luoghi e degli impianti sciistici;
7. di dare atto che l’effettiva attuazione del corso di formazione per maestri di snowboard 2027-2028 è subordinata all’iscrizione di un numero di allievi non inferiore a 10 (dieci), salvo diversa valutazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto e che, qualora il numero minimo non fosse raggiunto e il corso non fosse attivato, gli allievi che hanno comunque superato la relativa prova di preselezione saranno automaticamente ammessi ad iscriversi al successivo corso formativo per maestri di snowboard, che verrà indetto per il biennio 2028-2029;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell’adozione del provvedimento di approvazione del modello di domanda per la partecipazione alla prova pratica di preselezione;
9. di dare atto che i candidati risultati idonei alla prova di preselezione possono accedere al corso formativo 2027-2028 per maestri di snowboard, previo versamento al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto della prima quota di iscrizione, salvo avvalersi della facoltà di posticipo della frequenza del corso consentita ai sensi del comma 5 dell’art. 6 della L.R. n. 2/2005;
10. di dare atto che gli allievi che hanno superato la prova preselettiva nei cinque anni precedenti, ma che non hanno ancora frequentato il corso, e i soggetti esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 6, comma 9 e comma 10 della L.R. 2/2005, qualora intendano partecipare al corso formativo 2027-2028, dovranno inoltrare iscrizione direttamente al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, nei termini previsti in premessa, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Collegio stesso e reso disponibile nel sito istituzionale: www.maestrisci.com;
11. di stabilire che il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto dovrà tenere adeguatamente informata la Regione del Veneto in merito all’elenco definitivo dei partecipanti al corso, all’attività formativa svolta e alla partecipazione alle prove d’esame;
12. di richiedere come condizione al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto la stipula, a favore dei partecipanti al corso di formazione, di apposita e adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni, con esclusione della copertura assicurativa dei partecipanti alle prove di preselezione, per la quale i medesimi sono tenuti a esibire la tessera FISI in corso di validità;
13. di confermare nella misura di Euro 100,00 per ogni giornata di partecipazione, come specificato nelle premesse, il gettone di presenza spettante ai componenti esterni all’Amministrazione regionale nominati in seno alla Commissione d’esame Maestri di Sci prevista dall’art. 7 della L.R. n. 2/2005; a tale importo vanno aggiunti, oltre ad oneri se dovuti, i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni, ai sensi dell’art. 187 della LR 12/1991 “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

14. di stabilire che l’importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al precedente punto, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 003002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese" (art. 187, LR 10/06/1991, n. 12 – art. 4, c.1, LR 07/11/1995, n. 43) del Bilancio regionale di previsione 2026-2028, verrà determinato a posteriori al termine dei lavori della Commissione d'esame disciplinata dall’art. 7 della LR 2/2005;
15. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell’esecuzione del presente atto e dell’adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento;
16. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
18. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1329 del 10 novembre 2026

PROGRAMMA DELLA PROVA PRATICA ATTITUDINALE DI PRESELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL CORSO FORMATIVO 2027-2028 PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SNOWBOARD

PROGRAMMA TECNICO – Alleghe, 10 marzo 2027

(lo svolgimento della preselezione è subordinato al ricevimento di un numero di domande ammissibili di partecipazione non inferiore a 15).

PRIMA FASE

PROVA 1) Slalom Gigante a cronometro - Attrezzatura Soft o Hard a piacere

Il candidato è ammesso alla seconda prova attinente alla prima fase, solo in caso di effettuazione regolare dell'intero percorso (senza salto di porte) con un tempo che non superi del 15% per gli uomini, del 21% per le donne, il tempo di riferimento.

Il tempo di riferimento si ottiene assumendo il miglior tempo fatto registrare dagli apripista in fase di apertura di prova addizionato del 15% per gli uomini ovvero del 21% per le donne.

In caso di esito negativo della prova il candidato ha la facoltà di ripeterla soltanto per una seconda volta nella stessa sessione di svolgimento.

Ogni candidato ha la facoltà di scegliere liberamente il tipo di attrezzatura (Soft oppure Hard) con la quale svolgere la prova e il suo tempo è calcolato, sulla scorta di quanto sopra, prendendo a riferimento il miglior tempo degli apripista che hanno svolto la prova con la stessa attrezzatura.

I requisiti tecnici della pista/tracciato sono:
- omologazione della pista FIS o in subordine FISI;
- tempo minimo 30 secondi, da intendersi quale tempo segnato dall'apripista più veloce;
- devono essere previsti almeno due apripista per ciascuna attrezzatura;
- il tracciato della prova deve rispondere ai criteri FIS, previsti per lo slalom gigante parallelo adeguatamente preparato per soddisfare le esigenze e gli obiettivi della prova;
- al termine del tracciato deve essere presente un display luminoso al fine di rendere immediatamente evidente al candidato il tempo conseguito;
- deve essere data comunicazione del tempo massimo di ammissione, sia maschile che femminile, prima della discesa del primo candidato.

PROVA 2) SOFT - Salto con grab obbligato (indicato dalla Commissione tra i 6 grab principali: Indy, Mute, Stalefish, Sad, Tailgrab, Nosegrab).

Ogni candidato effettua due prove e, ai fini della valutazione, è presa in considerazione la migliore delle due prove effettuate.

Superano la prova, e quindi hanno diritto a sostenere le prove della fase successiva, gli allievi che conseguono una valutazione pari o superiore a 16,50/30.

I partecipanti che superano la prima fase composta dalle due prove sopra citate, accedono alla seconda fase.

SECONDA FASE

Coloro che hanno superato la prima fase sono chiamati a svolgere gli esercizi suddivisi per 2 aree di attività:

AREA 1 - Prove riding

- Concatenate condotte con piede destro di andatura – Attrezzatura Soft
- Concatenate condotte con piede sinistro di andatura – Attrezzatura Soft

AREA 2 - Prove freestyle

- Prova flat tricks - jibbing (variazione di andature, rotazioni orarie-antiorarie/front side – back side, press e manovre aeree). Attrezzatura Soft
- Salto con rotazione. Attrezzatura Soft
- Prova box in boardslide. Attrezzatura Soft

Per la prova di salto con rotazione e di box in boardslide, ogni candidato effettuerà due esecuzioni per singolo esercizio. Ai fini del calcolo della media dell'esercizio, verrà presa in considerazione la migliore delle due esecuzioni.

Superano le prove di ciascuna area gli allievi che conseguono una valutazione pari o superiore a 16,50/30.

Valutazione finale

Al termine delle preselezioni, la Commissione d'esame approverà la graduatoria di merito.
Superano la preselezione e quindi sono ammessi al corso gli allievi che conseguono una votazione media complessiva pari o superiore a 18/30, data dalla media delle valutazioni della prova 2 della prima fase e delle prove della seconda fase, purché la votazione di ciascuna delle prove sia almeno pari o superiore a 16,50/30.

L'esito negativo della preselezione non ammette appello né possibilità di recupero.

REGOLE GENERALI

I criteri di valutazione sono stabiliti all'atto dell'insediamento della Commissione.

Per il corretto svolgimento delle prove è facoltà della Commissione d'esame effettuare tutti gli opportuni adattamenti ovvero, in presenza di condizioni metereologiche o ambientali particolari o avverse, la Commissione potrà decidere:

- di sospendere le prove indicando contestualmente il calendario sostitutivo;
- di variare gli esercizi con altri individuati dalla Commissione stessa;
- la diversa distribuzione degli esercizi nella giornata d'esame;
- l'ausilio di una giornata in più per espletare le prove, qualora ne ravvisi l'utilità.

Sono esonerati dal superamento della prova pratica di preselezione gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di snowboard nei tre anni precedenti la prova stessa.

Sono esonerati dal superamento della prova di preselezione e dalla frequenza dei corsi di formazione tecnico-pratica gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di snowboard, con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento della medaglia.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1329 del 10 novembre 2026

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA PRATICA ATTITUDINALE DI PRESELEZIONE PER L'AMMISSIONE AL CORSO FORMATIVO PER MAESTRI DI SNOWBOARD 2027-2028

Ai sensi dell'art. 6della LR 2/2005 è indetta una prova pratica attitudinale per l'ammissione al corso di formazione 2025-2026 per l'abilitazione alla professione di maestro di snowboard.
Lo svolgimento della prova preselettiva è subordinato al ricevimento di un numero di domande ammissibili di partecipazione non inferiore a 15.

La domanda di ammissione, corredata da marca da bollo da euro 16,00 e compilata su apposito modulo approvato con decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali, Terzo Settore e Sport e reso disponibile nel sito internet della Regione, deve essere inoltrata, a pena di esclusione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **servizi.sociali@pec.regione.veneto.it**

entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 24 febbraio 2027.

Per la spedizione PEC è necessario seguire le regole stabilite dalla Giunta regionale e consultabili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto con l'avvertenza che istanze presentate in maniera difforme verranno ripudiate e pertanto non accolte.
Si invita a prestare attenzione ai formati ammessi per gli allegati: è consigliato l'uso del formato pdf.

Si evidenzia che è possibile inoltrare la domanda a mezzo PEC anche da casella di posta elettronica ordinaria, allegando alla stessa una copia del documento di identità del mittente, in formato pdf.

Alla domanda si deve allegare, a pena di esclusione della stessa:
- copia del certificato medico rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, che attesti l'idoneità fisica del candidato a svolgere l'attività sportiva agonistica attinente lo sci o snowboard, in corso di validità al momento dello svolgimento della prova;
- attestato di versamento di euro 300,00 sul conto corrente intestato al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, **IBAN: IT 14 J 05856 11901 092571124030,** presso la Banca Popolare Alto Adige, filiale di Belluno, via Caffi. Nella causale del bonifico è necessario indicare il nome e cognome del partecipante alla preselezione, con la dicitura "Prova pratica di preselezione per maestri di snowboard 2027";
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- copia della tessera FISI in corso di validità al momento dello svolgimento delle prove.

In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi devono dichiarare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) indicate al comma 6 dell'art. 6 della LR n. 2/2005, secondo la normativa vigente nel paese d'origine.

I candidati che inoltrano la domanda di partecipazione alle prove entro il termine e secondo le modalità sopra descritte devono presentarsi a sostenere le prove di preselezione, in base al programma tecnico riportato in **Allegato A** del presente provvedimento, il giorno **10 marzo 2027** muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità e di tessera FISI.

Qualora le domande pervenute e ammissibili risultassero inferiori al numero minimo di 15, il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto provvederà alla restituzione degli importi versati dai candidati per la partecipazione alle preselezioni.

Gli allievi che superano la prova di preselezione possono accedere automaticamente al corso 2027-2028, previo versamento al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto della relativa prima quota di iscrizione, salvo espressa comunicazione scritta di avvalersi della facoltà di posticipo della frequenza del corso, consentita ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della LR n. 2/2005, che l'allievo dovrà fornire al Collegio stesso al termine delle preselezioni e comunque prima dell'avvio del corso.

L'effettivo avvio del corso formativo è subordinato all'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a 10, salvo diversa valutazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto. Qualora non fosse raggiunto il numero minimo e il corso non fosse attivato, gli allievi che hanno superato la relativa prova di preselezione saranno automaticamente ammessi all'iscrizione al successivo corso formativo per maestri di snowboard, che verrà indetto dalla Giunta regionale per il biennio 2028-2029.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 1329 del 10 novembre 2026

PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO DI FORMAZIONE
PER MAESTRI DI SNOWBOARD 2027-2028

SEZIONE TECNICO-PRATICA E DIDATTICA (15 moduli - 80 giornate)
SEZIONE TEORICA (2 moduli - 10 giornate)
TIROCINIO (5 giornate – extra corso)

SEZIONE TECNICO-PRATICA E DIDATTICA

1° MODULO
6 giorni: 22-27 marzo 2027, FALCADE
Presentazione del corso di formazione e conoscenza allievi/maestri.
Introduzione e sensibilizzazione figura del maestro.
Scivolamento - sperimentazione di varie attrezzature.
Introduzione Testo tecnico: struttura testo, elementi fondamentali, azioni di base.

2° MODULO
5 giorni: 5-10 aprile 2027, CORTINA D'AMPEZZO
Testo tecnico: modelli tecnici, aree e livelli.
Testo tecnico: competenze motorie, cenni di fisica.

3° MODULO
6 giorni: 26 aprile – 1° maggio 2027, CORTINA D'AMPEZZO o HINTERTUX (Austria)
Introduzione area curve livelli 1-2-3. Introduzione attrezzatura hard.
Testo tecnico in aula.

4° MODULO
5 giorni: 17-21 maggio 2027, HINTERTUX (Austria)
Approfondimento area curve livelli 1-2-3 – attrezzatura soft/hard.
Lavoro su adesione al modello tecnico di riferimento. Testo tecnico in aula.

5° MODULO
5 giorni: 7-12 giugno 2027, HINTERTUX (Austria)
Introduzione e approfondimento area trick livelli 1-2-3.
Lavoro su adesione al modello tecnico di riferimento. Testo tecnico in aula.

6° MODULO
6 giorni: 20-25 settembre 2027, BELLUNO – SCHARNITZ (Austria)
Corso BLSD in aula.
Acrobatica. Training al Banger Park.

7° MODULO
6 giorni: 11-16 ottobre 2027, HINTERTUX (Austria)
Introduzione area salto livello 3. Introduzione area box-rail livello 3.
Testo tecnico, didattica teorica in aula.

8° MODULO
5 giorni: 1-5 novembre 2027, HINTERTUX (Austria)
Approfondimento area salto livello 3. Approfondimento area box-rail levello 3.
Introduzione area pipe.
Testo tecnico, didattica teorica in aula.

9° MODULO
5 giorni: 15-19 novembre 2027, in località da definire
Perfezionamento di tutte le aree livelli 2-3.
Lavoro su adesione al modello tecnico di riferimento. Testo tecnico, didattica teorica in aula.

10° MODULO
6 giorni: 6-11 dicembre 2027, FALCADE
Due giornate di insegnamento ai bambini della Scuola dell'Infanzia di Vallada Agordina.
Due giornate di insegnamento a persone con disabilità visive.
Due giornate di insegnamento a persone con disabilità motorie.

11° MODULO
5 giorni: 18-22 dicembre, FALCADE
Interscambio discipline: quattro giornate di insegnamento ai corsisti di sci di fondo.
Una giornata di insegnamento a ragazzi e ragazze adolescenti dell'Istituto Da Vinci di Belluno.

TIROCINIO
5 giornate continuative a scelta tra il 26 dicembre 2027 e il 5 gennaio 2028,
da svolgersi presso una scuola di sci abilitata al tirocinio dal Collegio regionale Veneto Maestri di Sci.

12° MODULO
5 giorni: 10-14 gennaio 2028, PADOLA
Giornate di insegnamento al bambino, età preadolescenziale.

13° MODULO
5 giorni: 24-28 gennaio 2028, ALLEGHE - FALCADE
Ripasso e perfezionamento su tutte le aree.
Neve e valanghe, lavoro sul campo.
Ripasso Testo tecnico, didattica teorica in aula.

14° MODULO
5 giorni: 7-12 febbraio 2028, ARABBA - FALCADE
Introduzione al freeride: lavoro su tecnica e attrezzatura freeride.
Test di ricerca ARTVA. Test Euroseciritè.

15° MODULO
5 giorni: 6-10 marzo 2028, ALLEGHE
Preparazione esame.
Ripasso Testo tecnico, didattica teorica in aula.

ESAMI TECNICO-PRATICO E DIDATTICO: 22 marzo 2028 ALLEGHE - FALCADE

SEZIONE TEORICO – CULTURALE

1° MODULO
5 giorni: 19-23 luglio 2027, BELLUNO
Neve e valanghe, topografia, introduzioni alle leggi e responsabilità.

2° MODULO
5 giorni: 6-10 settembre 2027, BELLUNO
Sviluppo degli argomenti previsti per l'esame teorico, nozioni di primo soccorso B.L.S.

ESAME TEORICO – CULTURALE: 15-16 settembre 2027 BELLUNO

L'avvio del corso di snowboard è subordinato all'iscrizione di un numero di allievi non inferiore a 10, salvo diversa valutazione del Consiglio direttivo del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto.

(Codice interno: 596277)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1330 del 10 novembre 2026

Istituzione di corsi di aggiornamento professionale per Guide alpine, Aspiranti guide alpine e Accompagnatori di media montagna, da effettuarsi nell'anno 2027. Legge regionale 3 gennaio 2005, n.1.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Legge regionale n. 1/2005, all'art. 10 prevede che il rinnovo dell'iscrizione all'Albo professionale delle Guide alpine e degli Aspiranti guide alpine, nonché all'Elenco speciale degli Accompagnatori di media montagna, sia subordinato alla frequenza, almeno ogni tre anni, di corsi di aggiornamento professionale istituiti dalla Giunta regionale e organizzati dal Collegio regionale Veneto Guide Alpine. Con il presente provvedimento si intende istituire i corsi di aggiornamento professionale da tenersi nell'anno 2027.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

La Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna", in attuazione della Legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina" e della Legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", disciplina l'ordinamento delle professioni di Guida alpina, Aspirante guida alpina e Accompagnatore di media montagna.

In particolare l'art. 10 della L.R. n. 1/2005 prevede l'istituzione di corsi di aggiornamento professionale, organizzati in collaborazione con il direttivo del Collegio regionale Veneto Guide Alpine (nel seguito denominato Collegio) e destinati alle Guide alpine e agli Aspiranti guida alpina iscritti nei rispettivi Albi regionali, nonché agli Accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito Elenco speciale, ai fini del rinnovo della validità dell'iscrizione, con l'obbligo di frequenza almeno ogni tre anni.

La Giunta regionale istituisce i corsi, ne affida l'organizzazione al Collegio e stabilisce, su indicazione del Collegio stesso, l'ammontare delle spese a carico di ciascun partecipante.

Il Collegio con nota n. 178 del 15/10/2026, acquisita in data 16/10/2026 al protocollo regionale n. 565965, ha proposto l'organizzazione dei corsi di aggiornamento per l'anno 2027 rivolti a Guide alpine, Aspiranti guide alpine e Accompagnatori di media montagna, come da programma riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale dl presente provvedimento. I costi dei corsi di aggiornamento professionale sono interamente a carico dei partecipanti, a copertura delle spese organizzative per servizi e per docenti, senza alcun onere per la Regione.

Per cause imputabili a condizioni meteorologiche e allo stato degli itinerari, o per motivi logistici, i periodi di svolgimento dei corsi potrebbero subire delle variazioni, che il Collegio in tal caso dovrà tempestivamente comunicare ai singoli partecipanti e alla Regione. Al termine dell'annata il Collegio riferirà alla Regione in merito all'avvenuta realizzazione del programma dei corsi.

Il Collegio, in qualità di garante del regolare svolgimento dei corsi, si impegna nella realizzazione degli stessi ad adottare ogni procedura e pratica utile a garantire il rispetto e la correttezza dei comportamenti tra i corsisti, al fine di prevenire discriminazioni, abusi o maltrattamenti, azioni di violenza contro le donne e salvaguardare i diritti delle persone con disabilità, l'invecchiamento attivo e la longevità, ponendo massima attenzione al tema del safeguarding.

Tenuto conto che i corsi di aggiornamento per Guide alpine, Aspiranti guide e Accompagnatori di media montagna consentono agli interessati di migliorare le proprie conoscenze tecnico-pratiche, organizzative e teorico-culturali, favorendo in tal modo uno sviluppo in termini di qualità dell'offerta di servizi professionali, si propone l'istituzione dei corsi per l'anno 2027 secondo il programma e i costi di partecipazione proposti dal Collegio, affidandone l'organizzazione e lo svolgimento al Collegio stesso.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Si incarica il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Leggi n. 6/1989 "Ordinamento della professione di guida alpina" e n. 81/1991 "Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina", che disciplinano l'ordinamento della professione di Guida alpina;

VISTA la L.R. n. 1/2005 “Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna” e in particolare l’articolo 10, che definisce la competenza della Giunta regionale in merito all’istituzione dei corsi di aggiornamento professionale per le Guide alpine, gli Aspiranti guide alpine e gli Accompagnatori di media montagna;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012 e ss. mm. ii.;

VISTA la nota del Collegio regionale Veneto Guide Alpine n. 178 del 15/10/2026, acquisita il 16/10/2026 al protocollo regionale n. 565965 e conservata agli atti della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire, ai sensi della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna”, i corsi di aggiornamento professionale da tenersi nell’anno 2027 per Guide alpine, Aspiranti guide alpine e Accompagnatori di media montagna, che si svolgeranno secondo il programma riportato nell’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che, per cause imputabili a condizioni meteorologiche e allo stato degli itinerari, oppure per motivi logistici, i periodi di svolgimento dei corsi possono subire variazioni, che in tal caso verranno tempestivamente comunicate dal Collegio regionale Veneto Guide Alpine ai competenti uffici regionali e ai singoli partecipanti;
3. di affidare al Collegio regionale Veneto Guide Alpine l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi 2027, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 1/2005, dando atto che al termine dell’annata il Collegio stesso riferirà alla Regione in merito all’avvenuta realizzazione del programma dei corsi;
4. di dare atto che i costi dei corsi di aggiornamento, nella misura proposta dal Collegio regionale Veneto Guide Alpine e approvata con il seguente provvedimento, sono interamente a carico dei partecipanti a copertura delle spese organizzative, per servizi e per docenti, senza alcun onere per la Regione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare incarico al Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e dell’adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, autorizzando lo stesso Direttore a disporre, ove necessario, modifiche di dettaglio non comportanti impegno di spesa per la Regione;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio regionale Veneto Guide Alpine;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1330 del 10 novembre 2026

Corsi di aggiornamento professionale per Guide alpine, Aspiranti guide alpine e Accompagnatori di media montagna, da effettuarsi nell'anno 2027

Nel mese di febbraio	**Zecche e malattie infettive** Durata 4 ore – costo a persona € 40,00 – minimo 3 iscritti
Nel mese di aprile	**Rischio infettivologico all'estero** Durata 4 ore – costo a persona € 40,00 – minimo 3 iscritti **Grandi carnivori** Durata 8 ore – costo a persona € 70,00 – minimo 3 iscritti
Nel mese di maggio	**Accompagnamento di persone con disabilità** Durata 8 ore – costo a persona € 70,00 – minimo 3 iscritti **Arrampicata con non vedenti** Durata 8 ore – costo a persona € 70,00 – minimo 3 iscritti **Grande Guerra** Durata 8 ore – costo a persona € 70,00 – minimo 3 iscritti
Nel mese di giugno	**Richiodatura di vie in ambiente – sportive e alpinistiche** Durata 12 ore – costo a persona € 70,00 – minimo 3 iscritti **Dolomiti Unesco Geotrail** Durata 8 ore – costo a persona € 30,00 – minimo 3 iscritti
Nel mese di ottobre	**Allenamento e alimentazione – Trail running** Durata 8 ore – costo a persona € 70,00 – minimo 3 iscritti **Arrampicata in fessura** Durata 24 ore – costo a persona € 160,00 – minimo 3 iscritti
Nel mese di novembre	**Comportamento da assumere in caso di incidente** Durata 8 ore – costo a persona € 80,00 – minimo 3 iscritti

(Codice interno: 596278)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1331 del 10 novembre 2026

Istituzione di corsi di specializzazione e qualifica per maestri di sci da tenersi nell'anno 2027. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 8.

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Legge regionale n. 2/2005, all'art. 8 prevede che i maestri di sci possano conseguire specializzazioni o qualifiche a seguito della frequenza di appositi corsi teorici e pratici e del superamento dei relativi esami. Con il presente provvedimento, su proposta del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, si istituiscono due corsi di specializzazione finalizzati all'insegnamento a persone con disabilità e all'insegnamento della specialità Telemark, nonché un corso di qualifica finalizzato al conseguimento della qualifica di Direttore di scuola di sci.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

La Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci", in attuazione della Legge quadro statale n. 81/1991, disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci.

In particolare, l'art. 8 della L.R. n. 2/2005 detta disposizioni in ordine al conseguimento, da parte dei maestri di sci, di specializzazioni e qualifiche a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, organizzati dal Collegio Regionale dei Maestri di Sci, previa intesa con la Giunta regionale che istituisce i già menzionati corsi e stabilisce l'ammontare delle spese a carico di ciascun partecipante.

Il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto (nel seguito "Collegio"), con nota n. 1112 del 14/10/2026, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 561736, ha proposto alla Regione l'istituzione di due corsi di specializzazione per maestri di sci finalizzati rispettivamente all'insegnamento a persone con disabilità e all'insegnamento della specialità del Telemark, nonché di un corso per maestri di sci finalizzato al conseguimento della qualifica di Direttore di scuola di sci.

Il programma dei tre corsi è specificato come segue.

Il corso di specializzazione nell'insegnamento a persone con disabilità motoria, psichica, intellettiva, sensoriale, con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento ha una durata complessiva di 6 giornate, si tiene nel periodo dall'8 al 13 marzo 2027 ad Asiago e Cortina d'Ampezzo. Il corso, esente da qualunque contributo o impegno finanziario da parte della Regione in quanto autofinanziato, è svolto da docenti qualificati, previa adesione di un numero minimo di 12 maestri di sci. Viene proposto un costo di partecipazione pro capite di euro 500,00 (Iva inclusa), che gli interessati verseranno direttamente al Collegio. L'esame finale sarà sostenuto il giorno 13 marzo 2027 davanti ad una Commissione composta, ai sensi della DGR n. 260 del 15/3/2022, dal Presidente del Collegio o suo delegato in qualità di presidente di Commissione e da due commissari in possesso di specializzazione nell'insegnamento alle persone disabili.

Il corso di specializzazione nell'insegnamento del Telemark, disciplina consistente in una particolare tecnica sciistica nella quale soltanto la punta del piede è collegata allo sci mediante apposito attacco, ha una durata complessiva di 6 giornate e si tiene nel periodo dal 12 al 17 aprile 2027 a Cortina d'Ampezzo. Il corso, esente da qualunque contributo o impegno finanziario da parte della Regione in quanto autofinanziato, è svolto da docenti qualificati, previa adesione di un numero minimo di 12 maestri di sci. Viene proposto un costo di partecipazione pro capite di euro 350,00 (Iva inclusa), che gli interessati verseranno direttamente al Collegio. L'esame finale sarà sostenuto il giorno 18 aprile 2027 davanti ad una Commissione composta, ai sensi della DGR n. 260 del 15/3/2022, dal Presidente del Collegio o suo delegato in qualità di presidente di Commissione e da due commissari in possesso di specializzazione nell'insegnamento del Telemark.

Il corso di qualifica di Direttore di scuola di sci ha una durata complessiva di 6 giornate e lo svolgimento è previsto nei giorni 13-14-15-20-21-22 settembre 2027 a Belluno. Il corso, esente da qualunque contributo o impegno finanziario da parte della Regione in quanto autofinanziato, è svolto da docenti qualificati, previa adesione di un numero minimo di 12 maestri di sci. Viene proposto un costo di partecipazione pro capite di euro 450,00 (Iva inclusa), che gli interessati verseranno direttamente al Collegio. L'esame finale sarà sostenuto il giorno 22 settembre 2027 davanti ad una Commissione composta, ai sensi della DGR n. 260 del 15/3/2022, dal Presidente del Collegio o suo delegato in qualità di presidente di Commissione e da due commissari esperti nelle materie attinenti all'esame di qualifica.

Il Collegio si impegna a relazionare in modo dettagliato alla Giunta regionale, redigendo appositi verbali sottoscritti dai commissari d'esame, in merito all'attività formativa svolta, alla composizione delle Commissioni d'esame, agli iscritti ai corsi e agli esiti degli esami finali, specificando le nuove specializzazioni o qualifiche conseguite dai singoli maestri di sci, di cui dovrà poi essere fatta menzione nell'Albo professionale regionale, tenuto dal Collegio stesso ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 2/2005.

Il Collegio, in qualità di garante del regolare svolgimento dei corsi, si impegna nella realizzazione degli stessi a adottare ogni procedura e pratica utile a garantire il rispetto e la correttezza dei comportamenti tra i corsisti, al fine di prevenire discriminazioni, abusi o maltrattamenti, azioni di violenza contro le donne e salvaguardare i diritti delle persone con disabilità, l'invecchiamento attivo e la longevità, ponendo massima attenzione al tema del safeguarding.

Il Collegio si impegna inoltre a comunicare l'eventuale non attuazione dei corsi nel caso non si raggiunga il numero minimo di adesioni.

Tenuto conto che i corsi di cui all'art. 8 della L.R. n. 2/2005 consentono ai maestri di sci di migliorare le proprie conoscenze tecnico-pratiche, organizzative e teorico-culturali, favorendo in tal modo uno sviluppo in termini di qualità dell'offerta di servizi professionali, si propone di accogliere la richiesta del Collegio di istituzione dei corsi, affidandone lo svolgimento al Collegio stesso e confermandone i programmi e le quote di partecipazione pro-capite nella misura proposta.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di ogni ulteriore atto conseguente che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 2/2005, art. 8;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la DGR n. 260 del 15/3/2022;

VISTA la nota del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto n. 1112 del 14/10/2026, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 561736 e conservata agli atti della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di istituire, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2005, per l'anno 2027, due corsi di specializzazione per maestri di sci finalizzati uno all'insegnamento a persone con disabilità motoria, psichica, intellettiva, sensoriale, con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento e l'altro all'insegnamento del Telemark, nonché un corso per maestri di sci finalizzato al conseguimento della qualifica di Direttore di scuola di sci, affidandone l'organizzazione al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto;
3. di approvare i programmi e la località di svolgimento dei corsi con i relativi esami finali, così come proposti dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, descritti nelle premesse e di seguito riportati:
 - corso di specializzazione nell'insegnamento a persone con disabilità motoria, psichica, intellettiva, sensoriale, con disturbi del linguaggio e dell'apprendimento, nel periodo dall'8 al 13 marzo 2027 ad Asiago e Cortina d'Ampezzo, con esame finale il 13 marzo 2027;
 - corso di specializzazione nell'insegnamento del Telemark, nel periodo dal 12 al 17 aprile 2027 a Cortina d'Ampezzo, con esame finale il 18 aprile 2027;
 - corso di qualifica di Direttore di scuola di sci nei giorni 13-14-15-20-21-22 settembre 2027 a Belluno, con esame finale il 22 settembre 2027;
4. di approvare le quote di adesione pro capite ai tre corsi per maestri di sci, così come proposte dal Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, che i candidati verseranno direttamente al Collegio stesso;
5. di prendere atto che il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto si impegna a comunicare l'eventuale non attuazione dei corsi, nel caso non si raggiunga il numero minimo di adesioni necessario;
6. di stabilire che gli esami per il conseguimento delle specializzazioni e della qualifica di cui al punto 2, si svolgeranno davanti alle Commissioni composte ai sensi della DGR n. 260 del 15/3/2022, ovvero dal Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto o suo delegato in qualità di presidente di Commissione e, per quanto riguarda i corsi di specializzazione, da due commissari in possesso delle rispettive specializzazioni, mentre per quanto riguarda il corso di qualifica per Direttori di scuola di sci, da due commissari esperti nelle materie attinenti all'esame di qualifica;
7. di stabilire che il Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, ai sensi di quanto previsto con DGR n. 260 del 15/3/2022, dovrà relazionare in modo dettagliato alla Giunta regionale, anche redigendo appositi verbali sottoscritti dai commissari d'esame, in merito all'attività formativa svolta, alla composizione delle Commissioni d'esame, agli iscritti ai corsi e agli esiti degli esami finali, specificando le nuove specializzazioni o qualifiche conseguite dai singoli maestri di sci, di cui dovrà poi essere fatta menzione nell'Albo professionale regionale, tenuto dal Collegio stesso ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 2/2005;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.